

a cura di:

MARCO STRANO



ALLA RADICE DELLA VIOLENZA DI SPECIE

ANALISI, PREVENZIONE E CONTRASTO DEI CRIMINI AI DANNI DEGLI ANIMALI

PREFAZIONE DI **FEDERICO PERRONE CAPANO**

CRIME SCENE DO NOT CROSS

CRIME SCENE DO NOT CROSS

COAUTORI:

FRANCESCA SORCINELLI

FRANCESCA ZAMBONIN

FRANCESCO CACCETTA

PIER PAOLO CIRILLO

MARIANNA CHESSA

MARCO SELMI

ROSARIO FICO

CIRO TROIANO

CAROLINA SALA

SILVIA PREMOLI

MICHELE PEZONE

VINCENZA BIFERA

FRANCESCA TOTO

ANNA CHERUBINI

ADRIANA MULIERE

ANTONELLA GERBI

MYRTA BAJAMONTE



Prima edizione
GENNAIO 2018

**CONTIENE STRUMENTI
OPERATIVI**



*questo libro è dedicato al mio Cane **QUENN**,
avulso da odio, inganno, violenza gratuita,
menzogna, sotterfugio, presunzione, tradimento,
interesse per il denaro e per l'apparenza.*

*Modello di essere a cui molti umani
dovrebbero ispirarsi per essere migliori.*

*Il curatore dell'opera: **Marco Strano***

a cura di **MARCO STRANO**

ALLA RADICE DELLA VIOLENZA DI SPECIE

*ANALISI, PREVENZIONE E CONTRASTO
DEI CRIMINI AI DANNI DEGLI ANIMALI*

**MANUALE OPERATIVO PER LE FORZE DELL'ORDINE
E PER LE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI ANIMALI**

PRIMA EDIZIONE GENNAIO 2018

INDICE

Prefazione del Dr. FEDERICO PERRONE CAPANO (Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Bari).

AREA 1: ASPETTI PSICO-CRIMINOLOGICI

1. MARCO STRANO (Dirigente della Polizia di Stato, Psicologo e Criminologo, Presidente Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia). *Criminologia della violenza sugli animali.*
2. FRANCESCA SORCINELLI (Presidente Associazione Link-Italia (APS)). *Correlazione tra maltrattamento e/o uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta antisociale, deviante, criminale.*
3. MARIANNA CHESSA (Psicologa, Psicoterapeuta, Criminologa, Responsabile area Psicologia del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia). *Il maltrattamento degli animali come segno comportamentale prodromico a crimini seriali e altre gravi forme criminali.*

AREA 2: ALCUNE TIPOLOGIE D ABUSO

4. FRANCESCA TOTO (L.N.D.C.) e ANTONELLA GERBI (Irriducibili Liberazione Animale e M.E.T.A.): *Randagismo e irregolarità nei cani.*
5. CAROLINA SALA (Presidente M.E.T.A.), SILVIA PREMOLI (Ufficio Stampa e Comunicazione LEAL-Lega Antivivisezionista e Responsabile Ufficio Stampa VEGANOK Animal Press), con la collaborazione dell'Avvocato AURORA LOPRETE. *Accattonaggio con animali: maltrattamento e sfruttamento da milioni di euro*
6. PIER PAOLO CIRILLO (Animal AID Italia). *Il maltrattamento degli animali nel mondo dei circhi.*
7. CIRO TROIANO (LAV). *Criminalità e animali: zoomafia.*
8. CIRO TROIANO (LAV). *La zoerastia e le forme di sfruttamento sessuale degli animali.*

AREA 3: ASPETTI GIURIDICI E INVESTIGATIVI

1. FRANCESCA ZAMBONIN (Avvocato, responsabile Avvocatoanimali.it). *Aspetti giuridici del maltrattamento degli animali.*

2. MICHELE PEZONE (Avvocato della Lega del Cane specializzato nei crimini ai danni degli animali): *La costituzione di parte civile delle associazioni: una guida operativa.*
3. ADRIANA MULIERE (Funzionario di Polizia ed esperta della tutela degli animali). *Procedure operative a attività di polizia giudiziaria nel contrasto al maltrattamento degli animali.*
4. Ordinanza 13 giugno 2016. Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (G.U. Serie Generale, n. 165 del 16 luglio 2016)

AREA 4: ASPETTI MEDICO-LEGALI E FORENSI

1. MARCO SELMI, (Medico Veterinario, Responsabile Osservatorio Permanente per Patologie a trasmissione Vettoriale, USL Nordovest Toscana). *La sorveglianza sui fenomeni di avvelenamento acuto negli animali domestici: aspetti di sanità pubblica veterinaria.*
2. ROSARIO FICO (Medico Veterinario, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana). *Aspetti medico forensi e di investigazione scientifica nei crimini ai danni degli animali.*
3. ANNA CHERUBINI (Biologa Forense del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia) e MARCO STRANO: *il DNA nelle indagini sugli illeciti nell'ambito del randagismo e della gestione dei canili.*

AREA 5: ASPETTI DI PREVENZIONE

1. FRANCESCO CACCETTA (Luogotenente dei Carabinieri, Criminologo, Vicepresidente del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia e Vicepresidente dell'Associazione Controllo del Vicinato). *Il metodo del "controllo del vicinato" nell'ambito della prevenzione e del contrasto al maltrattamento degli animali. Osservazione, tutela e segnalazioni qualificate alle forze dell'ordine.*
2. ENZA BIFERA (Pedagogista). *Un modello educativo per la prevenzione del maltrattamento degli animali. Contenuti operativi e guidelines.*

PREFAZIONE

Dr. FEDERICO PERRONE CAPANO (Sostituto Procuratore presso la Procura di Bari).

Ho conosciuto il curatore di quest'opera Marco Strano alcuni anni fa a Reggio Calabria, in occasione di un convegno nel quale eravamo correlatori. Mi ha subito incuriosito per la sua versatilità, e per la sua curiosità per tematiche non convenzionali. Nel corso degli anni ho avuto modo di apprezzarne il dinamismo e la voglia di fare, nonché le capacità organizzative. Per questo, non mi ha sorpreso che la proposta di contribuire ad una iniziativa così meritoria ed originale provenisse proprio da lui. Il volume che avete tra le mani fornisce una visione multidisciplinare della violenza di specie, ed al termine della lettura avrete una serie di nuovi strumenti di comprensione e, quindi, di azione, sia che siate operatori delle forze dell'ordine, membri di associazioni impegnate nella tutela dei diritti degli animali, sia che siate (o decidiate di diventare) cittadini consapevoli. Magari nel prendere in mano il volume qualcuno avrà la tentazione di considerare il tema un argomento per "gattari". L'importanza del tema è, viceversa, ben rappresentato da due considerazioni, a mio parere, estremamente significative, che dovrebbero indurci a rivisitare alcune nostre convinzioni circa la sottovalutazione complessiva del fenomeno.

1. *"Chi comincia con gli animali finisce con maltrattare una donna"* (così la rubrica "la 27a ora" del Corriere della Sera titolava il 25 gennaio 2017). Al di là dell'enfasi giornalistica, in un periodo in cui finalmente si è cominciato a prestare la dovuta attenzione al tema della violenza sulle donne, va rimarcato che i paesi anglosassoni danno massimo rilievo ai crimini contro gli animali. Nei casi di violenza sulle donne esaminati dai *profiler* dell'FBI il violentatore, spesso partner della vittima, aveva in precedenza ferito o ucciso uno o più animali domestici. E' stato altresì riscontrato che diversi serial killer o sex offender avessero iniziato a commettere atti di crudeltà nei confronti di animali nell'infanzia o nell'adolescenza. Si stima che il 30-40% di coloro che si sono macchiati di

atti di violenza nei confronti degli esseri umani, da bambini abbia maltrattato animali. La crudeltà verso gli animali costituisce, in una porzione statistica significativa, uno degli anelli della personalità violenta. In Italia, LINK-ITALIA ha effettuato l'analisi di 278 casi in cui a uno o più maltrattamenti su animali sono seguiti reati contro la persona. Gli abusatori sono risultati maschi nel 93% dei casi, di cui il 17% bambini o adolescenti. Le vittime sono risultate: donne nel 54% dei casi, bambini 24%, anziani 3%, uomini 5%, vittime miste 14%. Nel 61% dei casi la vittima donna ha evitato o rallentato l'allontanamento dall'abusatore per paura di quello che sarebbe successo ai propri animali. Nel 19% dei casi la vittima umana è deceduta. Le principali tipologie di abuso collegato sia a vittime animali che a vittime umane sono risultate essere: violenza domestica, violenza sessuale, stalking, bullismo e reati collegati alla malavita organizzata. Detto in parole povere, i delitti commessi nei confronti degli animali possono avere collegamenti con abusi su umani e ciò implica che una tempestiva repressione dei crimini contro gli animali possa avere un potenziale effetto preventivo dei successivi abusi nei confronti delle persone. Negli Usa e nei paesi di tradizione anglosassone il maltrattamento degli animali è un reato grave (felony), considerato attualmente dall'FBI un top crime, ed è classificato come 'Crimine contro la società'; ciò diversamente da quanto avvenuto finora in Italia, dove una disciplina organica è stata introdotta solo nel 2004 (ed alcune pene inasprite nel 2010, in esecuzione di accordi internazionali). Non a caso, la percezione solo parziale della portata del fenomeno è racchiusa nella rubrica del Titolo IX-BIS del capo II del codice penale, intitolato "DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI".

2. *Maltrattamenti di animali e criminalità organizzata.* I maltrattamenti contro gli animali rappresentano una delle attività in cui è coinvolta la criminalità organizzata tradizionale. Diverse indagini svolte nei distretti calabresi e siciliani hanno dimostrato il pieno coinvolgimento della locale criminalità di tipo 'ndranghetistico e mafioso, nelle scommesse collegate alle corse clandestine di cavalli. E' stato accertato, in diversi procedimenti, che ciascun clan avesse propri cavalli e fantini, coinvolti nelle gare clandestine; gare che venivano effettuate in condizioni insopportabili per le caratteristiche etologiche degli equini (basti considerare che, in

moltissimi casi, le corse avvenivano su strada asfaltata – condizione questa, gravemente lesiva per le articolazioni dei cavalli – con l’impiego di animali spesso oggetto di somministrazione di sostanze dannose al fine di migliorarne le prestazioni agonistiche). Altra attività di elezione delle mafie è rappresentata dall’abigeato (furto di animali) e dalla macellazione clandestina degli animali: crimini che – per un verso – contribuiscono a rafforzare il ‘controllo del territorio’ tipico delle associazioni di tipo mafioso e, per altro verso, rappresentano una enorme fonte di guadagno per le stesse. Non va sottaciuto inoltre che la macellazione dei capi di bestiame avviene in condizioni sanitarie precarie, con sofferenze ancora maggiori per gli animali e che, in moltissimi casi, i capi di bestiame vengono sottoposti ad iniezioni di sostanze dannose per la salute. Intervenire per arginare i crimini contro gli animali è quindi un problema di ciascuno di noi, ed un dovere civico. La lettura di questo libro vi aiuterà ad avere le conoscenze necessarie per comprendere il fenomeno e, inoltre, sapere cosa fare se avete elementi per ritenere che sia in atto o sia stato perpetrato un delitto contro gli animali.

Federico Perrone Capano, magistrato, ha lavorato dal 2004 al 2012 a Reggio Calabria, trasferendosi successivamente a Bari. In entrambi gli uffici è stato componente della Direzione Distrettuale Antimafia. E’ autore di due volumi di carattere giuridico. Come tutti i bambini, desiderava un cane. Da grande ha coronato il suo sogno, diventando il fedele compagno di due cani, di nome Groucho e Pepe.

CRIMINOLOGIA DELLA VIOLENZA SUGLI ANIMALI

di Marco Strano (Dirigente della Polizia di Stato, Psicologo e Criminologo, Presidente del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia)

L'interesse della Criminologia al maltrattamento degli animali

Piers Beirne, nel 1999, pubblica sulla prestigiosa rivista "Criminology" un brillante saggio dal titolo "*For a nonspeciesist criminology: Animal abuse as an object of study*", sottolineando il fatto che il crimine nei confronti degli animali aveva avuto fino a quel momento un ruolo relativamente piccolo nella Criminologia. Attualmente, a distanza di quasi venti anni, la situazione non è molto diversa. All'interno dei report classici sulle tematiche criminali, nella manualistica classica e nella maggior parte dei congressi ufficiali non vengono quasi mai presentate relazioni sui crimini contro gli animali. Quando questo avviene l'abuso di animali è raramente una variabile dipendente autonoma e, solitamente, questi studi si concentrano sul fatto che le persone che abusano degli animali abbiano poi maggiori probabilità di diventare violente nei confronti degli umani. Per quanto riguarda l'interesse istituzionale al settore la situazione è simile. Ad esempio, solamente a partire dal 1 gennaio 2016 l'FBI ha aggiunto la categoria "crudeltà agli animali" nell'*Uniform Crime Report*, il sistema nazionale di segnalazione dei reati comunemente utilizzato nelle indagini sui reati maggiori. La raccolta di dati riferiti agli animali nel sistema statunitense U.C.R. copre ora quattro categorie: semplice/grave negligenza, abuso e tortura intenzionale, abuso organizzato (come il combattimento di cani e il combattimento di galli) e abusi sessuali su animali. I dati generati da questo sistema dovrebbero ora contribuire a guidare meglio le strategie per l'intervento operativo e la prevenzione in questo ambito. Nella comunità scientifica dei criminologi gli animali vengono invece ancora visti non come una vera e propria vittima ma prevalentemente come un fattore diagnostico-predittivo rispetto ai crimini commessi ai danni degli umani. Una sorta di test diagnostico. Quasi

sempre Psichiatri, Psicologi, Criminologi ed Educatori assimilano concettualmente e simbolicamente la violenza nei confronti degli animali con fattori psico-patologici conclamati o “covanti sotto la cenere” da parte dell’offender. Rimanendo esclusivamente su tale approccio, se pur utile ed interessante, si rischia a mio avviso, in qualche modo, di limitare nell’immaginario collettivo la responsabilità di coloro che si macchiano di tali crimini. In altre parole, nella maggior parte dei casi, colui che maltratta un animale è un criminale e non un “matto”, che va punito e possibilmente poi risocializzato ma non necessariamente compatito e curato. *Beirne*, rilevando questa notevole mancanza di attenzione da parte dei criminologi rispetto alla vittimizzazione animale, formula anche delle argomentazioni molto convincenti, a mio avviso, sulla necessità di portare gli animali al rango delle vittime umane. In primo luogo la stessa produzione di norme di tutela in materia dovrebbe di fatto rappresentare un obbligo in tal senso. In molte nazioni il maltrattamento animale è progressivamente passato da qualcosa di socialmente accettabile (normale) a qualcosa di deviante (socialmente riprovevole anche se non formalmente un reato) fino a diventare oggi un vero e proprio crimine (un comportamento sanzionato da una norma penale). La legge della maggior parte delle nazioni culturalmente avanzate colpisce infatti attualmente l’uccisione e i comportamenti maltrattanti nei confronti degli animali da compagnia e di molti animali da lavoro. Gli animali vengono quindi formalmente tutelati anche quando sono disgiunti da un essere umano (ad esempio sono selvatici). E alla base di tale produzione normativa dovrebbe quindi esserci il convincimento che gli animali possano soffrire fisicamente e psicologicamente degli abusi subiti. In pratica che possano configurarsi come vere e proprie vittime. Le convinzioni di *Beirne* e in generale l’approccio “*specistico*” ovviamente non intaccano le di per se giuste osservazioni sul fatto che esiste statisticamente e logicamente una forte correlazione tra abuso animale e abuso umano. Ma forse è giunto il momento di iniziare a donare considerazione vittimologica a quegli animali che sono di specie diversa rispetto “all’animale umano” se si intende realmente salvaguardare il loro benessere ma soprattutto se si intende donare loro una vera dignità oltre che una tutela giuridica. Il fatto, ad esempio, che le Associazioni che tutelano gli animali (quelle riconosciute e con personalità giuridica) possano costituirsi in Italia come

parte civile nei processi che riguardano un maltrattamento ai danni degli animali è un tangibile esempio di come in molte Nazioni il passaggio dell'animale da "oggetto del crimine" a vittima del crimine si stia inesorabilmente insinuando nella cultura giuridica. Queste considerazioni dovrebbero però, a mio avviso, iniziare a diffondersi anche nel mondo degli studiosi del comportamento criminale attraverso una sempre maggiore produzione di studi scientifici (anche vittimologici) di orientamento non-specista e condotti magari in ottica interdisciplinare con studiosi di Etologia. Non possiamo interrogare un animale durante un processo penale per chiedergli se e quanto ha sofferto ma chi convive con uno di loro sa benissimo che possiamo facilmente leggerlo nei suoi occhi e nel suo comportamento. In questa direzione è stato attivato in Italia un pionieristico progetto di ricerca dal Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia da me presieduto.

Verso una vittimologia degli animali

La vittimologia è una scienza relativamente moderna, poiché fino a un paio di secoli fa colui che subiva un crimine era considerato dagli scienziati solo in termini statistici e il suo coinvolgimento nell'azione criminale era ritenuto prevalentemente statico. La moderna vittimologia presta viceversa attenzione a colui che subisce un crimine, in primo luogo in termini di conseguenze negative derivanti da tale azione (fisiche, psicologiche, economiche, sociali, ecc.). Gli studi vittimologici più avanzati si concentrano inoltre sul ruolo del soggetto passivo (la vittima) nell'ambito della dinamica criminale. Secondo l'approccio corrente della vittimologia, affinché si possa parlare di vittima deve manifestarsi un'azione criminale ma anche dei danni (delle conseguenze negative) che possono essere di diversa natura e gravità. Affinché si possa parlare di danno psicologico, ad esempio, colui che subisce un reato deve in pratica in primo luogo rendersi conto di quello che sta succedendo, avere insomma una coscienza e presentare poi delle modifiche (negative) nel comportamento, nelle sue emozioni, nel suo umore. Ma gli animali possono avere delle emozioni? Secondo la comunità scientifica, a partire dai lavori di Konrad Lorenz fino agli studi più moderni sulla vita

emozionale degli animali del Biologo *Marc Bekoff*, decisamente sì. Bekoff descrive minuziosamente negli animali la gioia, l'empatia, l'afflizione, l'imbarazzo, la rabbia e l'amore, emozioni che emergono nei risultati di numerose ricerche scientifiche che ne confermano l'esistenza. Ma anche la produzione scientifica moderna va in questa direzione. Come scriveva già nel 2006 la Prof.ssa Alessandra Graziottin, Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica dell'Ospedale San Raffaele Resnati di Milano, *"...gli animali soffrono, più di quanto immaginiamo, non solo per ferite fisiche, ma anche emotive. A volte hanno una vera e propria depressione, e attacchi di panico, se il loro padrone li lascia soli d'estate. E possono morire, o lasciarsi morire, quando vengono abbandonati. Possono morire di crepacuore, proprio come noi. Il dolore acuto dell'abbandono, o della morte di un altro animale a loro caro, o la scomparsa di una persona amata, può causare un'impennata di adrenalina e una vasocostrizione coronarica così violenta da causare un infarto massivo e senza appello....."*. Ma anche Diego Santini, Medico veterinario per piccoli animali in Lombardia, nel suo libro "Emozioni bestiali" sottolinea il fatto che *"non ci sono dubbi nemmeno sul fatto che gli animali si ammalino di solitudine e di nostalgia, che si innamorino o siano gelosi, che si offendano o siano curiosi..."* Anche gli studi neurofisiologici ci danno conferme in tal senso. Ad esempio Gregory Berns della *Emory University* di Atlanta ha studiato approfonditamente un gruppo di cani attraverso la risonanza magnetica funzionale e ha riscontrato che sottoponendo gli animali a odori che evocavano determinate esperienze positive o negative si notava una attivazione del nucleo caudato, la regione del cervello che anche negli esseri umani si attiva nel corso di un coinvolgimento emotivo con altri individui (solitamente di tipo piacevole). Le emozioni, oltretutto, sono quasi sempre collegate alla produzione, in chi le prova, di diversi ormoni, che possono essere individuati e misurati nel corso di sperimentazioni scientifiche. A tal proposito è opportuno ricordare gli studi del giapponese *Miho Nagasawa* dell'*Azabu University* che ha pubblicato nel 2015 sulla rivista "Science" i risultati di un interessante esperimento dove in sostanza si dimostra nel cane un incremento della produzione di ossitocina (un neurotrasmettitore) durante il contatto visivo con il suo padrone. Variazioni dello stesso ormone sono correlate, anche nell'uomo, a diverse risposte emozionali. Insomma la maggior parte della comunità scientifica

concorda sul fatto che un animale possa provare delle emozioni. E chi prova delle emozioni può soffrire psicologicamente, oltre che fisicamente, di una violenza subita e tale sofferenza può durare anche dopo che l'azione violenta è terminata. Insomma si può generare, così come per gli umani, un vero e proprio danno psicologico. Questa è una dinamica riconosciuta perlomeno nella vittimologia umana. Arriveremo a considerare un animale che subisce un crimine degno di essere considerato una vittima quanto un essere umano? Spero fortemente di sì, perché se questo avverrà potremo iniziare a considerarci una specie realmente civile e scientificamente avanzata.

Analisi criminologica e crimini contro gli animali

Per la Criminologia contemporanea di matrice *costruzionistica*, affinché si possa parlare di un crimine, deve sussistere un *sistema complesso* formato da una vittima (in questo caso un animale), un autore di un crimine (in questo caso un essere umano), un ambiente fisico e simbolico al cui interno avviene tale azione e la violazione di una norma penale. Riguardo il maltrattamento animale, nello scenario europeo, tali elementi ci sono tutti poiché quasi tutte le Nazioni civili hanno prodotto delle norme penali di tutela nei confronti degli animali e questo dovrebbe giustificare quindi l'interesse criminologico per tale genere di comportamenti. Comprendere ciò che c'è alla radice dei maltrattamenti nei confronti degli animali (sforzo conoscitivo che è attualmente presente nella comunità scientifica in direzione di tutte le altre forme criminali) rappresenta a mio avviso il punto di partenza per controllare ed arginare il fenomeno in maniera più efficace, orientando meglio la repressione e costruendo percorsi di prevenzione basati sulla logica scientifica e non sull'onda effimera delle emozioni. Questo è lo scopo primario della moderna *Criminologia costruzionistica* che non considera l'azione criminale come un improvviso, incontrollabile e ineluttabile impulso ma come un percorso dinamico in cui l'individuo viola la legge per ottenere un beneficio personale di una qualsivoglia natura valutando i pro e i contro prima di passare all'azione, percorso su cui si può quindi agire in termini di prevenzione. Tale beneficio può essere prevalentemente pragmatico-utilitaristico (per

raggiungere un vantaggio materiale) oppure tale beneficio può essere legato alla soddisfazione di bisogni psicologici. Nella maggior parte, dei casi, come sottolineato da *Gaetano de Leo*, i vantaggi ricercati dai criminali nella perpetrazione di un crimine rientrano (parzialmente) molto spesso in entrambe le categorie. Ma alla base dei reati commessi ai danni degli animali troviamo profili degli *offenders*, motivazioni e dinamiche psicologiche molto diversificate tra loro. Nell'ambito del maltrattamento di animali (art. 544-ter) e della loro uccisione (non per scopi alimentari ma per crudeltà), possono infatti essere comprese condotte di individui che traggono profitto economico da tali azioni come ad esempio coloro che importano cuccioli di cane illegalmente dai paesi dell'Est europeo, costringendo le bestiole a viaggi interminabili in condizione di grave sofferenza o come coloro che gestiscono canili-lager per ottenere finanziamenti mantenendo poi gli animali in condizioni drammatiche. Ma il maltrattamento può essere agito anche da individui che maltrattano gli animali non per profitto ma per pigrizia, sciatteria, egoismo, anaffettività e noncuranza, come ad esempio nel caso di coloro che lasciano il proprio cane in estate al sole su un piccolo balcone o all'interno dell'auto parcheggiata con i finestrini chiusi. A questa prime due macro-categorie di *offenders* occorre poi aggiungere una terza area, al cui interno trovano spazio e definizione coloro che attuano violenze nei confronti degli animali per soddisfare spinte profonde di natura psico-patologica, argomento su cui la psichiatria ufficiale si è più volte espressa ritenendo, ad esempio, un comportamento maltrattante giovanile come statisticamente prodromico a comportamenti violenti in età adulta. Come ben sanno gli studiosi di storia del crimine, molti famigerati serial killer hanno avuto in età molto giovane delle esperienze di maltrattamento/uccisione di animali e progressivamente poi hanno spostato sugli esseri umani la loro bramosia omicida. La criminalità organizzata infine, nutrendosi anche di azioni simboliche, può essere ascritta a una quarta e ultima categoria di maltrattanti che considera spesso gli animali come un mezzo per far giungere messaggi di potenza a coloro che vuole sfruttare, intimidire e rendere succubi. Molto diversi tra loro sono quindi i crimini commessi ai danni degli animali e altrettanto diversi sono gli autori di tali crimini. Una evidente diversificazione degli *offenders* e dei moventi alla base del maltrattamento necessita quindi con certezza, in ottica criminologica, di

un approccio tassonomico contenente categorie interpretative diverse. Comprendere a fondo il percorso mentale del maltrattatore di animali è comunque il primo passo per trovare soluzioni di contrasto e di prevenzione realmente efficaci.

La dimensione sociale del crimine nei confronti degli animali: percezione, connotazione antropologica e fattori culturali.

La percezione sociale del crimine consiste nel come gli individui attribuiscono significato ad una determinata azione criminale, se la ritengono più o meno grave, più o meno riprovevole, più o meno diffusa, più o meno pericolosa in termini di rischio di essere scoperti ed arrestati. La percezione della gravità di un'azione criminale e quanto essa è riprovevole, accettabile e pericolosa all'interno del gruppo sociale di appartenenza, sono quindi elementi fondamentali di tale processo. E in questa dinamica di pensiero assumono ovviamente grande rilevanza i fattori culturali, gli atteggiamenti diffusi. La percezione sociale del crimine è considerata dalla moderna Criminologia un fattore fondamentale per comprendere il passaggio all'atto perché su di essa si basano le valutazioni di opportunità e le scelte che ogni individuo si trova di fronte nel momento in cui deve decidere se commettere o meno un reato. Gli atteggiamenti diffusi rispetto a un determinato fenomeno criminale rappresentano di fatto il più importante supporto decisionale di colui che si trova a dover decidere se commettere o meno un crimine. E in tal senso è opportuno considerare che esiste una cospicua parte di territorio del nostro pianeta dove gli animali vengono considerati culturalmente degli oggetti e come tali vengono quindi trattati. In quelle zone del mondo, sarebbe sciocco negarlo, quello che da una buona parte delle "persone civili" viene considerato un maltrattamento, delle violenze, delle privazioni e l'incuria nei confronti degli animali, rappresenta invece l'assoluta normalità. Purtroppo alcune di queste aree territoriali (e sociali) sono presenti ancora anche nella "civilissima" Europa, nelle nostre regioni, nelle nostre città. E come già detto la differenza tra quello che viene considerato dalle persone come un fatto disdicevole e quello che viene invece considerato accettabile assume un ruolo cruciale in Criminologia. Anche il timore per le conseguenze legali delle proprie azioni è un

elemento fondamentale. Un animale maltrattato non è un soggetto che può raccontare ciò che è successo, non può chiedere aiuto o sporgere denuncia come un essere umano. Raramente, inoltre, le tecniche di investigazione scientifica, che attualmente contribuiscono ad assicurare alla giustizia molti delinquenti, vengono applicate nei casi di maltrattamento/uccisione di un animale anche se la Medicina Forense Veterinaria ha raggiunto anche in Italia livelli di competenza molto elevati. Sovente tutto ciò (l'aspettativa di impunità o comunque di scarso rischio) rappresenta, in ottica *costruzionistica*, la maggior spinta nella commissione di un reato. Di conseguenza, per comprendere a fondo la radice di molti dei crimini nei confronti degli animali, è necessario conoscere preliminarmente la matrice culturale (rispetto a tale fenomeno) presente in un determinato territorio e ogni azione di prevenzione in tale settore dovrebbe primariamente agire su queste forme sub-culturali attraverso campagne di sensibilizzazione mirate che, a mio avviso, dovrebbero trovare spazio anche all'interno dei programmi scolastici.

Una ipotesi di profilo criminologico del soggetto maltrattante.

Come si è detto la conoscenza di un fenomeno criminale costituisce l'ossatura necessaria per progettare un intervento preventivo efficace e per colpire poi con maggiore incisività coloro che delinquono. Secondo la letteratura specialistica la crudeltà e l'abbandono degli animali attraversano tutti i confini sociali ed economici ed i resoconti degli studi di settore suggeriscono che tali crimini sono comuni sia nelle aree rurali che in quelle urbane. Le caratteristiche dei soggetti che li commettono, indicate dagli specialisti in materia, sono però diverse in base al tipo di abuso. Le statistiche americane indicano ad esempio che coloro che abusano intenzionalmente degli animali sono prevalentemente uomini sotto i 30 anni, mentre quelli coinvolti nell'incuria di animali hanno più probabilità di essere donne sopra i 60 anni (Lockwood, R. 2002, 2008). Alcune ricerche basate sulle statistiche criminali sono state condotte anche in Italia (come gli studi dell'Associazione LINK). Iniziamo anche nel nostro Paese a individuare l'età media di chi maltratta gli animali, le sue caratteristiche sociali, le sue peculiarità biografiche, le sue motivazioni di fondo. Definire chi è il "maltrattatore tipico" italiano è però al momento ancora abbastanza complesso e probabilmente tecnicamente sbagliato

anche considerando la grande diversificazione delle azioni maltrattanti e di coloro che le compiono. Tra un mafioso che organizza combattimenti clandestini di cani, un contadino che lascia esche avvelenate per eliminare la fauna selvatica intorno al proprio podere, un soggetto che realizza filmati pornografici utilizzando degli animali e un “normale cittadino” che lascia il proprio cane nell’auto parcheggiata al sole ci sono ovviamente notevoli differenze. Ma forse, andando a sondare in profondità la sua mente, si potrebbero trovare anche delle similitudini caratteriali. Sul piano strettamente giuridico tutti e quattro violano la stessa norma penale poiché provocano negli animali un forte disagio psico-fisico, delle sofferenze. Ma la Criminologia, al contrario del Diritto Penale, ha come obiettivo la comprensione delle motivazioni e del substrato psicologico dell’individuo che commette un crimine, la sua personalità, la sua emotività, il suo modo di interpretare la realtà circostante e di costruire le sue scelte criminali. Dalle risultanze degli studi italiani di settore, ma anche dalle esperienze da me “carpite” informalmente da coloro che si occupano della repressione di tali reati, emergono talvolta delle “ricorrenze” sulle caratteristiche di coloro che sono incappati nelle maglie della Giustizia (in verità in questo ambito ancora abbastanza larghe) per aver violato l’articolo 544-ter del Codice Penale. Dalle prime osservazioni sembrerebbe ad esempio che molti di coloro che sono stati denunciati per maltrattamenti di animali in Italia negli ultimi anni, al di là della presenza ahimè di un loro quadro etico-morale-culturale di un certo squallore e di pessime abitudini probabilmente sedimentate da secoli e tramandate all’interno delle loro famiglie, spesso mostrano, oltre che una tendenza conclamata alla violazione delle norme, anche una scarsa capacità empatica e una notevole noncuranza per le sofferenze inflitte agli animali. Questi ultimi tre elementi (comportamentali e personologici), generalizzando forse un po’ la questione, ci consentono di azzardare un primo profilo psico-criminologico del maltrattatore di animali che mostra ahimè, secondo il *Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali* (DSM-5) inquietanti similitudini con quello degli individui classificati come antisociali (definiti anche individui con personalità psicopatica). Insomma soggetti che sul piano della predisposizione ai comportamenti delinquenti presentano, a mio avviso, uno “spessore criminale” ragguardevole e fattori di rischio assolutamente da non trascurare.

Insomma, semplificazioni del genere “...vabbé, in fondo ha solo preso a calci un cane.....” appaiono, in ottica criminologica e rispetto a una valutazione di pericolosità sociale di un individuo, scientificamente riduttive e fuori luogo. Fatte salve queste personali speculazioni intellettuali, basate per ora su esperienze conoscitive bibliografiche e non ancora su uno studio empirico sistematico, sarebbe auspicabile che la comunità criminologica internazionale dedicasse maggiore spazio all’analisi di questa tipologia di crimini e di criminali, primariamente per ciò che riguarda la vittimizzazione animale ma anche secondariamente per quanto riguarda il rischio di una “correlata vittimizzazione umana” e quindi di una generale pericolosità sociale da parte degli stessi soggetti. Le ipotesi di forte correlazione tra maltrattamento animale come fattore prodromico alla manifestazione conclamata di una personalità antisociale sono state formulate da molti ricercatori, come ad esempio da *Arluke, Levin, Luke, e Ascione*, già a partire dalla fine degli anni '90 ma nella letteratura scientifica di matrice statunitense ed europea troviamo numerosi altri approfondimenti e conferme in questa direzione, ad esempio sui collegamenti tra maltrattamento animale da parte di adolescenti e successive manifestazioni di criticità (e di percorsi violenti) nella loro vita da adulti, come ad esempio puntualizzato da *Baxendale, S., Lester, L., Johnston, R. e Cross, D.* (2015). La dimensione psicopatologica si rileva infine con una certa frequenza in coloro che si rendono responsabili del maltrattamento degli animali: dallo scarso controllo degli impulsi, alla presenza di tratti borderline fino al delinearsi di quadri di psicopatia sembrano essere i fattori clinici maggiormente ricorrenti in questo genere di criminali. Uno studio criminologico sistematico (costante) sui soggetti denunciati per crimini nei confronti degli animali è comunque assolutamente auspicabile in Italia e sarà mia cura promuoverne uno nei prossimi anni all’interno dell’equipe di ricerca multidisciplinare da me coordinata con la collaborazione delle moltissime Associazioni di tutela degli animali che hanno aderito al progetto “*alla radice della violenza di specie*” che ha dato luce al presente manuale.

Riferimenti bibliografici

1. Alleyne, E., Tilston, L., Parfitt, C. and Butcher, R. (2015). "Adult-perpetrated animal abuse: development of a proclivity scale". *Psychology, Crime & Law*. 21 (6): 570–588.

2. Arluke, A.; Levin, J.; Luke, C.; Ascione, F. (1999). "*The relationship of animal abuse to violence and other forms of antisocial behavior*". *Journal of Interpersonal Violence*. 14 (9): 963–975.
3. Arneson, R. J. (1999) "*What, if anything, renders all humans morally equal*", in Jamieson, D. (ed.) *Singer and his critics*, Oxford: Blackwell, pp. 103-128.
4. Baxendale, S., Lester, L., Johnston, R. and Cross, D. (2015). "*Risk factors in adolescents' involvement in violent behaviours*". *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research*. 7 (1): 2–18.
5. Beirne, Piers. (1999). *For a nonspeciesist criminology: Animal abuse as an object of study*. *Criminology* 37.1: 117–148.
6. Bekoff M. (2014), *La Vita Emozionale degli Animali*, ed. Haqihana
7. Cushing, S. (2003) "*Against 'humanism': Speciesism, personhood and preference*", *Journal of Social Philosophy*, 34, pp. 556-571.
8. DeGrazia, D. (1996) *Taking animals seriously: Mental life and moral status*, Cambridge: Cambridge University Press.
9. DeViney, E. et al. 1983. "*The Care of Pets Within Child Abusing Families.*" *International Journal for the Study of Animal Problems* 4.
10. Duncan, A.; et al. (2005). "*Significance of Family Risk Factors in Development of Childhood Animal Cruelty in Adolescent Boys with Conduct Problems*". *Journal of Family Violence*. 20 (4): 235–239.
11. Faria, C. & Paez, E. (2014) "*Anthropocentrism and speciesism: Conceptual and normative issues*", *Revista de Bioética y Derecho*, 32, pp. 95-103 [accesso: 23 gennaio 2016].
12. Federal Bureau of Investigation. 2016. "*Tracking Animal Cruelty: FBI Collecting Data on Crimes Against Animals.*"
13. Felthous, Alan R. (1998). *Aggression against Cats, Dogs, and People. In Cruelty to Animals and Interpersonal Violence: Readings in Research and Applications*. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press. pp. 159–167.
14. Gompertz, L. (1992 [1824]) *Moral inquiries on the situation of man and of brutes*, London: Open Gate.
15. Horta, O. (2010) "*What is speciesism?*", *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 23, pp. 243-266 [accesso: 28 giugno 2013].
16. Kaufman, F. (1998) "*Speciesism and the argument from misfortune*", *Journal of Applied Philosophy*, 15, pp. 155-163.
17. LaFollette, H. & Shanks, N. (1996) "*The origin of speciesism*", *Philosophy*, 71, pp. 41-61.
18. Lockwood, R. 2002. "*Making the Connection Between Animal Cruelty and Abuse and Neglect of Vulnerable Adults.*" *The Latham Letter* 23.
19. Lockwood, R. 2008. "*Counting Cruelty: Challenges and Opportunities in Assessing Animal Abuse and Neglect in America.*" In *International Handbook of Theory and Research on Animal Abuse and Cruelty*, edited by Frank R. Ascione.
20. Persson, I. (1993) "*A basis for (interspecies) equality*", in Cavalieri, P. & Singer, P. (eds.) *The Great Ape Project*, New York: St. Martin's Press, pp. 183-193.

21. Pluhar, E. (1996) *Beyond prejudice: The moral significance of human and nonhuman animals*, Durham: Duke University Press.
22. Regan, T. (1979) "An examination and defense of one argument concerning animal rights", *Inquiry*, 22, pp. 189-219.
23. Ryder, R. D. (2011) *Speciesism, painism and happiness: A morality for the twenty-first century*, Exeter: Imprint Academic, pp. 38-61.
24. Sapontzis, S. F. (1987) *Morals, reason, and animals*, Philadelphia: Temple University Press.
25. Sapontzis, S. F. (1990) "The meaning of speciesism and the forms of animal suffering", *Behavioral and Brain Sciences*, 13, pp. 35-36.
26. Singer, P. (2009 [1975]) *Liberazione animale*, Milano: Saggiatore.
27. Sorcinelli F., Tozzi R., *Report 2016. Zooantropologia della Devianza. Profilo Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e/o Uccisore di Animali*. Manuale di Classificazione del Crimine su Animali, LINK-ITALIA (APS) & N.I.R.D.A. del Corpo Forestale dello Stato, dicembre 2016
28. Strano M., *Manuale di Criminologia Clinica*, See Edizioni, Firenze, 2003.
29. Vallentyne, P. (2005) "Of mice and men: Equality and animals", *Journal of Ethics*, 9, pp. 403-433.
30. Wilson, S. D. (2005) "The species-norm account of moral status", *Between the Species*, 13 (5) [accesso: 27 agosto 2012].
31. Darwin C., (1872) "L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali", ed. Bollati Boringhieri.
32. Berns, Gregory (2013). "How Dogs Love Us: A Neuroscientist and His Adopted Dog Decode the Canine Brain". New Harvest.
33. Miho Nagasawa, Shouhei Mitsui, Shiori En, Nobuyo Ohtani, Mitsuaki Ohta1, Yasuo Sakuma, Tatsushi Onaka, Kazutaka Mogi, Takefumi Kikusui, *Oxytocin-gaze positive loop and the coevolution of human-dog bonds*. *Science* 17 Apr 2015: Vol. 348, Issue 6232, pp. 333-336

Marco Strano, Direttore Tecnico Superiore (Psicologo) della Polizia di Stato e Criminologo, è il Presidente del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia, Associazione culturale che dal 1999 promuove ricerche applicative e percorsi di formazione gratuiti per gli operatori di polizia e per operatori forensi. E' autore di numerosi manuali e articoli scientifici su tematiche criminologiche e investigative. Da sempre profondamente amante degli animali, convive attualmente con una gatta di nome *Ginevra* e con un Pastore tedesco di nome *Quenn*, entrambi adottati. Il suo sito web è www.criminologia.org.

CORRELAZIONE FRA MALTRATTAMENTO E/O UCCISIONE DI ANIMALI, VIOLENZA INTERPERSONALE E OGNI ALTRA CONDOTTA DEVIANTE, ANTISOCIALE E/O CRIMINALE.

Di Francesca Sorcinelli (Presidente LINK-ITALIA (APS)).

The LINK

Alla fine dell'800 gli studiosi in ambito di psicologia, psichiatria e criminologia nell'indagare l'essere umano ed in particolare un aspetto dell'umano quale è la violenza interpersonale, si imbattono costantemente in uno specifico fenomeno ossia *la violenza sugli animali e le possibili correlazioni con la violenza verso gli umani*. Sebbene in modo non intenzionale, questa particolare correlazione viene costantemente rilevata, osservata e descritta, producendo una letteratura così imponente che all'inizio degli anni sessanta i ricercatori statunitensi, per la prima volta, decidono di rivolgere la propria attenzione in modo mirato allo studio di << ciò >> che verrà definito LINK (Arkow 2008; Arkow 2014)¹. Il termine Link nel linguaggio comune inglese significa legame mentre in discipline quali psicologia, psichiatria, criminologia e scienze investigative si connota come termine tecnico che indica la *stretta correlazione esistente fra maltrattamento e/o uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta deviante, antisociale e/o criminale (omicidio, stupro, stalking, violenza domestica, rapina, spaccio, furto, truffa, manipolazione mentale, ecc.)*. La crescente consapevolezza scientifica sul Link dagli anni 60 ad oggi conduce i ricercatori a focalizzare gli studi sulle implicazioni psicologiche di tale fenomeno concludendo che la crudeltà su animali oltre ad un atto da condannare di per sé, debba essere interpretata come:

¹ P. Arkow, *The Link Between Violence to People and Violence to Animals*, National Link Coalition, The National Resource Center on The Link between Animal Abuse and Human Violence, 2008.
P. Arkow, *Understanding The Link between Violence to Animals and People: A Guidebook for Criminal Justice Professionals*, National District Attorneys Association and American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), 2014.

1. *Sintomo di una situazione esistenziale patogena in chi commette il maltrattamento.* Se la condotta è commessa da minori il riferimento è relativo ad una situazione familiare o ambientale caratterizzata da potenziali abusi fisici, psicologici, sessuali, incuria, discuria, ipercura o da tutte queste forme di violenza assieme. *“Diventare un torturatore può alleviare i sentimenti di impotenza e vergogna che un bambino sperimenta quando è la vittima”* Frank Ascione (2004)². *“Il maltrattamento di animali ha delle forti connotazioni psicologiche, la violenza spesso è un modo per superare un forte senso di inferiorità. Per quanto riguarda i bambini ad esempio, è importante riflettere anche sul ruolo di rivalsa che la violenza sugli animali rappresenta”* John Douglas (1995)³.

2. *Segnale predittivo indicatore di contemporanei e/o futuri altri comportamenti devianti, antisociali e/o criminali quali:*

- Atti di distruzione – vandalismo e/o piromania.
- Aggressioni – deliberata crudeltà psicologica e/o fisica verso le persone.
- Furti caratterizzati dalla presenza di una vittima – borseggio, estorsione, rapina a mano armata.
- Rapimento, violenza sessuale, assalto con particolare riguardo al fenomeno degli spree killer, omicidio con particolare riguardo al fenomeno dei serial killer.

“Un bambino che impara cosa sia la violenza verso gli animali è più predisposto a stuprare, abusare ed uccidere esseri umani quando sarà adulto” Stephen Kellert, Alan Felthous (1983)⁴. *“I Serial Killer sono bambini a cui non è mai stato insegnato che è sbagliato cavare gli occhi ad un animale. Gli assassini molte volte cominciano uccidendo e torturando animali da bambini”* Robert Ressler (1998)⁵. In altre parole le condotte criminali sopracitate sono (in termini statisticamente rilevanti) l’escalation di una prima condotta deviante, antisociale e criminale quale è il maltrattamento e/o l’uccisione di animali. Comportamento, quest’ultimo, che la letteratura scientifica internazionale identifica insorgere

² F. Ascione, *Children and Animals: Exploring the Roots of Kindness and Cruelty*, Purdue University Press, 2004.

³ J. Douglas, M. Olshaker, *Mind Hunter*, 1995. RSC Libri e Grandi Opere SPA, Milano 1996.

⁴ S. Kellert, A. Felthous, *Childhood cruelty toward animals among criminals and noncriminals*, Human Relation, The Tavistock Institute, 1 december 1985.

⁵ R. Larson, *Animal Cruelty May Be a Warning. Often Precedes Harm to Humans*, The Washington Times, 23 Jun, 1998.

mediamente verso i 6 anni e mezzo (Frick et al., 1993)⁶ e la letteratura scientifica nazionale verso i 4 o 5 anni (Sorcinelli, Tozzi, 2014)⁷. La crudeltà su animali è una condotta che fisiologicamente, cioè per natura, tende a variare nel tempo. Questa << qualità >> è una << buona notizia >> poiché se apparteniamo ad una qualsiasi agenzia educativa abbiamo la possibilità, attraverso un intervento mirato, di poter far regredire la condotta, di poterla inibire completamente o contenerla in modo efficace. Nel contempo è anche una << cattiva notizia >> in quanto se la qualità della risposta ambientale (agenzie educative, istituzioni giudiziarie, società civile) non è competente quindi non in grado di interpretare correttamente il maltrattamento e/o l'uccisione di animali come abominio morale di per sé, sintomo di una situazione esistenziale patogena e grave indicatore di pericolosità sociale (banalizzando, sottovalutando, minimizzando, negando, rimuovendo, giustificando, normalizzando), la condotta riceverà un rinforzo positivo sviluppando una negativa escalation come da schema sopra citato. Non esistono risposte neutrali. *“Il maggior pericolo per un bambino è torturare o uccidere un animale e farla franca”* Margaret Mead (1964)⁸. Ciò significa che a seconda dei feedback ambientali che l'autore riceverà relativamente al proprio agito (soprattutto se si tratta di un minore), sarà più o meno incoraggiato o inibito a continuarne la messa in atto. In altre parole se per l'animale il focus è costituito dall'atto crudele di cui è vittima, relativamente al soggetto violento (minore o adulto) il focus non è l'atto in sé bensì la combinazione di quell'atto con la qualità della risposta ambientale. *“L'iniziazione criminale dipende dal grado di influenza e di impatto che i fattori di rischio hanno su un soggetto vulnerabile”* R. V. Clarck (1995)⁹. Del resto la stessa personalità del giovane che intraprende una carriera criminale non può essere spiegata come una realtà statica, quanto piuttosto come una struttura che si trasforma continuamente sotto la

⁶ J. P. Frick, Y. Van Horn, B. B. Lahey, M. A. G. Christ, R. Loeber, E. A. Hart et al., *Oppositional defiant Disorder and Conduct Disorder: A meta-analytic review of factor analyses and cross-validation in a clinical sample*, Clinical Psychology Review, 13, 1993.

⁷ F. Sorcinelli, R. Tozzi, *Report 2016. Zooantropologia della Devianza. Profilo Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e/o Uccisore di Animali. Manuale di Classificazione del Crimine su Animali*, LINK-ITALIA (APS) & N.I.R.D.A. del Corpo Forestale dello Stato, dicembre 2016.

⁸ M. Mead, *Cultural factors in the cause and prevention of pathological homicide*, Bulletin of the Menninger Clinic, pag. 11-22, 1964.

⁹ R. V. Clarck, *Situational crime prevention*. In M. Tony & D.P. Farrington (Eds.), *Crime and Justice: An annual review of research*, Chicago: University of Chicago Press, 1983.

duplice spinta dello sviluppo individuale e delle influenze ambientali. Ne consegue che una società civile che non contempra il maltrattamento e l'uccisione di animali quale grave reato di per sé e dalle gravi implicazioni sociali: culturalmente, professionalmente e giuridicamente non sarà in grado di prevenire, trattare e contrastare in modo efficiente ed efficace la violenza interpersonale ed il crimine in genere. *“Le persone che commettono un singolo atto di violenza su animali sono più portate a commettere altri reati rispetto a coloro che non hanno abusato di animali. Come segnale di un potenziale comportamento antisociale, atti isolati di crudeltà nei confronti degli animali non devono essere ignorati da giudici, psichiatri, assistenti sociali, veterinari, poliziotti e tutti coloro che incappano in abusi su animali durante il proprio lavoro”* Arnold Arluke (2000)¹⁰. Negli Stati Uniti e paesi anglosassoni in genere (Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Sud Africa) le consapevolezze scientifiche sul Link sono da tempo tradotte in pratiche operative supportando quotidianamente il lavoro di magistrati, avvocati, forze dell'ordine, assistenti sociali, criminologi, vittimologi, educatori, insegnanti, veterinari, ecc. Relativamente al riconoscimento da parte delle Forze dell'Ordine Internazionali, L'F.B.I. essendo la struttura cui compete l'investigazione e la repressione << dell'escalation massima >> del maltrattamento di animali quali sono i casi su umani di *rapimento, violenza sessuale, assalto, omicidio*, ha sempre considerato tale maltrattamento come potente indicatore di pericolosità sociale (Ressler et al., 1988¹¹; Lockwood e Church., 1996¹²). Una novità in tal senso viene introdotta nel 2014 quando il maltrattamento di animali è elevato dall'F.B.I. da indicatore di pericolosità sociale a TOP CRIME, meritando quindi una specifica categoria di classificazione nel database nazionale dei crimini¹³. Negli U.S.A. pertanto dal 2016 tutte le segnalazioni di maltrattamento e/o uccisione di animali rilevate in ognuno dei 50 stati confluiscono nel *National Incident-Based Reporting System (N.I.B.R.S.)* in

¹⁰ A. Arluke, *The Web of Cruelty: What Animal Abuse Tells Us About Humans*, AV Magazine, Winter, 2000.

¹¹ R. Ressler, A. Burgess, J Douglas, *Sexual Homicides. Patterns and Motives*, MA, Lexington Books, Lexington. 1988.

¹² R. Lockwood, A. Church, *Deadly serious: An FBI perspective on animal cruelty*, Humane Society News, Fall, 27-30, 1996.

¹³ Federal Bureau of Investigation, *UCR Program Quarterly*, Criminal Justice Information Service Division, 2005.

cui il maltrattamento di animali è classificato “*Crimine Contro la Società*”. In tale sistema i maltrattamenti sono divisi in quattro categorie: negligenza, abuso intenzionale e tortura, maltrattamenti organizzati, abusi sessuali. L’F.B.I. da inoltre una definizione ufficiale del maltrattamento di animali per cui si tratta di un << *atto intenzionale premeditato o spontaneo, che consiste nel maltrattare o uccidere un animale senza ragione come la tortura, la mutilazione, l’avvelenamento o l’abbandono*>>. L’esperienza dell’F.B.I. rispetto al Link ha fatto sì che anche le Polizie Locali e gli Enti Legislativi statunitensi cominciasse ad occuparsene. Per esempio nel 1990 solo sette stati americani prevedevano misure penali per violenza su animali, oggi in tutti i 50 stati il maltrattamento e/o uccisione di animali è considerato << *felony laws* >> ossia reato grave¹⁴. In merito alle Polizie Locali attualmente esistono Sezioni Speciali di Polizia (Animal Cops, Animal Control, ASPCA, RSPCA ecc.) che si occupano del maltrattamento di animali contemplando il Link. Alcuni dati del lavoro delle Polizie anglosassoni evidenziano che:

- *Polizia di Chicago - USA*¹⁵:

il 35% delle indagini per maltrattamento di animali hanno portato alla scoperta di droga e/o armi; l’82% degli arrestati per maltrattamento di animali avevano precedenti per possesso di droga e/o armi; il 23% dei maltrattatori di animali sono stati arrestati anche successivamente per altri gravi reati.

- *Polizia del Massachusetts - USA*¹⁶:

il 70% dei maltrattatori di animali sono stati condannati anche per crimini violenti, possesso di droga, violazione di proprietà, disordini comportamentali.

- *Polizia di Sidney - Australia*¹⁷:

Dichiarazione: Il maltrattamento di animali è miglior indice di previsione di violenze sessuali rispetto a precedenti di omicidio, piromania o reati effettuati con armi. Prevenzione e/o condanna di assassini, stupratori di

¹⁴ Animal Legal Defense Fund, (<http://aldf.org/blog/legally-brief-felony-laws-are-a-victory-for-animals/>).

¹⁵ Chicago Crime Commission., *RAV2: Reduce animal violence, reduce all violence: A program to amplify human and animal violence prevention and reduction by targeting dog fighting and animal cruelty*. Action Alert, 1-5. August 2004.

¹⁶ A. Arluke, C. Luke, *Physical cruelty toward animals in Massachusetts, 1975-1996*. Society and Animals 5(3), 195-204, 1997.

¹⁷ J. P. Clarke, *New South Wales police animal cruelty research project*. Sydney, Australia: New South Wales Police Service 2002.

donne e bambini, piromani beneficiano enormemente dall'aver informazioni su precedenti di violenze su animali. Il 100% degli omicidi a sfondo sessuale hanno avuto precedenti di maltrattamento e/o uccisioni di animali.

- *Polizia di Winnipeg, Canada*¹⁸:

Il 70% delle persone incriminate per maltrattamento di animali sono stati anche successivamente condannati per condotte violente, compreso l'omicidio.

Di seguito, sono elencati, alcuni programmi di addestramento realizzati da *In the Line of Duty*¹⁹ attualmente in dotazione alle forze dell'ordine statunitensi per contrastare il Link e palese testimonianza di come negli Stati Uniti le consapevolezze sul fenomeno siano tradotte in pratiche operative a contrasto del crimine in genere ed in particolare del crimine violento:

- *Abuso su Animali: Perché i poliziotti possono e devono fermarlo.*
- *Pit Bull e combattimento tra cani.*
- *Cosa i cani cercano di dire ai poliziotti.*

La Chicago Crime Commission ha preparato il programma "*Ridurre la violenza su animali, Ridurre tutta la violenza*"²⁰. Il Dipartimento di Polizia di Boston ha preparato il programma "*LINK UP*". Il Dipartimento di Polizia di Colorado Springs ha preparato il programma "*DVERT – Domestic Violence Enhanced Response Team*"²¹.

Il Maltrattamento di Animali nella Violenza Interpersonale

Uno dei tratti caratteristici del Link è l'impiego della crudeltà fisica su animali come strumento di violenza psicologica sulle persone. In altre parole si maltratta fisicamente un animale per colpire psicologicamente, emotivamente, affettivamente una persona. In tal caso dal punto di vista della vittima animale il maltrattamento è diretto e di ordine fisico e/o

¹⁸ B. W. Boat, J. C. Knight, *Experiences and needs of adult protective services case managers when assisting clients who have companion animals*. Journal of Elder Abuse & Neglect, 12(3/4), 145-155, 2000.

¹⁹ In the Line of Duty (<http://www.lineofduty.com>)

²⁰ Chicago Crime Commission., *RAV2: Reduce animal violence, reduce all violence: A program to amplify human and animal violence prevention and reduction by targeting dog fighting and animal cruelty*. Action Alert, 1-5. August 2004.

²¹ DVERT – Domestic Violence Enhanced Response Team (<http://www.dvert.org>).

etologico, dal punto di vista della vittima umana il maltrattamento è indiretto e di ordine psicologico. Il maltrattamento psicologico tramite l'infierire su un animale caro alla persona o l'esposizione alla violenza su animali in genere è un frangente del maltrattamento interpersonale estremamente traumatico per le vittime coinvolte. *“Ricordo un mio paziente che è un veterano della guerra del Vietnam. Mi disse che era passato per l'inferno della guerra e riusciva ad affrontarne il ricordo. Ma quello che non riusciva ad accettare era il ricordo di suo padre che uccideva il suo cane quando lui era bambino”* Barbara Boat (1999)²². *“Bill, padre, sculacciava raramente Cindy. Quando lo faceva era abbastanza delicato. Ma altre sue punizioni erano terribilmente crudeli. Il ricordo infantile più intenso di Cindy era quello di suo padre che sparava al gattino”* (Gelles, Murray, 1988)²³. Gli ambiti in cui questa dinamica viene agita sono la vendetta, la violenza domestica su donne e minori, lo stalking e in Italia le intimidazioni di stampo malavitoso. Per quanto riguarda la violenza domestica e lo stalking i partner abusatori minacciano di ferire o uccidere (o feriscono e uccidono) l'animale domestico per indurre la partner a restare, per punire la compagna che se ne sta andando o come metodo coercitivo per farla tornare a casa. In altre parole si minaccia o maltratta l'animale domestico per ammonire la vittima umana prospettandole di essere la prossima della lista. Non a caso le donne vittime di violenza intrafamiliare che hanno animali solitamente non se ne vanno di casa per non lasciare il *pet* in balia del partner abusatore (Carlisle et al., 2004). Tale dinamica quando si verifica (il dato italiano è nel 65% dei casi²⁴) impedisce alle forze dell'ordine, servizi sociali, centri antiviolenza d'intervenire in modo tempestivo per salvare la vita delle vittime umane (donne e minori) coinvolti nell'abuso. In questi casi l'unico modo per convincere le donne a lasciare il proprio animale è saperlo al sicuro in un *Rifugio per animali vittime di violenze domestiche e/o di vittime di violenze domestiche* o portarlo con sé in un *Rifugio che accoglie entrambe le*

²² B. Boat, *Abuse of children and abuse of animals. Using the links to inform child assessment and protection*, 1999. In F. Ascione & P. Arkow, *Child abuse, domestic violence and animal abuse: Linking the circle of compassion for prevention and intervention*, West LaFayette: Purdue University Press.

²³ R. Gelles, A. S. Murray, *Intimate Violence: The Causes and Consequences of Abuse in the American Family*. New York: Simon & Schuster, Touchston Book, 1988.

²⁴ F. Sorcinelli, R. Tozzi, *Report 2016. Zooantropologia della Devianza. Profilo Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e/o Uccisore di Animali. Manuale di Classificazione del Crimine su Animali*, LINK-ITALIA (APS) & N.I.R.D.A. del Corpo Forestale dello Stato, dicembre 2016.

*tipologie di vittime umane e animali*²⁵. Riassumendo, il maltrattamento di animali in ambito domestico oltre che una condotta da condannare di per sé costituisce un preciso indice di pericolosità per le donne e i minori presenti in famiglia che sono esposti ad atti violenti da parte del partner 7,6 volte in più dei contesti in cui gli animali non vengono minacciati o abusati (Flynn, 2011)²⁶. *“L’abuso di animali da parte di un membro della famiglia sia esso genitore o figlio, è spesso il segnale che si sta verificando un abuso su di un bambino”* Randall Lockwood (2006)²⁷. *“Chi tortura o uccide un animale è spesso violento anche nei confronti delle persone. Ne consegue che le condanne per maltrattamenti agli animali permettono di mettere i soggetti che compiono abusi su donne e minori in prigione o in terapia.”* Carol Moran - Vice Procuratore Distrettuale N.Y. City (2000)²⁸. Per quanto riguarda il Link a sfondo psicologico nella malavita organizzata uno dei più tremendi avvertimenti mafiosi consiste nello spedire a chi si deve intimidire o a chiunque abbia commesso un torto agli amici teste di agnello, pecora, capretto, cavallo, cane ecc. (...) *La devono vedere tutti, la testa. Meglio se i familiari e magari la moglie che ti va su di giri. Se sanguinolenta, significa che è fresca. Chi ti vuole male l’hai sul collo, dietro l’angolo. Ti controlla e può prenderti quando vuole.* (GEAPRESS 2010)²⁹. Nei paesi in cui si sono consolidate le conoscenze scientifiche sul Link vengono considerate predisposizioni particolarmente vittimogene le strategie d’intervento e i contesti istituzionali che non contemplano la crudeltà su animali come parte integrante la violenza interpersonale soprattutto in ambito domestico e di stalking. *“Le donne hanno più probabilità di essere ferite in modo permanente, sfregiate o persino uccise dai loro mariti in quelle società in cui gli animali sono trattati con crudeltà. I criminali sono sottoposti a punizioni fisiche, i nemici catturati vengono torturati, gli uomini e le donne risolvono i conflitti con la violenza, le*

²⁵ Per l’Italia si veda il progetto nella sezione “Protezione Vittime” del sito www.link-italia.net dell’Associazione LINK-ITALIA (APS): <https://www.link-italia.net/protezione-vittime/>

²⁶ C. P. Flynn, *Woman's best friend: Pet abuse and the role of companion animals in the lives of battered women. Violence against Women*, 6, 162-177, Sage Journal, 2000.

²⁷ R. Lockwood, *Prosecuting Animal Cruelty Cases: Opportunities for Early Response to Crime and Interpersonal Violence*, ASPCA 2006

²⁸ R. Santiago (2000): *Das Link Pet Abuse, Domestic Violence*, New York Daily News. Sunday, November 2005.

²⁹ GEAPRESS, *Testa di mafia. Addobbata, incartata e finanche chiodata. Il più sconvolgente degli avvertimenti mafiosi ha come oggetto un pezzo di animale*, GEAPRESS 2010.

ragazze vengono sottoposte a cerimonie d'iniziazione dolorose, la gloria militare è fonte di orgoglio maschile" David Levison (1989)³⁰.

I dati scientifici nazionali

Sul piano scientifico nazionale lo sviluppo di ogni considerazione, riflessione, linea guida oggi relativa al Link è conseguenza di una conoscenza del fenomeno che è il prodotto di tre fasi storiche anziché di due come concerne i paesi anglosassoni. Come accennato nel paragrafo precedente dalla fine dell'800 alla fine degli anni '50 gli studi scientifici internazionali sul Link sono studi descrittivi limitati alla rilevazione, osservazione e descrizione del fenomeno in cui ci si imbatte solitamente in modo non intenzionale. Verso l'inizio degli anni '60 sempre in ambito anglosassone, gli studi scientifici conoscono una seconda fase che potremmo definire di analisi statistica tradizionale in cui il Link, grazie alle molteplici descrizioni della fase precedente, viene studiato in modo mirato ed intenzionale. È la fase degli studi retrospettivi e/o longitudinali in grado di rilevare qualitativamente e quantitativamente il fenomeno evidenziandone caratteristiche e dinamiche grazie all'analisi di una o alcune variabili per volta. Dal 2011 in ambito Italiano l'impegno nello studio scientifico del Link subisce un ulteriore balzo in avanti con l'applicazione dell'Analisi delle Componenti Principali (P.C.A.)³¹ (Sorcinelli et al. 2012)³², metodo di Analisi Statistica Multivariata che non solo ne certifica l'esistenza nel nostro paese, ma consente di rilevare i dati nella loro complessità analizzando infinite quantità di variabili e consentendo di risolvere i problemi tipici delle fasi precedenti per cui: <<L'abuso su animali può variare per frequenza, per gravità e sull'essere un fenomeno cronico (per esempio si è verificato solo nell'ultima settimana o negli ultimi due anni?). Può andare dal molestare un animale a causa di uno sviluppo ancora immaturo (per esempio il bambino piccolo che tira il gatto per la coda) al torturare in modo grave gli animali (per esempio rubare gli animali dei vicini di casa e dar loro fuoco). Purtroppo la maggior parte

³⁰ D. Levinson, *Family Violence in cross-cultural perspective*, Newbury Park, CA:Sage 1989.

³¹ F. Sorcinelli, R. Tozzi, *Report 2016. Zooantropologia della Devianza. Profilo Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e/o Uccisore di Animali. Manuale di Classificazione del Crimine su Animali*, LINK-ITALIA (APS) & N.I.R.D.A. del Corpo Forestale dello Stato, dicembre 2016.

³² F. Sorcinelli, A. Manganaro, M. Tettamanti, *Abusi su Animali e Abusi su Umani: complici nel crimine*, Fascicolo IV, *Rassegna Italiana di Criminologia*, Società Italiana di Criminologia, 2012.

delle valutazioni sulla crudeltà verso gli animali manca di metodi di misurazione di queste importanti differenze>>; <<Ricapitolando, ricordate che lo studio scientifico concentrato sugli abusi su animali è un campo relativamente nuovo. Abbiamo visto che una delle difficoltà in questo campo è accordarsi su come definire l'abuso e la trascuratezza nei confronti degli animali, come stabilire quando una cosa è importante e quando è preoccupante e conservare l'attenzione alle variazioni culturali su come sono trattati diversi animali. Abbiamo anche visto che la mancanza di statistiche ampie nazionali sui casi esistenti e sui nuovi casi ci impediscono di valutare l'estensione di questo problema nella società americana. Ripensate come sembrasse invisibile il fenomeno della violenza sui bambini e la violenza domestica finché non abbiamo messo a confronto statistiche annuali sulla diffusione di questi problemi>> Ascione (2004)³³.

La P.C.A. (Principal Component Analysis) è una tecnica utilizzata nell'ambito della statistica multivariata per la semplificazione e organizzazione dei dati d'origine. Tale tecnica consiste in una trasformazione dei dati originali, espressi come una serie di "p" variabili per "n" campioni, in modo che gli stessi campioni siano espressi secondo delle nuove variabili chiamate appunto *Componenti Principali* (P.C.)³⁴. Le nuove variabili hanno la caratteristica di condensare il più possibile l'informazione originariamente contenuta nei dati d'origine. L'utilizzo della P.C.A. implica raccogliere tutte le variabili e i dati a disposizione senza seguire alcun criterio preselettivo e vedere cosa l'analisi seleziona. Eliminare ipotesi legittime ma soggettive è proprio il ruolo del metodo scientifico. I vantaggi della P.C.A. sono:

1. vengono valutate contemporaneamente tutte le possibili correlazioni tra le variabili e la loro importanza;
2. si possono avere visualizzazioni su un grafico che facilitano la comprensione;
3. si visualizzano le eccezioni e i casi particolari, le *cose fuori posto* - per esempio se ci sono poche cose *fueri posto* e provengono tutte e solo dalla stessa fonte potrebbe esserci un problema di validità della fonte stessa;
4. si riducono le variabili importanti da considerare;

³³ F. Ascione, *Children and Animals: Exploring the Roots of Kindness and Cruelty*, Purdue University Press, 2004.

³⁴ R. Todeschini, *Introduzione alla Chemiometria*. Edi-SES Edizioni, 2010.

5. emergono immediatamente le caratteristiche importanti.

Su un campione di 1087 Casi Link analizzati dal 2011 di cui fanno parte anche i dati raccolti su un campione di 682 detenuti nelle carceri italiane, oltre all'analisi statistica dei dati abbiamo potuto rilevare tramite l'applicazione della P.C.A. 7 variabili principali e caratterizzanti il fenomeno Link (Sorcinelli, Tozzi 2016)³⁵. Al fine di una specifica raccolta dati per l'Italia abbiamo definito con Casi Link i casi di maltrattamento di animali in cui:

1. il maltrattatore ha compiuto o commette contemporaneamente anche altri atti devianti, antisociali e/o criminali;
2. il maltrattamento di animali è parte integrante di un altro crimine o atto deviante – omicidio, violenza sessuale, violenza domestica, stalking, atti intimidatori di stampo malavitoso, traffico di droga, abuso di sostanze psicotrope, crimini rituali, ecc.;
3. il maltrattamento di animali è contemplato nelle parafilie classificate nel DSM V (APA) e ICD-10 (OMS) zoofilia erotica e bestialismo;
4. il maltrattatore è un minorenne coinvolto o meno in altre forme di devianza o comportamento criminale;
5. il maltrattamento di animali è avvenuto al cospetto di un minore.

Le nuove variabili emerse sul Link tramite la P.C.A. risultano essere:

Variabile 1: Modalità distorta di ripristino della dignità: *Il maltrattamento e/o l'uccisione di animali è una delle modalità distorte di ripristino della dignità da parte di coloro che subiscono gravi e sistematiche forme di umiliazione soprattutto nella minore età.* Queste umiliazioni possono essere in seguito associate ad altri vissuti negativi tanto da indurre reazioni di difesa anche violente. Gli individui frustrati trasferiscono su altri soggetti il risentimento e la collera nei confronti delle persone che in origine gli hanno creato la frustrazione. I soggetti fonte di queste prime gravi frustrazioni come ad esempio i genitori, il gruppo dei pari ecc.,

³⁵ F. Sorcinelli, R. Tozzi, *Report 2016. Zooantropologia della Devianza. Profilo Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e/o Uccisore di Animali. Manuale di Classificazione del Crimine su Animali*, LINK-ITALIA (APS) & N.I.R.D.A. del Corpo Forestale dello Stato, dicembre 2016.

generalmente esercitano sui soggetti vittime un certo grado di controllo e potere psicologico che inibisce ritorsioni dirette. Le vittime sfogano quindi la propria collera su altre creature soprattutto se più deboli come da variabile n°2.

Variabile 2: Percezione della dimensione fisica della vittima animale a disposizione: Il maltrattamento avviene quando l'abusatore percepisce le *dimensioni fisiche dell'animale come sufficientemente piccole da garantire un sicuro successo all'aggressione ma abbastanza grandi da soddisfare l'impulso sadico*. Banalizzando tendenzialmente un bambino di 7 anni maltratta lucertole, un bambino di 10 anni maltratta galline o gatti, un adolescente di 16 anni maltratta cani di piccola taglia, un uomo di 30 anni maltratta cani di media o grande taglia, mucche, pecore ecc. Questa nuova variabile tiene conto di numerose variabili iniziali (età, specie animale, zona del crimine, ecc.) evidenziando che la dimensione della vittima è sempre decisamente più piccola di quella dell'abusatore. L'uso dell'arma non appare importante nel senso che se la vittima è più piccola del carnefice e quindi facilmente maltrattabile, che ci sia arma o meno non conta ai fini dell'aggressione. Ciò non conta anche là dove l'uso di armi permetterebbe di agire violenze su animali di dimensioni maggiori in quanto, anche se con l'arma sarebbe tecnicamente fattibile aggredire un animale di grossa taglia, si incrudelisce tendenzialmente sull'animale più piccolo. Anche la specie animale e la zona in realtà non << hanno importanza >> nel senso che si maltratta tutto ciò che è abbastanza piccolo e a disposizione, quindi ad esempio galline in zona agricola e gatti in zona residenziale. In altre parole maltrattamenti di animali anche molto piccoli (lucertole, pulcini, insetti) possono poi portare a successivi gravi abusi su vittime animali, umane e/o allo sviluppo di altre tipologie di devianze. Dalla P.C.A. emerge che non solo i bambini, ma tutti gli abusatori maltrattano:

1. ciò che sia sufficientemente piccolo da essere facilmente predato ma sufficientemente grande da soddisfare il bisogno sadico - predatorio;
2. ciò che sia a disposizione, quindi accessibile;
3. con qualunque arma possibile.

A posteriori il buon senso e l'esperienza possono facilmente *accettare* questo dato ma a priori non sarebbe stato possibile *dimostrarlo scientificamente* e qualsiasi ipotesi sarebbe stata legittima e non scartabile.

Variabile 3: Relazione tra intimità e brutalità nei reati su vittime umane: *La brutalità su umani è correlata alla vicinanza relazionale degli stessi*. Fra i casi raccolti là dove la relazione abusatore e vittima non è stretta (quando cioè si tratta di semplici conoscenti, compagni di scuola ecc.) vengono agiti reati con modalità non estremamente brutali. Al contrario i reati più efferati fra umani (tortura e/o omicidi cruenti) avvengono quando la relazione è stretta/intima, ad esempio tra partners e/o genitori e figli. Tale nuova variabile (la relazione tra abusatore e vittima), conserva e raggruppa i dati su età, stile di vita, zona del crimine, ecc. evidenziando la tendenza comune a casi tra loro anche molto diversi. Nei casi di atti persecutori o intimidatori e nella violenza domestica dove l'intimità tra vittima e carnefice è << forte >>, gli atti di crudeltà su animali inflitti come strumento di violenza psicologica sulle vittime umane tendono ad essere particolarmente efferati.

Variabile 4: Link tra crudeltà su animali e violenza interpersonale: *Esiste una forte correlazione tra abusi su animali e abusi su umani*, questo dato è fondamentale per il proseguo della ricerca in quanto per la prima volta dimostrato in Italia. Tale variabile è indubbiamente già percepita reale da alcuni operatori del settore ma negata da altri che ancora sostengono la mentalità del *"(...) non si preoccupi signora se suo marito picchia il gatto può stare tranquilla, non si sfogherà su di lei (...)"* e la mentalità del *"tanto sono solo animali"*. La maggior parte dei dati si riferisce ai casi dove un abuso su animali corrisponde un abuso simile sull'uomo (ad esempio abusatori che picchiano animali a mani nude picchiano i figli allo stesso modo, carnefici che sparano al cane sparano alla moglie, aggressori che accoltellano animali accoltellano anche umani, ecc.).

Variabile 5: Nulla è trascurabile: Questa variabile racchiude tutti quei casi dove l'abuso su animali è imputabile ad un singolo episodio ma l'abusatore ha successivamente effettuato uno o più gravi reati su vittime

umane per esempio gravi abusi fisici fra cui abusi sessuali. Risulta quindi importante segnalare che anche singoli e/o << esigui >> maltrattamenti di animali possono portare a successivi gravi abusi su vittime umane.

Variabile 6: Tendenzialmente il comportamento violento su animali non regredisce spontaneamente: Il maltrattamento di animali condotto a qualsiasi età non regredisce spontaneamente tendendo a variare nel tempo tramite una escalation in negativo. Quest'ultima può implicare una sempre maggiore espertizzazione sugli animali parallelamente allo sviluppo di altre tipologie di comportamenti antisociali e/o criminali. In particolare il maltrattamento di animali agito nella minore età è un comportamento *che non regredisce spontaneamente con la maturità*.

Variabile 7: Abuso su animali come tirocinio di violenza sull'uomo: Questa variabile racchiude i casi simili dove gravi abusi su vittime umane sono avvenuti dopo numerosi abusi su animali. Risulta quindi ancora più importante segnalare che se l'abuso su animali viene reiterato, aumenta immediatamente la pericolosità sociale dell'abusatore. Nella continuazione della ricerca si cercheranno quindi quantificazioni precise del fenomeno. Si evidenzia che non è ancora dato sapere quanto la tendenza a passare dalla vittima animale alla vittima umana sia una escalation dove si parte da un <<esiguo>> abuso su un animale aumentando via via numero di animali ed efferatezza del reato per poi arrivare all'abuso su umani e/o alla messa in atto di altre condotte illegali e quanto sia un salto di livello in cui si passa direttamente da un <<esiguo>> o meno abuso su un singolo animale ad un grave abuso su una persona e/o altro atto criminale in genere. In tal senso evidenzio quindi che per i dati scientifici già esistenti e fosse solo per il << principio di precauzione >> il maltrattamento e/o l'uccisione di animali non possono, in nessun modo, non essere considerati anche nelle implicazioni di pericolosità sociale. In merito al principio precauzionale le linee guida potrebbero essere così riassunte: *“qualora una valutazione scientifica evidenzi la presenza di rischi connessi allo svolgimento di certe attività, anche se, vista l'insufficienza o la contraddittorietà dei dati scientifici a disposizione, gli stessi non possono essere interamente dimostrati, né può essere precisata con esattezza la loro portata, il principio di precauzione*

*impone nondimeno di adottare tutte le misure necessarie per azzerare o contenere la minaccia in questione, giungendo, se necessario, all'astensione dallo svolgimento dell'attività rischiosa. Specie nel caso in cui il rischio sia relativo a beni di rilevanza primaria, quali l'ambiente o la salute umana, l'assenza di certezza scientifica non può costituire un pretesto per la mancata o la tardiva adozione delle misure adeguate al contenimento del rischio*³⁶.

Aspetti critici della realtà italiana

Interpretare il maltrattamento di animali come sintomo di una situazione esistenziale patogena e grave indicatore di pericolosità sociale non significa prospettare l'intuizione illuminata di una particolare scuola di pensiero poiché essa ha già ottenuto il massimo riconoscimento istituzionale in ambito accademico (Utah University, Northwestern University, Massachusetts University, Harvard University, Florida University, American Psychiatric Association, World Health Organization, Australian Psychological Society ecc.) e investigativo giudiziario (Federal Bureau of Investigation (F.B.I.), Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (O.J.J.D.P.), Scotland Yard, New South Wales Police Force (Australia NSW Police Force), Canadian Police, ecc. Nel *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-III-R 1987)³⁷ dell'Associazione Psichiatrica Americana e nell'*International Classification of Mental and*

³⁶ In assenza di una definizione univoca del principio, si rinvia alle considerazioni svolte in Comunicazione della Commissione sul Principio di Precauzione, COM (2000) 1 febbraio 2002, consultabile su: http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_it.htm. Il documento, con particolare riferimento alla portata del principio in ambito comunitario, chiarisce (§ 3) che lo stesso «comprende quelle specifiche circostanze in cui le prove scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni, ricavate da una preliminare valutazione scientifica obiettiva, che esistono ragionevoli motivi di temere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente e sulla salute umana, animale o vegetale possono essere incompatibili con il livello di protezione prescelto». La consacrazione del principio a livello internazionale viene di solito individuata nell'art. 15 della Dichiarazione approvata a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992: «al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il metodo precauzionale. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale»: cfr. TREVES, Il diritto dell'ambiente a Rio e dopo Rio, in Riv. giur. amb., 1993, p. 578-579 e Comunicazione della Commissione, cit., § 4.

³⁷ AAVV, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 4th. Edition. American Psychiatric Association, 2004.

Behavioural Disorders (ICD-10, 1996)³⁸ dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) la crudeltà fisica su animali è stata inserita tra i sintomi del Disturbo della Condotta (D.C.) il quale è l'anticamera del Disturbo Antisociale di Personalità. Prima che la crudeltà fisica su animali fosse inserita nel D.C. un clinico, un educatore professionale, un assistente sociale, un appartenente alle forze dell'ordine relativamente alla domanda "questo paziente/utente/autore di reato è mai stato violento con un animale?", avrebbe potuto decidere se porsela oppure no esclusivamente in base al proprio giudizio personale. Ora è evidente che la decisione sia << d'obbligo >> e su giudizio istituzionale. D'altra parte è altrettanto evidente che in Italia tale << obbligo >> venga estremamente sottovalutato o nemmeno preso in considerazione, in pratica gravemente disatteso. I maltrattamenti di animali infatti pur essendo contemplati nell'ordinamento giuridico penale come delitti, essendo considerati reati minori non vengono né catalogati, né classificati in forma specifica nelle raccolte dati ministeriali facendo perdere di conseguenza sia la percezione delle crudeltà sugli animali sia la percezione delle implicazioni sociali di cui questi maltrattamenti sono portatori. Proprio quelle implicazioni che indirizzano e danno forma alle politiche criminali. Impostare un'indagine di politica criminale significa ritenere possibile l'individuazione delle principali cause del delitto. Ciò è possibile però solo se si conoscono tutti i fattori che determinano il delitto stesso. Un'altra situazione paradossale che caratterizza il nostro paese sta nel fatto per cui se negli Stati Uniti la cartina tornasole estrema del Link è costituita dai Serial e Spree Killer, in Italia è costituita da un'organizzazione che il Link lo conosce e lo applica da sempre in modo << scientifico >> e negativo per perseguire i propri scopi ossia la *malavita organizzata*. Quest'ultima (mafia, camorra, 'ndrangheta) riconoscendo il valore del Link e applicandolo costantemente tramite la cosiddetta *pedagogia nera* nell'iniziazione dei minori alla vita delinquenziale tramite uno serrato tirocinio di crudeltà su animali (fenomeno definito *zoocriminalità minorile*)³⁹ dimostra di avere, culturalmente parlando, un'arma in più per perseguire i propri scopi rispetto al mondo istituzionale, professionale e civile, ancora invischiato

³⁸ AAVV, *International Classification of Mental and Behavioural Disorders*, World Health Organization, 1996.

³⁹ C. Troiano, *Il maltrattamento organizzato di animali. Manuale contro i crimini zoomafiosi.*, LAV 2016.

nella pericolosa mentalità del *“tanto sono solo animali”*. In questo panorama si inserisce il Progetto LINK-ITALIA⁴⁰ che dal 2009 lavora sul fronte culturale, scientifico e operativo con l’obiettivo di portare l’Italia al livello dei paesi anglosassoni sul tema. *“Le scuole, i genitori, le comunità e le corti di giustizia che reputano gli abusi sugli animali un crimine minore, non fanno altro che ignorare una bomba ad orologeria”* National Society for the Prevention of Cruelty to Children & Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, (2001-2003)⁴¹.

Francesca Sorcinelli, è una Educatrice professionale, laureata presso l’Università di Bologna. Attualmente lavora in una comunità per minori. E’ Presidente dell’Associazione LINK-ITALIA (APS) per cui organizza e presenzia in convegni, conferenze e corsi di formazione sul LINK, dirigendo anche innovativi progetti di ricerca.

⁴⁰ www.link-italia.net

⁴¹ Citazione in F. Ascione, *Children and Animals: Exploring the Roots of Kindness and Cruelty*, Purdue University Press, 2004.

IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI COME SEGNO COMPORTAMENTALE PRODROMICO A CRIMINI SERIALI E ALTRE GRAVI FORME CRIMINALI.

D.ssa MARIANNA CHESSA (Psicologa, Psicoterapeuta, Criminologa, Responsabile area Psicologia del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia).

*La vera prova morale dell'umanità
è rappresentata dall'atteggiamento
verso chi è sottoposto al suo dominio: gli animali.
E sul rispetto nei confronti degli animali,
l'umanità ha combinato una catastrofe,
un disastro così grave che tutti gli altri ne scaturiscono"*
Milan Kundera

Evoluzione della Violenza sugli animali

La violenza verso gli animali e quella diretta verso gli esseri umani hanno in comune diversi aspetti come il fatto di individuare una vittima, provocarle dolore e/o torturarla fino a causarne la morte. Per diversi anni la violenza su animali è stata sottovalutata e non veniva considerata come un "indice" o "segnale" di un potenziale comportamento antisociale e/o di pericolosità sociale. Invece dopo numerosi studi ci si è resi conto che chi usa la violenza con un animale, non lo fa solo con lui, ma generalmente la mette in atto contro una moglie, un figlio, un estraneo. Alcuni videogiochi attuali hanno come obiettivo compiere atti di violenza gratuita su persone e animali dando poi luogo ad azioni violente nella realtà. Alcuni di questi comportamenti non vengono condannati e considerati in modo negativo, anzi vengono premiati in alcune sottoculture devianti. Ciò accade, per esempio, quando viene richiesto a dei soggetti di compiere atti di "pet cruelty" per dimostrare di essere coraggiosi e guadagnarsi un ruolo di leadership in un gruppo. Secondo l'FBI chi maltratta un animale è predisposto anche alla violenza domestica e agli abusi sui minori. Per quanto riguarda la violenza sulle donne è stato peraltro accertato che chi ha messo in atto tali maltrattamenti e violenze spesso aveva ferito o ucciso animali domestici. Malgrado ciò per anni c'è stato poco interesse e coinvolgimento istituzionale e legislativo verso le forme di violenza sugli

animali per un'errata credenza che essi fossero casi isolati e con poche conseguenze. È noto che la criminalità organizzata utilizzi gli animali per allenare minori alla delinquenza attraverso processi di desensibilizzazione e deumanizzazione facendoli prima affezionare a degli animali e poi costringendoli ad ucciderli. Ciò ha l'obiettivo di creare una distanza tra vittima e autore in modo tale da non provare emozioni e/o empatia per le vittime, arrivando ad uno stato di dissociazione tra emozione e fatto/reato.

Violenza assistita e violenza agita nell'infanzia

Numerosi studi hanno contribuito a comprendere che i bambini che assistono a maltrattamenti e ad atti violenti sugli animali spesso tendono a rimettere in atto quanto osservato verso i più deboli, oltre che verso gli animali. Regolarmente questa forma di esposizione alla violenza, detta violenza assistita, avviene in famiglia, dove magari ci sono anche altre forme di violenza e multi problematicità. La famiglia è il luogo principale in cui l'essere umano cresce e impara a gestire i comportamenti, le emozioni e i sentimenti e dove si sviluppano i tratti che costituiscono la sua personalità. La personalità si sviluppa a partire da una base innata, geneticamente determinata, e dalle prime esperienze di attaccamento e relazione, insieme a fattori ambientali e culturali. I primi anni di vita sono determinanti e se all'interno dell'ambiente familiare è normale e condiviso maltrattare gli animali e/o le persone, con grande probabilità questo atteggiamento verrà emulato e fatto proprio dal bambino che lo recepirà come normale. Quindi l'educazione e il rispetto per gli animali è alla base di uno sviluppo empatico, altruistico e all'accettazione alla diversità. Il legame tra minori, animali e violenza può manifestarsi attraverso tre differenti percorsi:

- La violenza gratuita esercitata dal minore sull'animale.
- La violenza manifestata sull'animale da un adulto con conseguenze di natura psicologica a carico del bambino spettatore.
- La violenza dell'adulto nei confronti dell'animale a cui il bambino è affezionato con lo scopo di punire il bambino (Rovetto, 2016).

In tutti i casi sopracitati il bambino esercita e assiste ad azioni di violenza che per lui tenderanno ad assumere carattere di normalità e verso cui lui stesso si percepirà meno sensibile. L'uccisione degli animali non deve

associarsi al divertimento o alla crudeltà e attualmente sono vietati combattimenti tra gli animali che però continuano ad avvenire clandestinamente in quegli ambienti che poi originano una cultura deviante spesso connotata da disturbi e comportamenti antisociali. Quindi spesso il maltrattamento sugli animali è uno dei tanti episodi di violenza, e non un caso isolato, in cui sono presenti altri maltrattamenti e forme associate di sopruso.

Violenza sugli animali e serial killer

Dall'analisi della storia di molti serial killer e *sex offenders* è emerso il bisogno e la ricerca, durante l'infanzia, di fare del male agli animali. Un aspetto importante che va precisato è che non bisogna confondere queste esperienze con i comportamenti di normale curiosità che spesso spingono i bambini piccoli, soprattutto maschi, a staccare la coda alle lucertole o a schiacciare le formiche. La differenza riguarda l'obiettivo con cui ciò viene attuato, che non consiste nel procurare dolore e sofferenza ma nello scoprire cosa accade e come un animale muore; quindi si tratta di una curiosità sulle conseguenze delle azioni. L'abuso sugli animali compiuto da bambini può infatti variare per quanto riguarda la frequenza, la durezza, la cronicità e la tipologia. I comportamenti vanno infatti dall'infastidire un animale da parte di un bambino con uno sviluppo immaturo (per esempio, un bambino molto piccolo che tira la coda ad un gattino oppure che continua a tirare oggetti contro un cane per innervosirlo) a gravi torture (per esempio, rubare gli animali domestici dei vicini e dar loro fuoco o legargli un piccolo esplosivo e farli esplodere). Fin dal 1953 l'etologo e psicoanalista inglese Bowlby riconosceva che "*La crudeltà verso gli animali e verso gli altri bambini è un tratto caratteristico, sebbene non comune, dei delinquenti non empatici*". (Frank Von Horst, 2012). La crudeltà fisica nei confronti degli animali è stata riconosciuta successivamente da varie associazioni di psichiatri e studiosi del crimine e attualmente il DSM V del 2015 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali). Il DSM V, che ha sostituito il precedente DSM IV, la inserisce fra i sintomi indicativi del disturbo della condotta sui minori già visibile a sei anni e mezzo d'età e che rappresenta un concetto di predittività del Disturbo antisociale di personalità nell'adulto.

DSM V e disturbo della Condotta

Nel DSMV gli atti di crudeltà verso gli animali possono identificare un disturbo della condotta che spesso è accompagnato da altre criticità di comportamento che sono la prepotenza, l'utilizzo di armi, la crudeltà con le persone, l'uso di minacce, gli abusi. Il disturbo della condotta se insorge prima dei 15 anni è un prerequisito per poi diagnosticare nell'adulto un disturbo antisociale di personalità. Il disturbo della condotta è rappresentato da quei comportamenti ripetitivi e persistenti in cui i diritti degli altri o le regole della società vengono violate e trasgredite. Sempre nel DSM V nel Disturbo esplosivo-intermittente tra i comportamenti indicati per il soddisfacimento della diagnosi troviamo *“ricorrenti comportamenti esplosivi che rappresentano un'incapacità nel controllo degli impulsi aggressivi”* ed in particolare *“aggressività (ad esempio comportamento “capriccioso”, polemiche, discussioni, o risse) o aggressioni fisiche verso proprietà animali o altri individui per almeno 2 volte a settimana, in media per un periodo di 3 mesi”* (DSM V, 2014). In questo caso le aggressioni fisiche non provocano lesioni ad animali o altri individui. Vi è un altro criterio in cui possono essere presenti invece 3 comportamenti esplosivi includendo danno o distruzione di proprietà e/o assalto fisico contro animali o altri individui verificati negli ultimi 12 mesi. Tra i fattori predittivi nel comportamento criminale vi è quindi una costante che è quella che è stata riscontrata in molte storie note di serial killer. Tra questi sicuramente uno dei casi più significativi e conosciuti riguarda Jeffrey Dahmer, che da bambino ha mostrato un forte interesse nel smembrare cuccioli. Da adulto è stato accusato di aver ucciso e smembrato almeno sedici persone. Dahmer è solo un esempio, ma sono numerosissimi i casi confermati e studiati che hanno messo in correlazione il maltrattato e l'uccisione degli animali con altre forme di violenza e reati. Uno studio svolto dalla North Eastern University e il Massachusetts SPCA, ha scoperto che le persone che maltrattano gli animali, rispetto alle persone che non lo fanno, hanno il 5% in più di probabilità di compiere azioni sugli esseri umani. Nell'infanzia e nell'adolescenza di molti serial killer si riscontrano i seguenti comportamenti comuni, raggruppati sotto il nome Triade di MacDonald:

1. enuresi
2. piromania

3. l'aver commesso torture sugli animali.

I serial killer, dunque, mostrano molto precocemente la mancanza di empatia che li porta da adulti ad accanirsi sugli esseri umani, ridotti a giocattoli come lo erano gli animali che hanno torturato da bambini. Riportiamo di seguito la biografia essenziale di alcuni serial killer, o presunti tali, che durante l'infanzia e/o adolescenza hanno torturato animali, spesso finendo con l'ucciderli.

Ted Bundy, (Burlington, 24 novembre 1946 – Starke, 24 gennaio 1989) serial killer statunitense, autore di almeno 30-35 omicidi ai danni di giovani donne negli Stati Uniti tra il 1974 e il 1978. Fu definito il "killer dei campus" perché spesso cercava le sue vittime tra le studentesse universitarie fuori sede. Il suo aspetto affascinante lo rendeva particolarmente attraente agli occhi delle vittime e spesso utilizzava dei travestimenti fingendosi "invalido" per sembrare maggiormente inoffensivo. Condannato per due omicidi ma sospettato di aver ucciso più di 40 donne, da bambino è stato testimone di atti di violenza da parte di suo padre ai danni di animali. Anche lui, seguendo l'esempio del padre, ha ammesso di averne torturati diversi.

Albert Desalvo (meglio conosciuto come lo Strangolatore di Boston) è stato un criminale statunitense che terrorizzò la città di Boston uccidendo 13 donne. Il padre era un violento alcolizzato che arrivò a far perdere tutti i denti alla moglie e a spezzarle diverse dita durante una lite particolarmente accesa, finendo anche due volte in carcere per maltrattamento prima di divorziare definitivamente nel 1944. L'uomo inoltre costringeva il figlio ad assistere ai rapporti sessuali che aveva con delle prostitute. Da bambino, DeSalvo si divertiva a torturare gli animali, e da adolescente iniziò a praticare piccoli furti, incominciando quindi a commettere reati fin da piccolissimo. Da bambino utilizzava trappole per cani e gatti, poi dopo averli catturati li colpiva con le frecce e si divertiva a lanciargliele contro attraverso le sbarre.

Edward Emil Kemper (Burbank, 18 dicembre 1948) è un serial killer statunitense, autore di omicidi di numerose giovani donne negli Stati Uniti

tra il 1972 ed il 1973. È stato condannato per aver ucciso otto donne, tra queste la propria madre. Conosciuto anche semplicemente come "Ed Kemper" o "Co-ed Killer", è uno dei serial killer più efferati della storia americana. Iniziò la sua vita criminale sparando ad entrambi i suoi nonni quando aveva quindici anni. Successivamente Kemper uccise e smembrò sei autostoppiste nella zona di Santa Cruz. Infine assassinò sua madre e una delle amiche di lei, prima di costituirsi egli stesso alla polizia poche ore dopo gli omicidi. Quando era appena tredicenne, si divertiva a uccidere i gatti del quartiere, poi metteva le loro teste sui pali per esporle come trofei. Kemper ha ucciso anche il suo gatto, l'ha decapitato e fatto a pezzettini. Questa fu la stessa cosa che fece a sua madre dopo averla uccisa.

David Berkowitz, (New York, 1º giugno 1953) fu un noto serial killer statunitense che operò a New York tra il 1976 e il 1977, anche se è più noto con i soprannomi Figlio di Sam o Il killer della calibro 44. Inizialmente aggrediva e feriva le sue vittime con un coltello e successivamente con la pistola tant'è che la stampa lo definì "The 44 Caliber Killer". Le donne coinvolte nelle sue sparatorie erano tutte giovani con i capelli lunghi e scuri o giovani coppie, sempre colpite nei parcheggi. Secondo gli psicologi l'uomo aveva delle problematiche psichiatriche, forse era afflitto da schizofrenia. Ha confessato l'uccisione di 6 persone e il ferimento di molte altre a New York tra il 1976 e il 1977. Il suo caso è ancora aperto perché si sospetta la presenza di complici negli omicidi. È stato giudicato colpevole di tredici omicidi e tentati omicidi. Aveva l'abitudine di abusare dei cani del quartiere. Ha sparato al cane del vicino perché, secondo lui, una "forza del male" lo costringeva a uccidere.

Andrew Cunanan (San Diego, 31 agosto 1969 – Miami, 23 luglio 1997) è stato un serial killer statunitense. La carriera criminale di Cunanan si concentrò tutta nei suoi ultimi tre mesi di vita (1997). Fino ad allora aveva condotto una vita abbastanza tranquilla, poi all'improvviso si trasformò in un assassino, uccidendo alcuni dei suoi amanti più intimi. Probabilmente ciò è stato scatenato anche per il fatto che in quel periodo iniziò l'uso di cocaina ed eroina e incominciò a spacciare. Il primo omicidio avvenne verso la fine di aprile, ai danni del suo ex amante Jeffrey Trail, 28 anni

(massacrato a colpi di martello sul cranio). Il 3 maggio, invece, sparò con una calibro 40 l'architetto David Madson (33 anni). Poi si spostò dal Minneapolis (luogo dei primi due omicidi) a Chicago, torturando (fino ad uccidere) il 75enne Lee Miglin, costruttore edile. Il 15 luglio si spostò a Miami, dove, con un colpo di pistola, assassinò il famoso stilista Gianni Versace, freddato in pieno giorno davanti alla porta della sua abitazione. Le sue motivazioni restarono sempre sconosciute. Cunanan amava prendere i granchi poi bruciava i loro occhi con un fiammifero acceso. Guardava gli occhi sfrigorare poi lasciava liberi i granchi.

Jeffrey Dahmer, per la precisione Jeffrey Lionel Dahmer (West Allis, 21 maggio 1960 – Portage, 28 novembre 1994) è stato un serial killer statunitense, noto più come “Il cannibale di Milwaukee” o “Il mostro di Milwaukee”. Fu responsabile di diciassette omicidi avvenuti tra gli anni '80 e '90 con modalità particolarmente violente e con atti di violenza sessuale, necrofilia, cannibalismo e squartamento. A partire dai 6 anni di età Dahmer sviluppò un carattere introverso e apatico, incominciando a collezionare resti di animali morti che usava seppellire nel bosco situato dietro l'abitazione dei genitori o per fare degli scherzi a scuola. A sedici anni cominciò inoltre a coltivare fantasie sessuali in cui l'oggetto del desiderio erano persone morte, nonché ad abusare di alcool. Da bambino impalava cani e conficcava chiodi nel corpo dei gatti.

Kip Kinkel nato il 30 agosto 1982 a Springfield (Oregon) negli Stati Uniti. È diventato noto nel mondo criminologico il 21 maggio 1998 quando aveva solo 15 anni e assassinò i suoi genitori sparandoli con un fucile e subito dopo si recò a scuola sparando nel refettorio sugli studenti, ammazzandone 2 e ferendone 22. Quando avvenne il fatto il ragazzo stava assumendo Prozac e Ritalin perché era in terapia per problematiche comportamentali e stava frequentando anche dei corsi di "gestione della rabbia". Dopo l'arresto in carcere tentò di aggredire un poliziotto di guardia con un coltello. In precedenza si era vantato di aver decapitato gatti, vivisezionato scoiattoli e fatto saltare in aria una mucca. I suoi compagni lo vedevano come un tipo strano, che uccideva gli animali per provare piacere. Tra le violenze che era solito praticare quella di prendere gli scoiattoli ancora vivi e torturarli infilandogli nel sedere petardi accesi.

Peter Kurten (1883-1932) (Distretto di Mülheim, 26 maggio 1883 – Colonia, 2 luglio 1931) è stato un serial killer tedesco e venne soprannominato "Il vampiro di Düsseldorf", dalla città in cui commise i crimini. Fece almeno 30 omicidi tra uomini, donne e bambini, usando armi bianche, come forbici e coltelli. Fin da quando era bambino mostrò segni di squilibrio e incominciò ad uccidere già all'età di 9 anni, nel 1892, quando Kürten finse di affogare mentre stava su una zattera con un amico. Quest'ultimo si lanciò in suo soccorso e Peter lo affogò. Ha avuto un'infanzia di violenze; il padre, alcolizzato, obbligava la madre ad avere rapporti sessuali di fronte ai figli. Kurten iniziò a fare amicizia con un vicino di casa, un accalappiacani. Egli però era un perverso, insegnò a Kurten come masturbarsi e come torturare gli animali. Il vampiro di Düsseldorf crebbe in un ambiente così perverso che iniziò ad avere rapporti sessuali con gli animali. Si accorse poi che era ancora più eccitante se pugnava gli animali durante il rapporto sessuale. Tra gli animali che torturò e uccise: cani, galline, agnelli e caprette.

Henry Lee Lucas (Blacksburg, 23 agosto 1936 – Huntsville, 12 marzo 2001) è stato un serial killer statunitense. È stato accusato di ben 214 omicidi anche se fece diverse confessioni lui stesso e successivamente parlò di 600 omicidi. Quelli accertati sono almeno 11. Il padre era un alcolizzato e invalido, aveva perduto le gambe e sopravviveva vendendo whisky di contrabbando. La madre, Viola, era una prostituta e portava a casa la maggior parte dei guadagni e spesso si prostituiva davanti al figlio. Henry crebbe in una casa fatiscente senza acqua e luce, isolato dal resto della comunità, in un clima di estrema povertà e violenza. La madre lo maltrattava picchiandolo e lo insultava fin dalla più tenera età. Lo costringeva, insieme con il fratello maggiore Andrew e con il padre invalido, ad assistere mentre lei si prostituiva e si divertiva a mandarlo a scuola senza scarpe e con i segni dei pestaggi. Il primo giorno di scuola lo vestì come una bambina e per lui fu molto umiliante. Un giorno la madre lo colpì con un pezzo di legno e il colpo fu talmente violento che gli aprì una ferita in testa fino all'osso e lo mandò in uno stato comatoso per tre giorni. In seguito il bambino ebbe un altro grave incidente e perse la vista dall'occhio sinistro. Poiché era lui che si occupava del padre invalido, conobbe presto il piacere del whisky e a soli dieci anni era già un

alcolizzato. Il suo primo rapporto sessuale fu con un vitello morente, che un suo amico aveva sgozzato sotto gli occhi sconvolti di Henry. L'associazione crudeltà-sesso scattò facilmente, e Henry iniziò a usare per i suoi sadici esperimenti sessuali degli animali, soprattutto cani. Quando era piccolo aveva tagliato la gola di animali vivi e aveva catturato spesso piccoli animali per scuoiarli ancora vivi.

Bobby Long, nato il 14 ottobre 1953 a Kenova, nel West Virginia, noto anche come Robert Joe Long e Robert Joseph Long. È un serial killer americano. È nato con un cromosoma X in più che causò la crescita dei seni durante la pubertà, per la quale è stato pesantemente preso in giro. Da piccolo ha avuto diverse ferite alla testa e aveva una relazione disfunzionale con sua madre; dormì nel suo letto fino all'adolescenza e si risentì per i suoi numerosi fidanzati di breve durata. Si sposò con una ragazza del liceo nel 1974, con la quale ebbe due figli e con cui non ebbe mai un buon rapporto e quindi presentò istanza di divorzio nel 1980. Prima di iniziare la sua carriera da serial killer Long aveva commesso almeno 50 stupri. Adescava le sue vittime rispondendo agli annunci di piccoli elettrodomestici. Fu condannato per stupro e nove omicidi, e tra le sue azioni criminali ha torturato e aggredito sessualmente il cane di famiglia.

Richard Ramirez, o Ricardo Leyva Muñoz Ramírez (El Paso, 29 febbraio 1960 – Carcere di San Quintino, 7 giugno 2013) è stato un serial killer statunitense. Soprannominato dai media "Night Stalker", il cacciatore della notte, uccise almeno 14 persone dal 1984 al 31 agosto 1985, anno della sua cattura. È stato condannato nel 1989 alla camera a gas per 41 crimini, tra cui 14 omicidi ma morì prima della sua esecuzione vista la prematura morte dell'assassino. Anche Ramirez ha trascorso gli anni in prigione, come John Wayne Gacy, dipingendo quadri molto richiesti. Il "night stalker" che vanta 13 vittime accertate, fu convinto da suo cugino Mike, reduce del Vietnam atrocemente segnato dall'esperienza della guerra, che uccidere fosse la cosa più eccitante del mondo, perché "ti dava il potere e ti faceva sentire un dio". I due insieme vedevano foto di mutilazioni e torturavano animali.

Arthur John Shawcross, (Kittery, 6 giugno 1945 – Albany, 10 novembre 2008) è stato un serial killer statunitense. Commise la maggior parte dei suoi crimini quando, dopo essere stato rilasciato in seguito all'omicidio colposo di due bambini, uccise una serie di donne. Da piccolo aveva subito violenze e abusi da parte di alcuni dei suoi familiari, tra cui la madre, la zia e la sorella. Era soprannominato il "Genesee River Killer", dall'età di 8 anni fino all'adolescenza intrattenne relazioni di sesso orale sia con bambini maschi che femmine, e con animali da allevamento. Uccise una gallina durante un "gioco sessuale".

Patrick Sherril, (1941 –1986) passò alla cronaca per il suo attacco all'ufficio postale di Edmond, in Oklahoma, il 20 agosto 1986. Durante una furia omicida che è durata meno di quindici minuti, Patrick Sherrill ha inseguito venti colleghi di lavoro, uccidendone quattordici, prima di suicidarsi. L'attacco di Sherrill ha ispirato la frase americana "going postal". Egli era solito rubare piccoli animali del vicinato e permetteva al suo cane di attaccarli e mutilarli.

Luke Woodham (nato il 5 febbraio 1981) è considerato un killer americano che nel Mississippi, nel 1997 uccise 3 persone, tra cui la propria madre, e ferì altre 7 persone. Il 1° ottobre 1997 Luke Woodham, allora sedicenne, picchiò brutalmente e pugnalò a morte sua madre, Mary Woodham. Quando fu processato in tribunale, affermò di non ricordarsi di aver ucciso sua madre. Dopo averla uccisa andò alla sua scuola superiore Pearl High School, indossando un lungo cappotto per nascondere il suo fucile. Quando entrò nella scuola, iniziò a sparare, uccidendo la sua ex-fidanzata Chrtistina Menefee e la sua amica Lydia Dew, ferendone altre 7 prima che un insegnante recuperasse una pistola dalla sua auto e bloccasse Woodham. Quando l'insegnante chiese a Woodham il motivo, rispose "*La vita mi ha fatto un torto, signore*". Woodham fu condannato per aver ucciso sua madre e per gli altri omicidi anche se gli avvocati della difesa hanno sostenuto che Woodham era psicopatico. Precedentemente, Woodham aveva raccontato nel suo diario di come aveva picchiato, bruciato, torturato e ucciso il suo cane.

Eric Harris, (Wichita, 9 aprile 1981 – Columbine, 20 aprile 1999) 18 anni, e **Dylan Klebold**,(Lakewood, 11 settembre 1981 – Columbine, 20 aprile 1999) 17, sono i responsabili del massacro della Columbine High School in cui uccisero 12 studenti e un professore prima di suicidarsi. Al primo piaceva schiacciare la testa dei topi con un righello e successivamente dargli fuoco, mentre il secondo sparava ai pettirossi.

Bibliografia

ACAMPORA, Ralph R., Fenomenologia della compassione. Etica animale e filosofia del corpo, Sonda, Casale Monferrato 2008

American Psychiatric Association (2014). Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Quinta edizione. DSM-5. Milano: Raffaello Cortina Editore.

BRAMBILLA, Michela Vittoria. Dalla parte degli animali. Mondadori. 2017

CAGNO, Stefano, Gli animali e la ricerca. Viaggio nel mondo della vivisezione, Editori Riuniti, Roma 2002

CARROLL, Lewis, Contro la vivisezione, Elliot, Roma 2014

CAVALIERI, Paola, La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani, Bollati Boringhieri, Torino 1999

DE MORI, Barbara, Che cos'è la bioetica animale, Carocci, Roma 2007

FILIPPI, Massimo, Crimini in tempo di pace. La questione animale e l'ideologia del dominio, Elèuthera, Milano 2013

FRANK VAN HORST John Bowlby. Dalla psicoanalisi all'etologia. Cortina Raffaello 2012

MARUCELLI, Ilaria e ZANETTI, Agnese (a cura di), Il grande libro dei diritti animali, Sonda, Casale Monferrato 2009

PULLIA, Francesco, Al punto di arrivo comune. Per una critica della filosofia del mattatoio, Mimesis, Udine 2012

REGAN, Tom, Gabbie vuote. La sfida dei diritti animali, Sonda, Casale Monferrato 2009

REGAN, Tom, I diritti animali, Garzanti, Milano 1990

REGAN, Tom; SINGER, Peter, Diritti animali, obblighi umani, Gruppo Abele, Torino 1987

ROVETTO, Francesco. Psicologia Clinica, Psichiatria, Psicofarmacologia. Franco Angeli 2016

SCRUTON, Roger, Gli animali hanno diritti? R. Cortina, Milano 2008

SINGER, Peter, Liberazione animale, Net, Milano 2003

SORCINELLI F., A. Manganaro, M. Tettamanti Abusi su Animali e Abusi su Umani: Complici nel Crimine Fascicolo IV della Rivista Italiana di Criminologia, Società Italiana di Criminologia – S.I.C. 2012.

SORCINELLI F., R. Tozzi, R. Monaco, C. Mammoliti, A. Zaccherini Zooantropologia della devianza. Quadro generale e aspetti critici della realtà italiana, Animal Studies – Rivista Italiana di Zooantropologia. Fascicolo N°8/2014 Zooantropologia. L'antropologia oltre l'umanità
STRANO M., Manuale di criminologia clinica, SEE, Firenze, 2003.
<https://criminologiaorg.wordpress.com/>
<https://www.wikipedia.org/>

Marianna Chessa è Psicologa, Psicoterapeuta e Criminologa. Si è specializzata in Psicoterapia Sistemico-Relazionale della Famiglia e della coppia e in Criminologia Forense presso la LIUC-Università Carlo Cattaneo (Varese). E' esperta altresì in Mediazione Familiare, Alta Gestione delle Risorse Umane ed è terapeuta EMDR iscritta all'associazione. E' membro direttivo del Centro Studi per la Legalità la Sicurezza e la Giustizia di cui è responsabile per la Regione Sardegna delle attività formative e di ricerca. Tra le attività e gli incarichi ricoperti è stata esperta psicologa nella Casa di Reclusione di Is Arenas (Arbus) e Giudice Onorario presso il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. Attualmente lavora come libero professionista in ambito peritale e forense, è consulente tecnico presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari e dal 2014 è Vicepresidente della Commissione per le Pari Opportunità del Comune di San Gavino Monreale. Vive in campagna e adora gli animali, in particolare cani e gatti e precisamente ha 2 cani di nome Una e Mina e un gatto di nome Medea.

RANDAGISMO E IRREGOLARITÀ NEI CANILI

D.ssa Francesca Toto (L.N.D.C.) e Antonella Gerbi (M.E.T.A.).

Si può annoverare a pieno titolo tra i crimini commessi con totale leggerezza ai danni dei cani, la reclusione in canili tristemente noti come “lager”, all’interno dei quali atti di indicibile crudeltà vengono perpetrati impunemente da molti gestori di dubbia onestà. La legge quadro 281/91 prevede che i comuni, singoli o associati, provvedano al risanamento dei canili e alla costruzione dei rifugi per animali d’affezione, nei quali siano assicurate adeguate condizioni di salute e benessere degli animali ospitati. Tali strutture devono rispondere ai requisiti previsti da leggi e regolamenti di applicazione della 281, emanati in ambito regionale. È necessario fare chiarezza tra il canile sanitario ed il canile rifugio; in entrambe le strutture vengono accolti animali accalappiati vaganti sul territorio, ma le strutture sanitarie hanno la funzione di prima accoglienza, sono sotto la diretta responsabilità del Servizio Veterinario Ufficiale e in queste si provvede all’apposizione del microchip ed alla contestuale registrazione in anagrafe canina, oppure alla verifica del dispositivo di identificazione se presente, ai controlli sanitari e alla sterilizzazione. La mancanza di canili sanitari nei comuni, implica la “mancata” sterilizzazione, l’impossibilità di controllo della popolazione canina presente sui territori e costituisce il motivo principale del fenomeno del randagismo che per molti rappresenta un vero e proprio business milionario. Se approfondiamo il testo di legge n° 281 del 14 agosto 1991, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del Randagismo Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991, apprendiamo che lo Stato oltre a promuovere e disciplinare la tutela degli animali di affezione, a condannare gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, affida il controllo della popolazione dei gatti e dei cani “mediante la limitazione delle nascite da effettuarsi tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali” ossia canili sanitari di cui ogni Comune dovrebbe dotarsi. Quindi cosa comporta la non sterilizzazione? Uno studio dell'americana Doris Day Animal League stabilisce che un cane femmina vagante e non sterilizzato sia soggetto a una media di due parti l'anno, otto cuccioli ogni volta di cui almeno quattro femmine, se non di più, che in cinque anni portano a 4.372 cani, pronti, in sette, a diventare

67mila e potremmo continuare e arriveremmo a numeri esorbitanti. Perché quindi non sanzionare i Comuni inadempienti? Cosa comporta tutto questo per l'intera collettività? A chi giova il proliferare della popolazione canina? Secondo il rapporto LAV 2017 in Italia i cani randagi sarebbero tra 500 mila e 700 mila, nel 2015 in Italia sarebbero stati 131.302 i cani detenuti nei canili, di cui 13.064 in quelli sanitari e 118.238 in cosiddetti rifugi. E' proprio in queste strutture chiamate "rifugi" che prende vita il business e la gestione talvolta di impronta quasi mafiosa ai danni dei poveri reclusi. I rapporti zoomafie della Lav-Lega antivivisezione sostengono che il randagismo fruttò un giro di 500 milioni di euro l'anno poiché in Italia non esiste Comune che non attinga alle proprie casse per la gestione, di solito indiretta, dei propri animali vaganti. La lotta ad accaparrarsi la gestione di canili e rifugi in convenzione, finanziati con fondi pubblici è senza esclusione di colpi e c'è chi puntualmente denuncia vizi nelle gare d'appalto. I soldi sono parecchi, stanziati perlopiù dalle amministrazioni locali. Nonostante la Legge 281/91 indichi nelle associazioni di protezione animali i soggetti prioritari cui concedere le convenzioni per la gestione dei canili, in tutta Italia sono sorte strutture esclusivamente private, nelle quali gli animali devono fare numero e sopravvivere il più a lungo possibile poiché ogni loro giorno in gabbia costituisce lauto guadagno. Poiché in questi luoghi il tasso di mortalità è altissimo, intorno al 60%, i cani vengono crudelmente ammassati in gabbie anguste, in strutture fatiscenti dove gli animali si accoppiano e generano nuove creature costrette a vivere in condizioni infernali: questi sono i canili lager. All'interno di questi "inferni" i cani vengono sottoposti a vere e proprie sevizie, per esempio come recita la cronaca, alla recisione delle corde vocali per non permettere loro di abbaiare e quindi contribuire all'inquinamento acustico), i cani sono denutriti o malati, i box sono privi di copertura quindi gli animali sono esposti alle intemperie o al sole cocente, il cibo spesso è avariato, a volte scarseggia o peggio è assente, tutto ciò porta allo sbranamento e come già specificato, non c'è un programma di sterilizzazione, vengono incentivate le gravidanze per poter vendere i cuccioli e invece vengono disincentivate le adozioni. Aggiudicandosi la gestione dei randagi, i responsabili di "rifugi/canili" privati possono contare su un contributo che va da 2 a 7 Euro al giorno per ogni cane e il totale può giungere a cifre elevatissime provenienti dal gettito fiscale dei contribuenti. Quindi le eventuali adozioni vengono boicottate e benché la Legge 244/2007 art. 2 comma 371 – modifica l'art.

4 della Legge n. 281/1997 preveda la presenza nei canili di volontari preposti alla gestione delle adozioni dei cani come condizione essenziale perché i Comuni possano stipulare convenzioni con le aziende private per la gestione dei canili, tale norma viene ignorata e il più delle volte l'accesso è negato a qualunque volontario e a possibili adottanti. Ma non è tutto: spesso accade che i volontari più insistenti che pretendono di avere accesso a queste strutture vengono picchiati e minacciati di morte e molti cani vengono utilizzati per traffici illeciti, combattimenti o per la vivisezione.

Il circolo vizioso generato dall'assenza di canili sanitari

L'inadempienza alla legge nazionale 281/91 di buona parte dei Comuni, prevalentemente del Sud, che prevede l'obbligo di dotarsi di canili sanitari, è causa di mancate sterilizzazioni. Ciò fa sì che il fenomeno randagismo dilaghi in misura esponenziale al punto di diventare quasi ingestibile in alcune realtà. Ed è da qui che nascono molte attività illecite che coinvolgono a volte anche le istituzioni, come accaduto a Catania dove tra i rinviati a giudizio di un processo per maltrattamento e truffa, oltre che ai gestori dei canili compaiono funzionari pubblici. Spesso le ASL non effettuano controlli e si rendono complici di gestioni finalizzate esclusivamente al lucro, molte volte a discapito del benessere animale. Esistono comuni che fanno accordi con privati per la gestione di canili a breve termine e dopo per contratto, i cani vengono ceduti ai privati stessi. Quello che accade dopo meriterebbe serie indagini poiché molti di questi animali spariscono sia attraverso spostamenti al nord e all'estero, in altri canili o in forma di adozioni. Solo una minima parte viene davvero adottata. Un altro fenomeno a cui si sta assistendo negli ultimi tempi è l'abbandono di gruppi di cani, adulti e cuccioli, visibilmente del Sud, in campagne e aree dog del nord. Sembra esserci una rete di persone che dal Sud manda animali al Nord dove altri complici fingono il ritrovamento per poterli fare entrare nei canili del Nord, costringendo così i Comuni ad aumentare le spese di randagismo. A volte queste azioni sono condotte da superficiali volontari che sperano per gli animali in una sorte migliore al Nord; altre volte da vere e proprie organizzazioni criminali con la finalità di fare lucro anche al nord con la gestione canili. Questi spostamenti però alimentano inevitabilmente un altro business, quello del trasporto animali da Sud a Nord, che spesso avviene con mezzi non idonei e non autorizzati.

Sono diverse le staffette fermate e gli animali trovati in condizioni di maltrattamento e a volte morti. In tutti questi spostamenti spesso ai cani vengono anche tolti i microchip affinché possano essere accalappiati nuovamente come randagi e rimessi nel circolo economico. Altre attività a cui vengono destinati gli animali sono le attività di *zooerastia* (sesso con animali), vivisezione nonché combattimenti e scuoiamento per ricavarne pellicce per capi di abbigliamento. Altre forme di business losco intorno al randagismo vengono dal proliferare di richieste di denaro sui social attraverso *Postepay* da parte di soggetti, spesso anche appartenenti ad associazioni, che con il pretesto di sopperire alle carenze istituzionali chiedono denaro per sterilizzazioni e cure degli animali. Se molte di queste richieste sono reali e realmente di supporto agli animali altre sono solo un modo per intascare denaro. Altra forma molto utilizzata di business dagli stessi soggetti sono “le mamme a distanza” ovvero la formazione di gruppi di mantenimento economico mensile di alcuni animali in pericolo o da curare. Anche in questo caso se in alcuni casi la necessità è reale e il denaro va davvero a buon fine, per molti altri diventa uno stipendio mensile. Questa attività si basa sul fatto che il più delle volte le “mamme a distanza” di uno stesso animale non si conoscono tra di loro” e pensano di essere le uniche a mantenerlo. Questo animale spesso è all’insaputa delle mamme a distanza, di proprietà di chi innesca questo meccanismo. Tutte queste movimentazioni hanno inoltre, alimentato un altro affare che è quello degli “stalli”. Gli stalli sono degli affidi temporanei e nascono a titolo gratuito da parte di volontari che tengono animali a casa per toglierli dalla strada in caso di pericoli o di cure. Lo stallo dovrebbe essere una situazione provvisoria fino ad adozione invece, molti stalli sono diventati delle pensioni illegali a pagamento dove spesso gli animali vengono detenuti nelle stesse condizioni dei canili lager. Anche l’organizzazione di eventi su FB per la richiesta di cibo per animali randagi, è diventata per i disonesti una occasione di lucro. Questo cibo infatti viene poi rivenduto dai beneficiari, senza alcun vantaggio per gli animali. Un altro fenomeno sempre crescente non di natura economica, anche se ancora troppo sottovalutato, è quello dell’*Animal Hoarding*, ovvero un disturbo compulsivo che porta all’accumulazione seriale di animali detenuti poi, in condizioni di maltrattamento. Tutte queste attività illecite potrebbero essere evitate con semplici azioni: sterilizzazioni di massa, campagne di informazione, attività di controllo e obblighi ai gestori di canili di far entrare i volontari per fare adozioni. Come mai tutto questo non avviene?

Come mai Comuni ed ASL preferiscono continuare a pagare invece che risolvere il problema? Il business degli animali è stato ancora troppo poco attenzionato e questo è un male se si pensa che spesso dietro la gestione di canili e traffici di animali ci sono le stesse organizzazioni che le Forze dell'ordine tentano di intercettare per altri reati. Chiamiamola "Zoomafia", ma a dire Mafia non si sbaglia.

Sitografia di riferimento

[http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-
it/2015/01/15/news/la_vergogna_del_randagismo-105011916/](http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-
it/2015/01/15/news/la_vergogna_del_randagismo-105011916/)
[http://palermo.repubblica.it/cronaca/2017/12/20/news/canili-
lager_a_catania_a_giudizio_i_gestori_perAssociazione_a_delinquere-184662872/](http://palermo.repubblica.it/cronaca/2017/12/20/news/canili-
lager_a_catania_a_giudizio_i_gestori_perAssociazione_a_delinquere-184662872/)
<http://attualissimo.it/orrore-canile-di-noha-cani-a-cui-furono-recise-corde-vocali-video>
<http://www.lav.it/news/dati-randagismo-2017>
[http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2015/07/24/cfs-ferma-nota-staffettista-
denunciata-per-maltrattamento-
2/http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2015/10/03/sexo-orge-con-animale-roma-
milano-scoperte-ville-della-perversione_3gelKYwglvTMod7vDz12xH.html](http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2015/07/24/cfs-ferma-nota-staffettista-
denunciata-per-maltrattamento-
2/http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2015/10/03/sexo-orge-con-animale-roma-
milano-scoperte-ville-della-perversione_3gelKYwglvTMod7vDz12xH.html)
[http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-
it/2013/07/01/news/randagi_italia_la_grande_tratta_degli_animale_cos_si_specula_sulla_pell
e_dei_randagi-62195354/](http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-
it/2013/07/01/news/randagi_italia_la_grande_tratta_degli_animale_cos_si_specula_sulla_pell
e_dei_randagi-62195354/)
[http://www.corriere.it/animale/15_dicembre_14/pellicce-cane-cina-attesa-gabbia-prima-
essere-uccisi-video-denuncia-fe67f04a-a27a-11e5-bc29-364a59bfeed9.shtml](http://www.corriere.it/animale/15_dicembre_14/pellicce-cane-cina-attesa-gabbia-prima-
essere-uccisi-video-denuncia-fe67f04a-a27a-11e5-bc29-364a59bfeed9.shtml)

Francesca Toto, laureata in lingua inglese e russa con indirizzo comunicazione e Master in gestione d'impresa. Guardia zoofila dal 2013 al 2015. Specializzata in marketing territoriale e comunicazione interpersonale e pubblica, è ideatrice del progetto Zero Cani in Canile: come sconfiggere il randagismo senza alimentare il business dei canili. È coadiutrice di cane per gli Interventi Assistiti con Animali, volontaria LNDC presso il canile sanitario di Vieste. Volontaria nella protezione civile Pegaso e impegnata in progetti di Cooperazione internazionale in Uganda con l'associazione I Bambini di Antonio Gallo. Collabora con le Forze dell'ordine per sequestri, maltrattamenti e reati riguardanti gli animali.

Antonella Gerbi, esperta di comunicazione, ha lavorato come copywriter, ha avuto esperienze professionali in radio e televisioni nonché in uffici di pubblicità e marketing. È referente regionale dell'Associazione M.E.T.A. e dell'Associazione "Irriducibili Liberazione Animale".

ACCATTONAGGIO CON ANIMALI: MALTRATTAMENTO E SFRUTTAMENTO DA MILIONI DI EURO

Carolina Sala, (Presidente M.E.T.A. Milano); Silvia Premoli, (Ufficio Stampa e Comunicazione LEAL Lega Antivivisezionista e Responsabile Ufficio Stampa VEGANOK Animal Press), PhD. Prof. Myrta Bajamonte, (Biomedico-Biotecnologo Presidente M.E.T.A. LEX), con la collaborazione dell'Avvocato Aurora Loprete.

"Noi non abbiamo due cuori, uno per gli animali,
l'altro per gli umani. Nella crudeltà verso
gli uni e gli altri, l'unica differenza è la vittima".

Alphonse de Lamartine

Le vie delle nostre città si popolano, là dove è permesso dalla legge vigente comunale o regionale, di uomini e donne che chiedono l'elemosina con animali, specialmente cani, ma anche gatti, maialini, pappagalli ed altri esseri viventi di tutte le specie possibili ed immaginabili. Cronache e testimonianze di qualche settimana fa raccontano di cuccioli di pochi giorni sottratti alle madri che ancora avrebbero dovuto allattarli, provocando così mastiti dolorose, e sofferenza ai piccoli che privi di difese immunitarie e deboli, vengono messi sul marciapiede per chiedere un obolo. Pappagalli a cui vengono tagliate le ali, affinché il loro volo sia compromesso per sempre, restando vincolati all'uomo che li sfrutta per raccogliere da un piattino bigliettini con qualche scritta casuale che dovrebbe dare ai passanti la sensazione di conoscere il futuro che li aspetta in cambio di una moneta. Cani con addosso oltraggiose tutine da neonato, sviliti come clown, costretti all'immobilità assoluta per ore da catene e collari a strozzo, dentro passeggini odoranti di marcio o sdraiati sull'asfalto bollente d'estate e gelido ed umido l'inverno, appositamente feriti e claudicanti per suscitare pietà. Chi non passa frettolosamente, può cogliere il senso della dignità negata agli animali leggendo, nel loro sguardo e in piccoli o evidenti atteggiamenti, segnali di irrequietezza, disagio, malessere e rassegnazione. I cittadini, i passanti, dovrebbero fermarsi a riflettere su quanto sia ingiusto sfruttare esseri senzienti, ma deboli e svantaggiati, siano essi minori o animali, per ricavarne un guadagno che rende milioni di euro all'anno. Secondo un pensiero sempre più diffuso è eticamente condannabile pensare di sfruttare con una forma

di violenza estrema e legalizzata un animale al solo scopo di lucrare arricchendosi. Una riflessione morale da parte di tutti è necessaria per capire e contrastare il guadagno facile sulla pelle di chi subisce una violenza psicologica e fisica. Lo sfruttamento animale per lucro è avverso da sempre e più persone che hanno abbandonato una visione antropocentrica (che vede l'uomo al centro del mondo) per spostarla verso il riconoscimento del vivente quale essere senziente, desiderano rendersi utili per il bene del tutto che trascende il particolare e l'atto egoistico di pensare solo a se stessi. L'accattonaggio con animali non ha a che vedere con i rari casi di chi si trova in una disgraziata contingenza e rimane senza un tetto costretto dagli eventi a reinventarsi una vita passando da piccoli o grandi espedienti quali chiedere l'elemosina in compagnia del proprio animale. I Comuni dovrebbero fornire alternative a chi, trovandosi in seria difficoltà, non ha altro posto in cui stare se non la strada, riqualificando aree dismesse, così come sarebbe opportuno rivedere leggi che nel 2018 rischiano di essere dissonanti col grado di civiltà, o pseudo civiltà, raggiunto o da raggiungere per le nostre città. Le associazioni, laddove non ci pensasse il Comune, potrebbero organizzare banchetti di raccolte firme accessibili a tutti i cittadini che volessero partecipare unendosi per una richiesta di cambiamento e responsabilizzazione degli organi competenti. L'esperienza in Italia, di M.E.T.A Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente e di LEAL Lega Antivivisezionista, ha mostrato che questo è possibile: grazie ai loro attivisti sono state raccolte più di mille firme sul territorio lombardo per una petizione su tale questione. Il riconoscere agli animali usati per suscitare l'altrui pietà una consapevolezza e una dignità è il primo passo per comprendere come non vi sia giustizia o civiltà nell'assoggettare chi è più debole mettendolo al centro di una speculazione. Accettando l'accattonaggio con animali, accettiamo allo stesso tempo il racket del mercato nero proveniente dai Paesi dell'Est che importa, sempre più frequentemente, animali stipati in camion, costretti a lunghi viaggi in condizioni sanitarie precarie o del tutto assenti. Mercato organizzato e aggiornato rispetto alle nostre leggi che si rendono complici direttamente o indirettamente di una situazione ormai fuori controllo in quanto, gli stessi organi di polizia, trovano difficoltà nel procedere di fronte a documenti apparentemente regolari che riportano vaccinazioni e

microcippature fatte purtroppo anche grazie all'intervento di veterinari superficiali. Soffermarsi a guardare, controllare, informarsi e agire è una responsabilità di tutti se vogliamo un mondo migliore per noi e per i nostri figli, cercando così di dare un senso etico alla giustizia e facendo sì che non resti approssimativa. L'art. 105 della legge Regionale 33/09 proibisce l'accattonaggio con animali di età inferiore ai quattro mesi, oppure animali in stato di incuria e denutrizione o detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento o in condizioni tali da suscitare pietà. Tenendo conto che la pietà è l'arma che sfruttano accattoni e clochard senza scrupoli, tutti gli animali usati per l'accattonaggio sarebbero solo per questo sequestrabili restando così legalizzati nell'agire, ma andiamo oltre spiegando ai cittadini e agli organi di polizia quando intervenire e con quale modalità.

Denunciare i maltrattamenti e chiedere controlli

Se la ratio delle norme, e degli interi regolamenti, è quella di tutelare il benessere animale in convivenza con l'uomo all'interno delle città, tale convivenza deve avvenire con riguardo al benessere di entrambi senza previsione di sanzioni di difficile attuazione e comminabili sulla base di una lettura rigida delle stesse. Nel caso di specie è evidente che l'accattonaggio sia tale da integrare una grave violazione della legge regionale della Lombardia oltre che dello stesso regolamento del comune di Milano, giacché agli art.105 della L.R Lombardia e 14 del Regolamento Comunale è espressamente vietato praticarlo. Nell'ipotesi in cui le istituzioni o gli enti preposti a prevenire e a rimediare ai casi di maltrattamenti ai danni degli animali, rimedio esperibile è denunciare i fatti produttivi di nocimento alle procure competenti. In particolare, accattoni con problemi di alcolismo e tossicodipendenze per evidenti motivi sono inadeguati ad assumersi la responsabilità della gestione di un animale (quasi sempre cani) e la loro condizione spesso li porta ad avere atteggiamenti anche molto violenti nei confronti delle loro vittime. Uno sguardo attento e qualche minuto di osservazione consentono di cogliere dei segnali di sofferenza dell'animale, facilmente evidenziabili da parte del comune cittadino:

- pelo del cane diradato e non lucido
- costato ai fianchi evidente
- incapacità a stare in piedi per assenza muscoli sul posteriore

- occhi arrossati e/o spenti
- eccessivamente dormiente anche agli stimoli
- atteggiamento di tentativo di fuga
- detenzione con guinzagli anche a strozzo tenuti molto corti e stretti
- cicatrici o segni di maltrattamento fisico

Il clochard deve inoltre avere i documenti di identità e copia del libretto di anagrafe del cane che deve corrispondere al chip e alla foto. Il clochard deve esserne il proprietario. Nei casi in cui non si verificano tali condizioni in riferimento a documenti e certificata diretta proprietà, le Forze dell'Ordine possono intervenire con sequestro preventivo del cane e fermo nei confronti del soggetto in questione.

IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI NEL MONDO DEI CIRCHI.

Di Pier Paolo Cirillo (Animal AID Italia).

Introduzione: gli animali e il circo

I bambini lo hanno sempre amato, ammirando gli animali, affascinati dalla loro bellezza e maestosità, convinti che fossero i protagonisti volontari di uno spettacolo inebriante e coinvolgente, pensando a quanto potessero divertirsi i leoni, le tigri, le zebre, gli elefanti, i cavalli, i serpenti, le scimmie ed ogni altro animale prelevato dal proprio habitat naturale per esibirlo al pubblico pagante senza mai raccontare la cruda realtà della cattura, della prigionia e dei violenti metodi coercitivi per costringerli ad effettuare esercizi non idonei alla loro natura. Gli elefanti costretti ad alzarsi poggiando tutto il peso del loro corpo sulle due zampe posteriori, subiscono una sofferenza intensa, è un'azione che questi grandi mammiferi compiono solo quando hanno paura, ma restano su due zampe per qualche secondo al massimo !! I Felini, come gran parte degli animali, hanno il terrore del fuoco, eppure sono costretti spesso ad attraversare con un balzo un cerchio di fuoco !! Da molti anni si sta sviluppando in tutto il mondo una nuova considerazione nei confronti degli animali ritenendoli meritevoli di rispetto e di una maggiore tutela. Sono sempre in aumento i Paesi che vietano l'utilizzo degli animali nei circhi. Sempre di più sono le strutture circensi che non utilizzano animali ed hanno un notevole successo, come il noto *Cirque du Soleil*. Ma verificiamo come è nato il circo: nell'antica Roma il circo era un luogo adibito a corse di cavalli, spettacoli equestri, ricostruzione di battaglie, esibizioni di animali addestrati, spettacoli di giocolieri e acrobati. Il circo allora era costituito da due rettilinei paralleli separati nel mezzo da una balaustra e raccordati da due curve a 180 gradi. I nobili e i Patrizi sedevano nelle postazioni più basse. Nei secoli successivi alla caduta dell'Impero romano, i circhi si svilupparono con diverse compagnie di funamboli, addestratori di animali, acrobati, clown e giocolieri, che viaggiavano per l'Europa proponendo spettacoli ed esibizioni varie, spesso consistenti in giochi di abilità, rappresentazioni comiche o esibizioni di animali addestrati. Gli artisti più ingegnosi erano in grado di costruire nuovi mezzi di trasporto, o

modificare quelli esistenti, in modo che potessero convertirsi, al momento dello spettacolo, in veri e propri palcoscenici viaggianti. Nel XV secolo giunsero in Europa i Sinti, una popolazione proveniente probabilmente dal territorio dell'attuale Pakistan, etnia di origine gitana che aveva fatto dello spettacolo viaggiante la sua principale attività. Spesso le compagnie di Sinti usavano portarsi dietro, per attirare il pubblico, un orso o una scimmia ammaestrati, e per secoli l'immagine dello zingaro girovago era tradizionalmente associata a questi animali, oltre che ai cavalli. Nel diciottesimo secolo, e più precisamente nel 1768, l'ufficiale di cavalleria britannico Philip Astley ideò per la prima volta un'esibizione circense in senso moderno, ovvero uno spettacolo in cui, in una pista circolare sita in uno spazio chiuso all'interno di una struttura, venivano esibiti in successione numeri con cavalli ammaestrati, giochi di abilità vari e intermezzi comici di clowneria. Astley è considerato l'inventore del circo nel senso moderno, sebbene la sua realizzazione era rappresentata stabilmente in un edificio realizzato appositamente, l'*Astley Amphitheatre*, distrutto da un incendio circa trent'anni più tardi. Nell'epoca moderna sono nate diverse famiglie che hanno dato origine a grandi compagnie circensi, che purtroppo hanno sempre in gran parte utilizzato animali in via d'estinzione. Negli ultimi decenni sono nate in tutto il mondo scuole circensi per atleti e ginnasti per diventare acrobati, funamboli, giocolieri, per evidenziare ed esaltare le capacità e qualità umane, senza dover sfruttare gli animali per una diseducativa esibizione innaturale.

Lo sfruttamento e il maltrattamento degli animali nei circhi

La condizione di sfruttamento degli animali da parte dell'essere umano, è sempre stata definita dalla gran parte dei filosofi come la giustificazione della violenza che si insinua ad ogni livello ed ad ogni ambito, considerando sempre legittimo il diritto di prevaricazione e discriminazione di una razza sull'altra definendola inferiore e quindi assoggettabile al proprio dominio. Il Mahatma Gandhi soleva esprimere che l'odio nei confronti degli animali è la sconfitta dell'intelligenza umana, ed aggiungeva che la civiltà di un popolo si valuta da come tratta gli animali. Leonardo Da Vinci scrisse: "Verrà il tempo in cui l'uomo non dovrà più uccidere per mangiare, ed anche l'uccisione di un solo animale sarà considerato un grave delitto". Già Pitagora ricordava che Coloro che

uccidono gli animali e ne mangiano le carni saranno più inclini dei vegetariani a massacrare i propri simili. Marguerite Yourcenar ha più volte ricordato che "Gli animali hanno propri diritti e dignità come te stesso. È un ammonimento che suona quasi sovversivo. Facciamoci allora sovversivi contro ignoranza, indifferenza, crudeltà." Infine è doveroso evidenziare il pensiero di un grande filosofo, Immanuel Kant, che lasciò ai posteri questa emblematica frase: "Puoi conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui egli tratta le bestie". In conclusione è giusto affermare che la piramide antropocentrica ha sempre favorito l'esistenza dello *specismo* che ha causato da millenni la legittimazione di ogni tipo di violenza per poter sfruttare e sopraffare non solo gli animali ma anche gli esseri umani ritenuti diversi e inferiori per razza, colore della pelle, religione, orientamento sessuale. Ognuno durante la propria vita, con le proprie piccole azioni quotidiane, con scelte accurate, sempre nel rispetto di ogni essere vivente, può contribuire al cambiamento ed al miglioramento sociale e culturale della comunità in cui vive, evitando sempre il rischio di rimanere indifferenti e voltarsi dall'altra parte quando si è testimoni di un'ingiustizia o quando qualcuno è in difficoltà e nessuno si occupa di lui.

La presa di coscienza delle Associazioni e dell'opinione pubblica

L'impiego di animali nei circhi viene accettato solo dal 10.1% della popolazione italiana. E' duramente contestato dalle molteplici associazioni animaliste, quali la LAV, ENPA, OIPA e tante altre, ritenendo che non sia accettabile che gli animali vengano utilizzati per il divertimento umano e la detenzione, l'addestramento e gli spettacoli non possono essere compatibili con le caratteristiche etologiche degli animali stessi. Gli psicologi, hanno concordato un evidente valenza antipedagogica nell'assistere a spettacoli che vedono impiegati gli animali in situazioni ritenute irrispettose dei loro bisogni e delle loro caratteristiche di specie, considerando il loro sfruttamento diseducativo per i minori, soprattutto al di sotto dei 10 anni di età. In Italia molti comuni hanno tentato di vietare le attività dei circhi con animali, emanando ordinanze per vietarne l'attendamento. In giurisprudenza esistono numerosi casi contrastanti, ad esempio in Emilia Romagna il TAR ha annullato il provvedimento del sindaco di Ferrara in quanto contrastante con la normativa nazionale che tutela e promuove l'attività circense, in un altro caso ha ritenuto

l'ordinanza pienamente valida ed efficace. Nel marzo 2012 l'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato una risoluzione che impegna la giunta regionale ad invitare i comuni a emanare appositi regolamenti che vietino la sosta e l'attendamento a circhi con alcune specie di animali esotiche. In Europa i Paesi che hanno vietato l'uso degli animali nei circhi sono: Austria, Belgio, Croazia, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Malta, Polonia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Portogallo e Olanda. Nel resto del mondo: (Divieti parziali): USA, Canada, Argentina, Brasile, Colombia, Nuova Zelanda; (Divieti totali): Costa Rica, Australia, India, Israele, Messico. Purtroppo l'Italia è l'unico paese in Europa che finanzia i circhi, con cifre che variano dai cinque ai sei milioni di euro l'anno !! Pertanto i legali dei circensi riescono puntualmente a far annullare i numerosi provvedimenti di tanti sindaci italiani che emanano l'ordinanza di divieto di attendamento dei circhi nei propri comuni. Per fortuna è sempre maggiore la richiesta da parte dei cittadini e delle Istituzioni di rispettare maggiormente i diritti degli animali e di tutelare le popolazioni nei loro habitat naturali. Infatti proprio nel mese di novembre 2017 è stata approvata alla Camera dei Deputati la legge delega di riordino del settore dello Spettacolo, che è stata approvata con 265 voti, 13 i no, pertanto entro la fine del 2018 i circhi non potranno più utilizzare gli animali. E' veramente inaudito che nel terzo millennio sia permesso alle strutture circensi, nonché agli zoo, oggi ipocritamente denominati "Bioparchi" o "Parchi faunistici", la detenzione di poveri animali la cui maggior parte sono a rischio estinzione. Già per la cattura e nel trasporto con cargo aereo, molti animali perdono la vita. Inoltre vivendo in cattività perdono del tutto l'istinto e la capacità di procreare. La prigionia e le condizioni precarie della maggior parte dei luoghi di detenzione rende la loro vita penosa, pertanto è sovente notare l'innaturale atteggiamento degli animali in posizioni statiche ed immobili per lungo tempo, che gli etologici definiscono come grave depressione psicofisica.

Iniziative di controllo da parte dei cittadini

Le possibili irregolarità che possono essere riscontrate nell'ambito dei circhi sono numerose. Tra quelle più facilmente individuabili e segnalabili ci sono le seguenti:

1) – raramente ci sono le doppie gabbie fissate a terra in sicurezza per i felini, con la sorveglianza umana 24/h. nel caso il cittadino notasse tale irregolarità, può segnalarla alle autorità, sia alla polizia locale, che alla polizia di stato e ai carabinieri, che provvederanno ad un intervento accompagnato dai dirigenti veterinari dell'ASL competente per territorio, anche per scongiurare possibili contatti tra i felini e i cittadini curiosi.

2) – gli animali, quando non sono impegnati per gli spettacoli, devono essere accuditi nei loro siti all'interno dello spazio del circo, delimitato dai mezzi di trasporto o da apposita recinzione, senza che dall'esterno possano essere visti dal pubblico o dai passanti. Se il cittadino verifica che non sono rispettate le distanze e gli animali sono ben visibili dall'esterno della strada, possono segnalare l'irregolarità alle forze dell'ordine, anche effettuando foto dal cellulare.

3) – le normative CITES regolamentano l'accurato mantenimento del benessere animale all'interno delle strutture, sia per la detenzione, che per il trasporto e le metodologie di addestramento che non possono comprendere metodi coercitivi (fame, scosse elettriche, bastonate, fruste, prigionia, fuoco, urla) severamente vietati, ma che spesso, attraverso testimonianze di chi lavora presso i circensi, sono frequenti e mai perseguiti. I controllori del rispetto di dette normative sono i veterinari dell'Asl che accompagnati dalle autorità locali, devono obbligatoriamente visitare tutti gli animali presenti prima del completo attendamento della struttura e dell'inizio del primo spettacolo, e verificarne le condizioni di salute nonché le vaccinazioni, la corretta registrazione negli appositi registri, le medicine utilizzate secondo le severe normative sanitarie e la qualità del cibo che viene somministrata.

4) – i circensi, dovunque si attendano, sono soliti affiggere i loro manifesti promozionali sui muri della città e presso i negozi, senza rispettare le procedure locali per il pagamento delle previste tasse in materia pubblicitaria. Pertanto ogni cittadino può segnalare le affissioni abusive che verranno perseguite attraverso multe sostanziose dalla polizia locale, avvalendosi anche di foto scattate dal cellulare.

5) – in diverse occasioni le forze dell'ordine hanno potuto verificare che all'interno dei circhi si nascondono clandestini, ricercati e a volte hanno smascherato traffici di sostanze stupefacenti, grazie all'attività della struttura viaggiante che rimane sempre pochi giorni nello stesso luogo e

mantiene un'accurata privacy al suo interno. In diverse occasioni sono state rilevate infrazioni e irregolarità riguardo i contratti di lavoro irregolari, alterati o del tutto assenti.

6) – le normative CITES aggiornano di anno in anno le specie protette che non si possono più catturare o utilizzare nei circhi. La motivazione frequente addotta dai circensi in loro difesa, è che gli animali detenuti nelle numerose strutture non avrebbero altra possibilità di vita senza il circo. E' assolutamente falso e speculativo. Infatti in Italia esistono numerosi centri di recupero di animali esotici e selvatici, pertanto si potrebbe valutare un recupero definitivo per gli animali idonei e la conservazione degli altri animali in questi centri specializzati che verrebbero valorizzati dalla responsabilità di questo importante compito educativo e sociale degli addetti specializzati e altamente qualificati.

Ogni cittadino può richiedere al proprio Comune il rispetto delle normative CITES che contemplano la tutela della salute degli animali detenuti nei circhi, che spesso disattendono, con la seguente lettera fac-simile da personalizzare con i nominativi e indirizzi (fax o mail) delle istituzioni locali:

fac simile di istanza per richiedere la verifica

Al Sig. Sindaco di

Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale di

Al Dirigente del Distretto Sanitario (A.S.L.) di

Il sottoscritto (*generalità complete e recapito telefonico ed e-mail*) chiede alle SSVV di effettuare una verifica igienico-sanitaria presso il circo....., attendato in....., per accertare le condizioni di salute degli animali presenti e per verificare:

- il rispetto delle normative C.I.T.E.S.;
- la regolarità delle strutture di attendamento;
- il rispetto delle normative in materia di sicurezza e antincendio (D.lgs 81/80)

Chiede inoltre di verificare la regolarità amministrativa della presenza dei cittadini stranieri in Italia, le condizioni igienico-sanitarie in cui versa tutta la struttura, ivi compreso il personale dipendente (oltre che gli animali utilizzati negli spettacoli), nonché il rispetto delle rigorose norme in materia di scarichi fognari, tenuto conto dell'ingente mole di deiezioni che interessano la zona, data la presenza di numerosi animali.

La presente richiesta riveste i caratteri d'urgenza per due principali motivi:

1. vi è concreto pericolo che eventuali reati di maltrattamento (art. 727 c.p.), già in essere nella struttura circense come noto (metodi coercitivi, frusta, bastone, elettricità, fuoco, fame), possano essere portati alle più estreme conseguenze (cosa che purtroppo avviene non di rado) con la morte degli animali.
2. I circensi sono abituati a promuovere i loro spettacoli con affissione abusiva dei loro manifesti.

Certo di un immediato intervento da parte delle SSVV, ciascuna per quanto di propria competenza, lo scrivente CHIEDE di essere informato dell'andamento degli accertamenti richiesti, e di ricevere copia dei verbali trascritti dalle Autorità incaricate dei sopralluoghi.

In attesa di un cortese riscontro, porge cordiali saluti.

Data e firma.

Pier Paolo Cirillo, è il Presidente dell'Associazione "Animal Aid Italia" e coordinatore del Comitato Etico Assovegan – VeganOk, attivista in difesa dei diritti di tutti gli animali, musicista, pianista e compositore. Ideatore ed organizzatore del concerto "Animal Aid Live" che ogni settembre si tiene in Piazza del Popolo a Roma.

CRIMINALITA' E ANIMALI: ZOOMAFIA

di Ciro Troiano (LAV)

1. introduzione

“Questo Di Matteo non ce lo possiamo dimenticare. Corleone non dimentica. Gli finisce come a Falcone che voleva venire a vedere la mattanza e poi ha fatto la fine del tonno”. Così Totò Riina in un dialogo con un uomo della sacra corona unita intercettato in carcere. La fine del tonno: il linguaggio mafioso è intriso di riferimenti ad animali, prevalentemente violenti e dispregiativi: le vittime sono declassate a “bestie”, vengono private del loro essere “umani”, sono considerate specie inferiori, proprio come considerano gli animali, verso le quali è legittima ogni forma di violenza. La “psiche mafiosa” impone un controllo “totalitario” su tutto: cose, animali, uomini e il loro ambiente, e ne stravolge i ritmi, le regole naturali, i diritti più elementari. Del resto, la criminalità organizzata è un fenomeno totalitario e come tale tenta di monopolizzare e controllare qualsiasi condotta umana attraverso il controllo del territorio, dei traffici legati all’ambiente e agli animali, arrivando persino a imporre gusti e scelte ai cittadini e a mettere in pericolo la loro salute con il controllo della produzione e della vendita di sostanze alimentari di origine animale adulterate. È ormai acclarato che gli interessi delle consorterie criminali si estendono a varie forme di sfruttamento agli animali, tuttavia questi aspetti risultano ancora residuali nelle politiche giudiziarie o sociali antimafia. In questo contesto, gli animali entrano prepotentemente nel discorso sulla sicurezza e, in generale, nell’analisi criminologica. Non sono un problema di sicurezza i combattimenti tra cani e l’addestramento dei cosiddetti cani pericolosi? Le corse clandestine di cavalli organizzate su strade pubbliche o addirittura in autostrada non rappresentano forse, tra le altre cose, un pericolo per la sicurezza pubblica? E, in ultima analisi, i proventi che le organizzazioni criminali ricavano dai traffici a danno degli animali e che contribuiscono a consolidare i loro introiti, non si traducono in una questione di sicurezza? Tutto ciò rappresenta un serio problema di legalità che contribuisce ad alimentare nei cittadini il “sentimento di insicurezza”, già fortemente

presente per altre cause. La cosa appare ancora più evidente se si analizzano quelle condotte *zoomafiose* che vengono percepite come un pericolo diretto per le persone, quali l'uso di cani per commettere rapine, il problema della pericolosità dei cani da combattimento, il rischio per la sicurezza stradale dovuto alle corse clandestine di cavalli o la manipolazione degli animali destinati al consumo umano. Oltre 20 anni fa abbiamo coniato e utilizzato per la prima volta la parola "zoomafia" in alcuni articoli. La sua diffusione è sempre stata più ampia, spaziando in diversi ambiti: dalla filosofia del diritto alla politica, dal giornalismo alla psicologia alla criminologia. Nel 2008 del vocabolario italiano della Zanichelli, lo Zingarelli, ha inserito tra i neologismi la parola zoomafia: "settore della mafia che gestisce attività illegali legate al traffico o allo sfruttamento degli animali". "Il Grande Italiano" di Aldo Gabrielli, dà questa definizione di zoomafia: "*Organizzazione criminale che trae profitto dal controllo di attività illegali che hanno al centro gli animali, quali corse clandestine, traffico di specie esotiche e simili.*" In modo più approfondito, con questa nuova parola intendiamo lo "sfruttamento degli animali per ragioni economiche, di controllo sociale, di dominio territoriale, da parte di persone singole o associate o appartenenti a cosche mafiose o a clan camorristici". Con questo neologismo si indica anche "la nascita e lo sviluppo di un mondo delinquenziale diverso, ma parallelo e contiguo a quello mafioso, di una nuova forma di criminalità, che pur gravitando nell'universo mafioso e sviluppandosi dallo stesso humus socio-culturale, trova come motivo di nascita, aggregazione e crescita, l'uso di animali per attività economico-criminali" (Troiano, 1998). È importante precisare che quando si parla di zoomafia non s'intende la presenza o la regia di Cosa nostra dietro gli scenari descritti, piuttosto si fa riferimento ad atteggiamenti mafiosi, a condotte criminali che nascono dallo stesso background ideologico, dalla stessa visione violenta e prevaricatrice della vita. Le azioni criminose direttamente riconducibili alle associazioni per delinquere di stampo mafioso sono per buona parte sommerse, perché spesso circondate dall'omertà ottenuta con minacce e intimidazioni che contribuiscono a limitare il numero delle denunce. Ciò vale anche per i crimini trattati in questo lavoro. È ormai acclarato che la mafia si caratterizza per la capacità di condizionare i mercati creando situazioni di monopolio che favoriscono le proprie imprese e che portano alla

realizzazione di immensi profitti. Un'operazione, questa, che investe vari segmenti di nostro interesse, dall'abigeato alla macellazione, dalla pesca illegale ai mercati ittici, dalle sofisticazioni alimentari al controllo della ristorazione al racket nell'agroalimentare. Ma a ben vedere questo agire caratterizza anche sodalizi che non possono essere giuridicamente e socialmente definiti mafiosi, ma che adottano le stesse strategie di penetrazione e di silente e pervasiva diffusione in settori come il traffico di cuccioli, di fauna selvatica, di sostanze dopanti o alimenti adulterati (Troiano, 2001).

2. il maltrattamento come reato associativo

I reati contro gli animali, come le nostre analisi hanno messo in evidenza, sono spesso reati associativi, ovvero perpetrati da gruppi di individui legati da vincolo associativo finalizzato alla commissione di reati correlati allo sfruttamento economico e materiale di animali o di parte di essi. Alcune tipologie di maltrattamento sono intrinsecamente, ontologicamente, consociative e trovano la loro consumazione solo sotto forma di evento programmato e organizzato. Esse richiedono la formazione preliminare dell'associazione, senza la quale l'evento-maltrattamento non si può realizzare. La gestione di questi eventi zodelittuosi risponde alle esigenze del "mercato criminale" che richiedono, per realizzare l'evento in modo sicuro e protetto, suddivisione dei compiti e dei ruoli, dinamismo, celerità e sicurezza. Suddivisione dei compiti e dei ruoli: ogni componente deve avere un ruolo o ruoli definiti, in sintonia con un'organizzazione piramidale. La suddivisione delle funzioni è resa necessaria dalla complessità dell'evento delittuoso che pretende una realizzazione ad hoc delle varie fasi con specifiche competenze anche tecniche. Dinamismo: capacità di adattamento, di operare in situazioni ostili e ostative, e al contempo di sfruttare ogni situazione favorevole improvvisa. Situazioni cangianti e imprevedute richiedono risposte celeri e risolutive, capaci di far fronte al mutare degli scenari. Sicurezza: la riuscita di ogni evento criminale è legata fortemente alla sicurezza e alla protezione delle varie fasi operative. Per sicurezza non s'intende solo la capacità di controllo e di prevenzione di eventi di contrasto, come l'azione delle forze dell'ordine, ma anche la copertura e l'operare discretamente in difesa dell'obiettivo criminoso che si vuole raggiungere. Si tratta, in pratica, della capacità di

portare a sistema l'illegalità (Troiano, 2016). L'analisi del fenomeno zoomafioso conferma l'esistenza di sistemi criminali consolidati, di veri apparati con connivenze tra delinquenti, colletti bianchi e funzionari pubblici. Sistemi criminali a danno degli animali e, in generale, della società. Pertanto, un'azione di contrasto efficace deve adottare una visione strategica unitaria dei vari aspetti dell'illegalità zoomafiosa che incidono sul più vasto contesto della tutela della sicurezza pubblica e su quello della lotta alla criminalità organizzata: solo adottando iniziative investigative tipiche del contrasto ai sodalizi criminali si attuerà una strategia vincente.

3. le tipologie del maltrattamento organizzato

Il maltrattamento organizzato di animali assume diverse forme e connotati, ma tutti i filoni hanno in comune l'elemento business. Per questo tali reati si accompagnano quasi sempre a quelli finanziari, fiscali o di contrabbando. Qui di seguito una breve carrellata dei maltrattamenti organizzati più diffusi.

3.1 Combattimenti tra animali

Dall'analisi del fenomeno si evince che alcuni gruppi organizzati dediti ai combattimenti hanno esteso il loro raggio d'azione su tutto il territorio nazionale e, in alcuni casi, con ramificazioni internazionali. Non si tratta solo di una forma delinquenziale diffusa al Sud del Paese, attività marginale di interessi economici dei sodalizi criminali, come inizialmente sembrava, ma di un'attività delittuosa diffusa e, a volte, ramificata sul territorio. Dopo un apice di diffusione in cui veniva percepito con forte allarme sociale, momento storico che possiamo individuare negli anni di passaggio tra lo scorso decennio e il presente, in cui anche l'attenzione dei nostri Servizi d'Informazione e Sicurezza si è soffermata sul caso e in sede giudiziaria si sono avuti i primi risconti anche con l'apporto di collaboratori di giustizia, il fenomeno ha ridotto i caratteri dell'emergenza. Da alcuni anni, però, vi è stata una nuova e pericolosa ripresa. I fatti giudiziari accertati hanno messo in evidenza una realtà criminale molto complessa, con il coinvolgimento di persone, mezzi e strumenti degni di ben altri traffici. Ritrovamenti di cani con ferite da morsi o di cani morti con esiti cicatriziali riconducibili alle lotte, furti e rapimenti di cani di grossa taglia o

di razze abitualmente usate nei combattimenti, sequestri di allevamenti di pit bull, pagine Internet o profili di Facebook che esaltano i cani da lotta, segnalazioni: questi i segnali che indicano una recrudescenza del fenomeno. Per contrastare il preoccupante aumento delle lotte clandestine è tornato attivo il numero LAV "SOS Combattimenti" tel. 064461206. Lo scopo è quello di raccogliere segnalazioni di combattimenti tra animali per tracciare una mappa dettagliata del fenomeno e favorire l'attivazione di inchieste giudiziarie e sequestri di animali.

Normativa di riferimento:

L'articolo 544-quinquies c.p. - (Divieto di combattimenti tra animali), stabilisce che chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena, poi, è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Si tratta delle pene attualmente più pesanti previste per la violazione della normativa sui delitti contro il sentimento per gli animali. In cinomachia l'allenamento e l'addestramento sono di per sé cruenti. Oltretutto, certe atrocità non hanno nessun effetto positivo per la preparazione o l'addestramento ai combattimenti. Le ipotesi di "maltrattamento" spaziano dall'incrudelire al sottoporre gli animali a strazio e sevizie, dal costringerli a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche al detenerli in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Tali condotte possono essere contestate alternativamente o cumulativamente. In merito all'addestramento, l'articolo in commento stabilisce che chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di

cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Infine, non poteva mancare una sanzione per le scommesse clandestine. È arcinoto, infatti, che le scommesse clandestine sono strettamente legate ai combattimenti tra animali e in genere alle competizioni non autorizzate tra animali. La norma prevede che chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

3.2 Le corse clandestine di cavalli

Le corse clandestine di cavalli sono organizzate dai clan e gruppi malavitosi su circuiti abusivi o direttamente su strada. Storicamente le organizzazioni criminali dedite alle scommesse clandestine hanno sviluppato nei palii e nelle corse di cavalli, una sicura attività lucrativa, consolidata dal controllo del territorio venuto meno alla legalità. In particolare, le corse di cavalli organizzate in occasione delle feste religiose vedrebbero la partecipazione costante di elementi malavitosi direttamente coinvolti nell'organizzazione di corse clandestine che si svolgono in circuiti impropri, predisposti finanche nelle principali arterie di comunicazione stradale. La febbre da cavalli è una brutta malattia, si sa. Come si sa anche che il mondo degli ippodromi è spesso ricettacolo delle più varie illegalità. Non è un segreto che quasi tutti i boss della camorra napoletana avevano la passione dei cavalli e delle corse. Così come i malavitosi siciliani o calabresi. Le corse clandestine di cavalli sono diffuse un po' in tutto il meridione, ma sono stati segnalati anche casi nel Lazio, Marche e in Emilia Romagna. Si tratta di veri e propri "eventi pubblici", che implicano capacità operative, organizzative e di controllo non di poco conto.

Normativa di riferimento:

L'articolo 544-quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali), contrariamente a quanto recita il titolo, non riguarda solo i combattimenti tra animali ma tutte le "competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica". Rientrano in tale

previsione anche le corse illegali di cavalli e le gare di tiro di pesi o di zavorre, ecc. Le corse clandestine sicuramente possono essere idonee a procurare danni agli animali: i cavalli sono costretti a correre lungo strade asfaltate e spesso si procurano seri danni agli arti, vengono imbottiti di droghe e anabolizzanti e sono frustati in continuazione. Gli incidenti non sono rari e quando il cavallo subisce seri danni o muore, è abbandonato sul posto o è portato in qualche macello abusivo. Non solo corse, ma anche gare di forza: il cavallo deve trainare una zavorra composta da un carro con le ruote bloccate e carico di quintali di materiale, come sacchi di sabbia, legname, ecc. Le scommesse in questo caso sono due: sulla resistenza del cavallo a sopportare il peso e sulla sua capacità di muovere il carro per almeno tot metri. Per fermare questa condotta criminale è importante l'impegno di tutti. Occorre segnalare ogni fatto riconducibile alle corse, come pagine di facebook dedicate, video che circolano in rete, luoghi e strutture dove sono custoditi i cavalli sfruttati nelle competizione. Non bisogna avere paura di chiamare le forze dell'ordine. La legalità non è un esercizio lessicale e retorico, ma un impegno quotidiano, che va vissuto continuamente senza tentennamenti o, peggio, condotte omissive che si traducono in tacita complicità.

3.3 L'abigeato e la macellazione clandestina

Abigeato, parola dal sapore antico che deriva dal latino abigeatus, da abigere "spingere via", composta da ab, particella che denota l'allontanamento, "via", e agere, "condurre", "spingere". Attualmente, nel diritto penale italiano l'abigeato non è più previsto come reato distinto, bensì solo come circostanza aggravante del furto. L'articolo 625 del codice penale, infatti, tra le circostanze aggravanti del furto, al punto 8 contempla "se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria". Il settore della carne e della macellazione di animali, è sicuramente una delle attività illegali "silenziose" di maggior profitto per i sodalizi criminali. Tra i peggiori maltrattamenti ci sono quelli che subiscono gli animali sfruttati per il consumo umano. Miliardi di animali vengono sacrificati ogni anno. Ma accanto e parallelamente a questo eccidio vi sono altri crimini nascosti, silenti, che aumentano ancora di più la sofferenza animale. Animali sfruttati negli allevamenti, in parte affetti

da patologie, trafugati come merce, trasportati illegalmente e con mezzi improvvisati da una parte all'altra del Paese, venduti come schiavi in "fori" improvvisati, macellati clandestinamente, con metodi molto più brutali di quelli già cruenti di una "normale" macellazione, e venduti sottobanco. Il tutto condito da frodi, adulterazioni alimentari, truffe e al solo vantaggio di vere organizzazioni criminali. Strettamente legato all'abigeato e alla macellazione illegale è il problema delle adulterazioni alimentari. Farmaci nel piatto. Carne chimica. Veleni alla griglia. E non sono solo slogan, basta vedere cosa hanno fatto emergere alcune inchieste nel nostro Paese nel campo della carne e dei prodotti derivati dagli animali. Doping, antibiotici, ormoni sono parole che non riguardano solo il lessico del mondo dello sport malato, ma anche parte della zootecnia italiana. La sofferenza che subiscono gli animali per i maltrattamenti a cui sono sottoposti è notevole: doping, bombe farmacologiche, estreme condizioni di allevamento e di trasporto, malattie non curate, ecc. e non si tratta di episodi isolati, ma di crimini che, spesso, hanno la regia di vere e proprie organizzazioni.

3.4 La tratta di cuccioli e l'affare canili

La nuova tratta di schiavi: sono migliaia i cani importati da paesi dell'Est e venduti in Italia a prezzi elevati spacciandoli per esemplari con pedigree. Si tratta di una vera emergenza che riguarda tutto il Paese. Le segnalazioni e le denunce arrivano da quasi tutte le regioni. I confini tra commercio legale e traffico illegale sono labili e non solo perché il tragitto e la provenienza sono gli stessi ma perché molte volte, dietro importazioni legali e autorizzate vengono celati, tra i meandri di documentazione, certificati e passaporti, animali clandestini. Gli animali, privi di certificati d'identificazione, ovvero scortati da false certificazioni che attestano trattamenti vaccinali e di profilassi mai eseguiti, sono poi rivenduti all'interno del territorio nazionale, con riverberi fiscali illeciti di non poco conto. I cani vengono allevati in condizioni pietose, vi è un'altissima mortalità. La provenienza privilegiata di questi animali è l'Ungheria e la Slovacchia da dove, comprati per pochi euro, spesso arrivano ammalati e accompagnati da falsi pedigree e da documentazione contraffatta. Naturalmente, oltre al dolore di vedere soffrire l'animale, le persone che prendono tali cani vanno incontro a notevoli spese mediche. Spesso, poi, i cuccioli vengono venduti in nero. Ma al di là di questi aspetti, c'è da dire

che questo commercio, in cui la linea di confine tra lecito e illecito non è sempre facile da individuare, è in mano a gruppi organizzati, non sempre apparentemente illegali, che importano gli animali e li smerciano attraverso una rete di venditori e commercianti. A tale fenomeno criminale può essere legata una recrudescenza della diffusione di malattie che erano ormai praticamente scomparse dal panorama cinofilo italiano. Se un traffico illegale esiste è perché vi è una richiesta. Purtroppo la domanda di cani di razza è diffusissima e questo non fa che alimentare il mercato clandestino. Gli animali non sono cose, non sono oggetti che seguono mode e tendenze, ma esseri senzienti. Un cane deve essere un membro della famiglia, non una cosa da ostentare. Un'azione civile e consapevole richiede l'adozione di un cane, non il suo acquisto. Accogliere, non comprare: gli amici non si comprano. Il paradosso è che a fronte di migliaia di cani chiusi nei canili, circa 2000 cuccioli di razza arrivano ogni settimana nel nostro Paese importanti dall'estero.

Normativa di riferimento

L'art. 4, c.1 della L. 201/10 -Traffico illecito di animali da compagnia-, recita: "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000". La parte A dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 998/2003 riguarda cani e gatti. La stessa pena si applica a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo cani e gatti introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1. La pena è aumentata se gli animali hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie. Sono previste anche sanzioni amministrative contro l'introduzione illecita di animali da compagnia: in pratica è prevista una sanzione amministrativa per chi importa cani o gatti senza microchip in assenza dei

presupposti che fanno integrare il reato di traffico illecito o al di fuori di esso, come può essere un'introduzione estemporanea non riconducibile ad attività organizzate. La norma stabilisce anche sanzioni amministrative accessorie che, a seconda dei casi, prevedono la sospensione o la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio o trasporto. Altro business è quello del randagismo. Sono cani randagi, ma per alcuni rappresentano solo soldi. Tanti soldi. Negli ultimi anni il business randagismo, come diverse inchieste hanno dimostrato, rappresenta un vero affare per trafficanti, malavitosi e, in alcuni casi, funzionari corrotti. Sull'abbandono degli animali si è innestato un giro di affari di centinaia milioni di euro: alcuni privati hanno costruito la loro fortuna grazie a convenzioni milionarie con amministrazioni locali compiacenti, spesso aggiudicate con gare d'appalto al ribasso d'asta, alle quali corrispondono strutture fatiscenti, veri e propri lager dove è impedito l'accesso a chiunque e da dove i cani non usciranno mai. 2,5 milioni di euro l'anno è la stima delle possibili "entrate" annue, tramite le convenzioni, di un canile con 1.000 cani e diaria di 7 euro a cane. Le strutture pubbliche sono spesso insufficienti o a volte totalmente inesistenti; in questi casi diventa più semplice per le amministrazioni incapaci di trovare soluzioni che tengano conto del rispetto degli animali, dare in appalto esterno a privati la gestione dei canili. Alcune inchieste hanno dimostrato l'esistenza di associazioni per delinquere dedite al business dei canili. Animali detenuti in strutture sovraffollate, prive delle condizioni igienico-sanitarie necessarie.

3.5 Il traffico di fauna selvatica

L'Italia è tra i Paesi più attivi nel commercio internazionale di specie animali e vegetali. Un terzo del commercio è riconducibile ad attività illegali. L'opera svolta dagli Organi preposti al controllo risulta pertanto indispensabile per la repressione del traffico illecito. Il traffico di animali, piante o parte di essi, naviga su rotte più disparate: da Internet ai mercati rionali, dai giornali di annunci alle televendite. Un mercato florido dietro il quale, spesso, si nascondono veri gruppi organizzati e ben altri traffici. L'attacco alla biodiversità arriva anche dal bracconaggio e dal commercio di fauna selvatica. In alcune zone del Paese la caccia di frodo è diventata un business gestito dalla criminalità organizzata. Il traffico di fauna

selvatica non sfugge al controllo di veri e propri sodalizi criminali. Centinaia di uccelli, tutti appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, in quanto fauna selvatica, sono venduti impunemente. Si tratta perlopiù di fringillidi quali cardellini, fringuelli, peppole, verdoni, verzellini, lucherini, ecc., ma si trovano anche pettirossi, merli, tordi, cesene, capinere, passeri, cince, lui, storni, taccole, gazze. Gli animali sono detenuti in condizioni pietose, trasportati in stato di esasperata cattività, tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, tanto da configurare il reato di maltrattamento di animali, oltre che i reati specifici previsti per la detenzione e commercio di fauna selvatica o per le violazioni alla normativa Cites.

4. La psiche zoomafiosa

Ma perché i combattimenti, le corse clandestine, il traffico di fauna? Quali le motivazioni psicologiche e le condotte culturali che spingono un uomo a partecipare a tali nefandezze o assistere cose simili? In psicologia si spiega la febbre dei combattimenti o di altri spettacoli cruenti con la ricerca di un gesto “grande”, di un momento di gloria da parte di persone che vivono in uno stato di costante umiliazione, impotenza e degrado che sognano continuamente un proprio atto eroico che non possono compiere, per incapacità, inettitudine o impedimenti sociali. Il possesso del cane da combattimento, ma anche di un cavallo da corsa o di un leone tenuto in giardino, diventa un’esperienza di sostituzione: ciò che l’uomo non può ottenere può essere realizzato dall’animale. In questa prospettiva l’animale assume una funzione simbolica, sostituendo quelle che una volta erano le insegne del potere e diventando portatore allegorico di forza, autorità e potenza. Non solo i soldi delle scommesse, quindi, ma anche gloria, potenza, bellezza. Si tratta di una trasfigurazione simbolica, di un appropriarsi di valori altrimenti negati. A vincere non è solo il combattente o il cavallo più veloce, ma entrambi, animale-uomo e animale-animale. Chi possiede un animale vincitore si “nutre” della sua grandezza, del potere che rappresenta. È il suo blasone animato. In questo senso, anche la moda di possedere pit bull o altri molossi in voga nei ceti sociali più attigui alla criminalità, trova una possibile spiegazione. Il cane di un “uomo di rispetto” deve essere forte, dominante, un animale che incute rispetto e che lo proietta al suo proprietario. Il sociologo Franco Ferrarotti parla di

status symbol che costano meno di una guardia del corpo. Nei combattimenti, soprattutto quelli gestiti dalla bassa manovalanza e da bulli di periferia, la figura più frequente è il maltrattatore con finalità prettamente ludica. Il suo scopo è quello di sconfiggere la noia che lo assale perseguendo un divertimento violento. In questa tipologia, ritroviamo molti soggetti adolescenziali che si riuniscono per dar luogo alla rappresentazione ludica del combattimento. La funzione di questo tipo di reato è prettamente ricreativa e può essere considerato una forma di divertimento criminale in alternativa alle tradizionali serate tra amici al cinema o in discoteca. La motivazione principale non sembra tanto essere il provento economico, quanto la ricerca di emozioni forti, caratteristica dei soggetti che hanno un grande senso di vuoto interiore. Questi individui sono alla ricerca disperata di nuovi stimoli, sensazioni forti in grado di dare un senso alla loro vita. Nel fare ciò, considerano gli animali meri oggetti utili per il loro piacere o divertimento e che hanno l'unica funzione di servire a tali scopi. Le lotte cruente tra animali hanno degli estimatori che le considerano un vero e proprio spettacolo (si pensi, tra l'altro, al giro dei video e alla mania correlata di vedere e guardare gli incontri). Per costoro, assistere o partecipare a un combattimento, oltre che sperare nella vincita, può essere un "divertimento", un "trattenimento", un "gioco", un divertimento organizzato per far passare il tempo in modo ludico. Vi è una sorta di estetica della crudeltà, di attrazione per la sofferenza. Per Kierkegaard, l'uomo come spettatore estetico è spinto a disinteressarsi addirittura della vita e della sofferenza dei suoi simili pur di godere uno spettacolo. "Anche il dolore si può spettacolarizzare, persino la morte, il dolore dei dolori, la madre di tutti i dolori (...) Nello spettacolo la morte viene trasformata e rappresentata come gesto eroico che sa di magnificenza. (...) Nello spettacolo la morte diventa amica, anzi, un'occasione per rappresentarsi e per essere in maniera più piena. Ecco la morte, una sorta di danza piacevole, un'occasione per esistere esistendo al massimo: la morte come erezione dell'esistenza prima della caduta flaccida" (Andreoli, 2003). Secondo quest'accezione, quindi, i combattimenti, indipendentemente dal numero degli spettatori e dal valore pubblico dell'evento, possono essere considerati spettacoli (spettacolo: da spectaculum, derivato dal verbo spectare: guardare), o gioco inteso come intrattenimento regolato da norme convenzionali, il cui

esito, legato spesso a una vincita di denaro, dipende dalla forza dei lottatori. “Gioco” che quanto più è crudele, tanta più attrazione suscita nel folle vortice del fascino della violenza. Le combinazioni dei comportamenti antisociali sono infinite (dato statistico comune è la tortura di animali), ma la caratteristica più profonda e universale di tutti gli psicotici è l’assenza di rimorsi: non hanno il concetto di colpa, non hanno coscienza morale, o come asseriva Lattanzio “....fanno per divertimento quello che fanno per delinquenza”. “Questa forma di godimento ha una sua genesi: trae origine dalla ricerca del brivido e dell’eccitazione, che diventa pressante soprattutto quando la vita quotidiana sembra non offrire stimoli vitali. (...) La ripetizione di esperienze quali uccidere gli animali indifesi, divertirsi a tormentarli, esaltarsi a massacrarli, conduce a una forma di godimento che sconfinata nel sadismo, vale a dire nel piacere che nasce dal vedere l’altro che soffre” (Manzoni, 2006). Il gusto che anima tali soggetti non può che essere quello di provocare dolore, sofferenza, terrore, morte. È gente che aspetta con ansia e impazienza il momento, disponibile per questo a correre il rischio di incappare nelle maglie della Giustizia, pur di gioire nel partecipare alla lotta, raggiungendo il piacere e facendo placare la tensione nel momento in cui l’animale perdente sanguinante viene raccolto e quello vincitore esibito. “Per quanto si cerchi, non vi è altro termine dal punto di vista psicologico che possa designare tutto ciò se non quello di sadismo, vale a dire piacere nel provocare sofferenza. Di più: piacere nel provocare la morte, piacere misto a senso di potenza, perché se posso uccidere qualcuno vuole dire che sono più forte di lui e quindi il mio io, bisognoso di conferme, va a ricercare e si nutre di questa cruenta iniezione di autostima” (Manzoni, 2006).

5. Particolare tenuità del fatto, crimini contro gli animali e pericolosità sociale()*

Com’è noto, la convinzione di non subire conseguenze negative per le proprie azioni, è uno dei fattori che favoriscono la commissione di reati e, in generale, di condotte illecite. L’idea di “farla franca”, anche solo come mera possibilità, fa accettare più facilmente il rischio di incorrere in future sanzioni, nel convincimento che in realtà la possibilità di essere puniti non si verificherà e che, pertanto, non ci sarà nessun tipo di censura per la violazione consumata. Fare del male, commettere un reato e non subirne

le conseguenze, è la coltura dove proliferano i bacilli dell'illegalità. La cosa è ancora più evidente quando si tratta di violazioni ritenute di minore gravità e considerate, anche sotto il profilo sanzionatorio, di interesse minore. Non è un segreto che è tuttora diffusa, negli addetti ai lavori, l'infausta idea che i reati a danno di animali siano di residuale importanza e di scarso interesse investigativo e, pertanto, rientranti a pieno titolo tra i cosiddetti reati bagatellari. Eppure in Italia si aprono circa 9000 fascicoli l'anno per violazione alla normativa sulla tutela penale degli animali, 25 fascicoli al giorno, uno ogni 57 minuti. Una persona indagata ogni 80 minuti circa (Troiano, 2017). Una norma come quella sulla "tenuità del fatto", interpretata in modo errato, può avere un forte effetto criminogeno, perché può infondere, laddove interpretata in modo superficiale, la falsa convinzione dell'impunità per determinati comportamenti: se già di per sé i reati a danno degli animali vengono percepiti come reati minori e con sanzioni per nulla dissuasive, la possibilità di restare impuniti grazie alla tenuità del fatto, annulla ogni funzione preventiva della pena. Gli studi criminologici, invece, investono di particolare importanza la violenza contro gli animali e insegnano che la crudeltà nei loro riguardi può essere prodromica a quella contro gli umani. L'idea di un legame tra la violenza esercitata a danno di umani e la violenza contro gli animali non è nuova. Fin dall'antichità filosofi, scrittori, studiosi e ricercatori hanno teorizzato tale collegamento. Del resto la saggezza comune ritiene che se qualcuno tratta male gli animali sarà propenso a trattare male anche le persone. Questo concetto è stato immortalato in un antico brocardo, attribuito ad Ovidio: "*Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines*" che ha accompagnato gran parte del pensiero occidentale che ha analizzato la condotta degli uomini nei riguardi degli animali e le conseguenze etiche, sociali e giuridiche che ne derivano. «All'inizio dell'affiliazione, noi più giovani ci occupavamo della pulizia e dell'allevamento dei cani ed avisavamo il Boss dell'arrivo eventuale della polizia o dei carabinieri. Il passo successivo è stato quello di vendere eroina». Questo è quanto ha dichiarato ai magistrati, a proposito del ruolo che veniva riservato ai neofiti del clan, un collaboratore di giustizia, che ha permesso di fare luce sui misteri di alcune famiglie camorristiche di Barra, un quartiere alla periferia di Napoli (Troiano, 2000). Il coinvolgimento di minorenni, in alcuni casi addirittura di

bambini, nella gestione di attività malavitose legate agli animali, ci ha permesso di coniare la locuzione zoocriminalità minorile (Troiano, 2000). Abbiamo qui a che fare con la cosiddetta funzione pedagogica o addestrativa che gli animali svolgono nella cultura mafiosa. Una vera pedagogia nera: attraverso gli animali e le attività delinquenti ad essi connesse, i minorenni vengono proiettati nel mondo criminale. Si tratta spesso di una vera e propria scuola di crudeltà e di disvalori come la violenza, la sopraffazione, la forza, la prepotenza che vedono il loro trionfo nei combattimenti clandestini, attività nella quale i ragazzi dei clan hanno un ruolo attivo sia nella preparazione che nella logistica. Va da sé che assistere o partecipare a manifestazioni collettive in cui si seviziano animali non aiuta certo a diffondere la tolleranza, il rispetto e la sensibilità verso gli altri, elementi necessari per una convivenza sociale serena e tranquilla. Di contro, la partecipazione a eventi cruenti può favorire l'apprendimento di valori e modelli antisociali e trasmettere contenuti disonesti, ideologie violente, indifferenza per i valori umani e sociali che rientrano tra i futuri fattori criminogeni, in quanto l'assuefazione alla violenza favorisce la delinquenza (Troiano, 2014). Non mancano addestramenti veri e propri, come l'assistere o partecipare attivamente ad azioni violente contro gli animali. Alle giovani reclute dei clan viene chiesto di uccidere un animale - un cane, un cavallo, un vitello -, abbattendolo a colpi di pistola: chi ha remore nell'uccidere un animale, non sarà mai un bravo killer di umani. Negli ultimi anni lo studio della violenza nell'ambito della famiglia ha preso in considerazione anche la violenza nei riguardi degli animali. Nei casi di stalking, ad esempio, è frequente che il soggetto attivo sia violento in vari modi anche con l'animale della persona offesa o minaccia di esserlo. Tra le condotte moleste dello stalker rientrano, infatti, il far trovare animali morti o parti di essi o, addirittura, uccidere gli animali domestici della vittima. In questa prospettiva, si comprende facilmente come sia rischioso considerare un crimine a danno di animali - di per sé già meritevole di attenzione e di una severa censura-, un reato di scarsa importanza, dalla "particolare tenuità dell'offesa" o dalla "l'esiguità del pericolo": l'esperienza dimostra che l'accettazione passiva e scontata di condotte illecite, ritenute minori, è la genesi di ben altre illegalità. Prima di ogni cosa va messo in evidenza che l'istituto in esame non comporta alcuna depenalizzazione, come erroneamente è circolato in Rete e sugli

organi di informazione, essendo comunque rimesso al magistrato l'apprezzamento, con valutazione in concreto e caso per caso, della non punibilità. "La particolare tenuità del fatto non ha natura di causa di giustificazione (il fatto particolarmente tenue è ancora offensivo sicché permane l'antigiuridicità della condotta), ma costituisce mera condizione di non punibilità che esclude l'irrogazione della pena". (Cass. Pen. Sez. VI, ud. 22/10/15 Sent. 1336). Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 stabilisce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità "quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, (Omissis)". Dalla interpretazione letterale della norma si evince chiaramente che "i motivi abietti o futili" si applicano anche ai reati a danno degli animali. Il dettato è chiaro: "quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili", indipendentemente dal reato commesso o dalla vittima. A ben vedere, infatti, la norma evoca le circostanze aggravanti comuni di cui all'articolo 61 del c.p. : "1) l'aver agito per motivi abietti o futili". Circostanze che, com'è noto, si applicano a qualsiasi reato. Se si analizzano i casi riportati in giurisprudenza, si evince facilmente che la maggioranza delle condotte illegali a danno di animali possono entrare tra quelle perpetrate per motivi abietti o futili: abbandonare un cane per andare in vacanza; costringere perennemente un cane alle intemperie per evitare che sporchi l'appartamento; uccidere una gatta per il timore che partorisca nel proprio giardino ecc.. Appare opportuno ricordare che "il motivo è abietto le volte in cui la motivazione dell'agente ripugni al comune sentire della collettività" (Cass. pen., sez. II, 18.2.2010, n. 6587). "per motivo abietto si intende quello turpe, ignobile, che rivela nell'agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello spregevole o vile, che provoca ripulsione ed è ingiustificabile per l'abnormità di fronte al sentimento umano nel secondo caso, la futilità del motivo a delinquere è indice univoco di un istinto criminale più spiccato e della più grave pericolosità del soggetto" (Petràlia e Lo Voi). Va da sé che uno dei beni tutelati dalla norma, il sentimento di pietà che le persone provano nei riguardi degli animali, richiamato nel titolo IX-bis del codice penale "Dei delitti contro il sentimento per gli animali", viene offeso ogni volta si consumano condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo patimenti, e pertanto idonee a destare ripugnanza. Nel

sentire comune l'animale non è più considerato un oggetto, una cosa inerte di cartesiana memoria, ma, aderendo alle evidenze scientifiche, un essere vivente, dotato di sensibilità psico-fisica, che reagisce non solo positivamente alle attenzioni amorevoli dell'uomo, ma anche negativamente, con sofferenza, all'incuria, alla trascuratezza o, peggio, alla violenza. Basti pensare alle ondate di sdegno collettivo originate da fatti di cronaca che vedono come vittime animali, e non solo quelli di affezione, per rendersi conto della capacità offensiva che i crimini contro gli animali assumono per il sentire comune. A parere dello scrivente ogni atto che viola l'integrità psicofisica degli animali può essere considerato un atto crudele poiché "si può incrudelire anche per sola insensibilità e, cioè, come impone l'etimo della parola (crudus), per crudeltà o durezza di animo" (Cass. pen. Sez. III, Sent. n°. 3914 del 21/12/98). La crudeltà è di per sé caratterizzata dalla spinta di un motivo abietto o futile, e pertanto rientrano nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di particolare compiacimento o di mera insensibilità (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 19.6.1999, n. 9668). Ne consegue che non rientrano nel concetto ampio di "crudeltà" solo quelle condotte che procurano danni fisici, lesioni o ferite, ma anche quei comportamenti che determinano apprezzabile diminuzione dell'integrità psicofisica dell'animale come stress, angoscia, ansia, paura, disagio psico-fisico, inquietudine, nervosismo, stato di affaticamento, agitazione, privazioni emotive ecc. In questa prospettiva, configurano atti di crudeltà quelli diretti a infliggere non soltanto dolori fisici, consistenti in malesseri della sfera organica o funzionale, ma anche sofferenze di indole psichica per effetto di privazione dei rapporti affettivi (cfr. Pretura Circondariale di Bassano del Grappa, Sez. distaccata di Asiago, Sent. n°. 48/95 del 15 novembre 1995, imp. Feltrin + 1). Altro requisito necessario per applicare l'istituto in esame è il comportamento non abituale dell'autore del reato. "A tal proposito si rileva come per comportamento abituale il legislatore abbia voluto dare un'interpretazione estensiva, ricomprendendo tutte quelle condotte che, al di là dell'abitualità pura che prevede la reiterazione di più condotte identiche o omogenee, abbiano ad oggetto condotte anche plurime e reiterate, ricomprendo così anche il reato permanente ed il reato continuato di cui all'art 81 c.p. inteso quale violazione in esecuzione del medesimo disegno criminoso anche di diverse disposizioni incriminatrici. Tale ipotesi è assai frequente nei crimini contro

gli animali per motivi 'gestionali' ed economici nell'ambito di attività commerciali dove le condotte sono plurime e reiterate nel tempo, in particolare nel delitto di maltrattamento con condotta omissiva legato alle modalità inadeguate di custodia e gestione degli animali, anche in tali ipotesi evidentemente l'applicazione dell'istituto sarà inibita". (...) Sono dunque esclusi i reati abituali sia necessari che eventuali. Se il soggetto ha commesso più reati della stessa indole anche se ciascun fatto è tenue non può applicarsi l'istituto, analogamente appare certamente ostativo la commissione di un reato permanente che esprime l'attualità dell'offesa impedendo così che possa essere ritenuta esigua. L'istituto pertanto non si applica ai reati che esprimono condotte plurime e reiterate ed ai reati commessi con il vincolo della continuazione in considerazione della causa ostativa della pluralità delle condotte. Il requisito della non abitualità del comportamento potrà desumersi anche da condotte per cui non è intervenuto un precedente accertamento giudiziale definitivo e potranno quindi valutarsi comportamenti risultanti da precedenti giudiziari come condanne non definitive, dichiaratori di estinzione del reato, di improcedibilità, di non punibilità anche per particolare tenuità del fatto risultanti anche da decreti di archiviazione etc. ma anche da pregresse denunce per gli stessi fatti, e sarà opportuna sia la verifica sia del casellario giudiziale sia dei carichi pendenti ma anche del registro informatico delle iscrizioni SICP. Sarebbe poi opportuno che l'analisi di questi precedenti riguardi l'intero territorio nazionale e non sia limitato alla Procura dove sono aperte le indagini, per permettere una effettiva valutazione complessiva" (Santoloci e Campanaro, 2015). I reati zoomafiosi sono, come abbiamo visto, reati associativi, programmati, organizzati e abituali. Si tratta perlopiù di condotte reiterate e pianificate nel tempo, che non si esauriscono con la consumazione del singolo reato, si pensi alle corse clandestine di cavallo, ai combattimenti tra animali o al traffico di cuccioli. Sotto questo aspetto, quindi, riteniamo che tali reati di per sé non possono ricadere nella previsione dell'istituto della tenuità del fatto. Ma a ben vedere, ogni reato a danno di animali dovrebbe essere escluso da tale istituto poiché la tenuità non può essere stabilita meramente in base al danno materiale effettivamente provocato, ma, in considerazione del particolare reato, deve essere valutata con parametri più ampi, comprensivi delle conseguenze che determinati gesti possono

avere innanzitutto sulla vita di esseri senzienti, gli animali, appunto e poi sulla società, sull'educazione, sul rispetto dei diritti altrui e, in definitiva, sul vivere civile, come suggerisce la stessa norma, laddove richiama anche il concetto di pericolo per valutare l'esiguità del fatto. E, come abbiamo visto precedentemente, il pericolo che gli atti di maltrattamento di animali possono generare conseguenze negative sotto il profilo criminologico e sociale, è estremamente alto. I crimini contro gli animali sono una tema di rilevanza nazionale perché la legalità e i diritti animali sono questioni strettamente connesse e, spesso, i crimini contro gli animali nascondono, determinano o si accompagnano ad altri tipi di reati. Del resto la criminalità organizzata è un male totalitario che mira a controllare e a dominare tutto: cose, uomini, animali e il loro ambiente. In quest'ottica la zoomafia si manifesta come evidente espressione dello specismo: sfruttamento di altre specie a vantaggio esclusivo di piccoli gruppi.

Note

(*) Per questo capitolo abbiamo utilizzato anche il nostro contributo "Particolare tenuità del fatto, crimini contro gli animali e pericolosità sociale" presentato al convegno: "Sulla tutela giuridica degli animali. Evoluzione della normativa e della sua applicazione anche alla luce della recente legge sulla tenuità del fatto. Aspetti sostanziali e procedurali", Roma, 22 settembre 2015.

Andreoli, V. (2003). Capire il dolore, Milano.

Manzoni, A. (2006). Noi abbiamo un sogno, Milano.

Petralia, B. e Lo Voi, F. D.lgs. 16 marzo 2015 n. 28 "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto..." Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Circolare esplicativa/applicativa.

Santoloci, M. e Campanaro, C. (2015). Particolare tenuità del fatto e reati contro gli animali, relazione del convegno: "Sulla tutela giuridica degli animali. Evoluzione della normativa e della sua applicazione anche alla luce della recente legge sulla tenuità del fatto. Aspetti sostanziali e procedurali", Roma, 22 settembre 2015.

Troiano, C. (1998). Zoomafia – Il ruolo della mafia e camorra nello sfruttamento degli animali, Lipu.

Troiano, C. (2000). Zoomafia. mafia, camorra & gli altri animali, Edizioni Cosmopolis, Torino.

Troiano, C. (2001). Criminologia dei diritti animali, Torino.

Troiano, C. (2007). Criminalità e animali: analisi criminologica del fenomeno e profili di politica criminale, Roma.

Troiano, C. (2014). Ho ucciso un po' di lucertole - Preadolescenti e animali in un'indagine svolta nelle scuole medie, Roma.

Troiano, C. (2016). Il maltrattamento organizzato di animali – Manuale contro i crimini zoomafiosi, Roma.

Troiano, C. (2017). Rapporto Zoomafia 2017 - Traffici e delitti a danno di animali, LAV, Roma.

Ciro Troiano, napoletano, è responsabile dell'Osservatorio Nazionale Zoomafia LAV, struttura che ha fondato nel 1999. Criminologo, perfezionato in "Antropologia criminale e metodologie investigative", formato in psicologia giuridica e psicopatologia forense, è socio della Società Italiana di Criminologia e dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica. Il suo nome è legato a numerose operazioni di polizia in difesa degli animali e della fauna. È stato più volte vittima di minacce e aggressioni. È stato direttore di corsi di formazione regionali per guardie zoofile e ha insegnato, presso le scuole della Polizia, dei Carabinieri e della Forestale, "tecniche di contrasto alla zoomafia" e "criminologia dei diritti animali". È autore di numerosi saggi e articoli.

LA ZOOERASTIA E LE FORME DI SFRUTTAMENTO SESSUALE DEGLI ANIMALI

di Ciro Troiano (LAV)

1. Che cos'è la zooerastia?

La zooerastia, che con linguaggio desueto potremmo definire una deviazione o perversione sessuale, è una parafilia, un disturbo sessuale caratterizzato dall'eccitazione erotica o dalla fantasia di avere rapporti sessuali con animali, o dal praticare attività sessuali con gli stessi in modo non occasionale. È considerata una psicopatologia solo se è compulsiva e se è suscettibile di procurare danni seri al funzionamento psicologico dell'individuo. Bestialità, zoofilia erotica, zooerastia, termini ancora sconosciuti al grande pubblico, ma che sempre più frequentemente circolano in rete, in particolare sui social network, e che spesso sono usati a sproposito. Le notizie che circolano sovente sono inesatte, errate e in alcuni casi prive di fondamento. Le parole più utilizzate per indicare le attenzioni sessuali da parte di umani nei riguardi di animali, bestialità, zoofilia erotica e zooerastia, appunto, anche se usate come sinonimo, in realtà tecnicamente stanno ad indicare aspetti diversi. Nel linguaggio comune, però, le differenze sono annullate e vengono utilizzate tutte con lo stesso significato: l'abuso sessuale di animali (Troiano, 2013). Con bestialità (bestialitas), termine originariamente di uso giuridico e della teologia morale, si intende l'accoppiamento o il contatto di organi genitali umani con quelli animali, di natura non patologica, privo di qualsiasi coinvolgimento emotivo, frutto essenzialmente di "bassa moralità" e figlio di ambienti sociali marginali o di una società rurale dove il desiderio sessuale, quando non vi era la possibilità di essere soddisfatto in modo "naturale", veniva appagato con il contatto fisico con un animale. Simile alla bestialitas, la zooerastia indica il contatto sessuale, ma con una componente decisamente patologica. La zoofilia erotica, invece, implica un coinvolgimento non solo fisico, estetico, ma anche emotivo, una relazione che va al di là del raggiungimento del piacere sessuale. Il piacere derivante da atti di libidine con animali viene considerato un vero "atto d'amore", un "donare e ricevere piacere". Per alcune persone, fare sesso

con “amanti” animali può rappresentare molto di più di una semplice sostituzione del sesso praticato con umani. Per loro il sesso con gli animali non umani rappresenta la cosa migliore, una scelta “naturale” e spontanea. Vi è poi lo zoosadismo, ovvero una forma di sadismo avente per oggetto gli animali. Si tratta di una pulsione aggressiva di origine sessuale che trova il proprio soddisfacimento in azioni lesive o in uccisioni di animali, nonché nell’assistere a scene cruente di questo tipo (Troiano, 2014). Il DSM-5, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, include la zoerastia tra i “Disturbi parafilici con altra specificazione”. “Questa categoria si applica alle manifestazioni in cui i sintomi caratteristici di un disturbo parafilico, presenti per almeno 6 mesi, che causano disagio clinicamente significativo o compressione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti, predominano ma non soddisfano pienamente i criteri per uno qualsiasi dei disturbi della classe diagnostica dei disturbi parafilici. Una parafilia è una condizione necessaria ma non sufficiente per avere un disturbo parafilico” (DSM-5). La Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e problemi correlati alla salute, pone l’attività sessuale con gli animali tra “Gli altri disturbi delle preferenze sessuali” (F65.8). «Le pratiche sessuali e i disturbi oggi denominati parafilie o disturbi parafilici venivano un tempo chiamati perversioni. (...) Pur segnalando la diffusione e la “normalità” della coesistenza di pratiche “perverse” a fianco di quelle “normali”, la psicanalisi classica tendeva a reputare patologici i casi in cui queste pratiche escludevano o sostituivano in modo stabile e prolungato il rapporto sessuale “normale”» (Lingiardi e Gazzillo, 2014). Alcune forme di zoerastia sconfinano in altre, spesso il soggetto mette in atto nello stesso tempo diversi tipi di parafilie, o la sostituisce con un’altra meno pericolosa o più adatta alla situazione. «Il perverso sa benissimo che sta facendo qualcosa di “cattivo”, moralmente sbagliato, socialmente condannabile, ma parte del sollievo che prova dalla perversione proviene anche dalla sfida e superamento dei codici morali “comuni”» (Vincenzi). Tra le varie parafilie sono presenti, o lo possono essere, il voyeurismo, il sadismo sessuale e il disturbo pedofilico. Per quanto riguarda la pedofilia, ad esempio, sono state accertate in sede giudiziaria connessioni tra pedofili e zoerasti. Uno dei metodi utilizzati è quello di avvicinare i bambini con la scusa di far vedere immagini di animali, o di parlare di cani ecc. Numerosi i

video sequestrati in indagini sulla pedopornografica che riguardano animali e bambini. In ogni caso si tratta di connessioni e aspetti che non coinvolgono l'intera categoria degli amanti dell' "animal sex". E' possibile suddividere le condotte sessuali con animali in tre tipi di attività:

- a) occasionale o opportunistica (avere esperienze occasionali con animali per la non disponibilità di partner umani, o per curiosità, o, ancora per fare "esperienza");
- b) permanente o esclusiva (avere rapporti con animali in modo stabile e prolungato, con la sostituzione o limitazione dei rapporti sessuali "normali", o contemporaneamente ad essi);
- c) sadica (avere rapporti che implicano l'uso della violenza e che procurano lesioni, ferite o morte dell'animale).

2. Motivazioni e giustificazioni

Le componenti che spingono le persone a soddisfare i propri bisogni sessuali con gli animali sono diverse. Si va dal divertimento alla lussuria, dalla curiosità al sadismo al senso di onnipotenza che comprende anche il controllo della vita e della morte dell'animale, come avviene in alcune pratiche zoosadiche. Non ultimo, anzi sicuramente è tra i più diffusi, è l'atteggiamento di chi prova per gli animali emozioni vere, reali, relazionali, e non solo basate sull'attrazione sessuale fine a se stessa. Si tratta sempre, in ogni caso, di un rapporto di potere perché gli animali non scelgono volontariamente di diventare "partner sessuali". Guardando le immagini e i film dal contenuto zooerastico, l'uomo si identifica con la parte attiva e vigorosa: l'animale. È lo stallone, il toro, il cane possente, capace di soddisfare i piaceri e i desideri "bestiali": il maschio che si bea delle sue dimensioni animalesche e virili. Le persone che si identificano come "zoofili", nell'eccezione che qui esaminiamo, sentono il loro "amore" per gli animali come romantico, sentimentale e non come semplice attrazione o bisogno sessuale, e questo li fa sentire diversi da quelli che commettono atti sessuali motivati da mera bestialità. In questa prospettiva viene negato energicamente che da tale condotta possa derivare offesa o sofferenza per l'animale. Nella realtà le cose stanno in modo diverso. Quando le persone consumano atti sessuali sugli animali, essi vengono condizionati nella loro specificità e semplicemente non hanno altra scelta che fare quello che viene loro chiesto. Ciò che viene

interpretato come espressione di piacere e di “benessere” ricambiato, è in realtà un condizionamento che determina risposte solo apparentemente positive, ma che, come hanno sottolineato molti studiosi, sono solo il frutto di violazioni etologiche e comportamentali. Per chi sostiene di amare gli animali, la loro dignità dovrebbe essere una priorità assoluta. Questa dignità viene completamente ignorata e offesa non solo in caso di stupro, ma anche con quelle pratiche apparentemente non violente che sottomettono l’animale e lo riducono a mero strumento sessuale. Nei forum su Internet gli estimatori della zooerastia prendono le distanze dalla violenza e insistono sul fatto che non maltrattano gli animali, anzi, secondo loro gli animali condividono il loro desiderio di avere rapporti sessuali. I sostenitori della zoofilia erotica sostengono che essa è etica fino a quando non si trasforma in sofferenza per gli animali o in crudeltà nei loro riguardi. Per costoro la zoosessualità non deve essere considerata un’offesa per l’animale non umano, poiché genera relazioni tra soggetti che possono trovare reciproco benessere e piacere. Si arriva addirittura a sostenere che l’avversione per la zoofilia erotica è in parte generata da un irrazionale “specismo e antropocentrismo”, poiché gli esseri umani sono animali e pertanto la zoosessualità non sarebbe “innaturale” o “intrinsecamente sbagliata”. Per giustificare ciò richiamano i casi di sesso interspecie che si verificano in natura. Molti di questi “zoofili” si considerano difensori del benessere animale nonché zoofili nell’eccezione comune, ovvero amici e protettori degli animali. Come abbiamo avuto modo di affermare altrove, trovare un motivo razionale per giustificare gli atti sessuali con animali è impossibile, a meno che non si voglia ricorrere con deferenza (e stupidità) alla nostra visione del mondo antropocentrica. Il trionfo dello specismo e dell’antropocentrismo risiede proprio in coloro che dell’animalità umana fanno motivo di giustificazione di condotte che non sono né umane né animali. Certamente non devono essere ignorate le emozioni, i sentimenti e le relazioni vere e sentite che possono accompagnare tali condotte, ma un rapporto veramente reciproco è quello tra soggetti realmente consenzienti, basato sul consenso reale dei partner sessuali, che non sia fonte di disagio, sofferenza o problemi legali per nessuno dei partecipanti (Penna, 2003). Si individuano negli argomenti giustificazionisti le classiche tecniche di neutralizzazione tese ad escludere o attenuare la responsabilità individuale della propria condotta negando

l'illiceità della stessa: deresponsabilizzazione, ovvero la negazione della propria responsabilità (amo il mio cane, ci lega un rapporto bellissimo, non faccio nulla di male); minimizzazione del danno arrecato (non maltratterei mai il mio animale, quello che faccio non gli procura danno, ma solo piacere); negazione della vittima (è un cane depravato, «un vero “porco cane”, mi si permetta il gioco di parole. E' ipocrita, per di più, infatti con gli estranei si comporta da perfetto gentleman. Invece appena è solo...», si legge su una rivista); condanna di chi condanna (come potete giudicarci? Che ne sapete voi di quello che facciamo e cosa proviamo per gli animali? Il vostro è solo perbenismo ipocrita); richiamo ad ideali più alti (la zoerastia è sempre esistita, nell'antichità era comune, anche gli Dei la praticavano e in diversi rituali veniva esercitata collettivamente. Le arti figurative da sempre celebrano l'accoppiamento uomo-animale). È significativo che le stesse tecniche, con motivazioni diverse, sono utilizzate dai pedofili.

3. Il fenomeno

Dati e numeri sul fenomeno scarseggiano. In Italia non vi sono dati e ricerche attendibili. La zoerastia è un argomento di cui è difficile parlare. Rari anche i casi clinici seguiti nei centri di igiene mentale o dai liberi professionisti. La situazione è leggermente diversa all'estero, ma si tratta sempre di stime approssimative. Dall'analisi dei dati di una ricerca condotta quest'anno dall'Università del Québec su oltre 1500 partecipanti di entrambi i sessi, sono state riscontrate due fantasie sessuali "rare": fare sesso con un ragazzo/a con meno di 12 anni e fare sesso con un animale. La scala utilizzata valuta la fantasia sessuale da 1 (assente) a 7 (molto intensa). La fantasia sessuale è stata definita comune se condivisa da almeno il 50% dei partecipanti, inusuale dal 15%, rara dal 2%. Uno studio condotto in Internet su 93 praticanti la zoofilia erotica (82 uomini e 11 donne con un'età media di 38 anni) più della metà degli intervistati ha dichiarato di essere più attratto agli animali che alle persone (Bering, 2010). Sarebbe un grossolano errore ridurre tutto allo stereotipo della cultura rurale o del soggetto emarginato con problemi mentali, in realtà le ricerche statunitensi hanno dimostrato che spesso si tratta di persone istruite, professionisti o comunque con una solida posizione sociale. C'è un mondo sommerso, però, ricco e vario fatto di siti internet, chat, gruppi,

riviste e filmati, negozi che vendono articoli specializzati, annunci di scambisti di animali, viaggi all'estero in posti dove la zoerastia è legale o tollerata. Negozi, anche on-line, offrono in vendita riproduzioni anatomiche di falli di animali, dal cavallo al leone, al cane, offrendo anche servizi e "guide per principianti" su come addestrare e abituare gli animali all'accoppiamento. Dall'analisi di siti, di immagini e di video, si evince che la stragrande maggioranza dei contenuti vedono protagoniste donne, da sole o in coppia, impegnate in atti sessuali con animali. La presenza di uomini è complementare o del tutto residuale, solo in una minima parte del materiale esaminato, infatti, è stata riscontrata la presenza di maschi. Nei forum, invece, le percentuali cambiano vistosamente: gli uomini rappresentano la maggioranza degli utenti. In indagini fatte all'estero, molte donne hanno denunciato la violenza, non solo fisica, subita da mariti o compagni che le costringevano a fare sesso con animali, un'esperienza drammatica che lascia segni indelebili, danni permanenti. Questo tipo di bestialità viene usato dal dominante per sottomettere e umiliare il partner. Negli Stati Uniti molti rifugi per donne maltrattate ricevono segnalazioni da parte di donne che sono state costrette ad avere rapporti sessuali con gli animali. Cani, gatti, pesci, cavalli, asini, cammelli, cervi, mucche, vitelli, antilopi, galline, oche, anatre, maiali, capre, pecore, conigli, serpenti, delfini: quasi nessun animale è al sicuro dagli abusi sessuali. Quando si tratta di soddisfare bisogni sessuali viene sviluppata una sconfinata fantasia e una crudele creatività. La gamma di atti sessuali con animali è infinita quanto perversa. Il cane è l'animale più sfruttato e questo perché è sicuramente più "pratico" rispetto ad altri, è l'animale più comune e presente nelle abitazioni, il legame che lo lega agli esseri umani favorisce ogni sorta di abuso. Spesso vengono soccorsi cani abbandonati con vistose ferite e lesioni ai genitali o nella zona anale, o che presentano comportamenti anomali e riconducibili ad un condizionamento alle pratiche sessuali. Fare una stima degli animali coinvolti è impossibile, ma non è azzardato ipotizzare che si tratti di migliaia.

4. Gli aspetti giuridici

Ci sono molte forme di bestialitas sia per il tipo di animali sfruttati sia per l'entità del danno o per la sofferenza che provocano a un animale. Quando un animale viene ferito o subisce lesioni da atti sessuali è chiaramente una

violazione al reato di maltrattamento. A volte però è difficile provare che un animale abbia subito violenza o abbia sofferto. Anzi, in alcuni casi viene negato energicamente che da un “atto d’amore” possa derivare sofferenza, oppure si argomenta che la gratificazione sessuale di una persona vale molto di più della sofferenza o dei presunti danni subiti dalla “bestia”. La Cassazione ha confermato la condanna per maltrattamento di animali per un allevatore di Bolzano accusato, tra le varie cose, di aver sottoposto animali “a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, in quanto faceva in modo che gli stessi avessero rapporti di natura sessuale con una donna”. In particolare si trattava di cani utilizzati per produrre film a carattere zoosessuale. È la prima pronuncia della Suprema Corte in merito a questo argomento che ha confermato l’impianto accusatorio già sostenuto nei due gradi di giudizio precedenti (Troiano, 2010). Il GUP di Bolzano nella sua sentenza ebbe modo di precisare che «I concetti di “comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche” e di “condizioni incompatibili con la natura degli animali” descrittivi del maltrattamento devono essere interpretati anche alla luce della classificazione data dal legislatore ai reati di maltrattamento quali “delitti contro il sentimento per gli animali” dando quindi tutela funzionale al contempo al sentimento sociale verso gli animali secondo quello che è ormai la percezione comune e all’animale stesso quale essere vivente dotato di sensibilità e quindi portatore di interessi vitali quali il diritto a non soffrire. Ne consegue che alla stregua di siffatta interpretazione nel concetto di maltrattamento così delineato – che si potrebbe definire come concetto involucro – trovano spazio e rientrano tutte quelle condotte che offendono la sensibilità psicofisica degli animali quali autonomi esseri viventi capaci di reagire agli stimoli, ovvero cagionano all’animale una lesione ovvero lo sottopongono a sevizie o comunque a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche dell’animale». L’imputato aveva fatto ricorso, dopo la conferma della condanna da parte della Corte di Appello, sostenendo “l’insussistenza del reato di maltrattamenti” per il fatto che nelle condotte in esso descritte non trova collocazione l’attività di sesso con gli animali. Sostiene la Suprema corte che «Come già detto, l’art. 544 ter c.p. prevede il fatto di colui che, tra l’altro, sottoponga l’animale “a sevizie o comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue

caratteristiche etologiche”. L’analisi letterale di tale periodo comporta, a ben considerare, che la nozione di “insopportabilità”, lungi, ovviamente, dal potere essere interpretata con riferimento a criteri di gradazione tipici della natura umana, vada invece rapportata, stante la stretta connessione emergente, alle caratteristiche etologiche dell’animale senza che si possa pretendere che la stessa debba necessariamente conseguire a comportamenti che travalichino, sovrastandole ed annullandole, le capacità “fisiche” dell’animale; se, infatti, così fosse, si finirebbe, tra l’altro, per attribuire al concetto di “comportamenti” un significato sostanzialmente coincidente con quello di “fatiche” quando invece, come reso evidente dalla norma, il legislatore ha utilizzato entrambi i concetti, attribuendo a ciascuno un significato proprio ed autonomo. Se quindi è necessario attribuire alla nozione di “comportamenti” un significato che, da un lato, deve essere ricordato alle caratteristiche etologiche della specie, animale e dall’altro non si esaurisca in quello di “fatiche”, la nozione di “insopportabilità” deve arrivare a ricomprendere nel proprio perimetro anche quelle condotte che, come quella descritta al capo k (sottoporre un cane a rapporti sessuali con una donna ndr) dell’imputazione, siano insopportabili nel senso di una evidente e conclamata incompatibilità delle stesse con il “comportamento animale” della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali, in tal senso dovendo infatti intendersi il concetto di caratteristiche etologiche impiegato dalla norma. Ed allora, se così è, non può non seguirne la corretta attribuzione alla condotta di specie, consistita nella coazione all’accoppiamento con una donna finalizzata alla realizzazione di un film pornografico, della qualificazione di “maltrattamenti”, non potendo esservi dubbio sulla assoluta contrarietà di una simile condotta alle caratteristiche etologiche del cane. Proprio la necessità di interpretare il concetto di comportamenti insopportabili in connessione con i due profili sopra richiamati, consente, dunque, di ricondurre all’interno della norma le pratiche di “zooerastia” o “zoopornografia” senza necessità di una apposita, specifica, previsione (come accade, ad esempio, nella legislazione francese, ove l’art. 521-1 del codice penale contempla anche il fatto di esercitare, nei confronti di un animale domestico, sevizie “di natura sessuale”). Una tale interpretazione si pone, peraltro, in sintonia con la ratio della incriminazione che, come indicato dalla collocazione

della fattispecie all'interno del titolo IX bis, dedicato ai delitti contro il sentimento per gli animali, consiste nella compassione suscitata agli occhi dell'uomo dall'animale maltrattato, tanto più assumendo disvalore, in un tale contesto, pratiche come quella in oggetto. Ne consegue che il giudizio operato sul punto dal giudice di primo grado e ripreso dalla Corte territoriale, allorché ha argomentato su un trattamento del cane assolutamente estraneo alle leggi della biologia e della zoologia e, in quanto tale, insopportabile per le sue caratteristiche etologiche, appare, alla luce dell'interpretazione che della norma si deve dare, esente da censure». È da sottolineare che tale interpretazione coglie in pieno la ratio della normativa contro i maltrattamenti degli animali che mira a salvaguardare la loro integrità e identità psico-fisica, e censura ogni condotta che non rispetti le leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore. Con questa sentenza viene confermato il principio che la zooerastia, nelle sue varie forme, costituisce reato. Recentemente sono circolati in rete allarmi e appelli relativi ad una presunta impunità di tali condotte, la cosa è destituita di qualsiasi fondamento: ogni abuso su animali di natura sessuale integra il reato di maltrattamento di animali. Partendo da questo punto fermo, si possono poi fare diverse valutazioni. Siamo convinti che, vista la complessità del fenomeno e i vari aspetti che coinvolge, sia necessaria un'articolata rivisitazione della questione anche sotto il profilo sanzionatorio e una giusta collocazione del precetto in seno al codice penale. Resta il fatto però, ed è bene ribadirlo, che tali condotte trovano censura penale nel reato di maltrattamento di animali.

Note:

Bering, J. (2010). *Animal Lovers: Zoophiles Make Scientists Rethink Human Sexuality*.

Lingiardi, V. e Gazzillo, F. (2014). *La personalità e i suoi disturbi*, Milano, 2014.

Penna, L. (2003). *Un approccio clinico alla zoofilia*.

Troiano, C. (2010). *L'agnello sacrificale della perversione umana*, Impronte, aprile 2010.

Troiano, C. (2013). *Bestialità, zoofilia erotica, zooerastia: il vero esame immorale dell'umanità*. Lav.it.

Troiano, C. (2014). *Crimini sessuali contro gli animali - Caratteristiche, comportamento e profili di politica criminale*, Roma.

Vincenzi, R. "Perversioni sessuali", roberto-vincenzi.com.

ASPETTI GIURIDICI DEL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI.

Avv. FRANCESCA ZAMBONIN (Avvocato, resp. Avvocatoanimali.it).

Introduzione: la normativa “a tutela degli animali”

L'ordinamento giuridico, come oggi strutturato, non riconosce gli animali quali autonomi titolari di diritti, offrendo loro esclusivamente una tutela mediata: l'animale è comunque civilisticamente considerato un bene mobile di privata proprietà, seppure gli vengano riconosciute peculiarità specifiche in ragione della sua natura di essere vivente, anche in quanto compartecipe della vita e della ricerca del benessere dell'uomo.

Qualsiasi lesione dei “diritti degli animali” appare tradizionalmente rilevante per l'ordinamento solo o principalmente in quanto collegata a un interesse umano di tipo patrimoniale (art. 638 c.p.), alla polizia dei costumi dell'uomo (727 c.p.) o a un suo sentimento (libro II, capo III, titolo IX bis c.p.). E proprio il riferimento al “sentimento per gli animali”, pur non avendo ancora identificato gli animali come soggetti di una tutela diretta, ha comunque segnato un notevole avanzamento nel riconoscimento degli stessi quali beni di interesse giuridico autonomo, anche ai fini dello sviluppo della personalità dell'uomo, con il riconoscimento del valore emotivo dell'animale, in quanto capace di interagire con l'uomo proprio in termini emozionali. Indubbiamente le innovazioni legislative degli ultimi dieci anni hanno fortemente inciso sulla regolamentazione del rapporto fra uomo e animale, con uno specifico riconoscimento delle peculiarità proprio dei cani e dei gatti, nel rispetto di un mutato senso comune nei confronti soprattutto, ma non solo, degli animali domestici.

Fino alla riforma del 2004 (l. n. 189/2004) la sensibilità dell'uomo per l'animale era essenzialmente presidiata dal solo art. 727 c.p., che sanzionava il maltrattamento di animali (sezione I, Capo II, libro III del codice penale, avente ad oggetto le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi) e stabiliva, al primo e al secondo comma, che “chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro

natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, è punito con ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali o se causa la morte dell'animale".

La norma, in vigore precedentemente alla riforma 189/2004, era volta a proibire comportamenti arrecanti sofferenze e tormenti agli animali, nel rispetto del principio di evitare all'animale, anche quando questo dovesse essere sacrificato per un ragionevole motivo, inutili crudeltà e ingiustificate sofferenze.

Tale principio, peraltro, aveva già trovato applicazione in previgenti Leggi e Decreti, sin dagli anni '30 del secolo scorso. In tali disposizioni l'oggetto di tutela già era individuato nel sentimento di pietà e di compassione che l'uomo prova verso gli animali, offeso quando un animale subisce crudeltà e ingiustificate sofferenze. Scopo dell'incriminazione era quindi di impedire manifestazioni di violenza che potessero, si diceva, "divenire scuola di insensibilità delle altrui sofferenze".

Un'ulteriore tutela verso gli animali è stata riconosciuta grazie all'entrata in vigore del codice Rocco, il cui art. 727 (nella sua versione originaria) si poneva a garanzia del sentimento di pietà nei confronti degli animali, qualsiasi essi fossero e in qualunque luogo si trovassero. La legge di riforma n. 473/1993, che ha riscritto il predetto art. 727 c.p., ha costituito un primo passo per la tutela dell'animale inteso come essere vivente, atteso che, per la prima volta, ha preso in considerazione la sofferenza degli animali in relazione alla loro natura e alle loro caratteristiche, anche etologiche.

Peraltro la disposizione, inserita nella sezione prima del capo secondo del titolo primo del libro terzo avente ad oggetto le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, si è posta direttamente a garanzia esclusivamente del sentimento di humana pietas nei confronti degli animali, essendo ancora embrionale in tale materia il concetto di tutela dell'animale in sé, come facente parte dell'ambiente in cui l'uomo è inserito, diversamente da altre normative (quale quella in materia di inquinamento), in cui oggetto della garanzia legale è la salvaguardia

dell'ambiente e la salute di ogni essere vivente. A sua volta la legge n. 189/2004, ha introdotto dal 1° agosto 2004, nel libro secondo del codice penale (dei delitti in particolare), il titolo IX bis, avente a oggetto i delitti contro il sentimento per gli animali. Le disposizioni contenute nella contravvenzione di cui all'art.727 c.p., sono quindi rifluite integralmente negli artt. 544 bis, ter, quater e quinquies c.p.. Come vedremo più specificamente in seguito, il maltrattamento di animali, prima disciplinato come contravvenzione dall'art. 727 c.p., è divenuto delitto ai sensi dell'art. 544 bis e segg. c. p. mentre l'attuale norma contenuta nell'art. 727 c.p. è rimasta ad indicare l'abbandono di animali, tratteggiando in realtà due fattispecie contravvenzionali, di cui la prima contempla le vere e proprie condotte di abbandono, mentre la seconda sanziona la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Deve quindi ritenersi che le norme di cui al titolo IX bis c.p. e l'art. 727 c.p. siano attualmente poste a tutela di più beni giuridici diversi, che in prima battuta riguardano i sentimenti e la socialità degli esseri umani, ma in seconda battuta sono identificabili in un pur subordinato ed embrionale statuto dei diritti degli animali, una tutela riconosciuta all'animale come essere vivente in sé e in quanto inserito in un complessivo contesto etico-socio-culturale di cui sono parte, pur con diverse rilevanze, l'uomo, gli animali e tutte le componenti della natura e dell'ecosistema.

Diritto Penale

Come detto, la legge n. 189/2004 ha introdotto nel Codice Penale il "TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI" che modifica ed inasprisce la disciplina riguardante, in generale, il maltrattamento verso gli animali. Ma vediamo nello specifico gli articoli di questa legge:

ART. 1 (Modifiche al codice penale)

Dopo il titolo IX del libro II del Codice Penale è inserito il seguente TITOLO IX-BIS (DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI)

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali) – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali) - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali).- Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali

impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies (Confisca e pene accessorie)

1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 727. - (Abbandono di animali) - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

ART. 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. E' vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Feliscatus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000euro. 3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1

ART. 3 (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

1. Dopo l'articolo 19-bis delle "disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale" sono inseriti i seguenti:

Art. 19-ter (Leggi speciali in materia di animali)

Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali.

Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Art. 19-quater (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati)

Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno". Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4 (Norme di coordinamento) [...]

ART. 5 (Attività formative)

Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

ART. 6 (Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

ART. 7 (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Appare evidente l'analogia tra il testo dell'articolo 544-bis "uccisione di animali" e quello dell'art. 575 c.p. che disciplina l'omicidio: l'espressione "cagionare la morte" è tuttavia accompagnata, nell'art 544-bis, da precisi "requisiti" affinché possa considerarsi reato. L'uccisione dell'animale deve avvenire "per crudeltà o senza necessità" e questo rende evidente l'intenzione del legislatore di non voler punire l'uccisione dell'animale in quanto tale, ma solo quella che, per le modalità o per i motivi, urti la sensibilità umana.

E' inoltre necessario che il comportamento sia "doloso" cioè che sia riscontrabile la volontà di maltrattare o uccidere l'animale: ciò significa che, purtroppo, molti maltrattamenti rischieranno di passare come "colposi" quando l'accusato si difenderà asserendo per esempio "*non sapevo, non volevo far del male all'animale.*".

Per quanto riguarda i combattimenti clandestini è interessante notare come la nuova disciplina da un lato inasprisca le pene per chi “promuove organizza o dirige” i combattimenti e le competizioni non autorizzate, mentre dall’altro lato non punisca più la semplice partecipazione, lasciando così impuniti gli spettatori ed incoraggiando in qualche modo la presenza di pubblico anche alle manifestazioni illegali.

In relazione all’abbandono degli animali, infine, bisogna sottolineare che esso resta un reato di “contravvenzione” e quindi con prescrizione breve (4 anni) e possibilità di oblazione (possibilità di estinzione del reato mediante il pagamento di una somma di denaro), ma la pena prevista è stata inasprita: infatti già prima della riforma l’abbandono era considerato un reato, ma ora, in più, esso prevede l’arresto per il colpevole.

Resta purtroppo vivo però il problema dell’effettiva attuabilità di tale pena: dimostrare l’abbandono dell’animale, senza cogliere in flagranza di reato il colpevole, risulta nei fatti ancora estremamente ostico: come ribattere al padrone che si scusa sostenendo che il proprio animale è semplicemente scappato di casa? Per concludere quindi, risulterà difficile riuscire ad arrestare i soggetti che maltrattano, uccidono e lucrano sugli animali, ma senza dubbio l’inasprimento delle pene e le modifiche apportate da questa legge non possono che contribuire alla sensibilizzazione della società verso tali argomenti, facendo sperare tutti noi in un futuro ancora migliore per i nostri amici animali.

2) Diritto Amministrativo

Guinzaglio, museruola... Cosa dice la normativa? Per poter uscire di casa serenamente in compagnia del proprio cane è fondamentale conoscere quali siano gli obblighi imposti dalla legge ai proprietari di cani, per tutelare i terzi e la pubblica incolumità.

Sono diversi anni che in parlamento si cerca di promulgare leggi precise e specifiche a riguardo ma, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, è l’ordinanza del 6 Agosto 2013 del Ministero della Salute a dettare le regole cercando di rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani, basandosi non solo sull’imposizione di divieti e obblighi per i proprietari, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali.

L'articolo 1 dell'ordinanza fornisce risposta ai principali dubbi che affliggono i proprietari di cani: ad esempio? I proprietari sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione del proprio animale e rispondono sempre sia civilmente che penalmente dei danni e delle lesioni da questo causate a persone, beni o altri animali.

Ed è bene ricordare che se il cane viene affidato ad altri (ad esempio al vicino di casa durante le vacanze estive) è lui ad assumerne la responsabilità per il relativo periodo. Per prevenire danni e lesioni a cose, animali e persone, che si sia il proprietario o il detentore del cane, bisogna sempre:

- Utilizzare il guinzaglio in luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni.
- Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle autorità competenti.
- Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.

Inoltre è bene ricordare che sono istituiti percorsi formativi rivolti ai proprietari di cani, in conformità al D.M. 26/11/09, al termine dei quali è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Tali corsi sono organizzati dai Comuni in collaborazione con i servizi veterinari e con le Agenzie Sanitarie Locali e sono volti a migliorare il rapporto uomo-animale per il bene di entrambi e della collettività.

Colonie feline

Nell'immaginario comune i gatti randagi sono animali sporchi e portatori di malattie, che rovistano tra i rifiuti in cerca di cibo, pronti a graffiare tutto e tutti. La realtà non è affatto così: in Italia, oggi, i gatti liberi sono animali tutelati da normative nazionali, regionali e comunali, hanno diritto all'assistenza delle ASL veterinarie (oggi ATS) e godono di diverse garanzie. Questo anche grazie all'introduzione delle Colonie Feline, ossia gruppi di gatti liberi più o meno numerosi, disseminati in tutte le aree cittadine e gestite e curate da volontari che si occupano di assisterle, i cosiddetti "tutor".

I gatti di colonia non devono mai essere spostati dal loro habitat originario, ossia da dove si insedia e viene registrata la colonia, a meno

che il fatto non si renda necessario per una loro tutela o per gravi motivi di ordine sanitario e, in ogni caso, in maniera concordata con le Autorità.

Al gatti randagi è inoltre garantita la possibilità di transitare e stazionare dove preferiscono, in spazi pubblici o privati: nessuno può obbligarli a spostarsi, né impedire che vengano nutriti o curati, se non vuole rischiare un procedimento penale per maltrattamento di animali.

I volontari, cosiddetti "gattari", si occupano di portare il cibo e l'assistenza necessaria alle loro colonie, avendo cura che i gatti siano sani, sterilizzati e che non vi siano rischi per la loro incolumità. D'altro canto, se ben gestite, le colonie feline non devono arrecare alcun danno, né creare alcun pericolo alla comunità. In caso di necessità, ad esempio per l'apertura di cantieri o per modifiche strutturali alle zone ove risiede la colonia, i gestori dovranno concertare con le Autorità le modalità più idonee per la salvaguardia della colonia, valutando tutte le possibili alternative.

Il Comune, la ATS in particolare, deve quindi essere parte attiva nella gestione della colonia, fornire le necessarie autorizzazioni ed essere pronto a rilevare e risolvere le eventuali problematiche che dovessero insorgere. Sterilizzazione: La legge prevede che, al fine di evitare un'indiscriminata e incontrollabile crescita delle popolazioni feline, si debbano catturare i gatti liberi per poterli sterilizzare e liberare poi nel territorio di provenienza.

Per fare ciò, l'Amministrazione virtuosa si avvale della collaborazione di associazioni votate alla protezione degli animali, delegando ad esse le operazioni sul territorio, quali cattura, sterilizzazione, degenza e successivo rilascio dei gatti nella colonia. Il tutto, teoricamente, finanziato dall'Amministrazione stessa e senza esborso alcuno per i soggetti che si prendono cura della colonia.

Cantieri: Le città moderne si modificano di continuo: all'improvviso sorgono nuovi cantieri che cambiano il volto di intere vie o quartieri. Per i gatti di colonia, abituati a transitare per anni in determinate zone, si tratta di eventi traumatici, che li portano a modificare abitudini ormai consolidate.

Portare i mici in gattile o in altre colonie non è fattibile; inoltre, il gatto è un animale territoriale e tenderebbe a tornare nei luoghi dove è sempre vissuto. Pertanto, in caso di apertura di nuovo cantiere, l'ufficio comunale deve fare da tramite tra le Associazioni di tutela animale convenzionate e i

responsabili dei lavori, in modo da individuare la migliore soluzione per la continuazione dei lavori e il mantenimento delle condizioni di benessere della colonia. Volontari e convivenza: Un volontario che scopra la presenza di una colonia felina e decide di prendersene cura, deve per prima cosa contattare l'Azienda territoriale sanitaria (Ats) veterinaria di zona, la quale provvederà al censimento dei gatti e a un sopralluogo. In genere, la stessa Ats veterinaria si occuperà, poi, di sterilizzare e microchippare tutti i mici presenti, nonché di curare (per poi far reimmettere nel territorio) i gatti che presentino sintomi di malattie.

Il volontario, quindi, gestisce, nutre e si prende cura dei gatti di colonia, ma anche il dovere di mantenere i luoghi interessati in condizioni igieniche ottimali. È, dunque, importante facilitare e non ostacolare il lavoro dei volontari che controllano, puliscono e accudiscono le colonie feline, impedendo la diffusione di malattie e dando ai gatti di colonia un aspetto splendente.

La colonia non si sposta: Infine, è opportuno sottolineare che la normativa vigente prevede che i gatti di colonia non si debbano mai spostare coattivamente dal loro habitat originario, a meno che il fatto non si renda necessario per la tutela della loro salute o per gravi motivazioni di ordine sanitario, e comunque di comune accordo con la Pubblica Amministrazione competente

Codice della Strada: Omissione di soccorso di animali investiti

I fatti di cronaca - pressoché quotidiani - appresi da giornali e telegiornali, ci illustrano sempre più casi di persone investite e di pirati della strada che, noncuranti del danno cagionato, proseguono la propria corsa senza fermarsi e omettono di prestare soccorso.

Da tale vergognoso comportamento non sfuggono neppure gli animali, dal 2016 tutelati mediante l'inserimento nel codice della strada di un articolo a loro dedicato. L'art. 189 comma 9 bis del Codice della Strada dispone infatti che "l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Chiunque non ottempera ai suddetti obblighi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00". Inoltre il secondo periodo dell'articolo in questione prevede che "le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso." Chiunque non ottempera al predetto obbligo è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra euro 78,00 ed euro 311,00.

I casi discussi possono anche integrare gli estremi della responsabilità penale in quanto, il mancato soccorso di animali d'affezione, da reddito o protetti, oltre a sottostare agli obblighi previsti e sanzionati dal Codice della Strada, può essere punito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 544-ter del codice penale in tema di maltrattamento di animali con pena detentiva da 3 a 18 mesi o con la multa da cinquemila a trentamila euro, con l'aggravante prevista dal terzo comma dell'aumento di pena della metà in caso di morte dell'animale.

3) Diritto Civile

Responsabilità art. 2052

La responsabilità extracontrattuale del padrone è prevista dall'art. 2052 c.c., secondo cui "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

Pertanto chi detiene un animale se ne assume l'obbligo di custodia, indipendentemente dalla proprietà dello stesso. Il detentore di un cane assume una posizione di garanzia con il conseguente obbligo di controllare e custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi a prescindere dalla formale proprietà dell'animale. Per quanto riguarda i cani randagi: chi è responsabile dei danni da questi causati? La Legge attribuisce alla Pubblica Amministrazione il compito di adottare i provvedimenti e le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi.

Pertanto il Comune e la Asl non sono responsabili a prescindere di quanto causato dai cani randagi, ma sono responsabili se non attuano quanto

necessario a monitorare ed arginare il problema. Quindi, qualora abbia omesso o trascurato di adottare i provvedimenti e le cautele idonee ad arginare il potenziale pericolo, è la stessa Pubblica Amministrazione a rispondere dei danni provocati dai cani randagi.

Illegittimità del pignoramento dell'animale di affezione

Nel linguaggio di uso comune e quotidiano, le parole pignoramento e sequestro vengono spesso utilizzate quali sinonimi. In diritto, invece, sono due istituti ben distinti che differiscono sin dalle fondamenta su cui si basano. Il pignoramento è l'esecuzione forzata su un bene di proprietà del debitore.

Si può procedere con il pignoramento solo dopo aver ottenuto un titolo esecutivo: si ottiene il titolo, si richiede che il debitore esegua quanto indicato nel titolo e, se questi non esegue, allora si procede con l'esecuzione forzata, ossia con il pignoramento dei suoi beni. E' in quest'ottica che il Legislatore ha vietato il pignoramento degli animali domestici.

Il creditore di una prestazione non può appropriarsi dell'animale domestico del debitore, sia perché il valore economico non è mai neanche lontanamente vicino al valore affettivo, sia per evitare l'aspetto ritorsivo del "vediamo quanto sei disposto a pagare per riavere un tuo caro animale". Ben diverso è il "sequestro" dell'animale da compagnia. Infatti, mentre il pignoramento è questione civilistica successiva al mancato adempimento di un ordine esecutivo, il sequestro è questione di diritto penale, e si rende necessario per verificare lo stato degli animali e prevenire il ripetersi di reati nei loro confronti. In sostanza non è possibile pignorare il cagnolino di un debitore né vedersi pignorare il proprio; è invece giusto attivarsi nel caso si riscontrino mala gestione o maltrattamenti: in questo caso le Autorità saranno legittimate ad indagare e, se lo riterranno necessario, potranno sequestrare gli animali in via preventiva per evitare il reiterarsi del reato.

Trasporto di animali

Il trasporto di animali vivi è regolato dal Reg. CE 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 denominato "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate" contenente una disciplina afferente il

trasporto degli animali vivi “per migliorare la protezione e il benessere degli animali e prevenire l’insorgere e la propagazione di malattie infettive degli animali e creare condizioni più rigorose per evitare dolore e sofferenza, al fine di salvaguardare il benessere e salute degli animali durante il trasporto.” Detta norma, disciplina in particolare circa le caratteristiche del mezzo di trasporto concretamente impiegato; la qualità del trasportatore, il quale deve essere intestatario di una specifica autorizzazione rilasciata per il trasporto di animali vivi che tra l’altro attesti il ricevimento di una specifica formazione in materia; gli accorgimenti da adottare inerenti al trasporto anche in funzione della durata dello stesso e della distanza percorsa; i controlli da effettuarsi dalle autorità preposte al fine di garantire l’applicazione della normativa; le sanzioni previste in caso di violazione della normativa.

Francesca Zambonin, Avvocato, nel 2004 ha conseguito l’abilitazione professionale presso la Corte di Appello di Milano e dal 2016 è iscritta all’Albo dei professionisti patrocinanti avanti alla Corte di Cassazione ed alle Corti Superiori. Fondatore e titolare dello studio legale Zambonin, si occupa di diversi rami del diritto civile e dello studio di ‘nuove materie’ come il Diritto del Turismo, il Diritto degli Animali e dell’attività subacquea, rami in cui ha maturato una particolare esperienza. Da qualche anno è autore di numerose pubblicazioni sulla carta stampata, periodici quotidiani nazionali e settimanali e riviste mensili specializzate, su portali di informazione Internet ed ha collaborato con radio di informazione e televisioni nazionali in diverse forme. Per quanto riguarda in particolare il Diritto degli animali, dal 2015 scrive la rubrica legale sul mensile QUATTROZAMPE.

LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI: UNA GUIDA OPERATIVA.

Avv. MICHELE PEZONE (Avvocato della Lega del Cane specializzato nei crimini ai danni degli animali)

La questione relativa alla legittimazione delle associazioni animaliste a partecipare ai processi per i reati in danno degli animali (e prima ancora la questione della legittimazione delle associazioni ambientaliste a partecipare ai processi per reati ambientali) è stata molto dibattuta in passato, in quanto la tutela del “sentimento di pietà per gli animali” (così come la tutela dell’ambiente) rientra nella categoria dei cosiddetti “interessi diffusi”, che non sono di pertinenza di un singolo individuo e non sono neppure riconducibili a determinati gruppi di persone. I cosiddetti enti esponenziali di interessi diffusi possono certamente intervenire nel processo penale, ma solo a determinate condizioni, disciplinate dal codice di procedura penale. Tuttavia la partecipazione delle associazioni animaliste ai processi per reati in danno degli animali (e prima ancora di quelle ambientaliste per reati ambientali) viene da tempo consentita mediante l’istituto della costituzione di parte civile. E’ bene precisare che il nostro ordinamento distingue la figura della “parte civile” (disciplinata degli artt. 74 e ss. del codice di procedura penale) da quella della “persona offesa dal reato” (di cui agli artt. 90 e ss. c.p.p.). Quest’ultima è la titolare del bene giuridico offeso dal reato, mentre la “parte civile” si identifica nel soggetto che ha subito un danno derivante dalla condotta criminosa e che generalmente (ma non sempre) coincide con la stessa “persona offesa dal reato”. L’art. 91 c.p.p. consente agli enti e alle associazioni senza scopo di lucro, con finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, di esercitare nel processo penale i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato, ma ciò non equivale automaticamente a riconoscere i predetti enti come soggetti giuridici danneggiati dal reato stesso. Come sopra detto, però, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente riconosciuto la possibilità, per le associazioni ambientaliste e animaliste, di costituirsi come parte civile nel processo penale per richiedere il risarcimento del danno, tanto patrimoniale quanto

“non patrimoniale”, collegato alla lesione di un diritto proprio, e cioè di un diritto della personalità dell’ente associativo, allorché dalla commissione del reato vengono lesi gli interessi dallo stesso ente perseguiti in base allo statuto, interessi che siano volti alla salvaguardia di una situazione che costituisca proprio lo scopo specifico e primario del sodalizio. In sostanza, ogni pregiudizio a questa finalità, che esprime il cosiddetto “*affectio societatis*”, comporta necessariamente un danno già soltanto per la frustrazione e l’afflizione degli associati facenti parte del gruppo (nel caso in esame volto alla tutela del benessere animale), i quali ovviamente subiscono un patimento a seguito della condotta delittuosa. Tale concetto è connesso alla tutela di interessi di rango costituzionale, tenuto conto del fatto che il diritto di associazione è riconosciuto dall’art. 18 della Costituzione (ex multis: Cass. Pen. 13.11.1992 n. 10956). Ecco perché è fondamentale allegare, all’atto di costituzione di parte civile, lo statuto dell’associazione, da cui si possono evincere le finalità della stessa, oltre all’atto costitutivo, da cui si potrà evincere la preesistenza dell’associazione rispetto alla data del reato, e dunque la produzione dell’evento dannoso in capo agli associati per i motivi sopra detti. È importante anche dimostrare il collegamento territoriale tra l’associazione, o una sua sezione o articolazione, ed il luogo ove il reato è stato commesso, proprio perché la vicinanza dell’associazione, ed il suo concreto interessamento alla vicenda delittuosa prima dell’avvio del relativo processo (magari propiziato proprio dalla denuncia dell’associazione stessa o dall’attività investigativa delle sue guardie zoofile) dimostrano che la lesione del diritto della personalità dell’ente associativo si è certamente verificato. Sebbene a volte venga ammessa la costituzione di parte civile da parte della sezione territoriale di un’associazione, la regola generale è che la costituzione di parte civile debba essere effettuata dal presidente dell’associazione e non da quello della sezione territoriale, che non ha un’autonoma personalità giuridica. Certamente è legittimata a costituirsi come parte civile in un processo penale per un reato in danno di animali un’associazione protezionista che sia munita di riconoscimento ministeriale ai sensi della L. 189/2004 (come, ad esempio, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, la LAV e l’ENPA, tutte associazioni con diffusione nazionale). Quest’ultima legge, pubblicata nella G.U. serie generale n. 178 del 31/7/04 e recante “Disposizioni concernenti

il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” all’articolo 3 ha introdotto, nelle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, l’articolo 19-quater, a mente del quale “gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno”. Al successivo articolo 7, la detta L. 189/2004 ha specificato che “ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge”. In sostanza, per la prima volta è stato stabilito per legge che le associazioni di protezione animale munite del predetto decreto ministeriale sono considerate *ope legis* come “persone offese” dai reati in danno degli animali. Si è così posto, però, il problema relativo alla legittimazione ad esercitare i diritti spettanti alle persone offese dal reato ex art. 91 c.p.p. da parte di quelle associazioni che invece non siano munite del predetto riconoscimento. Tale problema è stato risolto dalla importante sentenza della terza sezione della Cassazione Penale n. 34095 del 12 maggio 2006. La vicenda che ha originato tale pronuncia era relativa alla mancata notifica ad un’associazione animalista della richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in ordine ad una denuncia, formulata dalla stessa, di maltrattamenti avvenuti a danno di animali. Il Pubblico Ministero, nonostante l’associazione avesse fatto istanza, con la denuncia, di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione, aveva ritenuto di non dover assolvere a tale incombenza ritenendo che l’associazione non avrebbe potuto nè costituirsi parte civile nel processo, né avrebbe potuto essere qualificata come persona offesa, sicché non avrebbe avuto comunque legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. La terza sezione della Corte di Cassazione, con la detta pronuncia, ha chiarito che se da un lato nel nostro ordinamento “si configura un sistema in cui gli enti di protezione degli animali individuati con decreto ministeriale sono considerati per legge soggetti offesi dai reati previsti dalla legge 189/2004, e cioè dai delitti contro il sentimento degli animali (artt. 544 bis – 544 quinquies c.p.) e dalla contravvenzione del nuovo art. 727 c.p.”, ciò non impedisce di

qualificare un'associazione sorta per la protezione degli animali come "persona offesa" dal reato sulla base dei principi generali e dell'art. 90 c.p.p.. "Invero – si legge nella predetta sentenza - se la persona offesa dal reato è, per unanime approdo di dottrina e giurisprudenza – il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, non può dubitarsi che un'associazione statutariamente deputata alla protezione degli animali sia portatrice degli interessi penalmente tutelati dai reati di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 727 c.p.. Si deve quindi concludere che, anche indipendentemente dall'applicazione dell'art. 91 c.p.p., un'associazione che abbia come scopo statutario la tutela degli animali è legittimata a chiedere di essere avvisata ex art. 408, comma 2, c.p.p. della richiesta di archiviazione per i suddetti reati, in quanto soggetto offeso dai reati stessi". Allo stesso modo, un'associazione che abbia come scopo statutario la tutela degli animali e che abbia anche gli ulteriori requisiti elaborati dalla giurisprudenza come sopra indicati (radicamento nel territorio ove è avvenuto il fatto, ecc.) può chiedere di costituirsi come parte civile, indipendentemente dalla sua individuazione con il decreto del Ministero della Salute ai sensi della L. 189/2004. L'atto di costituzione di parte civile, ai sensi dell'art. 78 c.p.p. deve contenere, a pena di inammissibilità, la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante (è opportuno allegare alla costituzione il verbale dell'assemblea da cui risulti la nomina a presidente con il conferimento dei relativi poteri); le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; la sottoscrizione del difensore (come da modello allegato). L'atto di costituzione di parte civile può essere presentato in udienza o fuori udienza. Laddove dovesse essere presentato fuori udienza, l'atto di costituzione deve essere notificato, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. La notificazione fuori udienza dell'atto di costituzione di parte civile è opportuna quando si ritiene di dover presentare, sette giorni liberi prima dell'udienza, la lista dei testimoni e dei consulenti tecnici. Tuttavia la giurisprudenza da tempo è propensa a ritenere (ma non in modo univoco) che si possa depositare la lista

testimoniale anche quando non ancora ci si è costituiti come parte civile, in quanto tale attività rientra tra quelle che possono essere esercitate anche dalla persona offesa dal reato. Quando i testimoni ed i consulenti tecnici indicati nella lista testimoniale costituiscono un importante supporto probatorio alla linea accusatoria, è comunque opportuno non incorrere in eventuali decadenze e notificare fuori udienza la costituzione di parte civile. La stessa giurisprudenza di legittimità riconosce l'importante ruolo di impulso e controllo sociale alle associazioni con finalità di protezione degli animali e dell'ambiente in genere (tra le sentenze risalenti nel tempo, si ricorda quella della Cassazione Penale n. 439 del 19.1.1994). Tale ruolo si estrinseca non solo in forme di collaborazione con le amministrazioni e con le istituzioni per assicurare il controllo del territorio (assume rilevanza a tal fine l'ulteriore riconoscimento che hanno avuto le guardie zoofile delle associazioni con la L. 189/2004, che espressamente attribuisce loro compiti di polizia giudiziaria in relazione ai reati in danno degli animali d'affezione), ma anche in forme di adesione e di supporto ad adiuvandum dell'attività del PM in sede processuale, e tale attività è resa possibile – come abbiamo visto – proprio attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale.

fac simile atto di costituzione di parte civile

TRIBUNALE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Il sottoscritto Avv. XXXXXXXXXXXXX del Foro di XXXXXXXXXXXXX con Studio in XXXXXXXXXXXX alla via XXXXXXXXXXXXX n. XX, nella sua qualità di difensore di fiducia e procuratore, in forza di procura speciale e contestuale mandato difensivo in calce al presente atto, dell'associazione XXXXXXXXXXXX (C.F. ...), con sede in XXXXXXXXXXXX alla via XXXXXXXXXXXX n. XX, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXX il XXXXXX (C.F. ...), residente in XXXXXXXXXXXX alla via XXXXXXXXXXXX, domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio del sottoscritto difensore

DICHIARA

di costituirsi parte civile, in nome e per conto dell'associazione XXXXXXXXXXXX, nel procedimento penale n. XXXXX R.G.N.R. pendente presso l'intestato Ufficio giudiziario nei confronti del signor XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XXXXXX, residente in XXXXXXXXXXXX, imputato del reato p. e p. dall'art. XXX bis c.p., in quanto
XX
XX (riportare il capo di

imputazione). Le ragioni che giustificano la presente richiesta coincidono, nel caso di specie, con tutti i presupposti contemplati dagli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. L'associazione XXXXXXXXXXXXX è un'associazione animalista attiva in Italia da XX anni, essendo stata fondata nel XXXX, come risulta dall'atto costitutivo (doc. ...), ed ha una sede territoriale nel luogo ove si è verificato il fatto (ovvero ha seguito da subito la vicenda da cui viene originato il processo, come da documentazione che si produce). Sin dalla data della sua costituzione, l'associazione XXXXXXXXXXXXX svolge una costante opera di tutela e garanzia dei diritti degli animali, come risulta dallo Statuto (allegato n. X), nel quale, al punto X, relativo agli "scopi sociali", si legge testualmente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (riportate il punto dello statuto ove vengono enunciate le finalità di difesa degli animali). E' indiscutibile e di tutta evidenza che le finalità statutarie dell'associazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sono state del tutto frustrate e danneggiate dalle attività dell'odierno imputato mediante le condotte oggetto dell'odierno giudizio. L'associazione XXXXXX, in persona del Presidente XXXXXX (cfr. verbale di nomina XXX: doc. n. XXX) è dunque certamente legittimata a costituirsi nell'odierno giudizio e a partecipare al processo al fine di veder riconosciute le proprie ragioni e ottenere il giusto risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali dovuti per i comportamenti penalmente rilevanti che risulteranno acclarati all'esito del giudizio. A tal fine va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale relativo alla possibilità di fare valere in giudizio il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, collegato ad un diritto della personalità dell'Associazione, allorché gli interessi dalla stessa perseguiti, e pregiudicati dalla condotta dell'imputato, siano volti alla salvaguardia di una situazione che sia stata fatta propria come scopo specifico del sodalizio. L'associazione XXXXXXXXXXXXX è infatti (co)titolare dell'interesse giuridico tutelato dalle norme violate, avendo fatto della protezione degli animali lo scopo primario della propria attività (Cfr. Cass. pen. sez. III, 12.12.2006, n. 34095). E' indiscutibile come il reato contestato all'imputato arrechi di per sé un grave pregiudizio a tutti i membri dell'Associazione, i quali subiscono, in seguito a violazioni di norme che tutelano gli animali, una frustrazione e un'afflizione delle proprie esigenze di sviluppo della personalità (Cass. Pen. 23.11.1989 n.16247), naturalmente intrinseche nel contenuto dello stesso diritto di associazione riconosciuto dall'art. 18 della Costituzione (ex multis: Cass. Pen. 13.11.1992 n. 10956). Il reato contestato all'imputato lede dunque i beni giuridici che formano l'oggetto principale dell'attività dell'associazione XXXXXXXXXXXXX, assunto nello Statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, offendendo in particolare il sentimento per gli animali (inteso come sentimento etico sociale di umanità verso gli animali), espressamente riconosciuto dal titolo IX bis del c.p.. Da tempo la giurisprudenza riconosce gli animali quali esseri "senzienti", capaci di provare dolore e sofferenze cagionate da comportamenti crudeli e/o privi di necessità (ex multis: Cass. pen. sez. III 29.1.1999, n.1215, Cass. pen. sez. III 20.12.2002, n.2110, Cass. pen. sez. III 3.12.2003, n. 46291). In virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto Avv. XXXXXXXXXXXXXXXX, nella spiegata qualità, chiede che l'adito Tribunale voglia ammettere l'associazione

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quale parte civile nel procedimento n. XXXXXXXX R.G.N.R. e che, ritenuta la penale responsabilità del predetto imputato per il reato a lui ascritto, voglia condannarlo al risarcimento in favore dell'associazione XXXXXXXX di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali, morali, diretti ed indiretti cagionati dalle condotte contestate, quantificati nella somma di € XXXXXXXX o in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia in via equitativa all'esito del processo. Si allegano: Atto costitutivo e Statuto dell'associazione XXXXXXXX; Verbale dell'Assemblea (o del Consiglio Direttivo) contenente la nomina a Presidente del signor XXXXXXXXXXXX con il conferimento dei relativi poteri; ...

LUOGO, E DATA

Avv XXXXXXXXXXX

PROCURA

Il sottoscritto XXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XXXXXX, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. dell'associazione XXXXXXXX (C.F. ...) con sede in XXXXXXXX alla via XXXXXXXX, persona offesa nell'ambito del procedimento penale n. XXXXX R.G.N.R. pendente innanzi al Tribunale di XXXXXXXXXXX nei confronti di XXXXXX, imputato del reato di cui all'art. XX c.p. per i fatti di cui al capo di imputazione riportato nel suesposto atto nomina difensore e procuratore speciale l'Avv. XXXXXXXXXXX affinché si costituisca parte civile nel predetto procedimento penale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei fatti criminosi, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti anche per la costituzione di parte civile. Delega il nominato difensore a rappresentare e difendere l'associazione XXXXXXXXXXX conferendo ogni più ampia facoltà di legge, con promessa di rato e valido del suo operato. Elegge domicilio presso lo Studio del predetto difensore in XXXXXXXXXXX alla via XXXXXXXXXXX n. XXXX

LUOGO, E DATA

Firmato XXXXXXXXXXX

Per autentica

Avv. XXXXXXXXXXX

Avv. Michele Pezone, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Teramo, discutendo una tesi in Filosofia del Diritto dal titolo "Il diritto degli animali". E' Responsabile Diritti Animalisti della *Lega Nazionale per la Difesa del Cane* e coordinatore dell'ufficio legale nazionale (settore penale) della predetta associazione. Nel 2016 ha pubblicato, con la Presidente della L.N.D.C. Piera Rosati, il manuale "Come renderli felici", guida operativa per i volontari finalizzata a favorire le adozioni dai canili.

PROCEDURE OPERATIVE ED ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI.

Dr. ADRIANA MULIERE (Funzionario di Polizia ed esperta della tutela degli animali).

Introduzione

Per trattare questo genere di reati, oltre alla “normale” professionalità richiesta ad un operatore (ufficiale o agente di P.G.) è necessaria a mio avviso una specifica sensibilità per evitare di sottovalutare il fenomeno ma soprattutto poiché ci si trova spesso ad operare in un contesto culturale dove la violenza sugli animali viene sottostimata e considerata cosa poco grave. La normativa di riferimento è inoltre complessa, relativamente recente e sottoposta a cambiamenti e aggiustamenti. La tutela degli animali ha comunque antiche radici europee, come ad esempio la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia che risale al 13/11/1987. In tale convenzione non si fa riferimento solo a cani e gatti come animali da compagnia ma ad *“ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia”*. La normativa italiana di riferimento è relativamente più recente e negli ultimi anni ha visto un notevole inasprimento delle pene. Ma la sua applicazione è ancora sovente influenzata dal pregiudizio e dalla sottostima del danno. Colui che si occupa di fronteggiare queste condotte criminose viene infatti influenzato dalle proprie credenze, dalle proprie idee o ideologie, dalla propria visione della vita, dalla propria educazione familiare e sociale. A titolo di esempio, quanti di voi, avendo saputo che un cane ha morso una persona hanno pensato che è stata sicuramente colpa dell'animale e che quindi è pericoloso se appartiene ad una certa tipologia di razza, senza sapere nulla di quello che in realtà è accaduto? Pregiudizio, preconcetto e la presunzione di dare importanza ad un reato piuttosto che ad un altro possono portare a volte un operatore del diritto a non considerare tutti i comportamenti antigiuridici nella stessa maniera e talvolta ad ergersi a giudice parziale, scegliendo di intervenire energicamente solo nei confronti dei reati ritenuti meritevoli di intervento. Nella mia esperienza

operativa, rispetto ai reati contro gli animali, spesso ho riscontrato sul campo: zoofobia, repulsione verso gli animali, non conoscenza e non confidenza con gli stessi o con alcune specie, mancata conoscenza della normativa, tutte cose che possono portare purtroppo anche gli operatori di polizia ad avere un atteggiamento poco obiettivo e comunque a sottostimare un problema. A riprova di tale sottostima istituzionale chi denuncia reati contro gli animali viene visto talvolta come perditempo, esagerato, addirittura poco equilibrato. I reati contro gli animali sono infatti maggiormente tollerati da cittadini e da operatori del diritto rispetto ai reati contro le persone e coloro che li commettono vengono spesso assolti o a volte solo redarguiti, altre volte addirittura tollerati o sostenuti. Non è infrequente ascoltare questo genere di considerazioni quando viene segnalato un reato ai danni di un animale: *“Tanto sono solo animali;... le forze dell’ordine ed i giudici non possono perdere tempo;... in fondo è una brava persona, anche se non da mangiare al cane, se lo tiene in catena, se tiene le mucche immobilizzate nello sterco e nell’urina;...è ignorante, non cattivo;... vuoi veramente rovinare la vita di qualcuno per un animale?... Quante storie per un animale, non avete nulla di più importante a cui pensare?Pensa a quanti reati contro le persone vengono commessi, e tu ti preoccupi per un animale?”* Queste pagine intendono essere un suggerimento operativo per operatori del diritto, per volontari di associazioni animaliste ma anche per i semplici cittadini. Questo non solo perché i reati perpetrati a danno di animali sono inseriti nel Codice Penale, Libro II, titolo IX bis: *“dei delitti contro il sentimento per gli animali”*, e pertanto devono essere perseguiti a prescindere da valutazioni personali o sociali, usi, abitudini ma anche poiché perseguire tali crimini è un preciso obiettivo di civiltà. A questo, da Poliziotto con oramai una notevole esperienza di servizio, sottolineo che trattare questo genere di reati non è una *diminutio* delle proprie capacità investigative o del proprio ruolo giudiziario, è semplicemente rispetto ed applicazione della legge e servizio per la collettività. Spesso la crudeltà, l’efferatezza con la quale sono commessi, o la superficialità nella cura di un animale forniscono un quadro chiaro del contesto sociale e della persona che li commette. I criminologi hanno sottolineato che coloro che abusano sugli animali sono spesso assai pericolosi anche per il genere umano ed è dovere quindi delle forze di polizia dedicare una attenzione particolare a

questo genere di soggetti. Un reato contro un animale non è quindi la commissione di una condotta antigiuridica “di serie B” ma è spesso la cartina al tornasole della salute di una comunità, di una famiglia, di un soggetto, e può indicare la presenza di abitudini criminali più ampie e profonde, la presenza di criminalità organizzata, di malversazione, di gestione del “potere”. Il rispetto della legge, quello verso un altro essere vivente va insegnato sin da piccoli, pertanto mai sorridere dei bambini che commettono piccoli atti di crudeltà inutili, perché tanto sono bambini....

Investigare sui crimini ai danni degli animali

Mi sono resa conto che in questo genere di illeciti, dal punto di vista operativo talvolta non si interviene perché non si sa come gestire la situazione. In effetti le modalità di intervento dovrebbero essere le stesse di ogni altro reato: si identificano gli autori o l'autore, si fanno i rilievi tecnici con l'ausilio di personale specializzato (per esempio la Polizia Scientifica), si individuano i testimoni, si sequestra e si affida in giudiziale custodia l'oggetto del reato, se ci sono deleghe dell'Autorità Giudiziaria si eseguono nei tempi stabiliti. Insomma si tratta di “normali indagini”. E in tutte le attività investigative a volte si possono manifestare delle difficoltà e delle problematiche organizzative. L'endemica scarsità di mezzi a disposizione delle forze di polizia italiane rappresenta una delle questioni di fondo e la necessità di razionalizzare e di sfruttare al massimo le risorse a disposizione può portare a un calo di attenzione rispetto alle vittime animali. A volte inoltre ho notato che manca il coordinamento tra i vari soggetti che vengono chiamati in campo (Polizia locale, asp veterinaria, Autorità Giudiziaria, forze di Polizia, strutture per il recupero ed il mantenimento in vita degli animali). Si è soliti infine suddividere la casistica in reati contro gli animali da compagnia e contro quelli da reddito. Sul piano morale oltre che giuridico questa suddivisione mi ripugna perché gli animali da reddito sono considerati, ancora in maniera più marcata, cose destinate alla produzione di reddito, dunque ogni azione contro di loro viene vista e valutata principalmente dal punto di vista dell'igiene pubblica e non della sofferenza che gli viene provocata in caso di maltrattamento o incuria.

Denuncia e competenza operativa

Chiunque, se assiste a un maltrattamento di un animale può sporgere denuncia, dal cittadino all'associazione. Il cittadino potrà sporgere denuncia autonomamente o avvalersi per la denuncia anche di associazioni animaliste o di enti riconosciuti che in base all'art 7 L.189/2004 perseguono finalità di tutela degli interessi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 91 c.p.p. Domanda: come faccio a sapere se una associazione è riconosciuta nell'albo regionale? Risposta: basta andare sul sito della propria Regione. Non tutte le associazioni animaliste che si pubblicizzano (anche sui social) sono riconosciute, così come non tutte quelle che effettuano staffette hanno mezzi omologati o agiscono nella legalità. Un'associazione che ha un atto costitutivo ed uno statuto non è automaticamente riconosciuta dalla Regione ed iscritta all'albo. Se il reato è scoperto in flagranza, dunque occorre interromperne la commissione, basta una prima e semplice telefonata alle forze dell'Ordine ai numeri verdi, le cui conversazioni sono registrate. Se si tratta invece di un reato "continuato", e dunque se ne è a conoscenza da un certo tempo, o si teme che possa continuare, la denuncia va sporta per iscritto in forma libera e depositata direttamente alla Procura della Repubblica competente o in qualunque Ufficio di Polizia. Dal punto di vista operativo, per gli addetti al settore, in caso di deposito di denuncia o esposto va compilata una relata di notifica di cui una copia in originale va al denunciante. In molti purtroppo si lamentano del fatto che le telefonate non vengono prese in considerazione o vengono ricevute risposte come: "non siamo competenti, chiamate la Polizia Locale che è loro competenza"; altre volte l'operatore di Polizia scoraggia indirettamente il denunciante, palesando il rischio di una immediata controquerela, in alcuni casi le denunce non vengono nemmeno acquisite. Comportamenti di questo genere, pur se in linea strettamente teorica giustificabili per l'enorme mole di lavoro che le forze di polizia si trovano a fare quotidianamente a fronte di scarsi mezzi a disposizione, rappresentano per loro un notevole rischio di ripercussioni legali. Il cittadino o l'associazione che si sente negare un intervento può infatti denunciare l'operatore (pubblico Ufficiale o incaricato di Pubblico servizio) per rifiuto d'atti d'ufficio e di omissione d'atti d'ufficio, disciplinati dall'articolo 328 del codice penale (libro secondo "Dei delitti in particolare", titolo II "Dei delitti contro la pubblica amministrazione", capo

I "Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la pubblica amministrazione). Per i reati che colpiscono gli animali, qualunque organo di polizia giudiziaria è infatti competente ed obbligato a intervenire o ad accogliere la denuncia (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia Locale, ecc). Sfatiamo quindi il mito che i reati ambientali o reati contro gli animali sono di competenza delle guardie zoofile, la cui configurazione giuridica soggiace a norme e limitazioni (Cass. Pen. Sez. III, n° 1872 del 27/9/91: tutti gli organi di Polizia Giudiziaria sono competenti per tutti i reati in materia ambientale e di tutela animali). Ovviamente alcuni Corpi hanno specializzazioni e competenze specifiche, ma il primo intervento può, anzi deve essere fatto, da chiunque indossi la divisa e rappresenti la Legge.

La corretta segnalazione alle forze dell'ordine

Lo strumento più potente per le Forze dell'Ordine sono i cittadini che attraverso le loro segnalazioni attivano di fatto molte iniziative giudiziarie. Importante è però avere chiaro il concetto che la denuncia deve sempre essere l'esposizione di fatti concreti, dunque non di ipotesi o impressioni, con l'indicazione di tutti gli elementi a disposizione per individuare la fattispecie di reato, l'autore o gli autori, il tempo ed il luogo della commissione per permettere alle forze dell'Ordine di intervenire. La denuncia deve inoltre contenere i dati del denunciante, quelli di eventuali testimoni, allegati documentali o fotografici, se disponibili. Chiunque intenda sporgere denuncia per reati contro animali deve quindi necessariamente essere ascoltato, non per bontà o tolleranza o perché si è animalisti ma per dovere. Il solo fatto che qualcuno decida di sporgere una denuncia, che è atto di civiltà, merita un supporto da chi indossa una divisa. La professionalità dell'operatore di Polizia, quando deve accogliere in denuncia le dichiarazioni del cittadino (nell'ipotesi in cui il cittadino non deposita una denuncia/esposto già preparata), si evidenzia in questa prima fase nella quale vengono raccolti tutti gli elementi che caratterizzano il reato specifico: occorre dunque conoscerli, esattamente come per tutti gli altri reati più denunciati: rapina, furto, atti persecutori. Occorre insomma considerare i reati contro gli animali alla stregua degli altri. Nulla di più. La segnalazione può avvenire dunque con un esposto, una denuncia, una telefonata al numero unico. Come ogni segnalazione di reato questa può anche essere strumentale per colpire una persona con un atto ritorsivo, e

cosa c'è di meglio di inviare la Polizia a casa di qualcuno contro il quale si nutre risentimento? La professionalità e l'asetticità dell'intervento è quindi garanzia per tutti. Chi sporge una denuncia deve essere in buona fede e deve riportare fatti che sa o ritiene essere veritieri, altrimenti ne patirà le conseguenze. Tutti coloro che invece vengano a conoscenza del reato durante lo svolgimento delle proprie mansioni come veterinari liberi professionisti, dipendenti di aziende sanitarie locali, appartenenti alle Forze dell'Ordine hanno l'obbligo di denuncia.

L'intervento operativo

L'intervento è un'attività operativa che prevede l'invio di personale di polizia sul posto della segnalazione di un maltrattamento di animali (a meno che non si tratti di combattimenti o corse clandestine, perché in questo caso le modalità di intervento presuppongono una certa organizzazione e coordinamento anche tra varie forze di Polizia o tra più uffici). L'operatore identifica il presunto autore del maltrattamento, verifica la veridicità della segnalazione e se necessario richiede l'intervento sul posto del maltrattamento dell'ASP veterinaria, che ha sempre un veterinario di turno a disposizione. Certamente, se l'operatore ritiene di non dovere chiamare sul posto il veterinario ASP, perché ad esempio il cane non mostra stato cachettico o evidenti lesioni, occorre filmare lo stato dei luoghi, le condizioni di detenzione dello stesso, il comportamento del cane. E' comunque consigliabile fare sempre intervenire il veterinario, ma, per motivi di servizio inerenti il loro lavoro, e per il loro numero esiguo, non sempre possono intervenire nell'immediatezza. Per la video foto documentazione sarebbe importante, ai fini giudiziari, l'intervento di personale specializzato per rilievi tecnici come videoregistrazione, fotografie, un vero e proprio sopralluogo per cristallizzare la situazione. In caso di animali con ferite o condizioni particolarmente critiche è necessario fotografare le lesioni e lo stato dell'animale per l'inserimento nel fascicolo, come per ogni altro rilievo tecnico di sopralluogo, perché la fotografia generale di un cane, anche se può rivelarne lo stato generale di salute non è sufficiente: ogni singola lesione deve essere cristallizzata, lo stato cachettico deve essere evidenziato, lo stato di prostrazione psicologica deve emergere dalle immagini. Analoga accuratezza di documentazione fotografica è

necessaria per i luoghi ove sono detenuti gli animali. Per esperienza consiglio sempre di effettuare riprese, fotografie e registrazioni, perché, come è accaduto nella realtà, se ad esempio qualche soggetto intervenuto scrive che il cane è in buone condizioni di salute anche se è stato trovato legato a catena corta, o rinchiuso in un sottoscala al buio, le fotografie possono fare vedere che se è pur vero che il cane è nutrito, l'animale è in sofferenza perché impossibilitato a muoversi o è rinchiuso al buio, o con ferite o lesioni non curate, o ricoperto di parassiti . Gli operatori del diritto devono agire ciascuno per la propria parte di competenza: il veterinario accerta le condizioni di salute e redige il referto, l'operatore di Polizia cristallizza la situazione e verifica la commissione di reati redigendo gli atti. Il personale operante intervenuto, dunque, dovrà chiamare il personale dell'ASP veterinaria, atteso che se non è possibile concordare l'intervento per ragioni di urgenza, esiste comunque la possibilità di chiamata su reperibilità. Il personale dell'ASP veterinaria, oltre a verificare lo stato di salute dell'animale, stabilisce da quanto tempo le feci non sono state rimosse, controlla la presenza del microchip e se l'animale ne è sprovvisto si procederà a sanzione. Sia che le condizioni dell'animale siano nella norma o siano critiche o comunque non ottimali dovrà essere chiamato il servizio autorizzato per il trasporto dell'animale negli ambulatori dell'ASP veterinaria per la redazione della documentazione sanitaria e l'eventuale inserimento del chip intestandolo al detentore. La domanda sorge spontanea: come faccio a sapere quale è il servizio autorizzato? Ogni comune, con bando di gara assegna il servizio di cattura ricovero e mantenimento in vita degli animali ad una ditta aggiudicataria, la cui movimentazione deve passare attraverso gli uffici comunali competenti. Dunque, occorre che ciascun Ufficio di Polizia ne sia informato, ciascuno nel Comune dove opera. Non a caso all'inizio del capitolo ho fatto riferimento al coordinamento tra i vari Uffici di Polizia, sanitari e comunali.

Il sequestro

Qualora il maltrattamento (o lo stato di abbandono) renda incompatibile la presenza dell'animale presso il detentore/maltrattante, occorrerà procedere a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. ed affidamento in giudiziale custodia. Il sequestro preventivo è una misura cautelare reale disposta quando "vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa

pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati". Il cane, nonostante sia "essere senziente", è giuridicamente "res" e quindi suscettibile di sequestro, in quanto, come cita la Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la sentenza 22 dicembre 2016, n. 54531: si tratta di "cose pertinenti ai reati contestati la cui disponibilità da parte dell'indagato può protrarre la loro consumazione". La Corte ha ripetutamente affermato che gli animali sono considerati "cose", assimilabili – secondo i principi civilistici – alla res, anche ai fini della legge processuale, e, pertanto, ricorrendone i presupposti, possono costituire oggetto di sequestro preventivo. (Nel caso della sentenza citata: secondo un esposto dei vicini di casa, i rumori e i cattivi odori presenti erano originati dai tre cani dell'indagata tenuti in cattive condizioni igieniche ormai da diversi anni). Il verbale di sequestro è dunque quello utilizzato per qualunque altro "oggetto". Vanno indicati i dati dell'Ufficio procedente, data ora e luogo, i dati della persona a carico del quale viene effettuato, i dati del detentore o proprietario se diversi, il numero degli animali sottoposti a sequestro con specifica per ciascuno delle condizioni, del luogo ove ciascuno è stato rinvenuto, insomma una sorte di fotografia scritta di quello che si è constatato. Se si è già in possesso del referto del medico veterinario occorre indicarne gli estremi, il numero di chip se provvisto, con tutti i rituali avvertimenti per la conservazione ottimale "dell'oggetto" di sequestro. Se non si è in possesso del referto veterinario, occorre specificare che l'animale sarà successivamente visitato e refertato presso l'ambulatorio dell'ASP veterinaria, allegando però, nella trasmissione degli atti all'autorità Giudiziaria il documento. L'animale può essere affidato in giudiziale custodia ad una associazione animalista (in questo caso va indicata una persona fisica dell'associazione animalista iscritta all'albo Regionale) ad un cittadino che intenda farsene carico o ad un canile convenzionato con il Comune ove si procede. In caso di animali da reddito come pecore, maiali o galline, l'affidamento potrà essere effettuato solo ad aziende munite di codice aziendale, non a privati. L'animale, prima di essere affidato al custode, dovrà necessariamente essere visitato dai veterinari dell'ASP per la redazione del certificato medico, della scheda sanitaria e dell'applicazione del chip. Ovviamente il verbale di sequestro ed affidamento in giudiziale custodia potrà essere unico in caso di

affidamento dell'animale al proprietario/detentore. Giova evidenziare che l'affidamento dell'animale maltrattato al detentore/proprietario è decisamente sconsigliabile, e va effettuato solo in casi estremi, ad esempio se non si riesce a trovare un luogo idoneo ed un affidatario idoneo, o se non vi sono posti nel canile comunale o convenzionato. Nella malaugurata ipotesi dell'affidamento al maltrattante occorrerà avere l'accortezza professionale di verifiche periodiche sullo stato dello stesso. In caso di affidamento giudiziale a terzi, è lapalissiano che dovranno essere redatti due distinti verbali. Importante è il rilascio della copia in originale sia alla persona a carico della quale redatto il verbale di sequestro, sia a chi viene affidato in giudiziale custodia. Nei casi in cui viene operato il sequestro a carico dell'autore del reato, dovrà essere redatto apposito verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia. Nel caso in cui il denunciato non ne abbia uno occorrerà indicare quello assegnato dal call center con la sua accettazione dell'incarico. Dopo il verbale di sequestro ed affidamento in giudiziale custodia dovrà essere redatta dettagliata informativa di reato corredata dalle annotazioni dettagliate degli operanti e dei certificati medici dei veterinari, di ogni documento consegnato o acquisito o sequestrato. Come ogni sequestro deve essere trasmesso entro 48 ore al Pubblico Ministero di turno che provvederà a convalidare o meno nelle successive 48 ore il sequestro ed a trasmetterlo per la successiva convalida al GIP. Il prelievo dell'animale oggetto di sequestro dal luogo ove si è consumato il reato deve avvenire solo tramite personale specializzato che in genere viene chiamato dalle sale operative degli operanti in base ad accordi con l'Ufficio Progetto Animali, o con la Polizia Locale. In quanto sequestro, segue le regole temporali e procedurali di ogni altro sequestro preventivo. Si rende necessario, comunque, trasportare l'animale o gli animali presso gli ambulatori dell'ASP veterinaria per la microchippatura, la cura di lesioni, un primo intervento, per la redazione della scheda sanitaria, in tal caso il trasporto dovrà avvenire sempre tramite personale specializzato alla cattura ed al trasporto, che si suppone utilizzi mezzi e strumenti omologati. In caso di documentazione video-fotografica, è importante trasmettere il fascicolo all'Autorità giudiziaria procedente nel più breve tempo possibile. In fase di trasmissione dell'informativa, in caso di sequestro a carico di ignoti e di animale affidato ad una associazione,

conviene chiedere il dissequestro dell'animale in tempi brevi per l'adozione. Accade, infatti, che, nell'attesa del processo l'animale rimanga per mesi o addirittura anni nel canile o presso una associazione anche in presenza di richieste di adozione. Ovviamente si procederà a sequestro, con verbale a parte, anche dei medicinali eventualmente rinvenuti se per gli stessi vi è obbligo di ricetta e non vi è la prescrizione veterinaria, stessa procedura per tutti gli oggetti utilizzati per le sofferenze degli animali, come collari elettrici, pungoli, stalli per legare le fattrici ed altro.

Attività di approfondimento investigativo

L'attività di indagine segue la normale procedura: escussione a SIT di testimoni, accertamenti sul luogo di detenzione o su altri animali detenuti, accertamenti sul coinvolgimento di altri soggetti. Giova ricordare che in base all'art 544 sexties C.P. è prevista la confisca dell'animale in caso di condanna o patteggiamento "salvo che appartenga a persona estranea al reato", nonché la sospensione dell'attività di trasporto commercio ed allevamento di animali e l'interdizione dall'esercizio delle attività in caso di recidiva. In caso vengano rinvenuti numerosi animali in luoghi non idonei, suggerisco di chiedere l'intervento di altre figure professionali specializzate ad esempio nell'abusivismo edilizio, nei reati ambientali, nell'evasione fiscale. Ad esempio, un'attività di allevamento di cani senza autorizzazione effettuata in condizioni di maltrattamento, all'interno di strutture che possono essere costruzioni abusive, senza tracciabilità delle transazioni economiche di vendita degli animali, di acquisto di mangiare o medicinali, in spregio dello smaltimento delle carcasse o dei rifiuti speciali. A titolo di esempio costituisce maltrattamento ex 544-ter non solo l'azione materiale di cagionare lesioni o infliggere sofferenze (Cass. n. 46291/2003; Trib. Pen. Torino 25.10.2006), ma anche la mancanza di cure, di cibo ed acqua (Cass.46291/2003), non solo provocate con crudeltà (dolo specifico), ma anche senza giustificati motivi o necessità (dolo generico) per motivazioni futili ed abiette (Cass. 9668/1999 e 601/1996); qualsiasi azione caratterizzata da un'evidente e conclamata incompatibilità con il comportamento della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali (Cass. n. 5979/2013). Una circostanza aggravante è la morte colposa dell'animale a causa del maltrattamento, perché in caso di dolo si configura l'art. 544-bis c.p. (configura il reato anche il tentativo di

uccisione). Analisi a parte merita il doping a danno di animali volto sovente a supportare le scommesse clandestine e le competizioni tra animali, atteso che la somministrazione di sostanze dopanti procura un danno alla salute degli stessi. In questi casi di vitale importanza è l'analisi della provenienza sostanze dopanti trovate, anche al fine di individuare medici o veterinari o farmacisti compiacenti.

Questioni di procedibilità

Il reato ex art 544 bis, ter, quater, quinquies sono perseguibili d'ufficio, a prescindere dall'impulso di soggetti terzi. La remissione di querela non vale dunque a determinare il non luogo a procedere. L'organo giudicante è il Tribunale penale in composizione monocratica. (Cassazione penale sez. V, sent. n. 11623 del 23 gennaio 2012 - Pres. Marasca Rel. Sabeone). Anche l'abbandono ex art 727 del C.P. è di competenza, del Tribunale in composizione monocratica ed è perseguibile d'Ufficio.

L'abbandono di animali

L'abbandono ex art 727 del C.P. è reato contravvenzionale: "Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". Le fattispecie punite sono due: l'abbandono di animali e la loro detenzione in condizioni che contrastano con la natura e generano sofferenze. Trattasi di reato comune, di competenza del Tribunale in composizione monocratica e perseguibile d'Ufficio. L'elemento soggettivo richiesto è quello della colpa. Abbandono è anche inteso nel senso di trascuratezza o disinteresse verso l'animale a differenza del maltrattamento. Non è necessaria la volontà precisa di abbandonare l'animale, basta anche la negligenza e il non prendersene più cura, sapendo che comunque l'animale, per come è stato educato e cresciuto o per ragioni di età o di salute e condizioni fisiche, non è in grado di provvedere autonomamente a se stesso (Cassazione penale Sezione VII sentenza del 10/07/2015 n. 46560; Cassazione penale Sezione III sentenza del 25/06/2014 n. 41362). Configura il reato di abbandono, a titolo di esempio, la condotta del proprietario che abbia affidato il cane al canile

privato ma abbia sospeso i pagamenti o non lo abbia più ripreso ma solo se questa situazione per inaffidabilità o mancanza di professionalità del canile affidatario, determini l'abbandono del cane da parte del canile (Cassazione penale Sezione III sentenza del 07/02/2013 n. 12852).

Collare elettrico e reato di maltrattamento

Un appunto a parte è necessario per il collare elettrico, il cui utilizzo configura il maltrattamento considerato che l'addestramento mediante l'uso di questo strumento si basa esclusivamente su stimolo doloroso, lieve o forte che sia, mediante la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi a comportamenti desiderati. Tali stimolazioni producono effetti quali paura, ansia, depressione, aggressività (Cassazione penale Sezione III sentenza del 17/09/2013 n. 38034). In questi casi si procede come di fronte ad un qualunque reato di maltrattamento, sequestrando, in più, lo strumento e, se l'utilizzatore ne ha altri, sequestrandoli tutti. In base ad altra sentenza della Corte di Cassazione Penale nr.21932 del 25/5/2016, l'uso del collare antiabbaio configura il reato ex art. 544 ter c.p., quello per addestramento la contravvenzione ex art. 727 c.p. perché dalla consulenza tecnica espletata era emerso che doveva essere escluso qualsiasi rischio per la salute dell'animale "in quanto gli impulsi hanno durata molto limitata (ordine dei microsecondi) e quindi l'energia trasmessa è trascurabile, inoltre la corrente attraversa una zona limitata del corpo senza interessare gli organi vitali". Non spetta all'operatore però effettuare tale distinzione ottenuta nel caso con una perizia di un consulente tecnico che ha effettuato appositi test, ergo, qualora a voce vi venga riferito che all'animale è stato applicato un collare per addestramento, consiglio di procedere comunque per la violazione ex art. 544 ter.

Omessa custodia

La condotta ex art. 672 c.p., omessa custodia e malgoverno di animali, è stata inserita nella sezione II del codice penale che sancisce le contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica. E' una violazione depenalizzata e prevede il pagamento di una sanzione amministrativa da 25 a 258 euro, in misura ridotta della somma di euro 50,00. I proventi spettano allo Stato e per il versamento della somma deve essere utilizzato

il modello F23. L'autorità competente a stabilire la sanzione è il Prefetto. Al precetto penale si affianca la norma di cui all'articolo 2052 codice civile in materia di responsabilità extracontrattuale: *“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.”* Ma in quali occasioni l'operatore di trova di fronte a tale ipotesi? Come deve agire? Non è un reato perseguibile d'Ufficio, anche perché depenalizzato, ma può accadere che venga richiesto l'intervento per il morso di un cane portato al guinzaglio, o di incidente stradale con un equino o ovino lasciato libero o qualcuno si presenta a sporgere denuncia per tale situazione. Questo articolo prevede tre fattispecie di condotte che vanno contro l'incolumità delle persone nei luoghi pubblici o di transito o nelle abitazioni:

1. il lasciar libero l'animale ritenuto pericoloso;
2. custodire senza adottare la dovuta cautela;
3. affidare un animale pericoloso a persona inesperta, ove per animale pericoloso si intendono i cani da guardia, gli animali imbizzarriti o quelli sottoposti ad ogni genere di stress.

L'obbligo di diligente custodia sorge ogni qual volta si instauri, nei confronti dell'animale pericoloso, un rapporto di possesso o di semplice detenzione, possesso che deve essere inteso anche come mera detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sussista una relazione di proprietà in senso propriamente civilistico ed è contemplato ad esempio anche in ipotesi di assenza temporanea. Gli effetti cessano con la rimozione della situazione e basta la colpa, dunque l'animale non solo deve stare in un luogo recintato ma il proprietario deve fare in modo che non ne esca e costituisca un pericolo per le persone (Sez. 4, n. 34813 del 02/07/2010, Rv. 248090)" (Cassazione penale, sez. IV, n. 12690/2016). In base alla sentenza della Cassazione penale sez. IV n. 36461/2014 sussiste responsabilità del padrone di un cane per le lesioni causate anche per la mancata adozione di accorgimenti minimi, “non rilevando a nulla che in occasione delle visite della polizia locale lo stesso non si fosse mostrato aggressivo, soprattutto in ragione del fatto che un animale (in quel caso un pastore maremmano), stante la sua taglia, deve essere adeguatamente custodito o, comunque, reso inoffensivo mediante museruola”. Spesso, a fronte di richieste di intervento sul caso citato, ci si

pone il dubbio se il cane deve essere pericoloso in sè, oppure l'illecito umano è configurabile anche in relazione ad ogni tipo di cane. La risposta è lapalissiana e confermata dalla Corte di Cassazione, Sez. IV, 05/04/17 n° 17169, la quale afferma il più ampio ambito di applicazione dell'art. 672 c.p. e con riguardo a qualsiasi tipo di cane, anche domestico, affermando che "...la pericolosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante. Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto a controllare e custodire l'animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all'interno dell'abitazione.." (Sez. 4, sent. n. 6393 del 10 gennaio 2012, Rv. 251951; Sez. 4, sent. n. 18814 del 16 dicembre 2011, Rv. 253594)." La corte fa riferimento al caso di un cane tenuto a guinzaglio lungo e privo di museruola in un negozio, eppure il cane era di piccola taglia ciò nonostante l'umana doveva adottare tutti gli accorgimenti per prevenire comportamenti dell'animale o, magari dovuti ad "un mero gesto o atteggiamento di una persona risultato sgradito o comunque negativamente percepito dall'animale." In questa sentenza occorre sottolineare che vi è grande considerazione anche per la percezione dell'animale come essere senziente: a volte i cani reagiscono a stimoli che per loro costituiscono un pericolo, a prescindere dalle intenzioni dell'umano. Importante a tal proposito è chiarire, per gli operatori, il rapporto tra l'art. 672 c.p. e l'art. 83 del regolamento di polizia veterinaria (d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320). L'art. 83, primo comma, del regolamento di polizia veterinaria, alla lettera c) impone l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti a guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico e, alla lettera d), impone l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto. La violazione di dette norme sono punite, ex art. 6 della legge n. 218 del 1988, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 1.291 euro, con pagamento in misura ridotta della somma di 430,33 euro. Anche la violazione ex art. 672 c.p. va punita con sanzione amministrativa. Dunque abbiamo due ipotesi diverse

di omessa custodia di animali ove la sanzione amministrativa prevista dal reato penale è più lieve rispetto a quella stabilita dal regolamento di Polizia Veterinaria. Quale applicare? L'articolo 672 c.p. si pone il problema della sicurezza sociale, punendo chi mette in pericolo la pubblica incolumità lasciando incustoditi animali pericolosi. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la pericolosità dell'animale non è riferita solo alla specie zoologica ma anche ad altri fattori (es il suo livello di stress). L'art. 83 del d.P.R. n. 320/1954 previene le malattie infettive e contagiose, fra le quali la rabbia. Anche per questo motivo il cane in taluni casi è considerabile animale pericoloso. E' una norma speciale rispetto all'art. 672 c.p. in quanto previene la diffusione di malattie infettive e si applica quando un cane non considerato pericoloso, venga lasciato, in relazione alle circostanze di luogo, o senza museruola e/o senza guinzaglio. Questa è una considerazione importante per l'operatore per l'applicazione della norma violata.

Alcuni esempi utili riguardo all'omessa custodia

E' considerabile violazione ex art 672 c.p. la condotta di chi affida ad un minore o persona non esperta un cane anche se è regolarmente tenuto al guinzaglio ma questi, per una serie di motivazioni, azzanna qualcuno (es. una persona si spaventa e provoca la reazione del cane, o fa gesti che vengono interpretati come un'aggressione o altro). E' considerabile violazione ex art 672 c.p. in combinato con l'art 83 del regolamento di Polizia veterinaria la condotta di chi lascia libero di circolare un cane considerato pericoloso anche per questioni caratteriali riferibili a quel cane, o male addestrato. Non è violazione ex art 672 c.p. in combinato con l'art 83 del regolamento di Polizia veterinaria la morsicatura di un cane tenuto al guinzaglio corto a danno di qualcuno, fatte salve le responsabilità penali e civili del caso, oltre ai trattamenti di profilassi veterinaria. Un cenno a parte merita il caso di investimento di un animale disciplinato dall'art. 189 comma 9 bis del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 ("Codice della Strada"). Il codice della strada novella prevede l'obbligo di fermarsi e prestare soccorso all'animale, e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. La violazione prevede consistenti sanzioni amministrative anche per chi assiste ad un incidente e non si attiva per garantire la necessaria

assistenza. Per quanto le responsabilità, è possibile chiedere il risarcimento danni ma dimostrando che la responsabilità dell'incidente non è a carico di chi guidava.

E' importante in questi casi chiamare le Forze di Polizia che attiveranno i canali per fare intervenire il soccorso veterinario o, in caso di decesso dell'animale il servizio di smaltimento del corpo (chiamarla carcassa sarebbe più tecnico, ma decisamente di cattivo gusto).

In caso di investimento di un animale di proprietà, occorre risalire tramite il chip all'intestatario responsabile ex art 672 c.p.; in caso di cani randagi la Sentenza della Cassazione 12495/2017 del 18/5/2017 individua nel Comune unico responsabile in quanto la responsabilità per i danni causati dai cani randagi o vaganti spetta al Comune o agli enti cui è attribuito dalla legge regionale attuativa della legge quadro 281/1991 il compito di prevenire il pericolo per l'incolumità pubblica collegato al randagismo. Oltre alle sanzioni previste dal codice della strada, è ovvio che l'omissione di soccorso di animali d'affezione, da reddito o protetti può configurare i reati ex art. 544 ter c.p., con l'aggravante prevista in caso di morte dell'animale.

Cosa fare in caso di segnalazione di cani abbandonati su balconi?

Innanzitutto occorre dare seguito alla segnalazione intervenendo o acquisendo la denuncia della persona. Non necessariamente ci si trova davanti al reato di maltrattamento, perché potrebbe configurarsi un reato di abbandono ex art 727 c.p., perseguibile d'ufficio, se è senza riparo senza cibo o acqua completamente in stato di abbandono, o desocializzato. Non tutti sanno che in base alla sentenza della corte di Cassazione nr. 14250/2015, l'abbaio incessante di un cane, che documenta il malessere dell'animale, non può configurare solo il reato contravvenzionale ex art. 659 c.p. di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, ma anche il reato di abbandono ex art 727 c.p..

Ovviamente non si fa riferimento al cane lasciato sul balcone in modo temporaneo con ombra cibo ed acqua, ma a tutte quelle ipotesi che spesso si vedono o vengono denunciate dove l'animale presenta oggettive condizioni di disagio.

Cosa fare in caso di segnalazione di cani lasciati in macchina?

Non tutti sanno che tale ipotesi configura reato perseguibile d'Ufficio di abbandono ex art. 727 c.p., (III Sezione della Suprema Corte, sentenza 7/2/2013 nr. 5971) quando la sofferenza all'animale viene cagionata dall'inadempimento dei propri doveri di custodia, anche quando si lascia l'animale in macchina in estate con un minimo ricambio di aria e poca acqua o addirittura senza, o quando si costringe l'animale a vivere in spazi ristretti procurandogli, dunque gravi sofferenze psicologiche nonostante, "dalle visite effettuate il veterinario, peraltro a distanza, non emergono patologie o segni di sofferenza evidenti" (Tribunale di Trento con la recente sentenza n. 375/2015). Occorre infatti valutare se l'autovettura si trovi all'ombra o esposta al sole, se i finestrini siano abbassati (e di quanto), se il cane disponga di acqua e da quanto tempo si trovi in quelle condizioni. Il cittadino deve in questi casi chiamare subito le forze dell'ordine e non rompere il finestrino a meno che non ricorrano i casi di necessità ex art. 54 c.p.. All'operatore intervenuto consiglio di procedere nell'immediato all'individuazione del proprietario mediante l'interrogazione delle banche dati. Il sopralluogo si rivela determinante in questi casi, così come la documentazione video e fotografica, che deve essere accurata e dettagliata. Ovviamente in questi casi l'intervento di personale specializzato non è consigliabile per ragioni di tempistica. Se il proprietario non si trova facilmente o non è raggiungibile occorre valutare se procedere immediatamente danneggiando il mezzo rompendo il finestrino o se c'è margine per attendere il suo arrivo. In caso di individuazione del proprietario, se non si hanno moduli, dopo avere documentato con foto e/o video si potrà procedere all'identificazione e all'invito presso gli uffici di Polizia ex art 650 c.p. per le successive incombenze, intimando di produrre la documentazione del cane attestante l'impianto del Chip. Come in ogni controllo di Polizia, l'accertamento si estenderà non solo alla persona, ma anche al mezzo: assicurazione, revisione, provvedendo anche alla contestazione delle condizioni di trasporto del cane se in violazione del codice della Strada.

Sequestro dei cavalli

In molte zone d'Italia, la detenzione dei cavalli in modalità non compatibili con la loro natura, è fenomeno sociale rientrante nella normalità, o

comunque tollerato, come ad esempio nei casi di garage dove vengono detenuti al buio i cavalli, uno accanto all'altro e non uno di fronte all'altro, come nei casi in cui vengono fatti allenare fino allo sfinimento la mattina presto sull'asfalto e poi rinchiusi nuovamente, spesso sorvegliati da cani legati anch'essi perennemente rinchiusi al buio. Nella quasi totalità dei casi i cavalli sono sottoposti a somministrazioni di farmaci dopanti, ormoni ed altro, e poi macellati nello stesso garage davanti ad altri animali le cui carni, piene di adrenalina e farmaci o droghe, sporczia per il luogo di macellazione ove vivono anche topi o insetti, vengono somministrate ad avventori che si disinteressano totalmente a quello che mangiano, pur conoscendo la situazione. Come avviene il sequestro in questi casi? Nella stessa identica maniera di altri animali, con la complicazione che l'affidamento degli equini in giudiziale custodia è più complicata in quanto è spesso difficile trovare aziende disposte a prendere in affidamento gli equini, sia perché in genere sono di proprietà di appartenenti a famiglia malavitose, sia perché ci sono difficoltà nel pagamento delle spese di mantenimento da parte delle Procure competenti. Per tale ragione, spesso vengono affidati in giudiziale custodia agli stessi aguzzini che provvedono a macellarli appena le forze dell'ordine si allontanano, facendo sparire tutto. D'altronde la reclusione o la multa per la violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (Art. 335 codice penale) o la sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (Art. 334 codice penale), la mancata custodia dell'animale, sono poca cosa a fronte di un procedimento penale per maltrattamento con il rischio di confisca dell'animale, almeno con la vendita in nero e senza controlli sanitari della carne rientrano nelle spese!. Nel controllo occorre comunque avvalersi sempre del personale ASP specializzato nel settore. Importante è anche il controllo dei farmaci rinvenuti, sia per quanto riguarda la tipologia sia per la loro conservazione, anche perché potrebbe configurarsi l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art 544 ter. Questo dettaglio viene spesso trascurato, ma è importante in quanto non è possibile somministrare agli animali farmaci uso umano se ve ne sono in commercio di quelli uso veterinario, alcuni farmaci devono essere manipolati, detenuti e somministrati esclusivamente da medici veterinari.

In caso contrario si procede anche denuncia per esercizio abusivo della professione veterinaria. E' doveroso anche verificare se i farmaci trovati necessitano di prescrizione e dunque occorre verificare da dove proviene quel farmaco, tramite accertamenti sulla fustella della scatola (anche se defustellato). Con la collaborazione dei veterinari è possibile risalire alla farmacia che ha venduto il farmaco, sapere se questo è prescrivibile solo su ricetta medica e sulla base di quale patologia è stato prescritto. Ovviamente si procede al sequestro dei farmaci con verbale a parte.

Maltrattamento di animali da reddito

Per gli animali da reddito la situazione si complica perché occorre una specializzazione nel settore, ma per questi animali i reati di maltrattamento e malgoverno o abbandono sono molto frequenti. In quanto destinati alla macellazione sono trattati come cose e fatti sopravvivere fino alla loro uccisione in condizioni aberranti. In caso di controllo l'allevatore deve avere il codice aziendale, l'autorizzazione al tipo di allevamento, ossia se stalla o pascolo ed al numero degli animali. Devono essere esibiti i registri per la macellazione e la carne macellata deve recare il bollo che evidenzia il controllo veterinario. In caso di allevamento in stalla ci sono requisiti che operatori che effettuano un primo intervento, anche se non specializzati devono sapere: nella stalla occorre la pavimentazione di legno, non deve esserci accumulo di urina e feci, acqua non stagnante ed un numero determinato di animali per ogni box. Il titolare dell'allevamento deve potere dimostrare anche la tracciabilità del foraggio e detenere farmaci autorizzati dall'ASP. Anche in questi casi è importante documentare tutto con supporti di video registrazione. In caso di reati di maltrattamento occorre trovare un'azienda ove portare gli animali oggetto di sequestro, oppure si affidano in giudiziale custodia al proprietario, ma in questo caso è raccomandabile un controllo ravvicinato e ripetuto degli animali. Per gli animali da reddito, è comunque più difficile individuare l'applicazione dell'art. 544 ter, procedibile d'Ufficio e di competenza del Tribunale in composizione monocratica o 638 c.p. (uccisione o danneggiamento di animali altrui), procedibile a querela e di competenza del Giudice di Pace, a meno che il reato venga commesso su più di tre capi di bestiame raccolti in gregge o mandria o bovini o equini anche non in mandria. Il consiglio operativo in

questi casi è quello di procedere secondo la fattispecie che prevede pene più gravi, dunque procedendo d'Ufficio con la solita professionalità analitica richiesta nel redigere gli atti. Sarà infatti solo grazie agli atti di PG ed agli elementi oggettivi raccolti che il Pubblico Ministero potrà arrivare alle corrette determinazioni. Un esempio concreto: è considerato reato ex art 727 c.p. l'abbandono di cavalli allevati in libertà ai quali però non viene assicurata alcuna cura o assistenza anche in condizioni climatiche avverse che non permettono agli equini di approvvigionarsi autonomamente (Tribunale di Grosseto, decisione del 29/6/2012). In tale caso, le immagini che documentano l'assenza di qualsivoglia riparo o tettoia per gli animali rappresenta l'elemento su cui il magistrato potrà in seguito determinare l'esistenza di un maltrattamento.

Il fenomeno delle "staffette"

Il 4/11/2010 con la legge nr. 201, è stata ratificata la Convenzione Europea per la promozione degli animali da compagnia promulgata a Strasburgo il 13/11/1987. L'art 4 disciplina il traffico illecito degli animali da compagnia a scopo di profitto. La Corte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza importante (3/12/2015, causa n.C-301/14), classificando come movimentazioni commerciali, indipendentemente dal profitto o meno, le movimentazioni di animali oltre i confini nazionali, considerando come "parte economica" anche il pagamento anche a titolo di rimborso spese ad una associazione che effettua il trasporto di uno o più animali. E' ormai divenuta emergenza nazionale la massiccia movimentazione di cani e gatti dal sud Italia verso Regioni del nord Italia e verso Germania e Svizzera, tanto da indurre l'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio epidemiologico all'emanazione del Decreto del 3/11/2017" Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia il 4/11/2017. Tale decreto estende il principio espresso in questa sentenza (3/12/2015, causa n.C-301/14) alle movimentazioni regionali ed extraregionali di animali oggetto di affidamenti, al fine di regolamentare il traffico di animali in uscita dalla Sicilia obbligando dunque a compilare la documentazione per la tracciabilità delle movimentazioni e degli inserimenti nell'anagrafe degli

animali d'affezione. Perché la conoscenza a livello nazionale di questo decreto è molto importante? Atteso che dalla Sicilia, come d'altronde in altre Regioni del Sud, vengono fatti partire centinaia di cani ogni mese verso ignote destinazioni del Nord, il Decreto citato fornisce strumenti volti a monitorare, regolamentare ed arginare il fenomeno ad oggi incontrollato, fornendo agli operatori gli strumenti per controllare e se del caso sanzionare i trasportatori provenienti dalla Sicilia e rimandare indietro gli animali trasportati in violazione di tale decreto, in quanto il viaggio di centinaia di cani inizia dalla Sicilia, nella fattispecie, con regole e garanzie precise. Il fenomeno degli staffettisti che dal Sud Italia trasportano centinaia di animali al mese (in particolare cani, adulti e cuccioli) verso ignote destinazioni del Nord Italia e dell'Europa, ha infatti assunto dimensioni preoccupanti, sia per l'impatto dell'enorme quantità di animali movimentati e non tracciabili, sia per il lucroso traffico di denaro che alimenta affari affatto trasparenti, per il proliferare di "associazioni animaliste" che si specializzano in staffette in cambio di corposi "rimborso spese" a singolo cane, ma che non risultano nemmeno iscritte agli albi regionali ed operano talvolta con base in una Regione e sede legale in altra. I trasferimenti vengono oltretutto effettuati nella maggioranza dei casi in mezzi non omologati e nemmeno idonei al trasporto di animali vivi, senza documentazione sanitaria, alcune volte gli animali sono sprovvisti di microchip, e non vi sono informazioni di ritorno su dove siano stati collocati, nessuna indicazione dei sedicenti adottanti del nord, né delle strutture che si sono offerte di ospitare gli animali, a spese di chi non si sa, perché solo un dato economico è certo: il prezzo che i "salvatori" di questi cani pagano agli staffettisti per la loro movimentazione. A ciò si aggiunge che molte Regioni, per snellire le procedure, rilasciano autorizzazioni al trasporto di animali vivi solo dietro autocertificazione dell'associazione richiedente, non effettuando però i doverosi accertamenti sulla posizione dell'associazione e sull'omologazione del mezzo al trasporto di animali vivi. Dunque un operatore di Polizia che effettua un controllo su strada di un mezzo, potrebbe trovarsi di fronte un mezzo non omologato, ma al tempo stesso autorizzato al trasporto di ciò per il quale non ha mai ottenuto l'omologazione. Questo aspetto è molto importante specialmente per gli operatori della Polizia Stradale che effettuano numerosi controlli proprio ai caselli autostradali su questi mezzi. Il citato

decreto del 3/11/17 della Regione Sicilia, che fa richiamo alle linee guida diramate dal Ministero della salute con circolare 11642 del 29/5/2014, si applica ai trasferimenti del possesso di più di due animali tra privati, tra rifugi e tra rifugi e privati all'interno della Regione tra province diverse e per trasferimenti extraregionali. Tornando al Decreto della Regione Sicilia nella parte che interessa tutte le altre Regioni italiane, prima della movimentazione o del trasferimento dell'animale o degli animali, deve essere annotato il passaggio di proprietà in anagrafe attribuendo la titolarità del cane o del gatto all'adottante o alla struttura di ricovero di destinazione dell'animale. Non possono essere movimentati animali sotto le 8 settimane senza identificativo e iscrizione in anagrafe canina regionale. In caso di cuccioli con madre al seguito occorre autorizzazione del medico veterinario competente. La detenzione di più di 10 cani, che sia stabile o temporanea, dunque anche gli stalli per le staffette, deve avvenire in strutture che hanno ottenuto il nulla osta del servizio medico veterinario della competente ASP a seguito di sopralluogo per la verifica dei requisiti minimi necessari per assicurare agli animali idonee condizioni di benessere. Ottenuto il giudizio di idoneità favorevole, sono registrate sul sistema informatico A.C.Re.S. (Anagrafe Canina Regione Sicilia) con l'annotazione degli estremi del nulla osta. Questa ultima parte ovviamente vale per chi opera nella Regione Sicilia, atteso che se tali strutture si trovano fuori della Regione Sicilia, non sono vincolate al Decreto de quo. Molti "staffettisti" non hanno accettato di buon grado questo Decreto all'avanguardia perché devono omologare i mezzi, devono seguire la legge anche a tutela degli animali, cosa che non avviene quasi mai in questo campo: animali stoccati a decine uno sopra gli altri, in condizioni di estremo disagio, ore ed ore di viaggio senza sgambettare durante le soste che spesso non vengono fatte effettuare agli animali, senza certificazione sanitaria che ne attesti lo stato di salute, senza aria, senza luce. Stesso ripudio da parte dei cosiddetti "salvatori" che raccolgono cani per inviarli verso ignote destinazioni, disinteressandosi nella maggior parte dei casi di dove siano finiti. Per tale ragione il controllo di un mezzo pieno di cani e gatti, deve essere effettuato non solo ai sensi del Codice della Strada, ma deve vertere sull'omologazione e in caso di mancanza della stessa è necessario procedere anche in caso di esibizione di autorizzazione al trasporto, in quanto per gerarchia delle fonti una autorizzazione al

trasporto di animali vivi rilasciata da un'autorità amministrativa Regionale è inferiore alle leggi che regolamentano la circolazione dei mezzi, si procederà con identificare le persone che occupano il mezzo, verificare le condizioni del trasporto in base al codice della strada, atteso che potrebbero configurarsi reati specifici, ma anche i documenti di ogni singolo animale. Purtroppo l'anagrafe canina è regionale e non è possibile effettuare a livello nazionale il controllo del microchip, ma se la movimentazione è in regola, ogni animale dovrebbe essere dotato di libretto con intestazione al possessore di destinazione e provenienza dello stesso. Il Decreto della Regione Sicilia affronta anche il proliferare di strutture abusive e prive di ogni requisito sanitario e documentale ove vengono "stallati" gli animali, mediante la previsione di controlli e procedure per la detenzione di più di 10 cani in strutture di ricovero diverse da quelle individuate dall'art. 11 legge Regionale 15/2000, ma questo aspetto non verrà affrontato in questa sede atteso che questo aspetto del Decreto vale per la Regione Sicilia, pur essendo certamente un problema anch'esso a livello Nazionale. Giova comunque sottolineare che tale regolamentazione aiuta gli operatori di Polizia nella Regione Sicilia ad affrontare in maniera chiara e sistematica i casi dei cosiddetti "accumulatori" di animali.

Adriana Muliere è entrata in polizia nel 1988 e ha prestato servizio a Savona, Nuoro, Siniscola, Catania, in Kosovo, in Macedonia come Police management Trainer nell'Accademia di Polizia macedone. Attualmente è la dirigente della sezione di polizia ferroviaria di Catania. Motociclista, paracadutista, ha due lauree ed è diplomata presso la scuola traduttori ed interpreti di Pescara per l'inglese, ha studiato russo in Italia ed a San Pietroburgo e attualmente studia spagnolo. Ha studiato anche naturopatia è vegetariana e mamma di tre bambini. Da sempre è schierata sul fronte della tutela degli animali.

DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DI DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI

Il sottoscritto _____, nato a _____ il ____/____/____, residente in _____ via _____
 Cap _____, provincia _____, documento di identità n. _____ (da accludere) in qualità di proprietario/detentore dichiara che gli animali provengono
 Dalla struttura di ricovero _____

Identificazione

Microchip 3800000000000000	Data iscrizione in anagrafe	specie	razza	Sesso M/F	Data di nascita (*)	Mantello	Sterilizzato SI/NO (**)	Prove diagnostiche /esami sierologici accreditati (***)	
								Data prelievo	Esito

(*) età ammessa per la movimentazione > di otto settimane, sono consentite deroghe per cuccioli che viaggiano con la madre e/o in caso di necessità certificati dal medico veterinario curante _____

(**) sono consentite deroghe per i cuccioli/patologie con l'obbligo di eseguire la sterilizzazione successivamente _____

(***) per i cani leishmaniosi ed erlichiosi; per i gatti FIP/FelV _____

Destinazione

Gli animali sono destinati a: canile/rifugio/altro privati per adozioni/associazioni Denominazione della struttura _____

Indirizzo _____, generalità del ricevente _____

Trasporto

Mezzo di trasporto _____ Targa _____ Autorizzazione n. _____ Rilasciata da _____ Conduttore _____

Data _____ ora di partenza _____ durata prevista del viaggio _____ itinerario _____

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente al servizio medico veterinario di partenza e di destinazione qualunque variazione dell'orario di partenza e/o di arrivo e dell'itinerario.

Addi _____ Il detentore degli animali _____

Idoneità al trasporto e attestazioni sanitarie (compilazioni da parte del medico veterinario ufficiale)

Il sottoscritto dopo avere visitato gli animali / di avere acquisito le certificazioni mediche veterinarie, attesta che gli animali sono in buona salute e idonei al trasporto e sono stati sottoposti a: di idoneità _____

a) Trattamenti antiparassitari _____ b) vaccinazioni _____

Addi _____ Il veterinario ufficiale _____

Per presa visione il servizio veterinario di destinazione _____

Data _____ Firma _____

ORDINANZA 13 GIUGNO 2016

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati - (G.U. Serie Generale, n. 165 del 16 luglio 2016)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi;

Visti gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice penale;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi

avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2012, n. 58, come prorogata dall'ordinanza ministeriale del 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2014, n. 51, e dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2015, n. 50;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale;

Considerato che la presenza di sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente è causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione, e all'ambiente;

Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze, ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;

Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli Istituti zoo profilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;

Considerato che continua a sussistere la necessità e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e monitoraggio del predetto fenomeno;

ORDINA:

Art. 1

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di

qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.

Art. 2

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate mediante l'impiego di prodotti autorizzati con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti.

2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1 il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti, informando l'azienda sanitaria locale e l'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competenti in caso di recupero di specie non infestanti.

Art. 3

1. Il proprietario o il responsabile dell'animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l'episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico. L'Ente gestore territorialmente competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario.

Art. 4

1. Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne dà immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale e all'Istituto zoo profilattico sperimentale territorialmente competente, inviando i moduli di cui all'allegato 1 e all'allegato 2, sezione A e/o sezione B, della presente ordinanza.

Art. 5

1. Ai fini dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente assicura l'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento, all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. I campioni e le carcasse sono accompagnati dalla diagnosi di sospetto avvelenamento corredata dal referto anamnestico di cui all'art. 3.
2. L'Azienda sanitaria locale può autorizzare il medico veterinario libero professionista o il proprietario dell'animale ad inviare direttamente all'Istituto zooprofilattico sperimentale le carcasse di animali deceduti per avvelenamento, i campioni biologici, nonché le esche o i bocconi sospetti.

Art. 6

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necropsia l'animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive negli stessi.
2. Gli esami necroscopici sugli animali morti per sospetto avvelenamento sono eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorità competenti e al veterinario richiedente. L'esame ispettivo delle esche o dei bocconi che si sospettano contenere sostanze tossiche o nocive deve essere eseguito o refertato entro ventiquattro ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorità competenti e al richiedente.
3. Sulla base del quadro anatomopatologico riscontrato, a seguito degli esami necroscopici eseguiti ai sensi del precedente comma 2, il responsabile della necropsia può confermare o meno il sospetto di avvelenamento e decidere se è necessario proseguire con gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici. Gli esiti delle valutazioni sulla conferma o meno del sospetto di avvelenamento sono immediatamente comunicati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione al medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorità competenti e, in caso di conferma del sospetto avvelenamento, all'autorità giudiziaria,

mediante l'invio del modulo di cui all'allegato 3, sezione A, della presente ordinanza. Gli accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici, ove ritenuti necessari per la rilevazione delle sostanze tossiche, sono conclusi e refertati entro trenta giorni dall'arrivo del campione in laboratorio e gli esiti comunicati dall'Istituto zoo profilattico sperimentale di prima accettazione al medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorità competenti e, in caso di accertato avvelenamento, all'autorità giudiziaria, mediante l'invio del modulo di cui all'allegato 3, sezione B, della presente ordinanza.

4. Nel caso in cui il campione da analizzare sia costituito solo da esche o bocconi sospetti, prima degli esami di laboratorio deve essere eseguito un esame ispettivo atto ad evidenziare la presenza di materiali nocivi, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo. In caso di riscontro positivo sui campioni, l'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente deve darne immediata comunicazione al medico veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorità competenti e all'autorità giudiziaria, mediante l'invio del modulo di cui all'allegato 3, sezione C, della presente ordinanza.

5. Per i campioni conferiti dagli organi di polizia giudiziaria per specifiche investigazioni su casi di avvelenamento, vincolati dal segreto istruttorio, le comunicazioni relative al caso sono concordate con gli organi di polizia giudiziaria richiedenti.

Art. 7

1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'art. 4, dà immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le Autorità competenti. Entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'Istituto zoo profilattico sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di polizia giudiziaria, nonché a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.

2. Al fine di coordinare la gestione degli interventi da effettuare e di monitorare il fenomeno, le Prefetture attivano un tavolo di coordinamento presieduto dal Prefetto o da un suo rappresentante, composto da:

- a) un rappresentante della regione o della provincia autonoma;
- b) un rappresentante del Servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio;
- c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
- d) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;
- e) un rappresentante delle Guardie zoofile;
- f) uno o più rappresentanti dell'Ordine provinciale dei medici veterinari.

3. Detto tavolo è integrato, all'occorrenza, dai sindaci e dai rappresentanti delle Forze dell'ordine dei comuni interessati dal fenomeno.

Art. 8

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha efficacia per dodici mesi.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2016

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2795

LA SORVEGLIANZA SUI FENOMENI DI AVVELENAMENTO ACUTO NEGLI ANIMALI DOMESTICI: ASPETTI DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Marco Selmi, Medico Veterinario, Responsabile Osservatorio Permanente per Patologie a trasmissione Vettoriale, USL Nordovest Toscana.

Introduzione

L'avvelenamento di animali domestici e selvatici è considerato un fenomeno emergente anche nel nostro Paese. I dati ufficiali disponibili descrivono un quadro preoccupante, con migliaia di casi per anno e un numero altrettanto elevato di ritrovamento di esche. Ciò che osserviamo è comunque la punta di un iceberg ed è verosimile che l'importanza del fenomeno sia ancora maggiore. Infatti, sfuggono alla statistica buona parte degli eventi relativi ad animali selvatici e a specie verso le quali vi è una minore attenzione, così come i posizionamenti di esche in aree poco frequentate. Le attuali normative ministeriali hanno fornito indicazioni innovative sulla gestione degli avvelenamenti animali, definendo i flussi e i ruoli dei professionisti e degli Enti coinvolti nella raccolta dei casi, negli accertamenti e nei provvedimenti conseguenti. Inoltre al cittadino è fornito un servizio gratuito di diagnostica di laboratorio. La normativa ha quindi prodotto una maggior attenzione al problema e ha offerto opportunità di accesso a servizi che possono aver incentivato le segnalazioni. In questo senso non è possibile affermare con sicurezza se l'aumento dei casi sia reale o se sia stato semplicemente attivato un meccanismo più sensibile a rilevare un fenomeno finora latente. Di fatto, un'analisi specifica sulla reale tendenza dei casi di avvelenamento, sull'origine delle cause, sulle evoluzioni nell'utilizzo di sostanze tossiche e sulla differenza d'importanza del fenomeno tra diverse aree geografiche, non è al momento disponibile. Lo scopo di questo lavoro è quello di considerare un'ampia base di dati e di esperienze a livello nazionale e sovranazionale, al fine di valutare prerogative e criticità dei flussi e delle informazioni disponibili, utili ad ottenere una analisi più completa del fenomeno per le prospettive di intervento in Sanità Pubblica Veterinaria.

Principi generali di tossicologia veterinaria

La tossicologia veterinaria è una delle più importanti branche della medicina veterinaria e comprende: i) l'identificazione e la caratterizzazione delle sostanze tossiche; ii) le loro proprietà fisiche, chimiche e tossicocinetiche (come si assorbe, dove si concentra e come si elimina una sostanza); iii) gli effetti delle sostanze tossiche su un ampio spettro di specie animali, come mammiferi, uccelli, pesci ed insetti. Come area di studio specifica, la tossicologia ha sviluppato una propria terminologia, che è importante conoscere, per un'adeguata comprensione dei concetti di base e una consapevolezza del rischio collegato all'assunzione di sostanza tossica. E' definito tossico o veleno qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa che a contatto con il corpo, o ivi introdotta per qualsiasi via anche in minima dose, causi un danno per le sue qualità intrinseche, senza agire meccanicamente o termicamente. Tuttavia questa definizione non è completamente soddisfacente se si considera che sostanze che consumiamo quotidianamente, come lo zucchero, il sale o la cioccolata, possono determinare forme acute di intossicazione rispettivamente nel bovino, nel suino e nel cane. Che cosa dire poi di veleni mortali, come quello del serpente cobra, che possono essere ingeriti senza che provochino alcun danno? Questi esempi indicano che una definizione di "sostanza tossica" è tutt'altro che banale e che è sempre necessario considerare in primo luogo la dose e successivamente la complessità delle interazioni tra sostanze e organismi, così come la specie animale in causa e la via di somministrazione.

Classificazione delle intossicazioni

In medicina veterinaria una prima classificazione delle intossicazioni distingue gli eventi in "accidentali" e "dolosi". Si parla di avvelenamento accidentale, quando gli animali vengono in contatto con sostanze tossiche che sono naturalmente presenti nell'ambiente (piante, tossine, ecc.) o che residuano a un uso legittimo (domestico, civile, agronomico, ecc.). Al contrario gli avvelenamenti dolosi sono la conseguenza della dispersione intenzionale di esche nell'ambiente. In alcuni testi (non troppo recenti...), gli avvelenamenti accidentali sono classificati in base al contatto tra: i) tossici naturali presenti per lo più in piante (solanina, oleandrina, ecc.) o alimenti (botulino, istamina, ecc); ii) prodotti di sintesi, come i pesticidi.

Tavola 3. Principali cause di avvelenamento del cane e del gatto in alcuni stati europei								
	Belgio	Francia	Germania (Cane)	Germania (Gatto)	GB	Grecia	Italia	Svizzera
<i>Farmaci Umani</i>	na	1	2	3	1	na	na	2
<i>Farmaci veterinari</i>	na	na	na	4	na	na	na	5
<i>Ratticidi</i>	2	3	na	na	2	na	3	na
<i>Alimenti umani</i>	na	2	4	na	3	na	na	na
<i>Insetticidi</i>	1	na	1	2	4	1	1	1
<i>Piante</i>	na	6	3	1	5	na	na	3
<i>Lumachicidi</i>	4	4	na	na	6	na	2	na
<i>Veleno di serpenti</i>	na	na	na	na	7	na	na	na
<i>Prodotti per la casa</i>	na	7	7	5	8	3	na	4
<i>Antigelo</i>	na	5	na	na	na	na	na	na
<i>Altri prodotti</i>	na	na	5	8	na	na	na	6
<i>Materiali per imball.</i>	na	na	6	6	na	na	na	na
<i>Agenti chimici</i>	na	na	8	7	na	na	na	na
<i>Stricnina</i>	3	na	na	na	na	2	4	na
<p>“Ratticidi” comprende sia anticoagulanti che fosfuro di zinco.</p> <p>“Alimenti umani” comprende cioccolata, frutta secca, succedanei del saccarosio.</p> <p>“Insetticidi” comprende prodotti organoclorurati, organofosforati e carbammati.</p> <p>“Piante”, comprende piante tossiche, funghi e tabacco.</p> <p>“Prodotti per la casa” comprende detergenti, prodotti per le piante, cosmetici, saponi.</p> <p>“Altri prodotti” comprende vernici, impregnanti, diluenti o altro usato in giardino o nel bricolage.</p> <p>“Materiali per imballaggio” comprende siberine e relativo liquido, sali disidratanti.</p> <p>“Agenti chimici” prodotti utilizzati in processi industriali e non reperibili in ambiente domestico.</p> <p>“na”, categoria non ricercata o non presente.</p>								

Tuttavia la classificazione più comunemente riportate in bibliografia, fa riferimento a intossicazioni acute, sub-acute e croniche:

- 1) acuta: quando gli effetti sono prodotti da un'unica somministrazione;
- 2) cronica: quando gli effetti di ripetute esposizioni (persino anni) causano alterazioni anatomiche o funzionali negli animali;
- 3) sub-acuta: simile alla cronica, ma con durata di esposizione inferiore a tre mesi;

La tossicità acuta viene indicizzata in più modi, ma l'espressione più comune è la dose letale 50, o DL50, cioè la minima dose di un tossico in

grado di provocare la morte nel 50% della popolazione animale alla quale è somministrata. E' intuitivo che minore è il valore della DL50/kg, maggiore è la tossicità della sostanza. Uno schema di classificazione relativo alla tossicità è riportato in tavola 1.

Tavola 1. Classificazione dei livelli di tossicità delle sostanze			
Livelli	DL 50 orale nel ratto in mg/Kg	Probabile dose letale in cane di 25 Kg	Esempio
Estremo	<1 mg/Kg	1-2 gocce	Stricnina
Alto	1-50 mg/Kg	½ cucc. da the	Parathion
Moderato	50-500 mg/Kg	10-15 g	Fenobarbitale
Basso	0,5-5 g/Kg	250 g	Etanolo
Molto basso	5-15 g/Kg	Oltre 500 g	Olio di lino

Classificazione delle sostanze tossiche

Il criterio di classificazione di una sostanza chimica è adottato a livello UE per garantire un'armonizzazione della nomenclatura ai fini di un'adeguata gestione dei rischi. Il regolamento CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio) (CE) 1272/2008 adegua la precedente normativa UE al Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, un sistema delle Nazioni Unite volto a individuare le sostanze chimiche pericolose e a informare gli utenti dei relativi pericoli. Una consuetudine è quella di indicare il pericolo derivante dal contatto con la sostanza, con riferimento agli organi prevalentemente interessati dall'azione del principio attivo (neurotossico, epatotossico, nefrotossico, ecc.). Il limite di questo criterio è che molte sostanze coinvolgono più organi o apparati in misura diversa e con sensibili differenze tra specie animali. In alternativa sono utilizzati criteri basati sulla struttura chimica del prodotto (organoclorurati, carbammati, ecc.), oppure in base al meccanismo di azione (inibitori delle colinesterasi, anticoagulanti, ecc.), o ancora sul loro utilizzo (rodenticidi, insetticidi, acaricidi, diserbanti, ecc.). Quest'ultimo criterio, particolarmente intuitivo, sarà seguito nel prosieguo del capitolo, omettendo di proposito definizioni troppo generiche, come ad esempio "pesticidi", che nel senso più lato del termine si riferiscono a

qualsiasi sostanza utilizzata per controllare un organismo vivente, senza informare sulla finalità di impiego della stessa.

Intossicazione e caratteristiche degli animali

Il principio fondamentale della tossicologia è che “l’intossicazione dipende dalla dose di prodotto tossico ingerito”. Tuttavia la dose minima richiesta per determinare un evento tossicologico è collegata a più fattori. Banalmente un cattivo stato di salute, un’insufficienza epatica o renale, condizioni di affaticamento fisiologico (gravidanza, allattamento), fisico o farmacologico, possono palesare un evento tossicologico o complicare un quadro clinico. In altri casi alcune sostanze, generalmente ben tollerate, possono dare gravi effetti tossici. Questi effetti sono molto più studiati in medicina umana che in veterinaria, tuttavia specifiche reazioni avverse sono note anche tra gli animali. Una relazione interessante in tossicologia veterinaria la osserviamo nel caso della differenza di sensibilità tra specie animali. Questa differenza, talvolta incredibilmente evidente, è il risultato di peculiari caratteristiche fisiologiche di assorbimento, metabolizzazione ed eliminazione delle sostanze. Ad esempio i gatti si sono evoluti come carnivori, di conseguenza anche il loro “corredo enzimatico” si è evoluto per metabolizzare proteine animali e, attualmente, non comprende enzimi specifici per certi derivati vegetali come i fenoli. I composti fenolici sono derivati contenuti in farmaci molto comuni in medicina umana, come il paracetamolo: l’ingestione accidentale o intenzionale di compresse di paracetamolo può causare al gatto gravi intossicazioni. Poiché le differenze di sensibilità tra specie sono frequentemente causa d’incidenti tossicologici, è opportuno non somministrare mai a un animale un prodotto registrato per l’uomo o per specie animali diverse, senza aver preventivamente consultato un veterinario. Una seconda relazione interessante si osserva nella differenza tra razze (polimorfismo genetico). L’esempio più conosciuto di reazione avversa di questo tipo è l’ipersensibilità genetica di certe linee di pastore scozzese (Shetland sheepdogs, Old English sheep dogs) all’ivermectina, un antiparassitario. Queste razze sono portatrici di un gene che rende la membrana ematoencefalica permeabile a questa sostanza, che riesce così a passare dal sangue al sistema nervoso centrale, determinando una seria sintomatologia neurologica. Come ultimo esempio, anche l’età

dell'animale condiziona la risposta a un tossico e si osserva sia in pazienti pediatrici sia geriatrici. Le differenze fisiologiche che rendono i cuccioli più sensibili a certi prodotti sono un'aumentata permeabilità e una diminuita motilità intestinale, che permettono l'assorbimento di maggiori quantità di tossine; le scarse riserve lipidiche (i grassi aiutano a sequestrare i tossici liposolubili); una ridotta capacità escretoria renale e una ridotta capacità disintossicante epatica. I pazienti geriatrici hanno deficit renali ed epatici simili a quelli dei cuccioli, ai quali spesso si sovrappone una diminuita funzionalità cardiovascolare, che impedisce di superare lo stress di un'intossicazione.

Tavola 2. Fonti di intossicazione negli animali

	Insetticidi	Acaricidi	Rodenticidi	Lumachicidi	Antigelo	Metalli pesanti	Contaminanti alimentari	Contaminanti ambientali	Piante velenose	Diserbanti
Cani e gatti	x		x	x	x					
Pollame	x					x				
Altre specie aviarie	x			x		x				
Bovini						x	x		x	
Cavallo			x						x	
Pecora e capra						x			x	
Suino			x			x		x		
Specie ittiche						x		x		x
Insetti (api)	x									x


Cause d'intossicazione

Tra le diverse specie animali si osserva notevole variabilità nella frequenza delle cause d'intossicazione, in considerazione dell'esposizione (o opportunità di contatto con una sostanza tossica), dello status (selvatico o domestico), delle loro abitudini alimentari e delle modalità di allevamento e di custodia. Uno schema riassuntivo delle categorie di prodotti tossici più frequentemente associati a intossicazione nelle specie animali, è riportato nella tavola 2. La tavola fornisce alcune indicazioni interessanti sugli

aspetti “qualitativi” delle cause d’intossicazione delle specie animali, che sono espressione dell’opportunità di contatto. Purtroppo questo schema non informa su aspetti “quantitativi” degli avvelenamenti, cioè quali cause sono più importanti in determinate specie animali e qual è la natura di tali eventi.

Analisi del fenomeno

L’analisi delle intossicazioni animali come fenomeno epidemiologico (studio sulla frequenza), necessità dei dati sulle principali cause di intossicazione. Ricavare, dalla letteratura disponibile, un dato obiettivo in tal senso, è praticamente impossibile, tale è la variabilità delle cause descritte nei diversi studi. Tuttavia un’analisi comparativa può essere molto utile a motivare l’origine di tale variabilità, per trarne informazioni utili alla descrizione del fenomeno.



Per questa finalità sono stati confrontati i dati sulle più importanti cause d’intossicazione rappresentate in diversi studi e report. I dati che seguono sono riferiti ad animali da compagnia, in particolare al cane e al gatto, che sono le specie più osservate dai proprietari di animali e le più esposte in assoluto ad alcune cause d’intossicazione. Per gli Stati Uniti sono stati analizzati i dati dell’*Animal Poison Control Center* (ASPCA, sede legale NYC, USA), che riporta l’incidenza di casi d’intossicazione registrati al call center

ASPCA nel 2016. Il report considera 180.639 segnalazioni, quindi un campione attendibile per inquadrare il fenomeno nel Paese. I dati, rappresentati nel grafico 1, rivelano una realtà molto lontana da quella italiana. Le prime due classi, i farmaci umani acquistati come prodotti da banco (es. paracetamolo) e i farmaci soggetti a prescrizione medica (es. antidepressivi, cardiotonici, ecc.), raccolgono oltre il 25% della statistica, mentre rodenticidi e insetticidi rispettivamente il 6,5% e l'8%, sono superati addirittura dalla cioccolata fondente (9%), dai farmaci veterinari (10,3%) e da alimenti per l'uomo (12,3%). Quindi l'analisi dei dati ASPCA descrive una realtà che appare piuttosto lontana rispetto a quella conosciuta nel nostro Paese, dove gli animali da compagnia risultano particolarmente esposti al contatto con sostanze tossiche di prevalentemente utilizzate in ambito domestico. Per quanto riguarda la situazione europea, attualmente non esiste alcuna iniziativa di sorveglianza di livello comunitario. Inoltre, per molti paesi europei non vi è obbligo di comunicazione degli eventi di avvelenamento e questo aspetto rende complicato il confronto della frequenza dei casi. Solo in Gran Bretagna e Francia sono attivi centri antiveleto veterinari (CAVV). In Gran Bretagna è attivo il Veterinary Poisons Information Service (VPIS). In Francia sono attivi due centri, Le Centre Antipoison Animal et Environnemental de l'Ouest (CAPAE-Ouest) e Le Centre National d'Informations Toxicologiques Vétérinaires (CNITV). Nei paesi nei quali non sono presenti specifici CAVV, non solo manca una valida consulenza per i proprietari degli animali e i veterinari, ma anche una osservazione organizzata del fenomeno per valutazioni epidemiologiche (quali sono le specie animali più colpite, i tossici più utilizzati, ecc.). Questa è una lacuna che l'UE dovrebbe colmare rapidamente, anche in considerazione dell'enfasi con la quale si propone, con sempre maggiore determinazione, il concetto di One Health, cioè di "medicina unica", che riconosce il collegamento tra la salute degli esseri umani e quella degli animali e dell'ambiente. La mancanza di CAVV priva la stessa medicina umana d'informazioni sulla presenza di sostanze tossiche nell'ambiente, che sarebbero utili ai fini della valutazione del rischio per l'uomo. I dati sull'incidenza dei casi di avvelenamento in alcuni paesi europei, provengono da CAVV o, in alternativa, da studi locali. Per altri paesi europei non è stato possibile recuperare statistiche sulle cause di

avvelenamento. Comunque il fenomeno è descritto in Spagna, dove il WWF ha denunciato 9000 decessi per anno, prevalentemente di cani e uccelli rapaci, per eventi dolosi causati dal rilascio di esche contenenti stricnina e insetticidi. Anche in Portogallo sono segnalati casi di ritrovamento di carcasse di uccelli rapaci, in particolare necrofagi, avvelenati indirettamente con il consumo di carcasse di animali morti per cause tossiche. Una situazione analoga è segnalata anche in Bulgaria e Ungheria, dove il fenomeno dell'avvelenamento di predatori e rapaci è talmente diffuso che, nell'ambito di progetti europei (Natura 2000 e LIFE), sono anche state costituite unità cinofile per il recupero di esche rilasciate in ambienti naturali.

Tavola 4. Principali cause di avvelenamento del cane e del gatto in Italia – Dati IZS					
	IZSLER	IZSLT	IZSAM	IZSve	IZSS
Insetticidi	1	3	1	1	2
Ratticidi	2	2	3	3	3
Stricnina	3	4	4	na	4
Lumachicidi	4	1	2	2	1
<p>“Insetticidi” comprende prodotti organoclorurati, organofosforati e carbammati. “Ratticidi” comprende sia anticoagulanti che fosforo di zinco. “na”, categoria non ricercata o non presente.</p>					

I dati nazionali, sintetizzati in tavola 4, provengono dai report di cinque sedi degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, IZS Lombardia ed Emilia Romagna, IZS Lazio e Toscana, IZS Abruzzo e Molise, IZS delle Venezie e IZS Sardegna. Il confronto tra i vari report permette di cogliere alcune interessanti differenze, che vengono di seguito commentate.

Reale differenza nell'uso di prodotti tossici

Una possibilità per spiegare le differenze notate tra le cause di avvelenamento è, ovviamente, che a risultati diversi corrisponda un rischio tossicologico diverso. E' possibile, infatti, che certe classi di prodotti siano realmente meno utilizzate dove vengono descritti pochi casi. In effetti, sostanze tossiche di impiego diffuso come gli insetticidi, che trovano utilizzo in ambiti diversi, come quello agronomico, civile, domestico e sanitario veterinario, mostrano un comportamento “trasversale” nei diversi report, con la costante presenza tra le cause primarie di intossicazione.

Finalità di raccolta dei dati

Il confronto tra i vari report permette di individuare almeno tre finalità di raccolta dei dati relativi a intossicazione degli animali domestici. Il primo è il criterio utilizzato negli USA, in Francia e in Gran Bretagna. Queste nazioni hanno realizzato un sistema di sorveglianza centralizzato, che recupera i dati di call center attivi h24. Ai call center si rivolgono direttamente i proprietari degli animali, per ottenere indicazioni di carattere sanitario (grado di urgenza, priorità, prognosi). In questo modo viene raccolta una casistica ampia, che descrive tutta la potenzialità del fenomeno, dal più banale al più serio. La reportistica in provenienza dai tre call center che abbiamo potuto analizzare, descrive un quadro particolare, dove la causa più frequente d'intossicazione sono i farmaci, seguiti da alimenti umani. E' difficile giustificare questa particolare distribuzione solo con una maggiore esposizione verso le classi tossicologiche maggiormente osservate (ampia disponibilità, opportunità di contatto, ecc.), se non si considera anche la diversa sensibilità del sistema di rilevazione dei casi. In definitiva, nei casi descritti, il sistema di sorveglianza è stato "tarato" per svelare anche eventi di relativa gravità, ma di notevole frequenza. Un secondo criterio è quello utilizzato nel report della Germania. In questo caso i dati provengono dalle facoltà di Medicina Veterinaria di Hannover, di Tossicologia-Farmacologia di Monaco e dall'Ufficio Federale per la Protezione del Consumatore, che hanno condiviso ed elaborato retrospettivamente le informazioni in possesso, con finalità tipicamente orientata alla descrizione epidemiologica degli eventi. Evidentemente le schede tecniche di raccolta dati sono state progettate allo scopo di indagare i rischi, accorpando e definendo le categorie di prodotti tossici con logiche e interessi specifici. Nel report tedesco emergono, infatti, singolari categorie di tossici come "materiali d'imballaggio" o "altri agenti chimici", mai considerati in altri report. Una terza opportunità consiste nell'aggregare direttamente i dati delle analisi dei reperti e delle esche, effettuate dai laboratori specializzati. Il risultato che osserviamo è una sintesi delle molecole più dannose, caratterizzate da basse DL50. Questa modalità di raccolta dati è tipica anche del nostro Paese, che ha un'ulteriore peculiarità, cioè quella che i flussi sono condizionati dagli intenti dell'Ordinanza 2016 "Esche e bocconi avvelenati" e successive

modifiche. L'ordinanza, che segue e perfeziona atti precedenti, definisce i ruoli dei professionisti e degli Enti coinvolti e tende all'accertamento e prevenzione degli eventi visti come atti criminosi. In questo modo l'intero impianto, anche analitico, è finalizzato alla ricerca di determinate sostanze, mentre altre, come ad esempio i farmaci, non sono comprese nel protocollo. E' capitato recentemente che alla sede della nostra Unità Operativa, si sia presentata una signora che aveva ritrovato un boccone nel giardino della propria casa. Il boccone era stato confezionato con sottilette di formaggio, ed erano riconoscibili 4 o 5 compresse di un colore giallo acceso. Il veterinario curante, dalla forma delle compresse e dal colore, aveva sospettato la presenza di un potente tranquillante a base di promazina. L'apprensione della signora era dovuta sia al rischio che il proprio cane aveva corso, sia al sospetto che l'atto doloso fosse teso a rendere inoffensivo il cane per meglio violare la proprietà privata. Purtroppo in questo caso il ricorso al flusso ordinario non ha dato esito, perché la sostanza non è tra quelle inserite nel protocollo di ricerca dell'IZS. Quindi la categoria "farmaci" non compare nella lista delle cause d'intossicazione in Italia non per assenza del rischio, ma semplicemente perché tali molecole non sono ricercate. Un risultato simile si evidenzia anche nel report della Germania e della Svizzera, con l'assoluta assenza dei lumachicidi tra le sostanze di rilievo nell'avvelenamento degli animali. Per la conoscenza del fenomeno che si ha dalla casistica italiana, appare molto improbabile che in Germania l'esposizione degli animali domestici a cause d'intossicazione come gli alimenti, i farmaci, prodotti per la casa, etc., abbia un peso maggiore rispetto ai lumachicidi. Questo semplicemente per sottolineare che si può eventualmente trovare e successivamente descrivere solo quello che viene cercato e cioè le sostanze inserite nel protocollo di ricerca del laboratorio, che sono scelte in base alle finalità specifiche di chi ha pianificato il sistema di sorveglianza.

La definizione di "caso di avvelenamento"

Un altro dato singolare è l'inserimento del veleno di serpente tra le cause di avvelenamento in Gran Bretagna. Questa causa non è descritta in altri studi, anche se nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ci sono opportunità di contatto con serpenti velenosi probabilmente superiori a

quelle della Gran Bretagna. Come consuetudine, le tossine presenti in artropodi o ofidi, non rientrano nelle statistiche delle cause di avvelenamento. Nel caso specifico, quest'anomalia nel flusso dipende da mancata condivisione di una definizione di "caso di avvelenamento". La definizione di caso è indispensabile perché garantisce un modo univoco per registrare un evento di avvelenamento entro una determinata categoria e deve essere condiviso e accettato. E' registrata, tra le cause di avvelenamento in Germania, l'ingestione di materiale da imballaggio. Di nuovo una definizione non condivisa. La consuetudine più diffusa è che tali eventi siano classificati come ingestioni da corpo estraneo e trattati chirurgicamente, indipendentemente dal fatto che il materiale ingerito abbia una potenziale tossicità, come nel caso di una pila esausta.

Metodiche analitiche

Oltre alla differenza tra protocolli di ricerca, che definiscono se una molecola verrà o no ricercata, la differenza nel risultato della statistica può derivare anche dall'adozione di protocolli di laboratorio (tecnica di ricerca di una tossina) diversi. Il procedimento di accreditamento delle prove in laboratorio ha proprio lo scopo di produrre un'omogeneizzazione in tal senso. Tuttavia, com'è noto, questo non è garantito neppure per analisi chimico cliniche di routine in medicina umana (livelli di colesterolo, creatinina, ecc.), con il risultato di ottenere, entro certi limiti, valori diversi su una stessa matrice esaminata in laboratori diversi. Anche in questo caso il protocollo con il quale si ricerca una sostanza andrebbe condiviso, per non correre il rischio di avere, tra laboratori, una diversa sensibilità alla rilevazione della stessa molecola.

Causalità


Un peso importante nella statistica dei casi di avvelenamento è dato dalla causalità, cioè la componente di dolo che influenza la casistica. La stricnina è una sostanza che non trova uso legittimo nel controllo d'infestanti e il suo ritrovamento nelle carcasse di animali o il coinvolgimento nei casi o nei sospetti di avvelenamento, non può che essere riferita a dolo. Gli studi hanno riportato il ritrovamento di stricnina in tre dei sette paesi europei per i quali è stato possibile confrontare i dati, inoltre la sostanza tossica è segnalata di uso corrente nell'avvelenamento di animali selvatici e di cani

anche in Spagna, Portogallo, Ungheria e Bulgaria. Le indagini condotte in questi paesi confermano che l'avvelenamento da stricnina è attuato sistematicamente su specie target per limitare la predazione di selvaggina in aree di caccia. Non è una coincidenza che questi paesi, ad eccezione forse del Portogallo, fanno del turismo venatorio una fonte di reddito importante. La presenza di stricnina tra le cause di avvelenamento può essere anche utilizzata come indicatore di "intenzionalità" e, in effetti, laddove ne è accertato l'uso, risulta anche un'alta casistica di avvelenamenti da ratticidi e lumachicidi, che sono prodotti tossici molto potenti e a buon mercato.

Prospettive per ottimizzare le informazioni raccolte sul ritrovamento di esche e sui casi d'intossicazione degli animali.


L'articolo 7, comma 2 della Legge 2016, chiarisce quelli che sono gli obiettivi del dispositivo, in particolare il "coordinamento degli interventi da effettuare" e il "monitoraggio del fenomeno". Dei due obiettivi, probabilmente il più ambizioso è il secondo, cioè tenere sotto costante osservazione il fenomeno e raccogliere sistematicamente dati su di esso. Il confronto tra i diversi criteri di raccolta di dati sui casi di avvelenamento che sono stati considerati, permette di evidenziare prerogative e limiti di ciascun sistema di sorveglianza e può essere utile a definire le qualità "ideali" di un sistema dedicato al monitoraggio del fenomeno. I flussi messi a confronto descrivono, ad esempio, che il risultato del monitoraggio dipende dalla finalità con la quale si ricercano le cause, dalla condivisione di protocolli di ricerca o di definizione di caso. Inoltre, poiché i casi sospetti o le diagnosi di avvelenamento contribuiscono a descrivere il fenomeno in misura del 50% circa (più o meno sono lo stesso numero dei casi di segnalazione di esche), sarebbe utile condividere il livello di accuratezza dell'anamnesi e della descrizione delle informazioni richieste nelle schede di accompagnamento dei reperti e di segnalazione dei casi. Oltre a quanto emerso nell'analisi del fenomeno, sempre con l'intento di tendere a un monitoraggio più completo e aderente alla realtà, potremmo aggiungere che il semplice numero dei casi non permette di indicare il "tasso" che caratterizza il fenomeno, in assenza di un denominatore. Un principio di base dell'epidemiologia è proprio questo. Ad esempio, per riferire i casi di avvelenamento di cani in un'area geografica rispetto ad

un'altra e evidenziare eventuali differenze di importanza del fenomeno, è necessario che la numerosità della popolazione canina delle due aree coincida. Quindi il denominatore, cioè il numero della popolazione canina, deve essere un dato noto e considerato nelle analisi. A oggi questo dato è gestibile per le specie domestiche tramite le diverse Banche Dati, ad eccezione della popolazione felina, che non ha obblighi anagrafici. Per i selvatici sono in genere disponibili stime di densità.




Sempre nella ricerca del massimo rigore nella valutazione epidemiologica, in considerazione che sottoclassi della popolazione hanno una potenziale diversa esposizione al pericolo (fonte tossica), il dato anagrafico dovrebbe considerare anche le sottoclassi di popolazione. Uno studio che considera anche il tasso d'incidenza degli eventi spalmato per sottoclassi, fornisce dati molto utili a definire le cause del fenomeno. Spiego meglio questo concetto. Una pubblicazione molto interessante, curata dalla Polizia Municipale di Firenze, commenta i risultati di circa un decennio di attività di raccolta bocconi e segnalazioni. Tra i fattori che condizionano l'intenzionalità, il report indica la gelosia tra cercatori di tartufi per aree di raccolta dei tuberi. Da qui l'intento di scoraggiare la concorrenza rilasciando esche avvelenate per danneggiare i cani della concorrenza. L'entità di questo fenomeno (cioè la realtà verificabile oggettivamente) si può definire solo se conosciamo il numero degli eventi a carico di una

sottoclasse della popolazione canina esposta, che corrisponde ai cani utilizzati per la ricerca del tartufo, generalmente i cani di razza lagotto. In generale è possibile affermare che l'interesse che maggiormente ricorre è quello di spiegare le dinamiche degli eventi di avvelenamento, ma il più delle volte si ricorre a intuizioni piuttosto che a metodi robusti di conferma delle ipotesi.




Ad esempio, nel grafico 2 è riportata l'evoluzione dei casi registrata presso la ASL di Lucca, nel periodo 2003-2016, che considera oltre 100 casi di avvelenamento e mostra una tendenza evolutiva del fenomeno nella zona. Possiamo con certezza affermare che si tratti di un aumento del fenomeno, oppure la tendenza notata è l'effetto di introduzione di norme prima regionali e poi nazionali, che incentivano alla segnalazione dei casi? E ancora, nel grafico 3 è riportata la distribuzione per mese, dei casi di avvelenamento registrati a Lucca. Il grafico è distribuito da giugno a maggio, per esaltare il picco di massima frequenza, che corrisponde alla stagione fredda dell'anno. Quest'osservazione ricorre in molti studi, ma quale è il suo significato? Il grafico ci indica semplicemente l'aumento dell'esposizione in particolari periodi dell'anno, oppure l'intensificarsi di episodi dolosi? Le due ipotesi conducono a dinamiche opposte, nel primo caso un maggior numero di cani sarebbero esposti alla presenza di sostanze tossiche, magari nell'esercizio dell'attività venatoria, nel secondo caso l'intensificarsi del fenomeno doloso consegue alle conflittualità tra

cacciatori e proprietari di fondi, che non vorrebbero che le loro proprietà fossero frequentate, o che non tollerano l'attività venatoria in prossimità delle abitazioni. Appare evidente che il fenomeno dell'avvelenamento degli animali si presenta molto complesso ed è personale convinzione dell'autore di questo articolo, che i tempi siano maturi per procedere verso un sistema più organizzato di comprensione del fenomeno. Per sistema è inteso un sistema di sorveglianza dedicato alla raccolta, analisi ed interpretazione degli eventi di avvelenamento. I principi generali ed i concetti della sorveglianza in Sanità Pubblica Veterinaria descrivono interessi comuni anche alla sorveglianza dei casi di avvelenamento, ad esempio i) studiare l'impatto del fenomeno e determinarne l'andamento, ii) dimostrare la necessità di interventi specifici e di allocazione delle risorse, iii) monitorare l'efficacia delle strategie di controllo esse in atto, iv) identificare la popolazione animale a rischio o le aree geografiche più "calde" e v) sviluppare ipotesi sulle cause del fenomeno.



Un esempio in tal senso è un'esperienza che è stata fatta presso l'Osservatorio Permanente per Patologie a trasmissione Vettoriale (OPPV) della ASL di Lucca. L'OPPV ha attivato sistemi di sorveglianza dedicati a problematiche sanitarie di altro genere con buoni risultati, e ha cercato di riprodurre le stesse strategie e logiche ai dati raccolti sugli eventi di avvelenamento nel periodo 2003-2016. Nello specifico è stata ricercata

una relazione tra numero di esche ritrovate e numero di casi clinici. Una relazione positiva tra numero di esche e numero di casi affermerebbe una causalità: l'aumento dei casi coincide con l'aumento del dolo. Con l'intento di confutare l'ipotesi è stata in prima istanza ricercata una relazione su scala temporale, che però non ha dato nessun risultato (grafico 4). Successivamente è stata ottimizzata la struttura della base di dati che sono stati aggregati per habitat (grafico 5), ottenendo un risultato che in statistica è definito "significativo".



Quindi, nel caso specifico, possiamo affermare che è confermata una correlazione tra distribuzione di esche e casi clinici, quando il dato è rappresentato per descrivere un'associazione di tipo "spaziale", piuttosto che "temporale". Quando la statistica ci dice che possiamo fidarci del risultato, allora è lecito formulare alcune ipotesi. Nel caso del grafico 5 osserviamo che il numero dei casi clinici è sempre superiore rispetto a quello dei casi di ritrovamento di esche. Quindi potremmo giustificare il risultato ipotizzando che una parte degli avvelenamenti degli animali è sostenuta da eventi non dolosi, oppure che viene svelata solo una minima parte di esche rispetto a quelle che sono disperse in ambiente. Quest'approccio potrebbe essere seguito ogni volta che le ipotesi fanno intravedere una relazione fondata sulla prossimità, nel senso geografico del termine, tra eventi e causalità. Mi riferisco agli eventi di

avvelenamento che seguono al presunto disturbo sostenuto dalla presenza di colonie feline, insediamenti di piccioni, ecc. Queste prospettive di analisi avrebbero notevoli margini di miglioramento, disponendo di una base di dati più ampia. Purtroppo, almeno al momento, in Italia non esiste un flusso organizzato relativo al dato dei casi di ritrovamento di esche e dei casi clinici negli animali. A differenza di altri dati statistici, come ad esempio sul numero di casi di malattie infettive, che sono disponibili su diversi Sistemi Informativi, il dato dei casi di avvelenamento non è organizzato, peraltro non valorizzando un lavoro importante che viene svolto da Associazioni di volontariato e Forze dell'Ordine coinvolte nella segnalazione, raccolta e conferimento di esche, i Veterinari liberi professionisti, i veterinari delle AASSLL e i veterinari e i tecnici degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. In conclusione problemi complessi necessitano di approcci adeguati e un Sistema di Sorveglianza dedicato permetterebbe di utilizzare strumenti efficaci per interpretare le dinamiche in causa. Una sua realizzazione o anche semplicemente la realizzazione di un Sistema Informativo, costerebbe lo sforzo minimo di aggregare e ordinare i dati che già sono prodotti in ottemperanza all'Ordinanza 13 giugno 2016, quindi un obiettivo assolutamente percorribile senza necessità di particolari risorse.

Appendice: Alcune informazioni utile alla gestione di un caso di avvelenamento o di un ritrovamento di esche:

Cosa fare in caso di sospetto avvelenamento

Se si sospetta un avvelenamento in un animale da compagnia è necessario agire tempestivamente. Non bisogna mai attendere l'eventuale presenza di sintomi, anche iniziali, a conferma del sospetto. Alcuni tossici agiscono molto rapidamente e la presenza di sintomi può significare che un danno agli organi, anche irreversibile, è già stato causato. Le prime cose da fare sono: 1) l'identificazione della sostanza e la via d'intossicazione. La via più comune d'intossicazione è quella orale, ma non si deve escludere l'ingresso attraverso la cute o l'inalazione di sostanze volatili; 2) trasportare il paziente in una struttura veterinaria, avvisando telefonicamente dell'arrivo di un paziente con sospetto avvelenamento; 3) se è possibile, recuperare la confezione contenente la sostanza tossica e consegnarla al veterinario; 4) se l'animale ha spontaneamente vomitato o siamo riusciti a indurre il vomito, trasportare anche il contenuto gastrico per eventuali analisi. Il trattamento degli avvelenamenti acuti è una lotta contro il tempo ed è prioritario valutare l'opportunità di una "decontaminazione gastrica", per impedire l'assorbimento del tossico e i danni conseguenti. Se la sostanza tossica è stata ingerita da non oltre 30-60 minuti, ci sono buone opportunità di rimuovere la maggior parte delle sostanze ingerite, ma più passa il tempo, più la probabilità di successo diminuisce, fino a diventare completamente inutile dopo le 4 ore. In situazioni di emergenza lo svuotamento dello stomaco può essere attuato anche in casa, ma è consigliabile consultare un veterinario. Il veterinario, assunte le informazioni sul caso, può comunicare una procedura corretta. Se non riusciamo a ottenere un'assistenza in tal senso, prima di indurre il vomito in un animale, seguire le raccomandazioni indicate nel box 1. Sotto controllo veterinario possono essere somministrati farmaci specifici (apomorfina) o praticata una lavanda gastrica, ma anche per questi trattamenti l'efficacia è relativa alla tempestività con la quale il paziente è sottoposto alle cure.

BOX 1. *Raccomandazioni ai proprietari di animali per induzione del vomito*

Indurre il vomito solo se il paziente è vigile, collaborativo e non mostra sintomi, in particolare neurologici o respiratori;

Evitare rimedi “fai da te” o indicazioni spesso inesatte che si trovano sul WEB, ed attenersi a protocolli consolidati. Possedere la manualità necessaria alla somministrazione degli emetici, per evitare passaggio dei prodotti nelle vie aeree. Prestare particolare attenzione alle razze di cani brachicefale (con narici strette, palato molle e corto), che sono ad alto rischio di aspirazione. E' indicato indurre il vomito nel caso d'ingestione di ratticiti, lumachicidi, insetticidi, farmaci, piante tossiche o tossine in generale, alimenti umani (in particolare cioccolata amara, uvetta secca e xilitolo, un succedaneo dello zucchero utilizzato nella produzione di caramelle, ecc.). E' controindicato indurre il vomito nel caso d'ingestione di prodotti acidi o alcalini utilizzati per uso domestico (anticalcare per il bagno, antiruggine, detergenti, ecc.), batterie alcaline, derivati del petrolio. Il vomito si provoca con successo nel cane e nel gatto, mentre non va tentato nei piccoli animali da compagnia, come conigli nani, criceti, cavie. I prodotti consigliati per provocare il vomito e relativi dosaggi sono i seguenti:

Sciroppo di Ipecacuana al 7%. E' in assoluto il miglior emetico di pronto impiego. Comunemente presente in farmacia poiché di uso pediatrico. L'effetto del farmaco si manifesta entro 15-30 minuti dalla somministrazione e risulta efficace anche in caso di intossicazione da prodotti che hanno azione antiemetica, come certi tranquillanti. Poiché l'azione dello sciroppo è ottimale con lo stomaco pieno, è opportuno far mangiare o anche solo bere il paziente. Le dosi sono 1,2 ml/ Kg nel cane e 3,3 ml nel gatto. Indipendentemente dal peso non eccedere la dose massima di 15 ml complessivi. In caso di mancato effetto la dose può essere ripetuta una sola volta, attesi 30 minuti dalla prima somministrazione.

Acqua ossigenata al 3%. Può essere utilizzata con buon effetto nel cane. Da evitare nel gatto. Le dosi per il cane sono da 1 a 5 ml/Kg, non eccedere mai la dose massima di 50 ml per soggetto. Va somministrata (con siringa o pompetta) lentamente, per evitare l'ingresso nelle vie respiratorie. Per questo motivo e anche perché l'azione è migliore a stomaco pieno, la dose indicata può essere somministrata inzuppando del pane. L'azione avviene

dopo circa 10 minuti dalla somministrazione e può essere ripetuta una sola volta. Ulteriori tentativi vanno effettuati sotto controllo veterinario.

Soluzione satura di sale. Si ottiene sciogliendo completamente da 1 a 3 cucchiaini da tè di sale nella minima quantità di acqua sufficiente (non si deve più vedere il sale sul fondo del recipiente). Il vomito si ottiene dopo circa 10-15 minuti dalla somministrazione. E' efficace nel cane e nel gatto, ma in genere è raccomandata come seconda scelta rispetto ad acqua ossigenata e sciroppo di ipecacuana, perché l'effetto emetico è persistente (essendo l'azione indipendente dallo stato di replezione dello stomaco, i conati possono protrarsi anche dopo lo svuotamento).

Cosa fare in caso di ritrovamento di un'esca

I bocconi avvelenati sono confezionati utilizzando molte sostanze tossiche, in genere la scelta ricade su sostanze presenti al momento della preparazione, che sono introdotte o miscelate a vari prodotti alimentari: piccoli volatili o parti di pollame, pollame vivo (tossico posizionato in un involucro e cucito a livello del collo), formaggi, uova, carni macinate crude o cotte, addirittura piccoli giocattoli, che attirano l'attenzione dei cani. Il ritrovamento di esche è segnalato in giardini pubblici e privati, in centri abitati, aree rurali o boschive.

Quale è il comportamento corretto da seguire nel caso di ritrovamento di un boccone sospetto?

La maggior parte del materiale informativo sul ritrovamento di esche da indicazioni di non toccare né odorare il materiale sospetto, poiché potrebbe contenere sostanze tossiche volatili, velenose per contatto o per inalazione. Le indicazioni sono indubbiamente coerenti, tuttavia, nella pratica quotidiana e per esperienza che deriva da anni di raccolta di campioni conferiti, non accade mai o molto raramente che l'esca sia segnalata, mentre è consuetudine che venga direttamente recapitata. La stessa Ordinanza 2016 non preclude la raccolta di esche da parte dei proprietari di cani, volontari o terze persone. Nel caso di raccolta di esche o ritrovamento di carcasse è opportuno seguire le indicazioni contenute nel box 2. Si segnala un'esperienza innovativa, sviluppata in Piemonte, con la predisposizione di un'App mobile gratuita che aggiorna in tempo reale l'utente sulle situazioni di potenziale pericolo per gli amici a quattro

zampe. In sintesi, se qualcuno trova un'esca può segnalare la zona in cui è stata rinvenuta a tutti gli utenti, condividendo un'immagine geoeferenziata dell'esca o delle spoglie dell'animale.

BOX 2. *Raccomandazioni per raccolta di esche e segnalazione di carcasse*

In caso di ritrovamento di carcasse animali, le spoglie non devono essere rimosse. Se possibile ricoprire le spoglie per non renderle disponibili alla predazione da parte di altri animali, registrare le coordinate geografiche, avvisare tempestivamente l'autorità competente. In caso di rinvenimento di bocconi o sospetti tali, se è possibile, fare alcune foto del luogo e del boccone, rappresentando la modalità di presentazione dell'esca in ambiente. Non toccare mai a mani nude il boccone. Indossare un paio di guanti o in alternativa utilizzare un sacchetto per raccolta feci o qualsiasi altro sacchetto e far scivolare il boccone all'interno. Registrare le coordinate geografiche del luogo di ritrovamento. Se è possibile, segnalare la presenza di esche nella zona con affissione di un foglio/i con dicitura chiara, del tipo "ATTENZIONE BOCCONI AVVELENATI". Avvisare tempestivamente le autorità competenti. Sia nel caso di ritrovamento di esche o carcasse, qualora possibile, sarebbe utile circoscrivere la zona con nastro rosso e bianco. In caso di raccolta, le esche devono essere consegnare ad una sede del Servizio Veterinario della ASL, oppure alle Forze dell'Ordine o a Veterinari liberi professionisti.

BOX 3. *Indicazioni per la segnalazione di un caso, come previsto dall'Ordinanza 13 giugno 2016.*

La segnalazione di un caso di avvelenamento di animale o di ritrovamento di esca deve essere sempre effettuata, allo scopo di non perdere dati sull'entità del fenomeno e attivare i flussi corretti. Si possono distinguere due diversi eventi:

1) Sospetto avvelenamento di un animale. Il proprietario deve rivolgersi senza indugio ad un veterinario libero professionista (VLP). Il VLP che emette diagnosi di avvelenamento ne da immediata comunicazione i) al Sindaco del comune competente per territorio (dove si è verificato l'avvelenamento); ii) alla ASL; iii) all'Istituto Zooprofilattico. La tempestiva segnalazione permette di attivare indagini, di ricercare la fonte dell'intossicazione e di procedere alla bonifica del territorio. Non c'è alcun

onere a carico del proprietario degli animali per gli accertamenti e le analisi che sono effettuate presso l'Istituto Zooprofilattico.

2) Ritrovamento di esche. Il ritrovamento di un'esca deve essere immediatamente segnalato al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente o alla Polizia provinciale, Polizia Municipale o ai Carabinieri Corpo Forestale dello Stato. Nel caso l'esca sia stata raccolta, con le precauzioni che sono state indicate, è opportuno che sia consegnata alla sede del Servizio Veterinario della ASL, affinché sia compilata la scheda anamnestica che scorta il campione al laboratorio.

Bibliografia

1. Agenzia Europea per le sostanze chimiche (2012) Guida per l'identificazione e la denominazione delle sostanze tossiche in ambito REACH e CLP. <http://echa.europa.eu>
2. American Association of Poison Control Centers. About AAPCC. American Association of Poison Control Centers Web site. Available at: <http://www.aapcc.org/dnn/About/tabid/74/Default.aspx>
3. Animal Poison Control. <https://www.aspc.org/pet-care/animal-poison-control>
4. Avvelenamenti animali: i dati nel Triveneto per il triennio 2011-2013. <http://www.izsvenezie.it/avvelenamenti-animali-i-dati-del-triveneto-nel-triennio-2011-2013/>
5. Bartlett PC, Van Buren JW, Neterer M, Zhou C (2010) Disease surveillance and referral bias in the veterinary medical database. Preventive Veterinary Medicine 94, 264–271
6. Belas A, Carrapiço B, São Braz B, Moreira A (2010) Wildlife pesticide poisoning in Portugal: Retrospective analytical results. Toxicology Letters. 196S. S318. 10.1016/j.toxlet.2010.03.1005.
7. Blanc PD, Kearney TE, Olson KR (1995) Underreporting of fatal cases to a regional poison control center. The Western journal of medicine 162, 505–509
8. Brigo C (2011) Casi di avvelenamento accertati mediante analisi di laboratorio. Tesi di Laurea. <http://www.izs.it/IZS/Engine/RAServePG.php/P/945210010503/L/0>
9. Centre AntiPoison Animal et Environnemental de l'Ouest (CAPAE-Ouest). <https://www.centre-antipoison-animal.com/>
10. CNITV – Centre National d'Information Toxicologiques Vétérinaires. <https://www-vetagro-sup.fr/centre-anti-poison-cnitv/>
11. Curti R, Kupper J, Kupferschmidt H, Naegeli H (2009) A retrospective study of animal poisoning reports to the Swiss Toxicological Information Centre (1997 – 2006). Schweiz. Arch. Tierheilk. 151, 6, 265-273

12. Di Sabatino D (2016) Le principali sostanze tossiche utilizzate e la diffusione del fenomeno Risultati delle indagini tossicologiche 2013 -2016. IZSAM. <http://www.izs.it/IZS/Engine/RAServePG.php/P/945210010503/L/0>
13. Dunayer EK, Gwaltney-Brant SM. Acute hepatic failure and coagulopathy associated with xylitol ingestion in eight dogs. JAVMA. 2006;229(7):1113-1117
14. Eubig PA, Brady MS, Gwaltney-Brant SM, Khan SA, Mazzaferro EM, Morrow CM (2005) Acute renal failure in dogs after ingestion of grapes or raisins: A retrospective evaluation of 43 dogs (1992-2002). JVIM. 19(5):663-674
15. Fico R (2016) Gli avvelenamenti dolosi degli animali. Analisi dei dati, modelli criminalistici, casi da serial killer. <https://www.enpamilano.org/wp-content/uploads/2016/05/Fico-Rosario-Analisi-dei-dati-sugli-avvelenamenti-dolosi-degli-animali-modelli-criminalistici.pdf>
16. First Antipoison Dog Unit starts patrolling in Rhodope Mountains. <https://www.rewildingeurope.com/news/first-antipoison-dog-unit-starts-in-rhodope-mountains/>
17. Gfeller RW, Messonnier SP (1998) Handbook of small animal Toxicology and poisoning. Mosby. Inc. St. Louis, Missouri. USA
18. Giorgi M, Mengozzi G (2011) Malicious animal intoxication: poisoned bait. Veterinarni Medicina, 56 (4): 173-179
19. Gugler K, Piscitelli C, Dennis J (2013) Hidden dangers in the kitchen: Common foods toxic to dogs and cats. Compend Contin Educ Vet. 35(7):E2.
20. Gwaltney-Brant S (2001) Chocolate intoxication. http://www.aspcapro.org/sites/pro/files/m-toxbrief_0201_0.pdf. Published February 2001
21. Lee JA (2013) Emergency management and treatment of the poisoned small animal patient. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 43(3):757-771.
22. Massive poisoning incident(s) in Kresna Gorge, Bulgaria deals a blow to the recovering Balkan griffon vulture population. <http://raptorpolitics.org.uk/2017/03/30/massive-poisoning-incidents-in-kresna-gorge-bulgaria-deals-a-blow-to-the-recovering-balkan-griffon-vulture-population/>
23. McFarland SE, Mischke RH, Hopster-Iversen C, von Krueger X, Ammer H, Potschka H, Stürer A, Begemann K, Desel H, Greiner M (2017) Systematic account of animal poisonings in Germany, 2012–2015. Veterinary Record
24. McLean MK, Hansen SR (2012) An overview of trends in animal poisoning cases in the United States: 2002-2010. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 42(2):219-228.
25. Motas-Guzmán M, Marla-Mojica P, Romero D, Martínez-López E, García-Fernández AJ (2003) Intentional poisoning of animals in southeastern Spain: a review of the veterinary toxicology service from Murcia, Spain. Vet Hum Toxicol. Feb;45(1):47-50.
26. Murphy LA, Coleman AE (2012) Xylitol toxicosis in dogs. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 42(2):307-312.
27. Poppenga RH, Gwaltney-Brant S (2011) Small Animal Toxicology Essentials. John Wiley and Sons, Inc. USA

28. Relazione tecnica 2014 IZS Sardegna. http://www.izs-sardegna.it/doc_trasparenza/RELAZIONI_TECNICHE/Relazione%20tecnica%202014.pdf
29. Servicio de toxicología y veterinaria forense. Universidad de Murcia (2016) Apuntes sobre Urgencias Toxicológicas en animales de compañía: diagnóstico y tratamiento. <http://www.um.es/grupos/grupo-toxicologia>
30. Thomas DE, Lee JA, Hovda LR (2012) Retrospective evaluation of toxicosis from selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants: 313 dogs (2005-2010). JVECC. 22(6):674-681.
31. Tiwari RM, Sinha M (2010) Veterinary Toxicology. Oxford Book Company Jaipur. India
32. Vanderbrouke V, Van Pelth H, De Backer P, Croubels S (2010) Animal poisonings in Belgium: a review of the past decade. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 79, 259–268
33. Veterinary Poison Information Service (VPIS). <https://vpisglobal.com/>
34. Wolkin AF, Martin CA, Law RK, Schier JC, Bronstein AC (2012) Using poison center data for national public health surveillance for chemical and poison exposure and associated illness. Annals of Emergency Medicine 59, 56–61

Marco Selmi è medico veterinario. Si è specializzato in Malattie dei Piccoli Animali e successivamente in Sanità Animale presso l'Università degli Studi di Pisa. Attualmente ricopre l'incarico di Dirigente Veterinario presso la ASL Toscana Nord Ovest, dove è responsabile dell'Osservatorio Permanente per Patologie a trasmissione Vettoriale (OPPV). E' autore di diverse pubblicazioni scientifiche e l'area di principale interesse è lo studio delle problematiche sanitarie emergenti connesse alle interazioni uomo-animale-ambiente.

ASPETTI MEDICO FORENSI E DI INVESTIGAZIONE SCIENTIFICA NEI CRIMINI AI DANNI DEGLI ANIMALI.

Dr. ROSARIO FICO (Medico Veterinario, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana).

Introduzione

La Medicina Forense Veterinaria è una disciplina medico-veterinaria di nuova introduzione in Italia che ha lo scopo di fornire il supporto tecnico-scientifico all'autorità giudiziaria e agli organi di Polizia Giudiziaria per assicurare alla giustizia i colpevoli di atti criminosi nei confronti degli animali. In pratica la Medicina Forense Veterinaria è la scienza medico-veterinaria al servizio delle indagini di interesse giudiziario. Con il D.M. del 18 giugno 2009, Pubblicato nella G.U. n. 225 del 28 settembre 2009, il Ministero della Salute ha istituito presso la sezione di Grosseto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana il Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria che svolge, sull'intero territorio nazionale, l'attività di supporto tecnico-scientifico alla Magistratura e agli organi di Polizia Giudiziaria per individuare il colpevole di atti criminosi contro gli animali, provarne la responsabilità e la volontarietà del reato. Affinché un indagato per un crimine contro gli animali possa essere considerato colpevole e subisca le sanzioni o le pene previste dall'ordinamento giuridico è necessario che venga dimostrato che l'atto compiuto rappresenti un reato contemplato dalle leggi, ovvero che si sia concretizzata un'azione o un'omissione tesa a provocare lesioni, non necessariamente ed esclusivamente fisiche, in un animale tutelato dalle leggi. In Italia, i reati contro gli animali hanno subito negli ultimi anni una ricollocazione giuridica importante, che pone il nostro Paese all'avanguardia in Europa e, forse, nel mondo. Il 20 luglio 2004, con la legge n.189, dopo il titolo IX del libro II del codice penale, viene inserito il titolo IX-BIS – DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI che comprende l'Art. 544-bis (Uccisione di animali), il 544 ter (Maltrattamento di animali), il 544 quater (Spettacoli o manifestazioni vietati) e il 544 quinquies (Divieto di combattimento tra animali). Da questo momento i reati contro gli animali passano da contravvenzionali (per i quali sono

previsti l'arresto e/o l'ammenda) a delitti (per i quali sono previsti la reclusione e/o multa). Un'altra caratteristica che vengono ad assumere è quella che diventano tutti perseguibili d'ufficio e non più, come era in precedenza e per alcuni di essi, per querela di parte. Di conseguenza tutti gli organi di Polizia Giudiziaria, ovvero tutte le forze di polizia statali o locali, sono obbligati ad accertare i reati contro gli animali, senza distinzione di ruoli, dal momento in cui a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo ne vengono a conoscenza. Per l'applicazione corretta degli articoli del Codice Penale che li riguardano è necessario sottolineare delle importanti distinzioni fra reati commessi per Dolo e quelli commessi per Colpa. L'elemento soggettivo dei reati compresi dagli articoli 544 e successivi, è il DOLO, ovvero la volontarietà nel porre in atto una condotta attiva od omissiva tesa produrre lesioni o sofferenze, anche sino alla morte, sull'animale. In questi atti criminosi devono essere presenti e dimostrabili anche gli elementi della "Crudeltà" e "Non necessità". Nell'elemento soggettivo del reato è compreso anche il cosiddetto DOLO EVENTUALE, ossia quella condotta che, pur non avendo lo scopo di nuocere deliberatamente all'animale, ne prevede comunque il rischio, accettandone la possibilità che si verifichi. In altre parole l'evento delittuoso, pur non essendo implicitamente voluto, è prevedibile e se ne accetta quindi il rischio che accada, nella convinzione che però esso non si verifichi (cd colpa cosciente). Un caso tipico è l'abbandono del proprio cane in un'auto con insufficiente ventilazione in temperature ambientali elevate. In questo caso è chiaro che non si chiude il proprio cane nell'auto al sole con l'intenzione di ucciderlo o di nuocergli ma facendolo, sapendo che quell'evento lesivo può avverarsi, si incorre, se disgraziatamente si verifica, nel reato penale. Nel caso che le indagini non siano in grado di dimostrare il dolo, la punibilità dell'azione compiuta permane, ma questa volta per COLPA e diviene contravvenzionale sulla base dell'art.727 C.P. (Comma I: "Abbandono di animali" e Comma II "Detenzione in condizioni incompatibili produttive di gravi sofferenze"), integrato dal 727 bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette). La conoscenza di questi elementi giuridici di base è importantissima perché il medico veterinario è chiamato sempre più frequentemente a completare, confermare o integrare, con le sue valutazioni tecnico scientifiche, ciò che la Polizia

Giudiziaria ha acquisito nell'ambito delle attività di indagine previste dall'art 55 c.p.p. e, pertanto, il suo ruolo è fondamentale per dirimere, se gli elementi raccolti sono sufficienti, l'esatta collocazione dell'azione costituente il reato tra quelli per dolo o per colpa, determinando le successive conclusioni giuridiche. Nell'ambito della Medicina Veterinaria Forense, il supporto scientifico alle indagini per la persecuzione dei reati contro gli animali si esplica mediante l'attività di diversi laboratori specializzati nelle numerose branche in cui si dirama l'attività di analisi ed ha lo scopo di dimostrare il collegamento tra la vittima e il responsabile dell'atto criminoso, anche attraverso l'analisi delle tracce lasciate da questo sulla scena del crimine. Gli elementi di un'indagine sull'uccisione illegale di animali sono tre:

1. La vittima
2. Il responsabile
3. La scena del crimine

La Medicina Veterinaria Forense e il Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria

La crescente sensibilità dell'opinione pubblica al contrasto dei reati commessi nei confronti degli animali ha determinato anche una crescente attenzione dei media sui molteplici casi di maltrattamento o uccisione illegale di animali dei quali giornalmente abbiamo notizia, quali il fenomeno dell'abbandono di cani e gatti, il traffico illegale di cuccioli e di animali esotici, il bracconaggio, la diffusione del fenomeno dei bocconi avvelenati e dei conseguenti avvelenamenti di animali domestici e selvatici. Per questo motivo è stato istituito Il Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria che rappresenta la struttura tecnico scientifica di riferimento nazionale per il Ministero della Salute su questo argomento. La maggioranza dei casi di atti criminosi nei confronti di animali di cui si occupa il Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria è rappresentata da accertamenti di cause di morte di animali uccisi per bracconaggio, avvelenamenti e maltrattamenti. Per soddisfare pienamente alle finalità istitutive il Centro promuove lo studio e la ricerca nel settore della Medicina Forense Veterinaria al fine di consentire a tutti gli Istituti Zooprofilattici e allo stesso Ministero di

rispondere alla domanda proveniente dal territorio. In particolare questa struttura si occupa di:

1. utilizzare, sviluppare o standardizzare tecniche di patologia forense per la determinazione delle cause di morte per dolo (bracconaggio, uccisioni illegali) di animali domestici, d'affezione e selvatici allo scopo di individuare il colpevole di tali atti criminosi;
2. utilizzare, sviluppare e standardizzare tecniche di laboratorio di tossicologia forense per il rilevamento di sostanze velenose utilizzate per l'uccisione illegale di animali, sia nelle vittime che nei bocconi avvelenati (esche), allo scopo di prevenirne l'ulteriore utilizzo e contrastarne il fenomeno mediante l'individuazione dei responsabili;
3. fornire il supporto tecnico scientifico alle indagini delle autorità di Polizia Giudiziaria (NAS, Carabinieri Forestali, Polizia e altri organi di polizia) e della Magistratura per la repressione dei reati contro gli animali, perpetrati con qualsiasi mezzo (arma da fuoco, lacci, bocconi avvelenati);
4. utilizzare, sviluppare e standardizzare tecniche di Genetica Forense per analisi comparative di campioni di tessuti freschi o congelati, di sangue, peli o feci appartenenti a specie selvatiche protette o di interesse venatorio, repertate nell'ambito di indagini giudiziarie per episodi di bracconaggio;
5. identificare gli individui attraverso tecniche di biologia molecolare (DNA typing), identificare le specie attraverso il sequenziamento del DNA estratto e amplificato da qualsiasi tipo di tessuto organico, effettuare l'attribuzione della paternità, l'identificazione del sesso, il riconoscimento degli ibridi intraspecifici mediante tecniche di biologia molecolare di esemplari di fauna selvatica e domestica;
6. organizzare corsi di formazione per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, ASL e Istituti Zooprofilattici, dei Carabinieri Forestali e di altri organismi di Polizia Giudiziaria a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale, per la standardizzazione delle indagini di campo e delle tecniche di laboratorio pertinenti le Scienze Forensi.

Il Centro di Referenza Nazionale potrebbe, nel corso dei prossimi anni, fornire degli utili dati epidemiologici riguardo gli atti criminosi contro gli animali, raccogliendo e validando i dati relativi ai casi denunciati e perseguiti. La tipologia, la distribuzione spaziale e temporale di tali atti potrà fornire un quadro oggettivo del fenomeno, contribuendo a mettere

in atto specifiche azioni di contrasto, repressione e prevenzione. Tali dati potrebbero essere utilizzati al fine di poter meglio conoscere quali sono i tipi di reato che richiedono maggiore attenzione per poter poi contribuire al miglioramento della legislazione esistente in materia o alla promozione di campagne di informazione che possano ridurre l'incidenza dei crimini contro gli animali.

Il supporto tecnico-scientifico alle indagini giudiziarie

La principale finalità del Centro di Referenza rimane sempre e comunque quella di fornire il supporto tecnico-scientifico alle indagini della Magistratura e della Polizia Giudiziaria nei casi di reati contro gli animali. Quando la Magistratura, o un Organo di Polizia Giudiziaria, richiede l'intervento del personale del Centro per il supporto tecnico scientifico alle indagini, da lì ha inizio il lavoro di esame delle fonti di prova raccolte sulla scena del crimine e sull'animale vittima del reato per:

1. dimostrare che è stato commesso un crimine
2. fornire gli elementi per individuare il colpevole
3. provare la sua responsabilità
4. dimostrare, o meno, la volontarietà degli atti criminosi

Affinché vengano raccolte in maniera idonea tutte le prove concernenti il reato, un caso di Medicina Forense Veterinaria ha inizio con il sopralluogo sulla scena del crimine (a cura degli operatori sul campo, organi di P.G.) a cui segue l'analisi delle fonti di prova repertate, oltre naturalmente, l'esame della vittima (a cura del Medico Veterinario Forense afferente al Centro Nazionale di Referenza).

Il sopralluogo sulla scena del crimine

Il sopralluogo sulla scena del crimine è il fondamentale inizio di ogni indagine investigativa sui crimini contro gli animali. *Tutto ciò che durante il sopralluogo viene ignorato, trascurato, lasciato e non documentato è definitivamente perso.* Un corretto sopralluogo deve consentire di raccogliere, documentare, catalogare, conservare e, successivamente, inviare in laboratorio tutti quegli elementi o reperti che possono risultare di fondamentale importanza per l'individuazione del reato e del colpevole. Inoltre consente di indirizzare correttamente gli esami di Laboratorio (attività tipica delle Scienze Forensi) che verranno richiesti nel corso delle

indagini. La repertazione, la preservazione, l'assicurazione delle fonti di prova e l'analisi delle stesse per i casi di Medicina Forense rappresentano una scienza a sé e necessitano di uno strumentario apposito, sebbene minimo.

Il sopralluogo sulla scena del crimine deve essere:

1. Metodico
2. Programmato (se possibile)
3. Sicuro
4. Documentato

Generalmente si considera tutto ciò che viene fatto sul campo come di competenza delle INDAGINI SULLA SCENA DEL CRIMINE o analisi della scena del crimine e tutto ciò che viene fatto dopo, in laboratorio, come di competenza delle SCIENZE FORENSI.

Il compito dei repertatori

I repertatori sono quegli appartenenti agli organi di PG che sulla scena del crimine documentano, repertano, collezionano e conservano le evidenze (o fonti di prova) utili a dimostrare che è stato commesso un reato e provvedono a mantenere il legame tra le due attività di indagine (esame della scena del crimine ed esami di laboratorio). Ogni dettaglio andrà annotato su specifici moduli in modo che il rischio di tralasciare qualche dato o informazione sia minimo. Il sopralluogo sulla scena del crimine è una delle azioni cruciali delle investigazioni scientifiche dei casi di Medicina Forense Veterinaria. La scena del crimine risulta, infatti, il luogo in cui si possono trovare preziose fonti di prova per la risoluzione del caso: il colpevole potrebbe essere passato di lì (ogni presenza, passaggio o contatto lascia una traccia) e può, a sua insaputa, aver lasciato numerosi indizi per la sua identificazione.

Ingresso nella scena del crimine

L'ingresso nella scena del crimine richiede una particolare attenzione e sequenza di azioni, che possono essere così riassunte:

1. Mettere in sicurezza l'area di indagine
2. Osservare, ascoltare e odorare per evidenziare situazioni che possono presentare un pericolo per le persone o gli animali.

3. Entrare nell'area in modo da ridurre il rischio di danni per il personale, i presenti e gli animali. Il controllo preventivo di potenziali rischi fisici e chimici presenti nell'area di indagine garantisce la sicurezza dei presenti sulla scena del crimine. Nel momento in cui ci si reca sulla scena di un crimine si deve essere consapevoli che le cause che hanno determinato la morte o lo stato di sofferenza dell'animale o degli animali coinvolti possono essere non solo di origine traumatica ma anche infettive o tossiche e possono essere ancora presenti nell'area interessata dal sopralluogo. Prima di iniziare un sopralluogo sulla scena del crimine è indispensabile indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), rappresentati da guanti monouso, tuta, calzari ed eventualmente mascherina, sia per difendere la propria salute sia per non contaminare la scena del crimine. In sintesi le precauzioni generali da osservare sono:

1. Non entrare mai sulla scena del crimine senza avere indossato idonei DPI
2. Non mangiare, bere e fumare sulla scena del crimine
3. Trattare qualunque cosa come potenzialmente infetta o tossica
4. Usare attenzione agli oggetti appuntiti o taglienti, se possibile, porli in contenitori idonei che proteggano il personale da ferite accidentali durante il trasporto.

Una volta reputata sicura l'area o dopo la sua messa in sicurezza, è necessario valutare se sono presenti animali ancora vivi che hanno bisogno di cure urgenti; in questo caso bisogna fare attenzione che l'intervento di soccorso non contamini le prove o modifichi la scena del crimine. Quindi si provvederà a prestare il primo soccorso alla vittima, qualora questa sia ancora viva, chiamando l'assistenza medica (i Servizi Veterinari dell'ASL di competenza in reperibilità) e si procederà ad avvertire i superiori e richiedere, se necessario, personale specializzato per l'esame della scena del crimine. In attesa dei soccorsi o di altro personale specializzato si effettuerà la delimitazione dell'area considerata come scena del crimine, secondo le procedure evidenziate nel paragrafo seguente.

Delimitazione della scena del crimine

1. Effettuare una valutazione rapida di quanto estendere la scena del crimine

2. Delimitarla e metterla in sicurezza
3. Impedire l'accesso o l'uscita incontrollato di persone/cose/animali sino al termine dell'intervento
4. Effettuare una prima documentazione fotografica. Tale azione è fondamentale anche per preservare gli indizi ivi presenti ed evitare modificazioni nell'attesa che un accurato sopralluogo sia eseguito da personale competente e formato. La scena va delimitata tramite nastro segnaletico bianco-rosso, o con altro specifico nastro in plastica colorato, consentendo l'accesso all'area da una sola via di entrata e solo al personale autorizzato, di cui verrà documentata e segnata ogni entrata ed uscita. Per tale ragione un responsabile degli accessi dovrà essere messo di guardia all'area delimitata. All'interno del perimetro delimitato non dovrà essere consentito a nessuno di spostare o toccare alcunché o di mangiare, bere o fumare. Nei casi di maggiore interesse pubblico si dovrà tener conto del fatto che i mass media potrebbero accorrere sul posto e contaminare e modificare la scena del crimine cancellando o alterando, seppur involontariamente, delle prove importanti. Anche al fine di preservare la riservatezza delle indagini, sarebbe meglio restringere o impossibilitare la visuale della scena del crimine. Inoltre, tenendo presente che in un secondo momento è molto più facile restringere l'area che ampliarla, sarà sempre meglio mettere in sicurezza un'area più grande di quella ritenuta di prioritaria importanza. Se si dovesse arrivare sulla scena del crimine durante le ore notturne, si dovrà provvedere all'illuminazione dell'area con dei fari e limitarsi, in attesa del giorno, a delimitare e sorvegliare l'area. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, si deve tentare di preservare i reperti estendendo dei teli impermeabili su di essi fin quando essi non sono correttamente fotografati in loco e raccolti. Qualora si fosse chiamati ad intervenire in caso di sospetto maltrattamento di animali, se qualche animale è ancora vivo, dopo avergli fornito soccorso e in attesa del veterinario, si dovrà effettuare una prima valutazione dello stato di nutrizione dell'animale e dell'eventuale incuria a cui era soggetto. Inoltre si dovrà prendere nota di ogni osservazione sulla scena del crimine riguardante le condizioni complessive all'arrivo (persone o veicoli presenti; cancelli, porte e finestre aperte o chiuse; presenza e data della posta, odori; liquidi), le deposizioni e/o i commenti delle persone presenti, le persone entrate ed uscite

dall'area, le eventuali modifiche apportate da tali persone alla scena del crimine. All'arrivo dei soccorritori questi dovranno essere accompagnati dalle vittime per le vie più brevi e facendo attenzione ad alterare il meno possibile la scena del crimine. Prima di dare in custodia l'animale, richiedere al medico veterinario che provvederà alle prime cure di leggere e firmare le schede di valutazione sullo stato di nutrizione, sulle cure fisiche e sull'ambiente in cui era stato mantenuto l'animale.

Documentazione della scena del crimine

L'ispezione della scena del crimine deve essere compiuta da personale opportunamente formato che, con la massima attenzione, dovrà individuare tutto ciò che può rappresentare una prova e preservarla. La documentazione fotografica della scena del crimine e dell'eventuale vittima risulta di fondamentale importanza in quanto nell'esame processuale una immagine fotografica può essere più esplicitiva di molte parole. Inoltre, le immagini possono essere utili alla ricostruzione dei fatti senza tralasciare i dettagli che alla mente potrebbero sfuggire. Al fine di poter meglio ordinare le immagini in un secondo momento, è consigliabile iniziare la serie fotografica con una foto di un foglio riportante gli identificativi del caso (numero del caso, data del sopralluogo, luogo, responsabile del sopralluogo, ora di inizio del sopralluogo); sullo stesso foglio si potrà annotare l'ora della chiusura dei lavori del sopralluogo ed inserire tale foto al termine della repertazione fotografica. La scena del crimine dovrebbe essere fotografata partendo da foto panoramiche fino alla documentazione dei più piccoli dettagli. Le foto panoramiche facilitano la ricostruzione della localizzazione dei reperti (impronte di scarpe, animali, oggetti, tracce di sangue, rami spezzati, mozziconi di sigarette...) ma sono anche utili per ricordare le caratteristiche del luogo quali tipo di terreno, flora, fauna e condizioni meteorologiche. Risulta importante fotografare anche tutti i presenti in prossimità della scena del crimine, in quanto è possibile che il colpevole si trovi ancora, o sia ritornato, sulla scena, magari per valutare come procedono le indagini o per modificare a suo vantaggio i reperti. Potrebbe anche essere utile eseguire un filmato per meglio documentare tutti i movimenti delle persone intorno alla scena del crimine. I reperti dovranno essere accuratamente fotografati nella loro interezza e nei dettagli, procedendo

con ordine e associando ad ognuno di essi una lettera dell'alfabeto ed un riferimento metrico. L'ordine delle foto dovrebbe seguire l'ordine di esecuzione del sopralluogo, utilizzando le lettere in ordine consecutivo. Qualora le lettere dell'alfabeto non dovessero essere sufficienti, si può procedere affiancando le lettere con ordine (AB, AC...). Se la scena del crimine dovesse comprendere una carcassa, si procederà con l'esame e la documentazione fotografica della vittima. Una dettagliata documentazione fotografica della carcassa può anche essere accompagnata da una descrizione sommaria delle lesioni o di quanto altro segno visibile fosse evidente (perdita di sangue dagli orifizi naturali, ferite, fratture...), facendo attenzione a non riportare valutazioni personali ma solo fatti concreti. La presenza o assenza di *rigor mortis* dovrebbe essere annotata. Nel caso in cui la carcassa dell'animale presentasse mutilazioni, dovrà essere documentata fotograficamente l'assenza delle parti anatomiche. Tuttavia si invita a non tentare di effettuare delle sommarie necrosopie di campo, soprattutto se non si è veterinari o comunque non si è adeguatamente preparati anche perché ci si potrebbe trovare di fronte a casi di mortalità dovuti ad agenti patogeni infettivi di elevata pericolosità, mortali per l'uomo (Carbonchio ematico o antrace). Inoltre, una necessariamente sommaria necropsia di campo potrebbe alterare il quadro anatomo-patologico rendendo non più evidenti alcune lesioni o accelerando l'alterazione degli organi interni per gli inevitabili fenomeni putrefattivi. In linea di massima è opportuno non alterare in nessun modo la carcassa e conferire al più presto i resti presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale più vicino o, in casi di eccezionale gravità, concordare un sopralluogo con il personale del Centro di Referenza Nazionale. Qualora la vittima sia provvista di segni esterni identificativi si dovrebbe procedere al loro rilievo ed ogni vittima di animale domestico dovrebbe essere esaminata con l'apposito lettore per la ricerca di microchip, qualora la sua apposizione sia prevista dalla legislazione vigente. Un'accurata ispezione dovrebbe essere eseguita anche per la ricerca di insetti necrofagi o delle loro uova o larve, che dovrebbero essere fotografati, raccolti ed inviati ad un entomologo forense per una corretta classificazione e la determinazione del loro stadio di sviluppo. Tale esame, se condotto correttamente e da specialisti di comprovata esperienza in materia, consente di determinare l'intervallo di tempo trascorso tra la morte

dell'animale, l'inizio della colonizzazione della carcassa da parte della entomofauna cadaverica e il ritrovamento della stessa (il cosiddetto PMI ossia Post Mortem Interval), informazione a volte determinante per alcune indagini. Per facilitare il lavoro dell'entomologo forense i campioni dovranno essere accompagnati da una dettagliata descrizione dell'ambiente, della flora, del tipo di terreno in cui è stata rinvenuta la carcassa e con le informazioni relative alle condizioni meteorologiche nel momento del suo rinvenimento e dei giorni precedenti. Ogni traccia di sangue va fotografata e descritta dettagliatamente. In particolare dovrebbero essere annotate la localizzazione, la direzione delle tracce, la loro distanza ed il grado di coagulazione del sangue, così come sarebbe utile fare uno schema sulle caratteristiche morfologiche delle macchie. Infatti, la distanza tra le tracce di sangue ci può dare indicazioni sulla velocità di spostamento dell'animale dopo il trauma o il colpo d'arma da fuoco e consentire la ricostruzione della dinamica dell'uccisione. Anche feci ed urine possono essere importanti per poter identificare le dinamiche ante-mortem, ad esempio se rilasciate in circolo testimoniano che l'animale era estremamente spaventato e tentava di scappare via, ma aveva anche lesioni che gli impedivano di allontanarsi. Ogni campione di sangue, feci, urine, vomito o altro fluido biologico dovrebbe essere documentato, raccolto, conservato e inviato in laboratorio secondo modalità che verranno di seguito indicate. La localizzazione della carcassa può fornire anche utili informazioni riguardo il tipo di morte. Un animale che non muore di morte violenta ed immediata verrà rinvenuto in un posto nascosto e al riparo dagli agenti atmosferici, al contrario di quelli morti per cause iperacute o acute (traumi cranici violenti, avvelenamento da stricnina o cianuro, colpo d'arma da fuoco alla testa con interessamento del cervello) che si rinverranno esattamente nel luogo in cui è avvenuto l'evento mortale. L'area immediatamente attorno al carcassa deve essere esaminata con particolare attenzione e in letteratura vengono riportati diversi metodi:

- Esame zonale: utilizzato per ricerche in piccole aree chiuse, l'intero settore viene esaminato da una persona e poi eventualmente da un'altra persona in modo che vengano rilevati quegli elementi sfuggiti ad un primo esame;

- Esame circolare: l'esame dell'area viene effettuato partendo dalla vittima e procedendo seguendo una spirale ideale che si allontana in maniera centrifuga dalla vittima oppure in senso contrario (esame centripeto);
- Esame rettilineo: viene eseguito su grandi aree esterne dove un numero di persone, una di fianco all'altra procedono contemporaneamente in linea retta come in battuta;
- Esame a griglia: si divide l'area in diversi quadrati o settori, e si procede all'esame di un quadrato, o di un settore alla volta, esaminando prima tutti i quadrati in direzione orizzontale per poi riesaminarli tutti procedendo in direzione perpendicolare alla direzione di ricerca precedente.

Nel caso di lesioni da arma da fuoco, un attento esame della scena del crimine può essere d'aiuto nel ricostruire la traiettoria del proiettile. Qualora la vittima sia morta istantaneamente, può essere possibile risalire alla posizione dell'arma che ha sparato. In alcuni casi queste informazioni possono essere utili per risalire al colpevole come quando, ad esempio, la traiettoria di tiro porta alla finestra di una abitazione come punto di origine del proiettile.

Nei casi in cui l'animale non sia morto immediatamente possono essere di fondamentale importanza tutti gli altri proiettili o cartucce, rinvenuti nella scena del crimine, come nelle pareti, sul pavimento, nel mobilio o sul terreno... La scena del crimine deve anche essere ispezionata alla ricerca dell'arma che ha causato le lesioni all'animale. Spesso nei casi di uccisioni o maltrattamento di animali, gli oggetti contundenti utilizzati non vengono occultati credendo che non sia possibile arrivare al riconoscimento del proprietario dell'arma o del corpo contundente. In realtà, per il fatto che nessun oggetto è uguale all'altro, è possibile, tramite esami morfologici, chimico-fisici, dinamici o ricostruttivi, risalire dalle lesioni presenti sull'animale allo specifico oggetto o proiettile utilizzato per provocare i traumi.

La repertazione delle fonti di prova

Ogni elemento che si ritiene possa contribuire a provare l'esistenza di un reato deve essere considerato come fonte di prova. L'assunzione delle fonti di prova è una fase molto importante e delicata, data l'incidenza che ha sull'esito del processo.

Prima di repertare ogni possibile fonte di prova si deve effettuare per prima cosa una documentazione fotografica dettagliata della stessa, accertarsi che sia possibile risalire, in ogni momento, all'identificazione di quel reperto ed alla sua attribuzione fornendogli un univoco numero identificativo e sigillandolo in un adeguato contenitore. I campioni saranno raccolti con guanti monouso, avendo l'accortezza di cambiare il paio di guanti ad ogni campione al fine di evitare contaminazioni crociate.

Al termine della raccolta i campioni devono essere posti in buste sigillate ed identificate, quindi deve essere redatta loro lista completa associata ad una loro breve ma dettagliata descrizione. Le carcasse devono essere identificate, messe in adeguate buste chiuse, sigillate, e quindi a loro volta poste in contenitori o bidoni a chiusura stagna/ermetica per il trasporto di materiale biologico. I campioni biologici diversi dalle carcasse, una volta raccolti e identificati, devono essere posti in contenitori secondari di polistirolo (eventualmente con siberine) e chiusi con nastro adesivo che non permetta l'eventuale fuoriuscita di materiale contaminato.

I contenitori di polistirolo andrebbero a loro volta inseriti in scatole di cartone. I campioni saranno inviati allo specifico laboratorio di riferimento accompagnati da una scheda descrittiva dei reperti e del genere di analisi che si ritiene necessaria, ponendo attenzione alle condizioni di trasporto al fine di preservare l'idonea conservazione del campione.

In quanto fonti di prove di un eventuale reato, i reperti devono essere sottoposti a sequestro giudiziario, convalidato da un magistrato ai sensi del CPP. Dal momento del sequestro ogni reperto deve essere custodito a cura di uno specifico responsabile, nominato custode giudiziario del corpo di reato, che risponde della "custodia" della fonte di prova. Ogni spostamento e pertanto tutte le variazioni nella custodia del campione deve essere tracciato. Pertanto il mantenimento della catena di custodia deve essere documentato ed ogni reperto deve essere accompagnato nei suoi spostamenti da un modulo dove viene annotato ogni variazione di custodia (mantenimento della catena di custodia).

Tale documentazione assieme alle foto e alle note vanno raccolte in un file apposito per il caso, protetto da password, per evitare l'accesso alle informazioni di persone non autorizzate e prevenire violazioni del segreto delle indagini.

Valutazione dello stato fisico di un animale

Nelle indagini per maltrattamento è indispensabile effettuare la valutazione dello stato fisico dell'animale che si ritiene vittima del reato. Per ovviare alla "debolezza" di valutazioni empiriche ed soggettive da parte dell'osservatore è stato necessario adottare un criterio quanto più possibile oggettivo e documentabile anche fotograficamente. Per ogni categoria di appartenenza (ottima-buona-carente, etc.) è stato dato un criterio di selezione basato su elementi fisici facilmente rilevabili ad un esame ispettivo esterno.

Non tutte le condizioni possono essere presenti per inserire l'animale nell'apposita categoria ed è preferibile che sia un veterinario a raccogliere gli elementi per la determinazione della categoria di appartenenza più appropriata.

Ad esempio:

Categoria 1 OTTIMA: Descrizione: Cane pulito, pelo di lunghezza compatibile con gli standard di razza, mantello che può essere facilmente spazzolato. Unghie che non toccano il terreno. Collare o catena, se presenti, si accostano all'animale in modo adeguato.

Categoria 2 BUONA: Descrizione: Mantello leggermente sporco e qualche groviglio di pelo presente, ma il cane può ancora essere ripulito facilmente. La restante parte del mantello può essere facilmente spazzolata o ripulita. Unghie lievemente più lunghe del normale. Collare o catena, se presenti, si accostano all'animale in modo adeguato.

Categoria 3 CARENTE: Descrizione: Mantello con numerosi grovigli di peli ma che può essere ripulito senza una totale rasatura dell'animale. Eventuale presenza di deiezioni tra i peli dell'area perineale che però non irrita la pelle dell'animale. Unghie lunghe che interferiscono con la normale postura dell'animale durante il movimento. Collare o catena, se presenti, potrebbero essere lievemente stretti in modo da spezzare i peli del collo.

Categoria 4 SCADENTE: Descrizione: Mantello notevolmente sporco, con grandi grovigli di pelo in cui a volte potrebbero essere incorporati anche materiale estranei. Per la pulizia dell'animale si rende necessaria una rasatura considerevole. Area perineale lievemente irritata dalla sporcizia accumulata nel pelo. Unghie lunghe che interferiscono con la normale postura del corpo. Collare o catena, se presenti, potrebbero essere talmente stretti da determinare abrasioni da sfregamento sulla cute.

Categoria 5 PESSIMA: Descrizione: Mantello estremamente sporco, con grovigli di pelo che interferiscono i normali movimenti o la visione dell'animale. Area perineale irritata dalla sporcizia accumulata nel pelo. Per la pulizia dell'animale si rende necessaria una rasatura totale. Unghie talmente lunghe da diventare circolari e ledere la cute dei polpastrelli, causando postura anormale e difficoltà nella deambulazione. Collare o catena, se presenti, potrebbero essere talmente stretti da essere incorporati nella cute del collo dell'animale.

Tratto da: Merck M.D., 2007. Veterinary Forensics: Animal Cruelty Investigations, Blackwell Publishing, Iowa, USA.

Valutazione dell'ambiente di ritrovamento dell'animale

Come per la valutazione dello stato fisico dell'animale così è importante effettuare una valutazione oggettiva dell'ambiente in cui l'animale è stato trovato. Non tutte le condizioni possono essere presenti per la determinazione della categoria dello stato sanitario ambientale ed è a cura del veterinario la determinazione della categoria più appropriata di classificazione:

Punteggio 1 Adeguato - Descrizione: Ambiente asciutto e privo di deiezioni accumulate. Assenza di contaminazioni di cibo ed acqua. Assenza di scarti di cibo o altri rifiuti nell'ambiente che arrechino danno all'animale o inibiscano il riposo confortevole, la postura ed il suo movimento.

Punteggio 2 Accettabile - Descrizione: Ambiente asciutto con possibile accumulo di deiezioni non superiore ad uno/due giorni. Assenza di

contaminazioni di cibo ed acqua. Possibilità di modica presenza di scarti di cibo o altri rifiuti nell'ambiente che però non arrecano danno all'animale o inibiscono il riposo confortevole, la postura ed il suo movimento.

Punteggio 3 Carente - Descrizione: Accumulo di feci ed urine di diversi giorni. L'animale è capace di muoversi evitando le deiezioni. Presenza di moderato odore di deiezioni. Possibilità di presenza di scarti di cibo o altri rifiuti nell'ambiente che però non arrecano danno all'animale o inibiscono il riposo confortevole, la postura ed il suo movimento.

Punteggio 4 Scadente - Descrizione: Accumulo di feci ed urine di molti giorni. Difficoltà dell'animale di evitare le deiezioni. Consistente odore sgradevole che rende difficoltoso il respiro. Presenza di scarti di cibo o altri rifiuti nell'ambiente che potrebbero inibire il riposo confortevole, la postura ed il movimento dell'animale. Presenza di materiale taglienti o acuminati che potrebbero potenzialmente ferire l'animale.

Punteggio 5 Inadeguato - Descrizione: Accumulo di feci ed urine di diversi giorni o settimane. Impossibilità dell'animale di evitare le deiezioni. Acqua e cibo contaminati. Consistente odore sgradevole che rende difficoltoso il respiro. Presenza di scarti di cibo o altri rifiuti nell'ambiente che inibiscono il riposo confortevole, la postura ed il movimento dell'animale. Presenza di materiale taglienti o acuminati che potrebbero potenzialmente ferire l'animale.

Tratto da: Merck M.D., 2007. Veterinary Forensics: Animal Cruelty Investigations, Blackwell Publishing, Iowa, USA.

Conclusioni

Questa piccola sintesi di quelli che sono i principi ed i metodi di base da utilizzare per affrontare correttamente le indagini sui crimini contro gli animali è da considerarsi solo la piattaforma di una serie di attività molto complesse e sofisticate che ormai nulla hanno da invidiare alle tecniche investigative utilizzate nella Medicina Forense Umana. Solo che nel nostro

caso abbiamo moltissime specie diverse su cui concentrare i nostri sforzi di indagine e conoscenza e questo rende il compito più difficile ma anche più avvincente. E aumentare adeguatamente le nostre conoscenze sarà la principale sfida per il futuro della Medicina Veterinaria Forense.

Rosario Fico, dal 2009 è il Responsabile del Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria istituito presso la sezione di Grosseto dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana. Impegnato nella ricerca e nello sviluppo di tecniche diagnostiche forensi da impiegare nell'ambito delle indagini per la lotta alle uccisioni illegali a carico di specie selvatiche non cacciabili, protette e d'affezione, collabora con i Comandi dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali del territorio nazionale nell'ambito di indagini giudiziarie svolte per la repressione di reati di bracconaggio, commercio illegale di specie protette e maltrattamento degli animali. Autore o coautore di oltre 40 pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste nazionali ed internazionali e di 5 manuali sulle metodologie di indagine nei reati contro gli animali.

IL DNA NELLE INDAGINI SUGLI ILLECITI NELL'AMBITO DEL RANDAGISMO E DELLA GESTIONE DEI CANILI

D.ssa ANNA CHERUBINI (Biologa Forense del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia) e Dr. MARCO STRANO (Dirigente della Polizia di Stato, Psicologo e Criminologo, Presidente del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia).

Introduzione

Il fenomeno degli illeciti nell'ambito della gestione del randagismo è stato segnalato più volte e ha dato seguito a numerosi scandali. L'abuso più comune è ovviamente quello di mantenere gli animali recuperati in condizioni pessime, risparmiando sulle spese di riscaldamento, pulizia della struttura e su quelle destinate alla loro alimentazione. Un'altra forma di illecito è però costituita da un'anomalia sulla collocazione dei cani recuperati che invece di essere sistemati in maniera stabile all'interno della struttura ospitante (pubblica o privata) vengono da lì prelevati (di nascosto) e dopo averne falsamente dichiarato il decesso, vengono spediti in altre destinazioni. Il vantaggio criminale di tale operazione è ovviamente economico poiché per la cattura e la gestione di cani all'interno di strutture sono previsti finanziamenti di varia natura. Per questo motivo i cani possono essere inviati in altre zone del territorio nazionale dove altri membri dell'organizzazione criminale fingono un nuovo recupero di randagi e ottengono così altro denaro per la loro gestione. Gli animali possono anche essere inviati all'estero e venduti ad aziende e istituti di ricerca che li impiegano per esperimenti di diversa natura. A volte, per casualità o perché era in piedi una indagine su determinate strutture, si è avuta l'impressione di riconoscere in alcune zone d'Italia, dei cani che erano stati recuperati in altre parti della nazione e queste circostanze hanno fortemente fatto propendere per una conferma indiziaria delle ipotesi di traffico sopra esposte. Ma i cani spesso si somigliano, soprattutto se appartengono ad una razza con standards relativamente rigidi. Anche quando sono meticci solitamente i loro fenotipi appartengono comunque a macro-categorie (lupoidi, molossoidi, simil-volpini, simil-maremmano, ecc.). Dimostrare quindi che un

determinato cane era “lo stesso” recuperato “guarda caso” da un’altra parte è una situazione investigativamente e processualmente assai complessa. Partendo da queste considerazioni il gruppo di studio sui crimini ai danni degli animali (G.S.C.A.), attivo all’interno del nostro Centro Studi, ha recentemente attivato un progetto di ricerca e di intervento che propone l’impiego della comparazione del DNA canino in questo settore. Il progetto prevede la realizzazione di una banca dati virtuale (C.D.C.S. *Canine Dna Comparision System*) a basso costo a disposizione di tutte le associazioni italiane di tutela degli animali che contiene le fotografie e una breve scheda descrittiva di tutti i cani che vengono recuperati e consegnati a strutture pubbliche e private di accoglienza. Parallelamente alla compilazione della scheda, i volontari dovrebbero, nello spirito del progetto, effettuare un prelievo - di cellule buccali del cane recuperato, conservando poi presso la sede della loro Associazione lo SWAB (una specie di *cotton-fioc*, dal bastoncino in plastica che termina con una testa floccata dotata di punto di frattura per facilitare il processamento del campione dentro una provetta specificatamente dedicata) per almeno 20 anni dal momento del recupero. Questo materiale biologico (unitamente alla fotografia dell’animale da cui proviene e di cui avrebbe il medesimo codice di classificazione) sarebbe messo poi a disposizione delle forze dell’ordine qualora fosse attivata qualche indagine sui traffici illeciti legati al recupero fittizio. I costi per la realizzazione della piattaforma informatica della banca dati C.D.C.S. e per la fornitura dei materiali per il campionamento biologico dei cani, unitamente all’erogazione di brevi seminari formativi ai volontari interessati, saranno a carico del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia e degli sponsors ad esso collegati.

Prelievo, conservazione e comparazione del DNA canino

DNA è l’acronimo di Acido Desossi-ribonucleico, una macromolecola presente in tutte le cellule dell’organismo, composta da una sequenza di miliardi di mattoncini, detti nucleotidi, formati a loro volta da uno zucchero, un gruppo fosfato e una tra quattro possibili basi azotate. Il DNA, racchiuso nel nucleo della cellula, trasmette le informazioni genetiche da una generazione all’altra e costituisce la parte principale dei cromosomi.

Generalità sul genoma

Il genoma del *Canis lupus familiaris* è composto da 78 distinti cromosomi, 39 sono ereditati dalla madre e 39 dal padre. Ciascun individuo, quindi, possiede 38 coppie di cromosomi non sessuali, detti autosomi più una coppia di cromosomi sessuali: 2 copie del cromosoma X nelle femmine, mentre gli individui di sesso maschile possiedono un cromosoma X e un cromosoma Y. Questo fa sì che ciascun gene dell'organismo sia presente in due copie, una di origine materna e l'altra di origine paterna. Per stimare la diversità genetica vengono usati marcatori genetici come *Single Nucleotide Polymorphisms* (SNPs), o *Short Tandem Repeats* (STRs, o microsatelliti). I marcatori SNPs sono mutazioni di una singola base del DNA e sono legati a predisposizione verso malattie genetiche o a caratteri fenotipici. Ne è un esempio la mutazione di una singola base nel gene SLC3A1 che nel Terranova porta a una predisposizione alla cistinuria (patologia che provoca un ridotto assorbimento di amminoacidi). Il fenotipo è ciò che noi vediamo a occhio nudo: colore e lunghezza del pelo, colore degli occhi, etc. I marcatori STRs sono polimorfismi dovuti alla presenza di ripetizioni diverse, cioè di brevi unità nucleotidiche (2-7 bp) ripetute in tandem in numero variabile; la differenza tra gli alleli è quindi una differenza di lunghezza. Questo tipo di marcatore viene utilizzato per l'identificazione di un singolo individuo o per analisi di parentela. Per l'identificazione di un esemplare vengono analizzati 18 STRs più il gene dell'*Amelogenina* per la determinazione del sesso, così come stabilito dalle linee guida *International Society for Animal Genetics* (ISAG) del 2008.

DNA mitocondriale

È un DNA circolare, contenuto nei mitocondri, presenti in centinaia di copie in ogni cellula. Si trasmette in linea materna dalla mamma ai cuccioli: è quindi importante per identificare la madre e i componenti di una cucciolata.

Cromosoma Y

È il cromosoma sessuale per la determinazione del sesso maschile. Questo cromosoma ha la caratteristica di non ricombinare, se non in piccole porzioni, e per questo si trasmette uguale dal padre ai cuccioli

maschi. Pertanto, risulta importante per l'identificazione di cuccioli nati dallo stesso padre.

Raccolta del campione

La raccolta del campione è assolutamente indolore e non invasiva. E' necessario che il cane non abbia mangiato/bevuto da almeno 30 minuti. E' importante per l'operatore che esegue il tampone usare guanti monouso, che devono essere sostituiti dopo ogni prelievo. Il tampone va strofinato, per circa 30 secondi, tra la guancia e la gengiva, in modo tale da inumidirne la testa floccata con la saliva e raccogliere cellule buccali di sfaldamento. Devono essere prelevati due tamponi per ogni esemplare, possibilmente da zone diverse della bocca (ad esempio, zona destra e zona sinistra). I campioni si inseriscono in busta chiusa e sulla busta si segnano le seguenti informazioni sul prelievo buccale: Data; Orario; Luogo; Chi ha eseguito il tampone; La foto e una descrizione fisica dell'esemplare.

Conservazione dei tamponi

I più moderni tamponi permettono di essere conservati a temperatura ambiente (lontano da fonti di calore) per molto tempo e/o processati in laboratorio. Esistono attualmente tamponi dotati di sistema di asciugatura, che permette di richiudere il dispositivo subito dopo il prelievo ed asciugarlo per evitare sovra crescita di contaminazioni da microorganismi e la conseguente degradazione del DNA canino raccolto. In alternativa, utilizzando un tampone floccato senza sistema di asciugatura, è consigliabile richiudere il tubo di prelievo soltanto dopo aver lasciato asciugare il campione all'aria per almeno un'ora, stando attenti a non far toccare i tamponi tra loro e a non contaminarli.

Fasi analitiche

I tamponi, portati o spediti, vengono processati in laboratorio. La fase analitica prevede:

- Estrazione del DNA (zona pre-PCR)
- Amplificazione (PCR)
- Corsa Elettroforetica (zona post-PCR)
- Analisi dei dati

Il DNA viene estratto dai tamponi e quantificato. Segue una fase di PCR (*polymerase chain reaction*), che consente la moltiplicazione di un frammento milioni di volte, così da aumentare il potere identificativo. Successivamente i frammenti di DNA da analizzare vengono processati da un sequenziatore, che li “legge”. I segnali rilevati dal DNA vengono trasformati in “picchi” e analizzati dalla macchina. Per un singolo profilo avremo un picco in caso di omozigote e due picchi in caso di eterozigote per ogni locus.

Confronto del risultato

Il profilo genetico ottenuto assume un significato biologico ed investigativo solo se confrontato con almeno un altro profilo, assunto come riferimento. Da un punto di vista esclusivamente qualitativo e teorico, se in tutti i loci che compongono i profili ottenuti da due campioni di DNA distinti si leggono gli stessi picchi, i profili sono identici, quindi riconducibili al medesimo individuo. L'identità di profilo genetico risulta efficace nello smascherare eventuali traffici illeciti legati al recupero fittizio. Di solito sarà molto difficile avere due esemplari ad esempio di *Canis lupus familiaris* con lo stesso identico genoma; lo stesso genoma in due esemplari diversi significherebbe che i due animali sono gemelli monozigoti. Si tratta di un'eventualità biologica molto rara, poiché i cuccioli che nascono, anche nella stessa cucciolata, normalmente non sono mai perfettamente uguali. Ciò è dovuto al fatto che la mamma produce tanti ovociti al momento dell'ovulazione, che saranno fecondati da altrettanti spermatozoi maschili. Ogni cucciolo avrà un proprio cordone, una propria placenta e un proprio genoma. Comparando i profili genetici degli esemplari di interesse è possibile mettere in evidenza le loro eventuali relazioni di parentela, determinarne la razza, ricostruirne il pedigree e studiarne predisposizione a determinate patologie o allergie.

Bibliografia

Boyko, A. R. The domestic dog: man's best friend in the genomic era. *Genome Biol.* 12, 216 (2011).

Dreger, D. L. et al. Whole-genome sequence, SNP chips and pedigree structure: building demographic profiles in domestic dog breeds to optimize genetic-trait mapping. *Dis. Model. Mech.* 9, 1445–1460 (2016).

Ostrander, E. A. et al. Demographic history, selection and functional diversity of the canine genome *Nat Rev Genet.* 18, 705–720 (2017)

Spady, T. C. & Ostrander, E. A. Canine behavioral genetics: pointing out the phenotypes and herding up the genes. *Am. J. Hum. Genet.* 82, 10–18 (2008).

Vaysse, A. et al. Identification of genomic regions associated with phenotypic variation between dog breeds using selection mapping. *PLoS Genet.* 7, e1002316 (2011).

Anna Cherubini è Biologa e Genetista forense. Laureata con lode in Biodiversità ed Evoluzione (con indirizzo in Antropologia Molecolare) presso l'Università di Bologna, consegue, sempre con lode, un Master di II livello in Genetica Forense presso l'Università di Roma Tor Vergata. Attualmente lavora come Consulente Giudiziario e come Consulente Tecnico di Parte. È Cultore della Materia per l'insegnamento di Antropologia Molecolare con applicazioni forensi presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Bologna. È coordinatrice della sezione di Biologia Forense del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia (CSLSG), con sede in Roma. Per conto del Centro Studi si occupa anche di svolgere attività seminariale e lezioni di biologia forense.

IL METODO DEL “CONTROLLO DEL VICINATO” NELL’AMBITO DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI. OSSERVAZIONE, TUTELA E SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALLE FORZE DELL’ORDINE.

Dr. FRANCESCO CACCETTA (Luogotenente dei Carabinieri, Criminologo, Vicepresidente del Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia e Vicepresidente dell’Associazione Controllo del Vicinato).

Neighbourhood watch e maltrattamento di animali: strategie d’intervento in termini di sicurezza partecipata.

Quando una società perde le forze etiche che servono per unire i cittadini, quali la solidarietà, il rispetto per il prossimo e la filantropia, vuol dire che stiamo precipitando nel cinismo più bieco, in cui si confondono i diritti con la prevaricazione, ed i soldi, il potere e, spesso, il sesso diventano merce di scambio per raggiungere qualsiasi obiettivo. In questo coacervo di perdizione morale, il danno alla società ed ai singoli membri di essa è devastante e, a pagarne le conseguenze, sono indistintamente tutti gli attori sociali. La nostra generazione ha lottato per ottenere alcuni diritti civili, liberando donne ed uomini da certe usanze di una vecchia cultura dove le disuguaglianze erano palesi e tollerate. Nondimeno, i diritti acquisiti hanno presto mostrato l’altro lato della medaglia. I cittadini hanno sostituito i vecchi valori con una nuova visione e la sfera privata è assurta agli onori della cronaca, dove il mezzo per arrivare a qualsiasi fine desiderato non è mai deplorabile, anche se questo significa privare le altre persone dei propri diritti. In una situazione del genere, in cui l’individualismo regna sovrano, i primi a pagarne le conseguenze sono i soggetti più deboli, sia cittadini sia non umani. Nonostante tutto, una buona parte della società sta reagendo duramente a questa situazione, cercando di cambiare lo status quo e di rimpiazzare quei vuoti etici che si sono creati nel tempo. Associazioni spontanee di cittadini cercano di riportare le proprie strade ed i propri quartieri al vecchio concetto di vita di cortile recuperando, con grande fatica, i rapporti ormai laschi tra gli abitanti di ogni singola zona. Il problema è diventato oggetto di ricerca da parte di un gruppo di studiosi della materia, già impegnati in altri progetti

di Sicurezza, in particolare il *“Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia”* con sede a Roma. Un gruppo di ricercatori all’interno di tale associazione ha intrapreso una dettagliata attività di indagine sul problema dell’insicurezza percepita e delle attività di prevenzione messe in campo da Istituzioni e cittadini, al fine di comprendere a fondo la questione e trovare soluzioni adeguate al miglioramento della Sicurezza Urbana. Da questi studi è emerso, in particolare, un incremento spontaneo delle attività degli abitanti di molte città e paesi della nostra Nazione in ambito di Sicurezza Partecipata. Tra le problematiche riscontrate in termini di percezione dell’insicurezza si è notato che anche il maltrattamento degli animali è un argomento molto sentito dai cittadini. La nascita continua di associazioni e movimenti miranti alla diffusione di una cultura del rispetto degli amici non umani, rappresenta una delle attività più spesso riscontrabili anche all’interno di forme di attività del controllo informale per il concorso nel mantenimento della Sicurezza Urbana. Le persone avvertono il maltrattamento degli animali come un segnale d’inciviltà e pericolo, un insinuante segno di degrado morale e civile che provoca sdegno e compassione, portando spesso ad interventi di gruppo per denunciare i colpevoli di tali atti e salvare le vittime animali. In Italia, come nel resto del mondo, un grande contributo a queste attività di osservazione e salvataggio viene fornito dai cosiddetti gruppi di Neighbourhood Watch, da noi denominati volontari del *“Controllo del Vicinato”*. La percezione della sicurezza, in effetti, continua ad essere il problema principale per gli italiani ed il motivo maggiore di malessere che produce ansia e ci fa vivere male. Le Istituzioni cercano di aiutare, come possono, i cittadini con la consueta e diuturna disponibilità e professionalità degli appartenenti alle Forze dell’Ordine ed alle Polizie Locali e Municipali. Le Istituzioni, attraverso i servizi di Polizia, concorrono in maniera incisiva alla riduzione dei reati nelle nostre strade, ma l’insicurezza dei cittadini non diminuisce ancora od almeno non quanto dovrebbe, considerato anche lo sforzo degli agenti in campo in questo momento. Una delle attività di supporto alle Forze di Polizia ed alle Polizie Locali è senza dubbio il massiccio intervento dei cittadini autorganizzati nei gruppi di volontariato dell’ormai noto Controllo del Vicinato. Un sodalizio affermato da molti anni e che contribuisce in maniera considerevole all’aumento della percezione della sicurezza ed alla

diminuzione dei furti e delle truffe (e di altri reati anche più importanti). Tra questi reati ci sono certamente quelli che riguardano i maltrattamenti agli animali che, al contrario di quanto si possa pensare, abbracciano un ampio spettro di tipologie e denotano la fantasia macabra di alcuni elementi del genere umano. Dando un rapido sguardo alle normative, possiamo osservare, infatti, che la Legge punisce chi, per crudeltà o senza necessità:

- Cagioni la morte di un animale;
- Cagioni lesioni ad un animale;
- Sottoponga un animale a strazio o sevizie (compresa zoorastia);
- Sottoponga gli animali a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche;
- Sottoponga gli animali a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi;
- Adoperi gli animali in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche etologiche;
- Somministri agli animali sostanze stupefacenti;
- Abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività;
- Promuova od organizzi o diriga combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica;
- Detenga gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

Dal “Dossier italiano sul maltrattamento degli animali” (2017), sostenuto da LEAL, Lega Antivivisezionista, si evince una realtà disumana. Il dossier evidenzia, in base al numero di denunce effettuate (salvo il numero oscuro), che la Regione dove il maltrattamento animali ha il più alto numero di casi è la Lombardia (Basilicata e Molise sono invece agli ultimi posti della classifica). I picchi di crudeltà si registrano nei mesi di febbraio e novembre. I tipi di reati più frequenti sono le sevizie, seguite da percosse, incuria ed abbandono; agli ultimi posti gli animali fatti esplodere, giustiziati ed abusati sessualmente. Lo scopo del Rapporto è denunciare in modo pubblico il maggior numero possibile di questi orrori, poiché solo pochi vengono resi noti perché diffusi nella rete Internet: tra questi, il cane Angelo, impiccato e ucciso a Sangineto (Cosenza) da quattro ragazzi; il meticcio Spike, bruciato vivo a Pozzuoli (Napoli); e la cagnolina

Pilù, abusata, sevizata e picchiata a Pescia (Pistoia). Il dossier, scaricabile gratuitamente dalla rete, è stato anche stampato ed inviato a parlamentari, legislatori, magistrati ed avvocati al fine di cercare di ottenere pene certe e modificare la Legge 189/2004 che integra l'art. 727 del Codice Penale e prevede da 3 a 18 mesi di carcere od un'ammenda pecuniaria (da 5.000 a 30.000 euro). In altri Paesi europei come, ad esempio, Svizzera, Francia e Germania, le pene sono ben più severe e, nei casi più gravi, l'arresto non è commutabile con una pena pecuniaria. Negli Stati Uniti per gli stessi reati i colpevoli scontano anni di carcere seguiti da specifici programmi di recupero. In ogni caso di maltrattamento, il cittadino testimone dei reati ha il dovere morale di denunciarli alle Forze dell'Ordine (Commissariati di P.S., Carabinieri, Polizia Municipale, Procura) senza remore, poiché ogni giorno di sofferenza potrebbe essere fatale per l'animale. Nel caso si richieda un intervento urgente, bisogna contattare le Forze dell'Ordine deputate ad intervenire in ogni tipo di reato (Commissariati di P.S., Carabinieri, Polizia Municipale) e, per questo, è necessario un addestramento alla cooperazione tra cittadini ed un sistema di collaborazione sperimentato e funzionante, come quello del Controllo del Vicinato. Il progetto del Controllo del Vicinato non potrà certo occuparsi di tutte le tipologie di maltrattamento degli animali, quali la mattanza dei tonni, la caccia alle balene o la caccia alle foche, oppure delle fattorie della bile in Cina o della corrida ma, come già sta accadendo in molte parti di Italia, potrà contribuire alla migliore condizione di vita e, spesso, anche alla salvezza degli animali da compagnia o da allevamento. Non servono certo particolari competenze per osservare comportamenti illegali: cani che sono incatenati tutto il giorno, a volte senza cibo ed acqua e senza un riparo; ferite non trattate; mal nutrimento; guaiti improvvisi e continui; animali lasciati nei loro escrementi e non puliti ecc... Da un'accurata ricerca effettuata in rete, che ognuno può svolgere dal proprio computer di casa, emergono centinaia di casi di maltrattamento di animali in ogni parte del mondo, spesso risolti con il salvataggio in extremis della povera bestiola proprio grazie all'intervento dei cittadini e, quasi sempre, dei gruppi spontanei di neighbourhood watch locali. In che cosa consiste l'intervento dei neighbourhood watch e come si auto-organizzano i cittadini? Il progetto si basa su tre pilastri fondamentali. Il primo importante punto è sicuramente quello del recupero della coesione

sociale tra gli abitanti di una determinata via, condominio, quartiere, ecc... Significa ritornare od iniziare un percorso di condivisione del senso di appartenenza, mutua assistenza e vigilanza reciproca. Significa essere consapevoli che anche il singolo contributo di ognuno è indispensabile per mantenere l'ordine e la sicurezza nella propria strada senza scaricare le responsabilità agli altri. Ognuno, da solo, è deputato ad osservare e vigilare sulle proprietà private e pubbliche del proprio contesto sociale e su quello che ogni giorno accade intorno a lui. Le segnalazioni al 112 devono essere fatte individualmente e senza pensare che qualcun altro lo stia già facendo, per non incorrere nell'errore originario che è quello che ha prodotto negli anni sessanta del Novecento l'effetto spettatore, o sindrome Genovese, che ha poi fatto nascere, come risposta, i Neighbourhood Watch americani, di cui il Controllo del Vicinato è la declinazione italiana. Il secondo punto definisce il rapporto con le Forze dell'Ordine e con le Polizie Locali, con le quali bisogna dialogare con competenza considerando le loro aspettative in termini di segnalazioni qualificate. È stato più volte spiegato che le centrali operative delle polizie hanno necessità di avere elementi concreti da riscontrare nell'immediato, prima di inviare una pattuglia sul posto, anche al fine di stimare le priorità degli interventi. In questo caso, i componenti dei gruppi del Controllo del Vicinato sanno esattamente cosa fare, imparando, nella fase della formazione, come prendere una targa di un veicolo sospetto prima di fare la segnalazione al 112 e come osservare le dinamiche che si svolgono sotto i loro occhi. Tornare ad essere comunità produce effetti inaspettati ed aumenta la sicurezza nei propri spazi sociali. Il terzo punto, quello che è probabilmente il fulcro ed il segreto della riuscita del Controllo del Vicinato, consiste nell'individuazione e nell'eliminazione delle proprie vulnerabilità comportamentali e, tutti insieme, di quelle ambientali. Questo è il punto più importante del progetto, che a volte viene tralasciato o sottovalutato, fuorviati dalla spinta emotiva della coesione sociale, che resta comunque l'elemento trascinante del progetto. Una gran parte degli abitanti dei centri abitati possiede un animale domestico, mentre in campagna non pochi hanno a che fare con animali di vario tipo per motivi di allevamento, ma non tutti sono in grado di gestirli o trattarli come loro meriterebbero. L'atavica convinzione che alcune specie animali non sentano dolore o non soffrano psicologicamente, induce spesso le

persone ad un approccio di tipo anaffettivo con gli amici non umani. Navigando in rete, è possibile leggere di alcune storie avvenute in diversi Stati, anche non europei, come ad esempio in India (Panchkula), dove gruppi di vicini, dopo avere osservato un cane lasciato giorni interi sul balcone di una casa in una palazzina, senza acqua, senza mai essere portato fuori a passeggio e sottoposto alle intemperie, hanno prima lanciato una allerta sulle loro chat ed in seguito avvisato le autorità competenti che sono intervenute salvando l'animale da una prevedibile brutta fine. Sempre in India, alcune persone hanno direttamente affrontato un loro vicino che prendeva a bastonate tutti i cani del quartiere, costringendolo a smettere con la minaccia di avvisare la polizia locale. L'utilizzo dei sistemi di messaggistica istantanea (WhatsApp o simili) tra i gruppi di neighbourhood watch permette una reportistica immediata sia tra i membri dei sodalizi, sia con le Forze dell'Ordine che possono, così, intervenire subito ed evitare altre sofferenze agli animali. Un altro punto di forza dei gruppi di controllo del vicinato, specialmente in Italia, è quello della ricerca e ritrovamento di animali smarriti o sottratti ai proprietari. Il sistema di messaggistica sul telefono, con il quale sono in contatto tutti gli appartenenti ai gruppi, permette in tempo reale di segnalare la scomparsa o lo smarrimento di animali, con la pubblicazione di fotografie ed altri dati utili al ritrovamento. Decine di episodi ogni giorno confermano l'utilità del sistema dei neighbourhood watch per rintracciare gli animali prima che possa loro capitare qualcosa come, ad esempio, gli incidenti stradali o che possano essere intercettati e rapiti da persone che si divertono a torturarli ed ucciderli. I gruppi di controllo del vicinato, oltre a svolgere le proprie attività di controllo informale per la prevenzione dei reati e le altre ad esse correlate - quali la ricerca ed il rintraccio di persone sparite od animali smarriti -, si occupano spesso di altre cose sempre legate al mondo del volontariato e che rientrano nello spirito solidaristico del sodalizio. Alcune persone che operano all'interno di gruppi di neighbourhood watch stranieri ed anche italiani si preoccupano di trovare fondi e materiali per gli animali randagi o per quelli custoditi nei canili, offrendo la propria opera e la propria vigilanza per gli animali meno fortunati che non hanno famiglie che li possano accudire. Si può citare, ad esempio, il caso della Neighbourhood Watch Society di Lethbridge (città del Canada situata nella Provincia di Alberta)

che ricorda, nella propria pagina Facebook, di donare cibo e giochi per animali ospitati in una clinica locale. Il maltrattamento degli animali, sia quello evidente e plateale che capita spesso alla luce del sole e sotto gli occhi di molte persone, sia quello che avviene dietro i muri delle case o delle masserie, non è molto diverso dal maltrattamento degli umani, che a volte viene ignorato dai più, con l'errata convinzione che ciò che accade dentro casa degli altri non sia di nostra competenza. Qualsiasi comportamento che possa causare la sofferenza di altri va perseguito e segnalato senza indugi che, altrimenti, potrebbero provocare eventi irrimediabili. I membri del controllo del vicinato conoscono benissimo le modalità di reportistica immediata alle Forze dell'Ordine in caso di persone sospette ed anche quando ravvisano comportamenti illeciti in danno di persone o animali. La velocità nel segnalare comportamenti violenti o scorretti nei confronti degli animali, che al contrario degli esseri dotati della parola e del libero arbitrio non possono denunciare niente, permetterebbe di salvare molte vite dei nostri amici non umani e renderebbe più Umana questa nostra società.

Francesco Caccetta, Criminologo, Luogotenente c.s. dei Carabinieri, Scrittore, Roma – Italia. Il suo curriculum professionale copre diverse aree e dal 1982 lavora presso l'Arma dei Carabinieri, ricoprendo la carica di Luogotenente c.s. dei Carabinieri, Comandante di Stazione. E' specializzato in criminologia e tecniche investigative avanzate. Esperto di sicurezza urbana. Autore di libri e saggi, ha conseguito diversi titoli di formazione: Laurea Magistrale in "Ricerca Sociale per la Sicurezza Interna ed Esterna"; Laurea in "Scienze per l'investigazione e la sicurezza"; Master di primo livello in "Antropologia Filosofica, Criminologia e Tecniche Investigative Avanzate", corso di Alta Formazione in Criminologia Grafologica, Specializzazione in "Perizia Grafica per grafologia"; "Grafologia"; "Sicurezza Urbana – Street Crime Investigation". Nella sua vita ha sempre goduto della compagnia di piccoli animali e, attualmente, ha una cagnolina Pincer nana di sette anni di nome Trilly che sa riconoscere i ladri a distanza.

UN MODELLO EDUCATIVO PER LA PREVENZIONE DEL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI. CONTENUTI OPERATIVI E GUIDELINES.

Vincenza Bifera, Pedagogista specializzata in disturbi dell'apprendimento e del comportamento.

"L'uomo sano non tortura gli altri,
in genere è chi è stato torturato che diventa torturatore."

Carl Gustav Jung

La violenza sugli animali, non riguarda soltanto l'ambito legislativo, reclama le competenza di differenti discipline e la presa in carico, l'osservazione del fenomeno e la sua decodifica, all'interno di un'ottica sinergica e di corresponsabilità tra istituzioni ed agenzie educative. Si tratta di un reato. Ed anche di un indicatore importante di disagio e malessere psicologico e sociale di chi lo compie, al punto da rappresentare una emergenza pedagogica e richiedere l'intervento da parte di tutti gli organi di competenza. E' un segnale che deve essere "ascoltato", decodificato ed accolto dalle competenze professionali che dovranno costruire un intervento mirato ed adeguato alla biografia della questione. Il reato, porta con sé la firma della personalità di chi lo compie, tanto da dover suggerire che, chi compie una efferatezza su un essere vivente, scelto perché considerato un essere di categoria inferiore all'interno della gerarchia degli esseri umani, può trasferire la stessa crudeltà su altro essere. Il maltrattamento sugli animali, possiede importanti connotazioni psicologiche. La crudeltà nei confronti degli animali è inserita tra i sintomi del disturbo della condotta, precursore del disturbo antisociale di personalità che si verifica in età adulta come classificata e contenuta dal *Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders V*. Questo disturbo, che viene generalmente rintracciato per la prima volta nell'infanzia o nell'adolescenza, è descritto come "*modello ripetitivo e persistente di comportamento in cui i diritti fondamentali o le principali norme o regole sociali appropriate ad una determinata età vengono violati*". *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV*. E' indispensabile intervenire il più precocemente possibile sull'argomento applicando norme severe e considerando questi atti quali gravi azioni perseguibili penalmente,

strutturando misure di intervento psico-pedagogico ed offrire assistenza ai giovani autori, bambini ed adolescenti che compiono azioni di crudeltà di specie. La tipologia di questo comportamento è elemento costitutivo di un quadro complesso di violenza e ne include una disamina che prevede, all'interno di una ottica sinergica, un intervento sociale, legislativo, culturale e psico-pedagogico insieme. Nella storia della nostra specie, "deumanizzare", è inteso come pensare ad un'altra specie considerandola incompleta, subordinata, inferiore. Il nostro attuale contesto socio culturale favorisce un processo di subordinazione legittimato nei confronti degli animali, proponendo una relazione asimmetrica dove l'uomo si pone up e le altre creature di specie, down, sia perché l'uomo ha sempre dominato, organizzato e sottomesso le altre specie all'interno della catena alimentare, sia perché ha sempre utilizzato gli animali ad uso e supporto del proprio lavoro e bisogni e sia perché il paradigma culturale sul quale si fonda la nostra società, nega e fa fatica ad accettare l'alterità. Pertanto, si è instillato il pensiero comune di considerare gli animali, esseri di second'ordine e dunque, nell'immaginario collettivo, un crimine a danno di un animale, è considerato più accettabile, meno riprovevole. Ecco perché, l'impegno di scardinare questo principio, coinvolge tutte le agenzie educative che devono vedersi impegnate a produrre un intervento corresponsabile e cooperativo che vede l'azione di istituzioni, sanità, scuola, famiglia, mass media. Il maltrattamento degli animali, si configura come reato, nella legislazione, in un tempo sufficientemente recente. Questo significa che, le vittime di specie, non possiedono del tutto una centralità nella nostra cultura ed all'interno del nostro ordinamento giuridico e sociale. Ed è proprio sulla attuazione e la promozione di una pedagogia della inclusione che si basa il modello che proporremo. Un modello, volto a stilare interventi nell' ambito della prevenzione primaria e secondaria, innanzitutto, e riabilitante anche, nel senso di "stimolare e recuperare una funzione compromessa" con la finalità di scardinare il pensiero di oggettivazione degli animali per restituire dignità di vita all'interno del nostro ecosistema. Alla luce di quanto, nasce l'emergenza di:

- riflettere sulla importanza dei modelli valoriali e pedagogici proposti dalla scuola, dalla famiglia, dalle istituzioni;

- interrogarci sulla violenza e gli stereotipi socioculturali attuali e chiederci perché il modello della violenza si configuri quale modello vincente, di forza, all'interno di alcuni gruppi sociali;
- chiederci se la violenza ai tempi della globalizzazione, inserita dentro un contesto mediatico e di comunicazione 2.0, non produca, nelle emozioni delle nuove generazioni, un effetto anestetico nei confronti dell'orrore e della sofferenza, permettendo ad uno schermo di estraniare, distaccare, un adolescente, un individuo, da un coinvolgimento empatico;
- proporre concrete possibili soluzioni in termini di contrasto e prevenzione della violenza;
- mettere in luce buoni esempi da parte di volontari impegnati nel sociale, ovvero proponendo i buoni modelli contro gli stereotipi di violenza;
- lavorare sulle competenze di personalità, con una proposta pedagogica adeguata ed un progetto didattico mirato, sia per la scuola primaria e secondaria, sia per la scuola media, inferiore e superiore.

Dagli stereotipi di violenza ad una proposta pedagogica.

All'interno dei gruppi di osservazione e studio, per la prevenzione dei casi di abuso e maltrattamento sui minori ed il contrasto alla violenza, che conduco presso le scuole di ordine primario e secondario, ho avuto modo, in questi anni, di rintracciare alcuni item che possono aiutarci a comprendere il fenomeno che stiamo trattando. Nell'utilizzare griglie e *project work* all'interno del gruppo classe, un dato che emerge e che è rintracciabile tra giovani ed adolescenti, seppure appartenenti a diverse fasce culturali e di varia estrazione sociale, è il pensiero comune riguardo la violenza. La violenza, è, spesso, nell'immaginario giovanile, legata all'idea di forza ed è resa legittima da stereotipi culturali, o dovremmo dir meglio, appartenenti ad una sub cultura. Un numero interessante, nella accezione peggiore del suo significato, riguardo ad item di risposta da parte dei giovani, ci mostrano che [Da un lavoro con le scuole dal 2011 Progetto I CURE, Io mi Prendo Cura, Azioni di Intervento nell'ambito delle forme di abuso e maltrattamento e contrasto alla violenza]

- sia comune ed "accettabile" utilizzare comportamenti minacciosi e di sopraffazione per ottenere ciò che si desidera e per esprimere i propri sentimenti di rabbia e frustrazione;

- sono frequenti le esplosioni di rabbia ed inadeguate le competenze di personalità per la gestione di questa emozione;
- sono abituati ad essere spettatori di scene di violenza a casa o nei contesti di appartenenza;
- possiedono una storia che li vede protagonisti in atti di bullismo e comportamenti aggressivi;
- possiedono una storia che li vede vittime di maltrattamento e/o cure inadeguate all'interno del contesto familiare o delle relazioni significative di riferimento;
- fanno uso di sostanze ed alcool.

Il nostro sistema scolastico si basa nella valutazione, dei nostri giovani, in termini di prestazioni classificandoli nelle performance didattiche con giudizi espressi rispetto alla loro conoscenza delle scienze sociali, delle discipline storiche, delle competenze logico matematiche ma sono esigui i casi in cui ci si concentri sull'osservazione ed il sostegno delle competenze di personalità. Le agenzie educative che accolgono i giovani e che detengono una missione pedagogica dovrebbero, invece, ritagliarsi quale strumento saliente di "antenna sociale" ed essere una occasione importante per sostenere giovani ed adolescenti in questo loro momento di crescita. La letteratura che riguarda la psicologia dell'età evolutiva, spiega esaustivamente come, proprio in questo periodo, costruire relazioni significative di riferimento coi nostri giovani ed accompagnarli all'interno di un processo pedagogico costruito su un sistema tessuto da bussole assiologiche e da rapporti sani e solidi, rappresenti una tappa fondamentale. E' proprio durante la fase dell'adolescenza, ed anche degli anni precedenti, che si delineano i tratti di una struttura di personalità e cominciano a definirsi dei modelli di comportamento che, spesso, durano ed influenzano l'interno percorso di vita. Sulle competenze di personalità, quali la capacità empatica o il rispetto dell'altro o di un altro essere, è necessario lavorare da subito. Personalmente, utilizzo dei momenti di gioco, persino nella scuola materna, dove lavoro sul riconoscimento delle emozioni, perché, piuttosto che punire un bambino che ha fatto un torto o ha procurato un dolore fisico ad un altro compagno, dovremmo accompagnarlo e guidarlo in quella che è l'esperienza di dolore dell'altro e che lui ha causato. Sostenendolo nella sintonizzazione delle emozioni dell'altro. Nella fase dell'adolescenza, i giovani esprimono già degli

stereotipi ben radicati sulla violenza: "ciò che è fragile, merita violenza", "se l'è voluta, se l'è cercata" oppure ancora "se non l'avessi fatto, agli occhi degli altri, non sarei stato più lo stesso" laddove, un atto violento arriva ad essere, persino, giustificato dal senso di appartenenza al gruppo e da stereotipi sociali, trasmessi dagli adulti stessi. Ecco perché è importante chiederci se, la nostra cultura e tutte le agenzie educative che sono vicino ai nostri giovani nella quotidianità, senza tralasciare l'importante influenza dei media e degli organi di informazione, stiano svolgendo un buon lavoro in termini di consegna di bussole valoriali e di modelli di riferimento. Ed in questo vagabondare, tra ciò che non è chiaro, non definito e sano, un adolescente rischia di appropriarsi di una identità sperimentandola attraverso il vandalismo, la distruzione della cultura, del linguaggio e di una comunicazione che impoverisce e distrugge, piuttosto che confrontare e costruire. Un esempio di vandalismo moderno, lo viviamo attraverso la rete che accoglie adolescenti, e purtroppo anche più giovani, nel postare e condividere video che vedono protagonisti torture subite da parte di compagni di classi, ragazze mal capitate, disabili, amici a quattro zampe. Se vogliamo produrre una pedagogia della prevenzione, dobbiamo demolire questa sotterranea cultura dell'orrore che rende lecita e normalizza la violenza, attraverso il nutrimento di una cultura alternativa, mostrando attenzione a come noi adulti ed i nostri giovani si approcciano alla vita ed a ciò che è altro da loro. Bisogna riflettere su quale linguaggio e pensiero scegliamo per seguire questo processo e descrivere ciò che viviamo e vediamo. Se in classe, un gruppo di adolescenti si passa il telefonino che sta mostrando il video di qualcuno in lacrime o di un gatto preso a calci, noi abbiamo il dovere di dare una restituzione severa a quel che sta accadendo, interrogandoli su cosa li fa sorridere e discutere a lungo su quello che stanno guardando e condividendo. Sulla ricaduta delle loro azioni, delle scelte. Se non lo avremo fatto, avremo reso legittimo l'accaduto. Non possiamo permettere che ci si assopisca all'orrore, neppure quando la nostra società ci ha abituato a vederlo, anestetizzandoci, e ci ha disabituato, invece, a vivere della bellezza.

Imparare il rispetto e l'empatia.

Il ruolo dell'assioma pedagogico per una cultura della prosocialità e dell'empatia: proposta di intervento, network e corresponsabilità sociale. Le emozioni hanno relazioni con l'apparato cognitivo perché si lasciano modificare dalla persuasione (Aristotele). Lo psicologo statunitense, Daniel Goleman, ci offre la possibilità di riflettere sulla competenza emotiva di un individuo con la sua pubblicazione nel 1995 dal titolo "*Intelligenza Emotiva*" [1], argomentando a lungo sul significato di autoconsapevolezza quale capacità di accogliere e comprendere le nostre emozioni, il nostro sentire ma anche i nostri processi di pensiero in grado di condurci ad una autoregolazione e contenimento, delle nostre emozioni. Alcuni punti chiave, potrebbero, così, essere esemplificati:

- Identificare e riconoscere le emozioni. Essere, cioè, in grado di riconoscerle in se stessi e negli altri.
- Comprendere ed accogliere le emozioni. Essere in grado di capire le cause che hanno generato quella specifica emozione, le situazioni che la ha scatenata, decodificando i significati delle emozioni e comprenderne il suo sentire complesso.
- Analizzare gli effetti delle nostre emozioni. Essere in grado di comprendere le conseguenze del nostro sentire e delle nostre emozioni sulle nostre azioni e nelle interazioni, nelle relazioni con gli altri.

Essere in grado di comprendere le proprie emozioni, all'interno di un processo di autoconsapevolezza e contenimento, è il primo vero atto di socializzazione, quale assioma di un individuo che è individuo nella relazione e nel rispetto, quindi, dell'altro. Nell'ambito della violenza a danno degli animali, è importante incastonare la biografia e la gravità di questo fenomeno, coniugandole a quelle implicazioni sociali e psicologiche che suggeriscono l'emergenza di prevedere un progetto pedagogico di prevenzione e di presa in carico, in grado di detenere una valenza di contrasto adeguato ed una promozione di una cultura educativa e di quei valori orientati alla prosocialità, all'empatia, al rispetto. Assiomi e competenze di personalità, rivolte sia tra umani ed umani sia tra umani ed altri esseri viventi. Tenendo, ben a mente, inoltre, che la "crudeltà", quale caratteristica di personalità, rimane un importante indicatore predittivo di pericolosità sociale, anche quando, essa è agita nei confronti di una specie che il nostro sistema sociale e culturale, ha predisposto appartenere ad

una dimensione ed una visione down. Relazionarsi nei confronti di una categoria agendo crudeltà e sentirsi giustificati dalla propria posizione "up", non rende meno accettabile né legittimabile, un agito cruento. In realtà, ci esplica soltanto l'idea che quell'agito, è canalizzato in relazione a chi riteniamo una "sottospecie" sol perché più "ammissibile" da un punto di vista sociale e culturale. Ma la tendenza all'aggressività rimane come modo di essere e di proporsi alla realtà esterna. E se la violenza e l'aggressività, rimangono il "modo" in cui si esprime un istinto, l'educazione, la pedagogia, ricoprono un ruolo fondamentale nell'indirizzare un bambino ed un adolescente, nella scelta di quel modo o nella scelta di canalizzare, certe pulsioni, in modo più adeguato e socializzato. Ecco, perché, gli adulti per primi, le agenzie educative, i mass media, hanno l'obbligo di scardinare e disapprovare comportamenti e modi di pensare violenti, altrimenti, questi, continueranno ad essere presi come esempi dalle nuove generazioni. Ma come facciamo ad insegnare il rispetto e l'empatia alle nuove generazioni? come possiamo produrre una pedagogia in grado di sostenere lo sviluppo di una società migliore? In questa prospettiva, tutte le agenzie educative sono coinvolte. Dobbiamo provare ad educare ad una coscienza critica e ad una maturità emotiva, affinché, si possa dare una lettura attenta agli scenari che la vita ci propone, costruendo modelli di pensiero e di comportamento che non vandalizzino, mortifichino, banalizzino. Dobbiamo educare alla complessità della vita, non alle opzioni polarizzate, semplici, preconfezionate, ma inadeguate. Le banalità, non servono, bisogna accogliere la sensibilità, educare alla raffinatezza del pensiero in grado di "riscrivere" nuove storie, nuovi finali. Viviamo in una società in cui l'espressione delle nostre emozioni è affiancata al significato di fragilità, le disconosciamo, ce ne distacciamo, ne siamo analfabetizzati. Quando lavoro con gli adolescenti, rintraccio una notevole difficoltà nel parlare delle emozioni e quando un amico o un compagno, un pari, esprime un'emozione di dolore, di perdita, di lutto, di fragilità, il gruppo si mostra impreparato ad accoglierle, è imbarazzato nell'ascoltarle ed ancor di più nell'affrontarle. Dobbiamo guidarli nella possibilità di esprimere emozioni ed accoglierle e viverle nel modo adeguato. E dobbiamo guidarli nella comprensione e nel contenimento, nella canalizzazione di esse, nel modo giusto di viverle. Vivere le nostre emozioni non significa lasciarci condurre

dalle nostre emozioni. Soprattutto dobbiamo educare al rispetto ed all'empatia. Ed il rispetto e l'empatia si imparano attraverso le relazioni significative in grado di consegnarci questo sentire. Attraverso la famiglia, la scuola, i gruppi aggregativi ma anche attraverso la letteratura, il cinema, l'arte. Attraverso l'attenzione ed il commento delle notizie in tv e del giornale insieme, a scuola ed a casa, per educare una consapevolezza e capacità critica. Per progetto pedagogico rivolto alla scuola primaria e secondaria, la narrativa è un ottimo strumento per esperire momenti di educazione emotiva, per riflettere insieme e per costruire momenti relazionali di ascolto ed accoglienza, momenti di educazione sentimentale, col significato di educare "al sentire" quello di noi stessi ed anche alla capacità di accogliere e comprendere il sentire dell'altro. Per riflettere sui valori umani e per lavorare sulla capacità di ribaltare il significato attuale di "fragilità" che merita sopraffazione e di "diverso" che merita discriminazione, affinché l'atteggiamento di sopraffazione e discriminazione, possano essere sostituiti con la capacità di prendersi cura e la capacità di accogliere. In questa ottica di corresponsabilità sociale per creare una pedagogia assiologica, dobbiamo prevedere un intervento sinergico che include ogni agenzia educativa nella costruzione di relazioni significative e di ascolto nei confronti delle giovani generazioni, condividendo alcuni consigli, alcuni spunti di riflessione, che potrebbero rivelarsi utili.

Consigli per i genitori e per gli educatori

- Proteggere i giovani, significa costruire relazioni significative e di ascolto. Per aprire un dialogo basato sulla fiducia, dobbiamo mostrare la disponibilità all'ascolto e ad accogliere tutto ciò che desiderano condividere i nostri ragazzi. Questa sarà una condizione determinante, affinché, si possano sentire liberi di esprimere preoccupazioni e poter contare sull'appoggio dei propri genitori e degli adulti di riferimento.
- Mostrare attenzione e partecipazione riguardo le loro attività ed i loro interessi. E' importante conoscere le abitudini e le attività dei ragazzi, come trascorrono il tempo e le persone frequentate e con le quali interagiscono, quali sono i loro spazi relazionali, ed anche gli spazi che riguardano le realtà virtuali, i siti della rete.

- Condividere momenti insieme. E' l'unico modo per nutrire le relazioni ed accostarsi ai loro interessi ed alle loro emozioni.
- Sostenere i giovani nell'ascolto e nella espressione delle loro emozioni, del loro sentire e dei loro pensieri.
- Per trasmettere dei valori, è importante permettergli di esperire gli stessi valori all'interno delle relazioni significative. Dobbiamo parlargli di rispetto ma soprattutto mostrargli e permettere loro di vivere relazioni costruite sul rispetto. E' attraverso il dialogo e l'esperienza di vissuti e relazioni sane che un bambino ed un adolescente, comprendono il diritto nell'essere rispettati ed amati in modo adeguato ed il dovere di rispettare ed interagire con gli altri in modo adeguato e maturo. Se avremo nutrito un bambino di amore e rispetto, sarà in grado di relazionarsi col suo ambiente, costruendo relazioni di comprensione e rispetto.
- Mantenere un dialogo di confronto con la scuola e le figure di riferimento delle agenzie educative e degli spazi aggregative frequentati dai ragazzi. E' importante che gli adulti acquistino consapevolezza riguardo l'importanza di accogliere ed attenzionare in modo adeguato, i segnali predittivi di un possibile comportamento di malessere e di violenza, sia subito che agito, affinché si possa intervenire costruendo una restituzione coniugata alla tipologia della sintomatologia decodificata.

Cosa possiamo dire ai nostri ragazzi e come possiamo interagire con loro.

Gli adulti possono guidare i propri figli, i propri discenti ed i giovani degli spazi educativi coi quali interagiscono, sostenendoli nel processo di crescita e di costruzione della propria identità, della propria autostima, del proprio modo di relazionarsi, anche attraverso qualche sezione di lavoro o project work, all'interno delle quali è possibile affrontare le seguenti tematiche:

- Esprimi ciò che senti*: Le emozioni vanno accolte tutte, senza il peso del giudizio. E' importante che bambini ed adolescenti possano sentirsi liberi nell'esprimere le loro emozioni, dentro queste sessioni di lavoro, laddove anziché un giudizio è necessario far seguire ascolto e restituzione, da parte dell'adulto. Tacere le emozioni, negarle o giudicarle, non significa né esserne consapevoli né risolverle. E' importante comprendere la radice delle emozioni guidandoli nella comprensione, soprattutto, dei sentimenti di rabbia, gelosia, frustrazione, angoscia. E' importante che i ragazzi ci

raccontino in che modo solitamente canalizzano le esplosioni di rabbia, ad esempio, cosa fanno per sentirsi più calmi, e cosa succede in casa quando si ha a che fare con delle emozioni di questo tipo. L'ascolto empatico, permetterà una successiva decodifica e, quindi, la possibilità di costruire un intervento adeguato. Inoltre, è necessario cercare di capire quali sono le restituzioni che i ragazzi trovano dall'ambiente, rispetto alla espressione di queste emozioni e se, altresì, l'ambiente è un contesto che a sua volta, riproduce comportamenti di disagio (relazioni basate sul conflitto in famiglia o di tensione a scuola, o se riproducono comportamenti aggressivi e di maltrattamento condivisi tra i pari).

- Rispetta*: Una delle caratteristiche più importanti di personalità è la capacità di sintonizzarsi alle emozioni dell'altro e rispettare l'altro, seppure, nella sua diversità, nel suo diverso modo di sentire ed interagire. Solo stimolando questa caratteristica, saremo in grado di sostenere personalità capaci di interagire con umani, animali, natura, all'interno di una ottica di reciprocità, quale interazione che regola i rapporti escludendo un approccio di sottomissione o subordinazione. Presupposto fondamentale per costruire e sviluppare relazioni non violente.

- Sviluppa capacità di pensiero critico*: Dobbiamo spiegare ai nostri ragazzi che può capitare di assistere, nella realtà ed attraverso il web, a scene di violenza a danno di persone o animali, addirittura cuccioli. E spesso ci si può trovare a frequentare, o ad avere tra le conoscenze, qualcuno che incita alla violenza. E' importante saper dire di no alla violenza, anche quando, chi ci invita a farlo, è un nostro caro amico o addirittura un adulto che conosciamo e di cui ci fidavamo. Se siamo in difficoltà a dire no, o non sappiamo cosa fare, possiamo parlarne con altri adulti che ci aiuteranno a valutare la decisione giusta. Il ruolo dell'assioma pedagogico, per una cultura della prosocialità e dell'empatia, prevede un programma di sensibilizzazione, formazione, educazione che accoglie una proposta di intervento di corresponsabilità sociale. Un network di lavoro, cioè, puntando al coinvolgimento sinergico di tutte le agenzie educative della comunità e della comunicazione mediatica. Un patto pedagogico di corresponsabilità educativa, in grado di condividere buone prassi ed assiomi di intervento. Le misure di prevenzione primaria, detengono un

ruolo primario ed essenziale nella lotta contro la violenza, contro l'atteggiamento aggressivo quale modo di interagire con la realtà. E' così che la famiglia, la scuola ed i centri di istruzione, si rivelano quale componente essenziale, in quanto principali contesti in cui si svolge l'apprendimento alla socializzazione, alla interazione col mondo esterno e la definizione della propria identità. Il sistema di istruzione, attraverso le scuole, può svolgere un ruolo importantissimo riguardo la prevenzione della violenza. La scuola è uno dei principali contesti in cui si svolgono i processi di socializzazione, di "essere nel mondo", e dove l'identità ed i comportamenti verso se stessi e gli altri, vengono costruiti e modellati. In particolare, durante l'adolescenza, i giovani cominciano a consolidare i propri valori ed il loro interagire nel contesto sociale. In questo momento, è necessario guidarli, orientarli verso i valori del rispetto e verso le competenze per costruire relazioni empatiche come già sancito nel 2009 dal Parlamento Europeo che si espresse, chiedendo agli Stati membri ed alla Commissione, di *"intraprendere strategie atte a prevenire la violenza attraverso iniziative di formazione mirate sia nelle scuole, sia in istituti educativi non formali"*. (Parlamento Europeo 2009).

La Peer Education quale ipotesi di intervento-laboratorio.

"Che cosa vuol dire <addomesticare>?"

"Gli uomini" disse la volpe, "hanno dei fucili e cacciano.

E' molto noioso! Allevano anche delle galline.

E' il loro solo interesse. Tu cerchi delle galline?"

"No", disse il piccolo principe. "Cerco degli amici. Che cosa vuol dire <addomesticare>?"

"E' una cosa da molto dimenticata. Vuol dire <creare dei legami>..."

IL Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry.

Il modello pedagogico che pone centralità nel valore della *Peer Education* [2] educazione tra pari, è una strategia educativa attraverso "l'impiego di soggetti appartenenti a un determinato gruppo, allo scopo di facilitare il cambiamento presso gli altri componenti del medesimo gruppo". Si prefigge, cioè, l'attivazione di un passaggio di conoscenze, esperienze ed emozioni, da parte di alcuni membri del gruppo ad altri membri dello stesso. E' un metodo che si sta diffondendo soprattutto per la prevenzione di comportamenti a rischio coinvolgendo attivamente i ragazzi

direttamente nel contesto scolastico. Il metodo, diffuso prevalentemente, intorno agli anni settanta, nel Nord America, miravano principalmente a modificare i comportamenti specifici e a sviluppare le *life skills*. Questi programmi si basavano soprattutto per operare sul comportamento tramite meccanismi d'influenza sociale ed emozionale. Il successo nel metodo, risiede nell'attitudine degli adolescenti ad orientare e ad omologare i propri comportamenti tra pari per soddisfare il bisogno di appartenenza al proprio gruppo. Questo avviene, non soltanto attraverso le informazioni ricevute, ma soprattutto in base ad i comportamenti osservati ed appresi da parte di altri coetanei, a maggior ragione se figure di riferimenti di spicco o popolari. L'educatore coetaneo, si ritaglia quale possibilità per interagire più facilmente col linguaggio ed il mondo valoriale dei giovani, giungendo, quindi, a stabilire un rapporto di fiducia ed ascolto coi pari coi quali entra in contatto. Gli stessi riferimenti culturali condivisi, permettono un passaggio di pensieri e sentimenti e conferisce maggiore responsabilità ai giovani, insieme ad una profonda comprensione delle questioni da affrontare, rendendoli protagonisti attivi ed agenti di cambiamento per migliorare il proprio contesto di vita. Si avvale della influenza dei pari, in modo propositivo ottenendo, proprio per lo "status paritario" maggiore fiducia e credibilità rispetto alla percezione della autorità dell'adulto. Naturalmente, l'educatore coetaneo, è un adolescente che ha ricevuto una adeguata formazione ed è in grado di riproporla attraverso alcune competenze quali la capacità di strutturare un lavoro di squadra, la capacità di comunicazione, il coordinamento di un gruppo e la capacità di ascolto.

Progettare un intervento pedagogico sui valori della Peer Education [3]

La progettazione comprende differenti fasi che devono essere ben organizzate ed articolate

- Definizione del gruppo di lavoro;
- Individuazione dei peer educator;
- Formazione dei peer educator;
- Progettazione e realizzazione degli interventi ideati per la prevenzione della violenza;
- Realizzazione degli interventi tra pari;
- Valutazione.

In una prima fase, la *peer education* riconosce il ruolo svolto dagli adulti che hanno il compito di sviluppare le competenze - *life skill* [4] - dei giovani quale presupposto attraverso cui i ragazzi possano essere protagonisti della vita sociale in uno scambio attivo e costruttivo. Si tratta della condivisione di vissuti, capacità e conoscenze e dell'impiego di risorse e strumenti dentro una ottica di cooperazione, di una comunicazione orizzontale dove i protagonisti sono portatori di risorse ed attori di cambiamento. Si è dimostrato vincente sia in ambienti in cui è stata affrontata la questione della prevenzione della violenza di genere, sia in ambienti in cui è stata affrontata la questione della prevenzione e presa in carico del bullismo o di altri comportamenti a rischio, proprio perché, il metodo *peer education*, escludendo la prescrizione autoritaria che, negli adolescenti, può essere ininfluente o persino contro produttiva, consente la messa in gioco di competenze relazionali ed emotive dei giovani stessi. Si esplica attraverso la responsabilizzazione dei giovani nei confronti delle competenze e nella fiducia per diventare agenti di cambiamento nella propria comunità, nella lotta e nella prevenzione della violenza, utilizzando informazioni, strumenti e conoscenze per coinvolgere altri pari, collaborare insieme e creare materiale in grado di veicolare messaggi influenti per raggiungere l'obiettivo, sensibilizzando i membri della propria comunità.

Ipotesi di Project work.

Lo scopo dell'attività è di dare ai giovani l'opportunità di produrre un lavoro capace di presentarsi come messaggio di sensibilizzazione che si rivolge alla propria comunità. Il materiale prodotto può essere presentato in occasione di eventi ed esposizioni sia permanenti all'interno della scuola o delle comunità di aggregazione dei giovani ed in spazi pubblici, utilizzando la creatività e le risorse dei giovani. Alcune sessioni di lavoro precedentemente svolte [5], hanno dimostrato la capacità di produrre materiale di sensibilizzazione altamente efficace attraverso l'utilizzo di alcuni dei mezzi riportati di seguito:

- Mostre fotografiche
- Poster con collage e foto
- Poster con ritagli di giornali che trattano tematiche relative alla violenza
- Storie in forme digitali

- Storie ed articoli per newsletter o siti internet
- Utilizzo della narrativa e creazione di giornalini e spettacoli teatrali
- Creazione di opuscoli informativi
- Interviste su radio e coinvolgimento dei media locali.

Nella organizzazione, nella stesura e nel monitoraggio delle sessioni di lavoro, presiede un adulto facilitatore-guida in grado di orientare all'obiettivo aiutando gli studenti a come raggiungere i messaggi specifici che desiderano trasmettere ed il modo e la scelta dello strumento che verrà utilizzato per farlo, nonché il tipo di materiale che deve essere fornito. Il lavoro può essere scandito in alcune seguenti fasi:

- Brainstorming con gli studenti sul tipo di messaggio da trasmettere: riflettere sui messaggi a cui vogliono dare una particolare rilevanza e che possiedono una specifica importanza.
- Riflettere su come il loro prodotto e lo strumento scelto per raggiungere l'obiettivo, può catturare l'interesse dei destinatari a cui intendono rivolgersi. Gli studenti dovranno riflettere seriamente sulla possibilità che hanno per promuovere una cultura del cambiamento.
- Sostenere la creatività e la fiducia nel diventare agenti di cambiamento per la propria comunità, coinvolgendo ognuno di loro con le proprie risorse e possibilità.
- Incoraggiare l'utilizzo dei mezzi di lavoro coi quali i giovani mostrano più dimestichezza considerandoli tutti potenzialmente efficaci: poster, pittura, collage, giornalini, video, media, internet etc.)

Breve riflessione sui criteri di osservazione riguardo minori ed adolescenti.

Le reazioni significative che ruotano attorno ai giovani, hanno il dovere di osservare, segnalare, prendersi cura. Un patto di corresponsabilità pedagogica prevede la condivisione di "buone prassi" articolata in tutte le sue fasi della presa in carico del problema, includendo alcuni step:

- osservazione del comportamento e individuazione di eventuali situazioni di disagio e devianza;
- raccolta delle informazioni riguardo il minore e la descrizione del comportamento problema;

- approfondimento dei contenuti sul tipo di disagio emerso;
- verifica delle condizioni di vita del minore, della famiglia e della rete relazionale significativa attorno alla quale ruota la vita del minore.
- segnalazione agli organi competenti: N.P.I. Servizi Sociali, servizi ritenuti idonei.

Conclusioni

I giovani, possiedono un modo tutto loro di parlarci di un problema, di un disagio e spesso può succedere attraverso degli indicatori indiretti e predittivi. Una modalità che, spesso, non ci aspettiamo e che dobbiamo essere interessati a decodificare e possederne gli strumenti per farlo. E' solo nella possibilità di vivere la questione dentro un Patto di Corresponsabilità sociale e pedagogica, che saremo in grado di produrre un cambiamento culturale e migliorarne le condizioni di vita.

Riferimenti Bibliografici

1. Daniel Goleman, (1996) *Intelligenza Emotiva*, Biblioteca Universale Rizzoli.
2. United Nations Population Fund & Family Health International (2005). *Training of Trainers Manual: Youth Peer Education Toolkit* New York - Arlington (VA).
3. Croce, M. & Gnemmi, A. (2003). *Peer education. Adolescenti protagonisti della prevenzione*. Franco Angeli, Milano
4. Dalle Carbonare E., Ghittoni E., Rosson S. (2004). *Peer educator. Istruzioni per l'uso*, Franco Angeli.
5. YOUTH4TOUTH *Promuovere la Sensibilizzazione nella Prevenzione della Violenza di Genere tramite l'Educazione tra Pari. Contributo di giovani di cinque paesi dell'Unione Europea - Cipro, Spagna, Italia, Grecia e Lituania - e con il supporto dalle loro rispettive scuole e Organizzazioni.*

Biografia dell'Autrice: Vincenza Bifera, Pedagogista specializzata in disturbi dell'apprendimento e del comportamento, Mediatore Familiare. Lavora presso le scuole con gli sportelli psicopedagogici e sul territorio, attraverso le azioni di educativa territoriale, occupandosi di azioni di intervento nell'ambito delle forme di abuso e maltrattamento e contrasto alla violenza. Ama i suoi legami coi suoi pelosetti.

Il gruppo di studio sui crimini ai danni degli animali è una equipe multidisciplinare nata ufficialmente in seno al Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia nel maggio 2017, che studia e sperimenta tecniche investigative avanzate nell'ambito di tali reati. Partendo dallo studio sistematico dei fatti criminali i ricercatori del team intendono predisporre linee guida operative per l'acquisizione di informazioni investigative sul campo, anche attraverso l'impiego di tecnologie avanzate. Il gruppo collabora attivamente con le forze dell'ordine e con i volontari di associazioni che tutelano gli animali acquisendo casistica e informazioni sul modus operandi di chi si rende responsabile di questi odiosi reati. Parallelamente allo studio delle tecniche investigative l'equipe progetta sistemi di prevenzione e in particolare un sistema di crime mapping predittivo centrato sul problema del rilascio dei bocconi avvelenati in ambiente urbano ed extraurbano. Vengono progettate dal Gruppo di Studi anche delle campagne di sensibilizzazione mirata come nel caso della campagna contro gli avvelenamenti degli animali da compagnia (soprattutto cani e gatti che vivono in ambiente urbano). Per questa strategia di intervento il gruppo di ricerca ha realizzato in collaborazione con l'Osservatorio Permanente sulle Malattie a Trasmissione vettoriale (della ASL Toscana Nord-Ovest situato a Lucca), un cartello di avviso "rischio bocconi avvelenati" che viene distribuito gratuitamente ai proprietari di animali in occasione di eventi culturali o attraverso le associazioni di tutela degli animali. Sul versante della lotta agli illeciti nell'ambito dei servizi contro il randagismo, il Gruppo di Ricerca ha progettato un sistema di schedatura dei cani recuperati, attraverso una banca dati virtuale (C.D.C.S. Canine Dna Comparision System) a basso costo che prevede all'atto del recupero dell'animale e della consegna presso una struttura di accoglienza pubblica o privata, l'acquisizione di una fotografia dell'animale, la compilazione di una scheda informativa (tramite un'APP dedicata) e il prelievo di un campione di saliva al fine di una comparazione del DNA in caso di indagini su eventuali truffe. A decorrere dal mese di Gennaio 2018 l'equipe offre inoltre ai volontari delle associazioni che tutelano gli animali e con cui sono state attivate apposite convenzioni e protocolli di intesa, dei corsi di formazione gratuiti sulle tecniche di osservazione e di segnalazione qualificata dei crimini ai danni degli animali.



Ente Nazionale Protezione Animali



il Fazzoletto di Parola



ASSO VEGAN ASSOCIAZIONE VEGANI ITALIANI



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA ALFREDO AGOSTA

ACCADEMIA TIBERINA



GIÀ PONTIFICIA



Il progetto di ricerca e di intervento «*alla radice della violenza di specie*» è ideato dal criminologo Marco Strano, Direttore Tecnico Superiore della Polizia di Stato e promosso dal *Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia*, Associazione che dal 1999 organizza attività di ricerca scientifica e formazione no profit su materie criminologiche e investigative. Al progetto collaborano le più importanti Associazioni di tutela degli animali. L'idea di fondo di questa iniziativa è quella di raccogliere contributi tecnico-scientifici sul maltrattamento degli animali, contributi realizzati da personaggi che appartengono al mondo del Diritto, della Criminologia e dell'investigazione al fine di fornire degli strumenti operativi efficaci (tecnici e giuridici) a coloro che istituzionalmente devono prevenire e reprimere il fenomeno, ma anche semplicemente segnalarlo. I promotori di questa iniziativa intendono infatti attivare un ponte comunicativo e culturale tra i tanti soggetti operanti nel mondo del volontariato (associazioni e gruppi di cittadini che tutelano gli animali) che spesso possiedono una reale visione del fenomeno, con coloro che rivestono ruoli istituzionali (forze dell'ordine e magistrati). Un primo obiettivo del progetto è la realizzazione del presente manuale operativo che viene distribuito gratuitamente in e-book agli operatori di polizia e ai volontari delle associazioni nel corso di una serie di eventi divulgativi gratuiti, che si svolgono in diverse località italiane. Un'area dell'iniziativa è inoltre dedicata ai ragazzi in cui è sicuramente opportuno incrementare la cultura del rispetto nei confronti degli animali nella speranza che le generazioni future possano registrare minori forme di violenza, maltrattamento e incuria. Gli autori del presente manuale sono esperti di varie discipline che da sempre sono schierati in favore del rispetto degli animali e hanno prestato la loro opera a titolo gratuito.

CRIME SCENE DO NOT CROSS

CRIME SCENE DO NOT CROSS

**ALLA RADICE DELLA
VIOLENZA DI SPECIE**



CENTRO STUDI PER LA LEGALITA' LA SICUREZZA E LA GIUSTIZIA
www.criminologia.org



Questo manuale, gratuito in formato elettronico, è dedicato agli operatori di polizia e ai volontari delle associazioni che tutelano gli animali. I proventi della sua vendita in formato cartaceo sono destinati alla copertura dei costi di stampa e a finanziare progetti di ricerca sui crimini ai danni degli animali nonché per la realizzazione tipografica e distribuzione di cartelli di sensibilizzazione su tale tematica.